SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

206ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 26 OTTOBRE 1973

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (VARIAZIONI)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 10200
DE CAROLIS 10200
SPADOLINI 10200

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

Variazioni nella composizione 10200

CONGEDI 10055

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 10055, 10201

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 10055

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1293:

PRESIDENTE 10193
SALERNO 10193

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1111-*B*:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 10056
POZZAR 10056

Presentazione di relazione 10201

Reiezione di disegno di legge da parte di Commissione permanente 10055

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 10200

Discussione e approvazione:

« Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea » **(1111-B)** (*Approvato dalla 11ª Commissione del Senato e modificato dalla 13ª Commissione della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

DE SANCTIS 10197
FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 10195
GIOVANNETTI 10197
RUSSO Arcangelo, *relatore* 10193

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università » **(1267)**; « Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria » **(981)**, d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori; « Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università » **(988)**, d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università » **(989)**, d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Provvedimenti urgenti per l'Università » **(1012)**; « Provvedimenti urgenti per l'Università » **(1181)**, d'iniziativa dei senatori Nencioni e Plebe; « Istituzione di posti di assistente universitario » **(201)**, d'iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » **(240)**, d'iniziativa del senatore Tanga; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le nuove istituzioni universitarie » **(607)**, d'iniziativa del senatore Murmura (*Relazione orale*). **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1267 con il seguente titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università »:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 10056 e *passim*
ANTONICELLI 10178
ARFÈ, *relatore* . . . . . 10064 e *passim*
* ARIOSTO 10142, 10179
* BERTOLA 10075, 10082, 10139
BETTIOL 10153
BLOISE . . . . . 10100 e *passim*
BRANCA 10163
BURTULO 10079, 10142
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . *Pag.* 10098 e *passim*
DELLA PORTA 10144
DE LUCA 10075, 10131
DE SANCTIS 10103
DINARO 10133, 10141, 10143
FALCUCCI Franca . . . . . 10064 e *passim*
GAUDIO 10096, 10098
LA PENNA 10144
LISI 10138, 10143
* MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione* . . . . . 10065 e *passim*
MONETI 10174
NENCIONI . . . . . 10129 e *passim*
OLIVA 10103
PAPA 10086, 10170, 10187
* PERNA 10059, 10067, 10068
PIOVANO . . . . . 10075 e *passim*
PLEBE . . . . . 10067 e *passim*
ROSSI Dante . . . . . 10059 e *passim*
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria . . . 10063, 10094
SAMONÀ 10080
SANTALCO 10141
* SCARDACCIONE . . . . . 10073 e *passim*
SCARPINO . . . . . 10097 e *passim*
SPADOLINI . . . . . 10120 e *passim*
SPIGAROLI . . . . . 10062 e *passim*
URBANI . . . . . 10107 e *passim*
VALITUTTI . . . . . 10061 e *passim*
ZANON 10097

INTERROGAZIONI

Annunzio 10201
Da svolgere in Commissione 10203

PETIZIONI

Annunzio 10056

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Barbaro per giorni 2; Leggieri per giorni 2; Segnana per giorni 1; Sema per giorni 1 e Torelli per giorni 2.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

COPPOLA e MARTINAZZOLI. — « Modifica dell'articolo 323 del Codice penale militare di pace » (1320);

PASTORINO, ALESSANDRINI, AZIMONTI, BENAGLIA, BURTULO, BUZIO, CALVI, CARON, CATELLANI, DALVIT, DE CAROLIS, FOSSA, MERLONI, PELLA, PORRO, POZZAR e ZACCARI. — « Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno » (1321);

BALDINI, PATRINI, MAZZOLI e CACCHIOLI. — « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1322);

RUSSO Arcangelo, COSTA e SICA. — « Trattamento economico-giuridico del personale laureato dei laboratori provinciali di igiene e profilassi » (1323);

SALERNO. — « Provvedimenti per la salvaguardia del particolare carattere architettonico, rupestre e monumentale dei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, in provincia di Potenza » (1324);

MINNOCCI. — « Istituzione di Università statali nelle provincie di Frosinone e Viterbo » (1325).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (1109), *con modificazioni;*

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino » (1225).

Annunzio di reiezione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) non ha approvato il disegno di legge:

TORELLI. — « Modifica dell'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, relativo alla promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate » (30).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

A R N O N E , *Segretario*:

Il professor Olinto Sciarra, da Isernia, chiede l'attuazione di una riforma sanitaria che assicuri l'assistenza ai non abbienti. (*Petizione* n. 51).

Il professor Giorgio Raimondo Cardone, da Roma, ed altri, chiedono che sia assicurato a tutti i professori universitari incaricati di insegnamenti ufficiali una medesima retribuzione (*Petizione n.* 52).

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1111-B

P O Z Z A R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O Z Z A R . Chiedo, a nome della 11ª Commissione, che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento, venga inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna il disegno di legge n. 1111-B, recante: « Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea ». Tale disegno di legge, già approvato nello scorso maggio dalla 11ª Commissione del Senato e modificato dalla 13ª Commissione della Camera, è stato stamane nuovamente esaminato dalla Commissione lavoro del Senato. Faccio presente che, se la suddetta richiesta sarà accolta, la Commissione riferirà oralmente sul disegno di legge in parola.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta formulata dal senatore Pozzar s'intende accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università » (1267); « Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria » (981), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori; « Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università » (988), d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università » (989), d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Provvedimenti urgenti per l'Università » (1012); « Provvedimenti urgenti per l'Università » (1181), d'iniziativa dei senatori Nencioni e Plebe; « Istituzione di posti di assistente universitario » (201), d'iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (240), d'iniziativa del senatore Tanga; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le nuove istituzioni universitarie » (607), d'iniziativa del senatore Murmura (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università »; « Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria », d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori; « Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle Università », d'iniziativa del senatore Piova-

no e di altri senatori; « Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università », d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Provvedimenti urgenti per l'Università »; « Provvedimenti urgenti per l'Università », d'iniziativa dei senatori Nencioni e Plebe; « Istituzione di posti di assistente universitario », d'iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le nuove istituzioni universitarie », d'iniziativa del senatore Murmura, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Faccio presente che rimangono ancora accantonati gli emendamenti al settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« I professori incaricati che fruiscono dell'indennità di pieno tempo di cui all'articolo 12 e che non siano titolari di un rapporto di lavoro con enti privati o enti pubblici diversi dalle Università e da enti o istituti pubblici di ricerca, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda, fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360.

Il disposto di questo comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo nè al secondo incarico nei casi in cui esso è consentito ».

4. 1 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« I professori incaricati in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento possono conservare l'incarico, a domanda, fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purchè in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, da maturare entro e non oltre l'anno accademico 1974-1975.

Hanno diritto alla stabilizzazione anche coloro che, avendo maturato tre anni di anzianità di insegnamento nel quinquennio precedente al presente provvedimento, siano stati proposti per l'incarico per l'anno accademico 1973-1974 anteriormente al 1° ottobre 1973.

Nei casi in cui è consentito ai docenti un doppio incarico, la stabilizzazione può essere data per uno solo di essi.

I professori di ruolo che siano incaricati di un altro insegnamento non possono conseguire la stabilizzazione ».

4. 12 PERNA, URBANI, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, ANTONICELLI, OSSICINI, PAPA

Al primo comma sostituire le parole: « tre anni », *con le altre*: « due anni ».

4. 5 VALITUTTI

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « Il disposto di cui al presente comma si applica altresì a coloro che, avendo già maturato il triennio di anzianità, siano stati proposti, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per l'incarico per l'anno accademico 1973-1974 » *e, conseguentemente, sopprimere la parola*: « stesso ».

4. 6 VALITUTTI

Al primo comma, dopo le parole: « per l'anno accademico 1973-1974 » *inserire le altre*: « e non erano in servizio nell'anno accademico 1972-1973 per essersi recati all'estero per motivi di studio ».

4. 10 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o ad assistenti di ruolo o a

coloro che siano dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ».

4. 7 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« In nessun caso può essere accordata la stabilizzazione a coloro che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si siano avvalsi delle speciali norme sull'esodo dei funzionari delle carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Non possono essere stabilizzati, inoltre, i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari e amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i componenti dei consigli di amministrazione, direttori o segretari generali di tutti gli enti pubblici anche economici, ivi inclusi gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale ».

4. 13 PERNA, URBANI, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, ANTONICELLI, OSSICINI, PAPA

Sopprimere il terzo comma.

4. 8 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Le disposizioni della legge 3 giugno 1971, n. 360, cesseranno di avere efficacia al termine dell'anno accademico 1973-74.

Gli incaricati di insegnamento che siano dipendenti dello Stato, enti ed aziende pubbliche di qualsiasi tipo e abbiano diritto a norma dei commi precedenti a chiedere la stabilizzazione, in caso di accoglimento della relativa domanda sono collocati in aspettativa o congedo, a seconda dell'ordinamento delle loro carriere o in base alle norme regolanti il loro rapporto di lavoro esterno all'Università, per un periodo non superiore a tre anni.

Gli assistenti universitari di ruolo che siano anche incaricati, nella stessa o altra Università, potranno restare in congedo senza assegni, se stabilizzati nell'incarico, per non più di tre anni dal 1° ottobre 1973. Ove scelgano per il mantenimento dell'incarico stabilizzato, il posto di ruolo di assistente sarà messo a concorso nei termini e secondo le disposizioni del precedente articolo 3.

A coloro che svolgano contemporaneamente e nella stessa Università la funzione di assistente di ruolo e di incaricato stabilizzato sarà corrisposto il trattamento economico più favorevole, salvo il mantenimento *ad personam* dell'eventuale differenza in meno rispetto al trattamento complessivo precedentemente fruito ».

4. 11 PERNA, URBANI, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, ANTONICELLI, OSSICINI, PAPA

Al quinto comma, sopprimere le seguenti parole: « o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ».

4. 14 PLEBE, DINARO, NENCIONI, PEPE, LA RUSSA, PECORINO, CROLLALANZA, LANFRÈ

Al quinto comma, sostituire le parole da: « secondo il seguente ordine » *sino alla fine del comma con le altre*: « con precedenza per i già incaricati, assistenti di ruolo, titolari di contratti di ricerca, già titolari di assegni biennali e studiosi, che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina e che non esercitino attività professionale o di consulenza professionale retribuita ».

4. 4 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, PAPA, URBANI, PERNA, SCARPINO, TEDESCO TATÒ Giglia, VIGNOLO

Al quinto comma, numero 1), *dopo le parole*: « assistenti di ruolo », *inserire le altre*:

« o titolari di contratti di ricerca e di assegni biennali ».

4. 2 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al quinto comma, sopprimere il numero 5).

4. 3 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al fine di determinare la retribuzione annua lorda spettante ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni e integrazioni, al libero docente è equiparato il cultore della materia con sei anni di incarico di insegnamento universitario ».

4. 9 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« È applicabile ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1959, n. 349 ».

4. 15 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Per comprendere la logica dell'emendamento 4. 1 dobbiamo richiamarci alle proposte di modifica che facciamo all'articolo 12, che sono modifiche sostanziali. Comunque in questa logica e ai fini di applicazione della legge, proponiamo che ai professori incaricati che fruiranno e accetteranno il tempo pieno come previsto dall'articolo 12, in fase di attuazione sia consentito, qualora non siano titolari di rapporto di lavoro con enti privati o pubblici, di poter mantenere altri incarichi.

Questa norma evidentemente non si applica ai professori di ruolo. Ci sembra questo un modo corretto di avviarci senza eccessivi scossoni all'applicazione del tempo pieno nel rispetto delle posizioni che in questo periodo di transizione vengono ad assumere taluni docenti.

Con l'emendamento 4. 2 crediamo opportuno ampliare i benefici anche ai titolari di contratti di ricerca e di assegni biennali, mentre crediamo, e lo abbiamo proposto con l'emendamento 4. 3, che sia necessaria la soppressione del numero 5), perchè in contrasto con tutto il nostro discorso generale.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E R N A . L'emendamento 4. 12 è praticamente identico al testo licenziato dalla Commissione come primo comma dell'articolo 4. Vi è una sola differenza: modificandosi il testo originario del decreto, è stato introdotto nel testo licenziato dalla Commissione il principio che se anche un professore incaricato non era incaricato nel momento dell'adozione del decreto-legge, poteva tuttavia aspirare alla stabilizzazione qualora negli anni accademici precedenti avesse comunque realizzato tre anni di incarico. Ora, con questo emendamento, a parte la riscrittura di tutto il testo, in sostanza si chiede che questa facoltà, accordata a coloro che non sono incaricati al momento attuale, sia tuttavia limitata ad un periodo di tempo; si chiede cioè che questi tre anni già compiuti vengano considerati se realizzati nell'ambito dell'ultimo quinquennio. Altrimenti potremmo anche dare questo diritto a persone che dal 1929 al 1932, per ipotesi, fossero state incaricate e poi si fossero disinteressate dell'incarico.

L'emendamento 4. 13, la formulazione dell'ultima parte del quale è stata affrettata e va modificata come dirò, mira in sostanza ad ottenere due cose. La prima parte riguarda coloro che si sono posti in trattamento di

quiescenza con le famose norme sull'esodo degli alti dirigenti statali, per i quali ieri il Ministro ha ribadito che il Governo intende far rispettare quell'interpretazione di cui si è già parlato, anche perchè assistito da un parere del Consiglio di Stato. È così, signor Ministro? (*Cenno di assenso del ministro Malfatti*). Se questo vale per il futuro, potrebbe però verificarsi che queste stesse persone, mentre erano precedentemente in servizio come funzionari statali, abbiano avuto per tre anni incarichi di insegnamento universitario e quindi si potrebbe verificare l'ipotesi che queste persone sostengano di aver diritto alla stabilizzazione. Invece qui si vuole evitare che questa ipotesi si verifichi.

In secondo luogo pare opportuno che si stabilisca un criterio più ampio per gli alti funzionari che sono in servizio, non che sono cessati dal servizio, e cioè che a determinati livelli dirigenziali o di responsabilità, mentre è consentito l'incarico normale, cioè l'incarico annuale, non possa essere invece consentita la stabilizzazione. Perciò abbiamo detto che non possono essere stabilizzati i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza. Infatti sarebbe assurdo che, ad esempio, un ambasciatore, tornato in Italia per due anni e in servizio presso il Ministero, avendo avuto un incarico di insegnamento — e lo può avere — tentasse anche di avere la stabilizzazione e poi partisse, poniamo, per Katmandu a fare l'ambasciatore. Questo, infatti, significherebbe che si dovrebbe poi trovare un supplente che gli tenesse il posto.

Nell'ultima parte si era effettivamente introdotta una dizione un po' troppo generica che si poteva prestare ad equivoci, per cui, se il Governo e la Commissione riterranno opportuno prendere in considerazione l'emendamento 4. 13, saremo noi stessi a chiedere che venga modificato nel senso di sostituirne la parte finale in modo che dopo le parole « della pubblica sicurezza » sia meglio precisato il riferimento ai presidenti, vicepresidenti, o amministratori delegati, nonchè ai funzionari equiparati a quelli con qualifica dirigenziale delle carriere statali di tutti gli enti pubblici nazionali, anche economici. Mi riservo comunque di far pervenire alla Presidenza la formulazione precisa del nuovo testo di questa parte dell'emendamento.

L'emendamento 4. 11 tende a dare un ordinamento più razionale, a nostro parere, al terzo comma così come è stato formulato dalla Commissione. Di che cosa si tratta? Ricordato che con l'emendamento precedente vorremmo stabilire il divieto della stabilizzazione per determinate categorie di persone, resta il problema che in quelle stesse categorie considerate più ampiamente, cioè non a livelli massimi dirigenziali, ci può essere il caso di persone che conseguano il diritto alla stabilizzazione. Facciamo un caso pratico: un giovane funzionario della carriera direttiva dello Stato che sia consigliere o caposezione potrebbe avere l'incarico e potrebbe maturare il diritto alla stabilizzazione. Per tutti costoro allora proponiamo che, quando abbiano maturato il diritto e quando abbiano fatto la domanda di stabilizzazione, per effetto dell'accoglimento della domanda vengano collocati in aspettativa senza assegni secondo l'ordinamento delle rispettive carriere, o in congedo se la loro carriera è diversamente regolata, comunque con un limite massimo di tre anni al termine dei quali in sostanza dovranno scegliere: o tornare alla loro carriera di provenienza, perchè le prospettive di sviluppo di collocazione ulteriore e più autorevole nella carriera universitaria non ci sono, oppure andare avanti nella carriera universitaria perchè si aprono altre prospettive.

C'è infine il problema degli assistenti di ruolo che siano anche incaricati di insegnamento ufficiale. La situazione attuale è abbastanza confusa perchè, mentre l'assistente di ruolo che sia tale in una università può essere incaricato di insegnamento in un'altra università ma deve lasciare il posto di assistente di ruolo, mettendosi in congedo senza assegni, tuttavia la legge 3 giugno 1971, numero 360, ha lasciato il diritto a conservare questa posizione di congedo senza assegni vita natural durante, il che sembra a noi del tutto assurdo anche perchè, dato che il ruolo

degli assistenti funzionerà come un ruolo normale per quattro anni ma al termine di questi diventerà un ruolo ad esaurimento, tutti questi posti sarebbero bloccati e non potrebbero essere messi a concorso durante i quattro anni. Teniamo anche conto che già sul ruolo ad esaurimento si vengono a caricare situazioni pesanti perchè si è deciso in Commissione — e mi pare che la cosa rimanga — che anche i ternati nei concorsi ad assistente svoltisi precedentemente vengono collocati in soprannumero nel ruolo, il che può dare adito al fatto che non si mettano a concorso posti fino a quando questi non siano stati riassorbiti. C'è quindi l'esigenza di far funzionare meglio questo ruolo per lasciare la possibilità d'ingresso a giovani studiosi. Proponiamo quindi che la legge 3 giugno 1971, n. 360, altrimenti nota come legge Bloise, cessi di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1973-74, e che gli assistenti di ruolo in una università che siano in un'altra università incaricati di insegnamento e svolgano l'insegnamento avendo il congedo senza assegni nel posto di ruolo, possano rimanere in questa situazione per non più di tre anni, in maniera che prima che scadano i quattro anni previsti dal decreto il posto di assistente possa essere eventualmente posto a concorso nei limiti e con le disposizioni dell'articolo 3 già esaminato.

L'ultima questione è abbastanza delicata: ci sono assistenti di ruolo che sono anche incaricati in una materia di insegnamento ufficiale nella stessa università. A parte il fatto che capita che vi siano assistenti di ruolo di un insegnamento, ad esempio nella facoltà di lettere, che sono poi incaricati ad altro insegnamento nella facoltà di medicina, o assistenti di ruolo della facoltà di medicina che sono incaricati di altro insegnamento nella facoltà di magistero, e altre perle di questo genere (non vorrei fare altri esempi perchè dietro gli esempi si potrebbero rintracciare anche i nomi), sta di fatto che con la recente sentenza della Corte costituzionale questi studiosi, avendo diritto ai due terzi dello stipendio di incaricato o di assistente a seconda di quale sia più favorevole e agli altri assegni escluse le 80.000 lire mensili che possono percepire una volta sola, rischiano di avere un trattamento economico complessivamente superiore a quello di un professore ordinario di ruolo, specialmente se come assistenti sono in servizio da parecchio tempo, data la progressione di carriera economica relativa al ruolo degli assistenti.

Pare a noi che questa situazione vada normalizzata in qualche modo perchè, pur ammettendo che si mantenga a tempo indeterminato (infatti rimarrebbe a tempo indeterminato) con la stabilizzazione la situazione di chi sia assistente di una materia in una facoltà e incaricato stabilizzato di altra materia in un'altra facoltà, non pensiamo che sia possibile dare un tale cumulo di retribuzioni da incoraggiare a tempo indeterminato il mantenimento di questa situazione. Quindi chiediamo che in questi casi sia dato come trattamento economico quello più favorevole tra i due: nel caso concreto, o quello di assistente o quello di incaricato stabilizzato; proponiamo anche che la eventuale differenza in meno rispetto al trattamento fruito precedentemente alla entrata in vigore di questo decreto sia corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo in esame. L'emendamento 4. 5 sembra piuttosto indulgente, nel senso cioè che proponiamo il biennio anzichè il triennio di servizio per gli incaricati stabilizzabili. Ma la ragione è la seguente: avanzando questa proposta, signor Ministro, noi proponiamo l'abrogazione della legge Bloise perchè c'è una interferenza e quindi possibilità di contrasto tra quanto stabilisce questo decreto-legge in relazione al diritto alla stabilizzazione e quanto stabilisce la legge Bloise per l'eventuale conferma di determinati incarichi. Ora vorremmo evitare, con questa nostra proposta, l'insorgere del contrasto tra l'istituto della conferma prevista dalla legge Bloise e l'istituto della stabilizzazione previsto da questo decreto-legge.

Ecco la ragione per cui noi proponiamo che si riduca il triennio ad un biennio, perchè in tale ipotesi i diritti che la legge Bloise intende tutelare sarebbero ugualmente tutelati. Credo che questo semplificherebbe l'insieme delle norme relative tanto alla conferma degli incarichi quanto alla nuova stabilizzazione: ecco la ragione che ci ha suggerito la presentazione di questo emendamento che, come dicevo, sembra indulgente...

P E R N A . È un po' indulgente!

V A L I T U T T I . ... ma in realtà ha il fine preciso della semplificazione.

Passo ad illustrare l'emendamento 4. 6. Devo riconoscere lealmente che questo emendamento è stato da noi presentato per una omissione, e precisamente per non aver tenuto presente l'aggiunta fatta al primo testo in sede di Commissione. Quindi dichiaro di ritirare questo emendamento perchè la formula adottata ultimamente dalla Commissione mi sembra molto più idonea a porre un freno al proliferare di nuovi incarichi. La norma approvata ultimamente in Commissione differisce in realtà dal nostro emendamento per il fatto che si dice che deve sussistere la condizione della proposta dell'incarico anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge. Credo che questa norma sia cautelativa; noi l'approviamo senz'altro, per cui ritiro l'emendamento.

L'emendamento 4. 7 è, a mio avviso, molto importante e su di esso mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e di tutti i colleghi. L'articolo 4 al primo comma dice: « Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo nè al secondo incarico nei casi in cui esso è consentito ». Ebbene, noi proponiamo che si allarghi il divieto della stabilizzazione ad altri incarichi e infatti proponiamo che si aggiungano le seguenti parole: « o assistenti di ruolo a coloro che siano dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ». Già nel mio intervento in sede di discussione generale notai la distinzione tra la immobilizzazione dello *status quo* e la stabilizzazione: c'è una profonda differenza tra la immobilizzazione e la stabilizzazione. La norma proposta dal Governo col decreto-legge è immobilizzante, non stabilizzante, cioè immobilizza lo *status quo*: tutti coloro che comunque abbiano un incarico, tranne le eccezioni che ho or ora letto, sono stabilizzabili, quindi anche coloro che non hanno bisogno della stabilizzazione. La natura precisa dell'istituto della stabilizzazione è la seguente: si stabilizza chi è instabile, non chi è stabile. Ora, chi sono gli instabili? Sono gli incaricati esterni, sono coloro che nell'incarico hanno la fonte principale del loro reddito. Ma non sono instabili, signor Ministro, coloro che all'attività normale aggiungono quella dell'incarico d'insegnamento nelle università. Costoro non sono instabili perchè sono stabilizzati nel loro ruolo. Io non contesto il diritto di questi nostri illustri concittadini di concorrere al conferimento degli incarichi, anzi riconosco l'esigenza dell'università di valersi anche della loro collaborazione; quindi non nego ad essi il diritto di concorrere al conferimento degli incarichi. Però sostengo che non possiamo includerli nella categoria degli stabilizzabili perchè sono già stabili nella loro professione, nella loro attività primaria. L'istituto della stabilizzazione, ripeto, è applicabile soltanto agli instabili.

Io richiamo dunque l'attenzione dell'onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi su questo punto: non commettiamo l'errore di immobilizzare lo *status quo* perchè ciò non solo può essere iniquo a danno dei giovani, ma certamente non è nell'interesse dell'università. È giusto che ci preoccupiamo di stabilizzare gli instabili ma è ingiusto dare la stabilità a chi non è nella condizione della instabilità. Ecco la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento 4. 7.

Quanto all'emendamento 4. 8, tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 4, lo ritiro; mi sembra infatti da considerarsi precluso essendo caduto l'emendamento concernente il ruolo degli assistenti che avevamo presentato all'articolo 3.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con

l'emendamento 4. 10 si propone di precisare meglio il contenuto di una modifica che è stata apportata all'articolo 1 in Commissione, con la quale è stato esteso il beneficio della stabilizzazione a coloro che hanno maturato tre anni di incarico prima dell'entrata in vigore della presente legge anche se nell'anno accademico 1972-73 non erano in servizio. Questo emendamento approvato dalla Commissione tendeva unicamente a venire incontro a coloro che nel 1972-73 si sono recati all'estero per motivi di studio e di conseguenza non hanno potuto ottenere un incarico per lo stesso anno. Affinchè questo emendamento non dia luogo a interpretazioni estensive che potrebbero estendere il beneficio in questione a categorie che non si volevano a tale scopo tenere in considerazione, si ritiene opportuno precisare che la norma ha valore soltanto per coloro che nell'anno accademico 1972-73 non erano in servizio per essersi recati all'estero per motivi di studio.

Con l'emendamento 4. 9 si intende eliminare una sperequazione che si è determinata con l'abolizione della libera docenza e quindi affermare un criterio di maggiore equità nell'assegnazione delle retribuzioni al personale incaricato. Come i colleghi sanno, i professori incaricati sono retribuiti sulla base di determinati parametri, che si riferiscono alla carriera dell'assistente ordinario; gli incaricati sono assegnati ad uno di questi parametri della carriera dell'assistente ordinario, a seconda che siano semplici cultori della materia insegnata, liberi docenti, oppure ternati. Se semplici cultori vengono assegnati al parametro iniziale, se liberi docenti al secondo parametro, 387; e se inclusi in una terna, all'ultimo parametro, 443. Essendo stata abolita la libera docenza, è evidente che si verrebbe a creare una sperequazione notevole a danno dei cultori della materia qualora non si prevedesse una possibilità anche per essi di essere assegnati al parametro superiore (387) a quello al quale vengono attualmente assegnati.

Si è ritenuto pertanto che si potesse ovviare all'inconveniente di cui ho parlato stabilendo che dopo sei anni di incarico di insegnamento universitario, non potendo più il cultore della materia conseguire la libera docenza perchè abolita, possa essere assegnato ugualmente al parametro superiore.

P L E B E . Signor Presidente, l'emendamento 4. 14 si illustra da sè.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . L'emendamento 4. 4 da noi presentato tende a stabilire un criterio di maggiore equità per quanto si riferisce al conferimento di nuovi incarichi di insegnamento. Infatti il quarto comma dell'articolo 4 del decreto prevede che nuovi incarichi di insegnamento possono essere conferiti secondo un certo ordine di precedenza; e fissa in cinque punti questo ordine di precedenza. Cioè il decreto prevede che nuovi incarichi di insegnamento possano essere previsti per incaricati o assistenti di ruolo, per professori di ruolo, per liberi docenti o studiosi, per già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1), per professori di ruolo che non si trovino nelle nelle condizioni previste al punto 2). Il nostro emendamento tende a sostituire questo ordine di precedenza per fissare una sola precedenza. Cioè il nostro emendamento propone che i nuovi incarichi vengano assegnati con precedenza assoluta per i già incaricati, per gli assistenti di ruolo, per i titolari di contratti di ricerca, per i già titolari di assegni biennali e studiosi che abbiano portato contributi originali, eccetera. Che significato ha questo nostro emendamento? Ha il significato di escludere da nuovi incarichi coloro che hanno già un posto nell'università, che occupano già un posto di insegnamento nella università.

Non si comprende infatti perchè si debbano prevedere nuovi incarichi per professori di ruolo, ad esempio, che già hanno una cattedra.

Se vogliamo aiutare davvero i giovani, se vogliamo davvero dare la precedenza ai giovani e vogliamo rispondere con l'assegnamen-

to di nuovi incarichi a criteri di correttezza e di equità, dobbiamo escludere dai nuovi incarichi una serie di docenti universitari e garantire una precedenza nei senso che il nostro emendamento indica.

Questo è il significato della nostra proposta contenuta nell'emendamento 4. 4.

F A L C U C C I F R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A . Direi che l'emendamento 4. 15 si illustra da sè. Con esso si vuole estendere per ragioni ovvie anche agli incaricati la possibilità di ottenere il congedo per ragioni di studio che è previsto dal decreto-legge per gli assistenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Premetto che per quanto riguarda la questione dell'incompatibilità relativa ai docenti e dell'esigenza di regolarizzare o moralizzare il sistema del conferimento degli incarichi, nella sostanza siamo d'accordo. Ma tutto questo sarà devoluto a provvedimenti che stabiliranno le incompatibilità e che regolarizzeranno questa materia estremamente delicata e complessa perchè l'università è un organismo nel quale, quando vi si mettono le mani, bisogna anche riuscire a prevedere le conseguenze.

Ci siamo accorti, nel corso del nostro dibattito, quanto sia difficile por mano a modificare questo sistema senza creare scompiglio e per questa ragione di fondo, pur condividendo lo spirito di molti degli emendamenti presentati, ci teniamo fermi al testo votato dalla maggioranza della Commissione.

Pertanto, siamo contrari all'emendamento 4. 1 dei senatori Rossi Dante e Antonicelli, all'emendamento 4. 12 dei senatori Perna, Urbani ed altri, all'emendamento 4. 5 del senatore Valitutti. Siamo poi favorevoli allo emendamento 4. 10 dei senatori Spigaroli, Stirati ed altri, e contrari all'emendamento 4. 7 e all'emendamento 4. 13, presentato dal senatore Perna ed altri.

P E R N A . Vorrei sapere perchè un prefetto, un ambasciatore o un generale di corpo d'armata possono essere stabilizzati nell'incarico. Perchè il prefetto di Roma, ad esempio, può essere stabilizzato a Napoli o a Torino con un incarico? Le sembra possibile che un prefetto, un ambasciatore od un magistrato possano essere stabilizzati? Ma questa è la fine del mondo! Nessuno dice che non debbano avere degli incarichi, ma che li abbiano anno per anno.

A R F È , *relatore*. Il Governo, accettando l'ordine del giorno del senatore Perna, è stato...

P E R N A . È un'altra cosa. La prima parte riguarda quei funzionari dello Stato che, prima di andare a riposo, avessero già tre anni di insegnamento. Quindi è un'altra cosa; non riguarda il futuro, riguarda il passato. La seconda parte riguarda quei funzionari che, avendo ricoperto altri incarichi, possono venire stabilizzati perchè è assurdo che un ambasciatore, ad esempio, venga stabilizzato in un incarico. Bel controllo della spesa corrente è questo! Ma andiamo, è una vergogna!

S P I G A R O L I . Il controllo non c'entra niente.

P E R N A . Ma come non c'entra niente!

A R F È , *relatore*. Nella sostanza siamo tutti d'accordo su questo e c'è un impegno del Governo a regolamentare questa materia. Comunque mi rimetto al parere del Ministro.

P E R N A . Ma se passa il decreto, questi hanno diritto alla stabilizzazione e poi non c'è più niente da fare. La stabilizzazione non c'era prima, è stata introdotta adesso. Possibile che non ci capiamo?

P R E S I D E N T E . Senatore Arfè, la prego di proseguire.

A R F È , *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 4. 11, 4, 14, 4. 4, 4. 2, 4. 3. Sono invece favorevole agli emendamenti 4. 9 e 4. 15.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sono contrario agli emendamenti 4. 1, 4. 12 e 4. 5. Sono poi favorevole all'emendamento 4. 10, e contrario all'emendamento 4. 7.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 13, non capisco perchè non si debba, nel momento in cui il senatore Perna non sostiene — non lo potrebbe, a meno che non presentasse un formale emendamento in questo senso — la incompatibilità tra determinate categorie di ruoli e funzioni e l'insegnamento, disciplinare tutta questa materia quando si affronterà con un apposito provvedimento il problema del tempo pieno, cioè non vedo, impostato così il problema, che cosa si pregiudichi e perchè bisognerebbe operare a stralcio. Infatti il problema potrebbe anche essere considerato in modo reversibile. Non lo debbo dire io al senatore Perna nè voglio entrare in una casistica che potrebbe allargare molto il discorso e che porterebbe molto lontano.

Questo discorso in sostanza ruota intorno al concetto fondamentale della incompatibilità, la quale nel nostro attuale ordinamento universitario non esiste.

V A L I T U T T I . Non è l'incompatibilità, ma il principio della stabilizzazione che interessa.

P E R N A . Non è l'incompatibilità che poniamo, cioè che si possano avere due posti contemporaneamente a carico dello Stato: siamo tutti d'accordo che un generale di corpo d'armata in carica possa insegnare, ma il principio della stabilizzazione è un'altra cosa.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Non la seguo, per la verità, senatore Perna, nel suo argomentare. Infatti, a mio giudizio, sempre di incompatibilità si tratta, cioè al fondo del suo ragionare mi sembra che non vi possa essere che questo fatto dell'incompatibilità; non vedo quale altro argomento ci possa essere.

P E R N A . Si tratta della pura e semplice applicazione di un principio già esistente nell'ordinamento giuridico: quello dell'impossibilità di avere due stipendi permanenti a carico dello Stato. Abbiamo attenuato questo principio a favore dei funzionari più giovani perchè abbiano la possibilità di seguire le due carriere finchè è possibile, naturalmente in posizione di aspettativa, ma non si può stabilire lo stravolgimento di un principio fondamentale di diritto amministrativo. Di questo infatti si tratta quando si stabilisce che il generale di corpo d'armata, l'ambasciatore, il prefetto possono avere due stipendi in via permanente, senza limite, a carico del bilancio dello Stato. Questo non si può fare: è tanto semplice la questione!

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Comunque, per l'emendamento 4. 13 mi rimetto all'Assemblea.

Sono contrario all'emendamento 4. 11, presentato dal senatore Perna e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 14, senatore Plebe, lei sa che la disposizione contenuta nel 5° comma proviene dalla legislazione. Lei vuole innovare, ma io sono contrario a questo emendamento per evidenti ragioni. Sono contrario all'emendamento 4. 4, presentato dal senatore Ruhl Bonazzola e da altri senatori. Sono contrario agli emendamenti 4. 2 e 4. 3 presentati dai senatori Rossi Dante ed Antonicelli. Sono favorevole all'emendamento 4. 9, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori e sono pure favorevole all'emendamento 4. 15 presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dai senatori Dante Rossi ed Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 12, presentato dal senatore Perna e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 5, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 10, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4. 7, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto che si riferisce agli emendamenti 4. 13 e 4. 11 è probabilmente più opportuno che sia fatta prima di votare il 4. 7, data l'oggettiva connessione esistente tra questi tre emendamenti. A me sembra che la formula proposta con l'emendamento 4. 7 sia molto più chiara e più coerentemente raggiunge il fine per cui essa si giustifica che, come ho già detto, è il fine di vietare la stabilizzazione degli incaricati interni perchè sono già stabili nella loro carriera principale. Se cade questo emendamento voterò a favore del 4. 13 e del 4. 11, perchè hanno lo stesso obiettivo, sia pure con alcuni limiti e cautele.

Quello che non capisco è la ragione per cui il signor Ministro ha detto di essere contrario al mio emendamento e si è rimesso all'Assemblea per gli altri due quando, ripeto, tutti e tre gli emendamenti hanno lo stesso obietto, pur se il 4. 13 e il 4. 11 hanno alcune limitazioni. Secondo me il fine per cui la norma si giustifica è molto più efficacemente e coerentemente raggiunto dal mio emendamento; ad ogni modo nel caso che esso fosse respinto annunzio il mio voto favorevole per gli altri due.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. La ragione del mio agire, senatore Valitutti, è che nell'emendamento 4. 13 si fa riferimento nella prima parte ad una materia rispetto alla quale ho accettato l'ordine del giorno che è stato presentato.

V A L I T U T T I . Signor Ministro, data questa sua spiegazione mi permetto di ribadire che qui la materia non è quella della incompatibilità, come non è quella cui si è riferito l'ordine del giorno del senatore Perna. La questione è quella dell'applicabilità dell'istituto della stabilizzazione a incaricati che sono stabili già nella loro carriera principale. Non si vieta assolutamente la conferibilità degli incarichi a funzionari dello Stato, quale che sia il loro grado, non è in questione questa possibilità; gli incarichi sono conferibili anche a questa categoria di nostri concittadini. Quello che si vuole impedire è che questi incaricati cosiddetti interni siano stabilizzati come lo sono gli incaricati esterni. Questa è effettivamente una lesione di un principio generale del nostro ordinamento giuridico: non si possono avere due posizioni di stabilità nel nostro ordinamento, la posizione di stabilità nella carriera principale e la condizione di stabilità nella carriera aggiuntiva. Questa è veramente una lesione di un principio generale oltre che un danno che si arreca sia ai giovani, sia agli studi, sia all'università. Continuo a non capire perciò la ragione per cui Governo e Commissione abbiano rifiutato il mio emendamento che è il più chiaro e il più logico: l'istituto della stabilizzazione si applica agli instabili, non agli stabili! Ripeto comunque signor Ministro — e non voglio naturalmente persuaderla; ho detto quello che penso con molta franchezza e con la simpatia e la stima che ho per lei — che se il mio emendamento cade, come è molto prevedibile che avvenga, voterò per ragioni di coscienza gli emendamenti 4. 13 e 4. 11.

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E R N A . Signor Presidente, ci dispiace di non poter votare l'emendamento del senatore Valitutti, perchè è vero quello che egli ha affermato, cioè che sia il suo emendamento che i nostri in un certo senso si muovono verso lo stesso risultato, ma la questione specifica è che, per quanto riguarda la formula « dipendenti dello Stato », noi abbiamo inteso fare quella distinzione che ho cercato prima di spiegare e, per quanto riguarda gli assistenti, noi, mossi dallo stesso intento, abbiamo però ritenuto equo non escludere subito la stabilizzazione, bensì stabilire che, se ottengano in base alla legge la stabilizzazione, possono restare tre anni, ma non più di tre anni, in congedo, dopo di che il loro posto deve essere messo a concorso. Quindi, non per fare un torto al collega Valitutti ma perchè si tratta di una normativa che ha una articolazione diversa, noi non possiamo votare il suo emendamento.

P L E B E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Onorevole Presidente. chiedo licenza di poter parlare su tutti e tre gli emendamenti 4. 7, 4. 13 e 4. 11 perchè, come giustamente ha affermato il senatore Valitutti, è impossibile parlare dell'uno senza dichiararsi anche sugli altri. Dirò i motivi per cui la nostra parte voterà a favore del 4. 13, mentre voterà contro il 4. 7 e il 4. 11.

Premetto che la nostra parte è contraria al principio della incompatibilità, come è notorio, e al principio del pieno tempo; non solo, ma vede con grossa preoccupazione le dichiarazioni fatte ieri dal Ministro sul suo proposito di prendere in tempi ravvicinati provvedimenti al riguardo, perchè siamo convinti che sia l'incompatibiltà che il tempo pieno costituiranno gravi lesioni alla libertà di insegnamento, allontaneranno i migliori docenti delle università e finiranno per burocratizzare la vita universitaria.

Ciò premesso, mi sembra però sacrosanto che non sia legittimo essere contemporaneamente dipendenti di ruolo stabili in due posti dello Stato: questo non c'entra con l'incompatibilità. Che un dipendente di ruolo, anche alto funzionario, abbia un incarico non stabilizzato alla università per me è sacrosanto: può averlo, può essere un'energia veramente importante che si porta all'università; ma che sia stabile da una parte e dell'altra è contro le nostre leggi.

Ben diversa è la situazione degli assistenti, ed ecco perchè mi scuso con il collega Valitutti di non poter votare il 4. 7 e perchè sono contrario al 4. 11. Siccome, ai fini di chi è dentro l'università e non fuori della università, la stabilizzazione non è ancora un essere di ruolo, ma è qualche cosa di più precario che non l'essere di ruolo perchè riguarda tre anni — e gli assistenti di ruolo invece sono già dentro l'università per tutta la vita — si porrebbero questi assistenti in una situazione molto drammatica, perchè o rinunziano a qualche cosa che come prestigio è molto di più (essere stabilizzati come professori), però allora devono rinunziare alla sicurezza che dà loro il posto di assistente di ruolo, oppure optano per la sicurezza e devono rinunziare a quello che come merito potrebbero avere.

Neanche l'ipotesi dell'andare in congedo è del tutto giusta, in quanto questo fatto li danneggerebbe notevolmente dal punto di vista economico: molti sarebbero costretti a rinunziare ad insegnare, con un danno per l'università. Per questo motivo, pur ribadendo la nostra netta opposizione sia al principio della incompatibilità, sia al principio del tempo pieno, noi voteremo a favore del 4. 13 e contro il 4. 7 e il 4. 11. Grazie.

F A L C U C C I F R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A . Dichiaro, a nome del mio Gruppo, di votare a favore del 4. 13, dopo i chiarimenti intercorsi per cui questo emendamento non mette in causa l'incarico ai funzionari dello Stato, anche se oggettivamente bisogna riconoscere che con quanto complessivamente disposto dal decreto-legge sarà più difficile per i funzionari dello Stato qui considerati avere un incarico;

ma questo è un problema che certo non va trascurato, però è secondario di fronte al fatto negativo che si verificherebbe se contestualmente i funzionari dello Stato acquisissero una posizione di stabilità quale senza questo emendamento si verrebbe a determinare. Per queste ragioni dichiaro, a nome del mio Gruppo, di votare a favore dell'emendamento 4. 13.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4. 7, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, con l'intesa che la sua eventuale reiezione non precluderà la votazione del successivo emendamento 4. 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 13, presentato dal senatore Perna e da altri senatori, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo a sua volta si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Chiedo ora al senatore Perna se insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5, che era stato accantonato in quanto riguardante materia attinente all'articolo 4. Ricordo che l'ordine del giorno è stato accolto dalla Commissione e dal Governo.

P E R N A . Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 5 perchè il Governo ha dichiarato non soltanto di averlo accolto, ma di avere addirittura emanato una circolare sulla base di un parere conforme del Consiglio di Stato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 11, presentato dal senatore Perna e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 14, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 4, presentato dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 9, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 15, presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

5. 15 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

All'emendamento 5. 13, *al secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti pa-*

role: « e gli assistenti convenzionati, alla scadenza della convenzione ».

5. 13/1 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« È istituito un fondo nazionale per consentire alle Università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.

Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti;

b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e gli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le Facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.

L'appartenenza, nell'ordine, alle categorie elencate costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione del contratto.

5. 13 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Al primo comma, dopo le parole: « per consentire alle università statali », *inserire le altre*: « e alle libere università giuridicamente riconosciute, il cui mantenimento è a carico prevalente di Comuni, Province e loro consorzi ».

5. 1 DE LUCA

Al primo comma, sostituire le parole: « all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento », *con le altre*: « all'atto della stipulazione del contratto ».

5. 2 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al primo comma, sostituire le parole: « dell'entrata in vigore del presente provvedimento » *con le altre*: « della pubblicazione del bando di concorso ».

5. 7 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI

Al primo comma, sostituire le parole: « all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento », *con le altre*: « alla data di pubblicazione del bando di concorso ».

5. 18 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Al primo comma, sostituire la cifra: « 2.500.000 », *con l'altra*: « 3.000.000 ».

5. 6 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI

Al primo comma sostituire le parole: « *f*) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti. », *con le altre*: « *f*) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti o

che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali a una disciplina della facoltà ».

5. 22 PLEBE, DINARO, NENCIONI, PEPE, LA RUSSA, PECORINO, CROLLALANZA, LANFRÈ

Al primo comma, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « che abbiano svolto la loro attività presso la facoltà ».

5. 16 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Al primo comma, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « nonchè titolari di borse di studio conferite dalle università con fondi tratti dai propri bilanci o conferite dalle regioni, province e comuni, d'intesa con le università, oppure vincitori per concorso di borse per laureati presso le università estere ».

5. 8 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI

Al primo comma, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « , nonchè coloro che usufruiscono di borse di studio o di perfezionamento per laureati presso Università o Istituti superiori esteri ».

5. 14 BURTULO, BETTIOL, SEGNANA, COPPOLA, ERMINI, TIRIOLO, DELLA PORTA, DALVIT, BALDINI

Al primo comma sostituire la lettera f) *con la seguente*:

f) tecnici laureati anche se incaricati o supplenti.

5. 5 VALITUTTI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« I predetti contratti saranno stipulati con precedenza assoluta con i borsisti di cui alla lettera *a*) del precedente comma ».

5. 17 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I contratti hanno lo scopo di avviare all'insegnamento, e di consentire altresì di collaborare all'attività scientifica degli istituti. Il contratto è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro continuativo retribuito alle dipendenze di enti pubblici o di privati, con qualsiasi forma di consulenza continuativa, con qualsiasi forma di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, con la titolarità di borse di studio e di ricerca da chiunque bandite. È sospeso il contratto nei confronti dei titolari ai quali venga conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle Università o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo ».

5. 19 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

In via conseguenziale all'emendamento 5. 1, *al quarto comma, dopo le parole*: « da assegnare alle università statali », *inserire le altre*: « e alle libere università giuridicamente riconosciute, il cui mantenimento è a carico prevalente di Comuni, Province e loro consorzi ».

5. 4 DE LUCA

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per gruppi di discipline affini, entro il 31 gennaio 1974 ».

5. 9 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Per l'attribuzione dei contratti vengono indetti concorsi per ciascuna disciplina. La commissione esaminatrice è composta dal titolare dell'insegnamento, che la presiede, o dai titolari se esistano corsi sdoppiati della medesima disciplina, nonchè da quattro docenti estratti a sorte su liste di dodici docenti della stessa disciplina o discipline affini nell'università, formate per ciascun concorso dal consiglio di facoltà nella composizione allargata di cui al successivo ar-

ticolo 9. Qualora almeno tre membri del consiglio lo richiedano, la lista è formata per votazione segreta, con voto limitato a un terzo dei nominativi da designare».

5. 20 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Al sesto comma, sostituire le parole: « e di un assistente », *con le altre*: « e di un professore incaricato o di un assistente ».

5. 23 PLEBE, DINARO, NENCIONI, PEPE, LA RUSSA, PECORINO, CROLLALANZA, LANFRÈ

Sostituire il decimo comma con il seguente:

« Il titolare del contratto è tenuto a svolgere a pieno tempo, avvalendosi delle attrezzature degli istituti, attività di studio e di ricerca, nonchè attività di addestramento didattico e scientifico e di assistenza agli studenti nell'ambito di un programma stabilito dalla facoltà d'intesa con gli interessati ».

5. 10 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

« Al termine del quadriennio i titolari di contratto, previo conforme giudizio espresso da una commissione formata da tre professori sorteggiati tra tutti i docenti di ruolo e incaricati del gruppo di discipline cui si riferisce il contratto, potranno partecipare ad appositi concorsi riservati ai contrattisti per accedere al ruolo di professore ordinario. Modalità del concorso e numero di posti da ricoprire saranno fissati con successivo provvedimento da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

5. 3 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al tredicesimo comma, sostituire le parole: « può essere inquadrato » *con le altre*: « viene inquadrato » *e, conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

5. 11 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI

Al tredicesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « oppure negli organici degli istituti di ricerca o nei ruoli del personale tecnico-scientifico della pubblica amministrazione ».

5. 12 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI

Sopprimere il penultimo comma.

5. 24 PIOVANO, SCARPINO, URBANI, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono abrogati i commi 5°, 6° e 7° dell'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè ogni altra disposizione che comporti l'instaurazione di rapporti di lavoro con personale docente non previsti dal presente provvedimento. I Consigli di amministrazione dell'università potranno utilizzare fondi tratti dai propri bilanci, per quanto riguarda tali rapporti, solo ai sensi del comma 2° del presente articolo ».

5. 21 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, l'emendamento 5. 15 era stato presentato in connessione con l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 a proposito del ruolo degli assistenti che lo stesso articolo del testo governativo dichiara ad esaurimento e che perciò praticamente sopprime a far tempo dallo scadere del prossimo quadriennio. Essendo caduto quell'emendamento, io ho necessità logica di ritirare questo emendamento soppressivo dell'articolo 5.

Con l'emendamento 5. 18 si propone che il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso per il contratto sia accertato anzichè alla data di entrata in vigore del decreto-legge alla data di pubblicazione del bando dei relativi concorsi. Questa proposta ci sembra molto più favorevole a queste categorie previste dal decreto-legge come quelle che dovranno beneficiare del concorso per il contratto.

Il 5. 16 è un emendamento puramente tecnico, terminologico. Si propone con esso che questi borsisti di cui all'articolo che stiamo discutendo, che costituiscono la prima categoria per il concorso per il contratto, non abbiano necessariamente svolto la loro attività presso la facoltà. Ci sono borsisti che hanno svolto la loro attività anche in altre sedi di cultura o scientifiche. Limitarsi ad ammettere i borsisti solamente nell'ipotesi in cui abbiano svolto la loro attività presso la facoltà ci sembra ingiustificatamente restrittivo. Quindi proponiamo che si dica nel decreto-legge, all'articolo 5, che sono ammissibili al concorso per il contratto tutti i borsisti, ai sensi di quelle disposizioni citate nell'articolo stesso in virtù delle quali ebbero le borse di studio. Questa è la nostra proposta.

Illustro ora l'emendamento 5. 5. Nella norma che elenca le varie categorie, alla lettera *f*) si includono anche i tecnici incaricati e supplenti. A noi sembra più giusto includere tutti i tecnici laureati che vogliano partecipare al concorso per il contratto. E allora proponiamo di correggere la norma dicendo: « tecnici laureati anche se incaricati o supplenti ». Quindi ammettiamo a questo concorso per il contratto anche i tecnici laureati che non siano incaricati o supplenti.

L'emendamento 5. 17 direi che è più sostanzioso. Esso è animato da spirito di favore verso i giovani. Diciamo che i contratti dovrebbero essere conferiti con precedenza proprio alla categoria dei borsisti. Capisco che un certo equilibrio voluto creare in questo articolo 5 verrebbe ad essere un po' messo in pericolo. Però ci sembra che veramente sia ingiusto da parte nostra non preoccuparci innanzitutto dei giovani borsisti che costituiscono il vivaio dei futuri docenti universitari. Perciò noi diciamo che i contratti devono essere assegnati con precedenza proprio alla prima categoria, quella cioè dei borsisti.

Dell'emendamento 5. 19 si era discusso anche in sede di Commissione; e il signor Ministro amabilmente promise di riflettere su di esso. Tale emendamento sembra a noi più chiarificatore del tipo di responsabilità e della funzione dei futuri contrattisti. Esso precisa in modo più netto quali sono gli obblighi e qual è la natura dell'attività del contrattista.

Il 5. 20 è un emendamento non formale ma sostanziale; riguarda il procedimento, signor Presidente, onorevoli colleghi, per la formazione della commissione giudicatrice del concorso per i contratti. A noi sembra che il testo governativo non dia garanzia per la scelta oggettiva dei membri della commissione giudicatrice. Proponiamo un procedimento che garantisce ulteriormente l'obiettività della scelta.

Abbiamo esperienza del procedimento oggi in atto per la composizione delle commissioni per l'assegnazione delle borse di studio. E proprio perchè questo procedimento non è disciplinato da norme che diano sufficienti garanzie, dà luogo a composizioni spesso di parte, dove non sono rappresentate tutte le voci dei consigli di facoltà. Questo nostro emendamento ha il preciso fine di predisporre un procedimento elettivo delle commissioni giudicatrici del concorso per i contratti, che appunto offra garanzie di imparzialità e di obiettività. Mi permetto quindi di raccomandare l'emendamento alla particolare attenzione del Ministro e del relatore.

P R E S I D E N T E . Comunico che, da parte del senatore Piovano e di altri senatori, è stato presentato un subemendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

All'emendamento 5. 13, secondo comma, dopo le parole: « legge 24 febbraio 1967,

n. 62 » *inserire le altre*: « nonchè borsisti del CNR ».

5. 13/2 PIOVANO, SCARPINO, PAPA, PETRELLA, URBANI, BIANCHI, MADERCHI, FERRUCCI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, l'emendamento 5. 13/1 ha lo scopo di consentire agli assistenti convenzionati che non potrebbero partecipare al concorso, di partecipare a questo concorso mentre è ancora in vigore la convenzione.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, con l'emendamento 5. 13 si intendono portare alcune significative modifiche migliorative al primo comma dell'articolo 5. Anzitutto si propone l'aumento del numero dei contratti. In questo modo un numero maggiore dei cosiddetti precari dell'università potrà trovare una sistemazione più stabile ed economicamente più soddisfacente attraverso l'istituto del contratto. Si propone infatti che gli 8.000 contratti quadriennali per l'importo di 2 milioni e mezzo ciascuno previsti dal decreto-legge diventino 9.000.

In secondo luogo si fissa un nuovo criterio per l'assegnazione dei predetti contratti. Già nel comma approvato in Commissione si stabiliva che la prima categoria che doveva usufruire di questi contratti doveva essere quella dei borsisti. Con l'emendamento che proponiamo si prevede che una parte di questi borsisti, e precisamente 3.000, possono ottenere il contratto stesso senza concorso, cioè praticamente mediante una procedura di *ope legis* che si basa essenzialmente sull'anzianità di attività come borsisti. Non si è potuto stabilire un'*ope legis* in senso assoluto, perchè il numero dei borsisti è notevolmente superiore ai posti di contratto che possono essere conseguiti senza concorso.

Quindi in primo luogo si stabilisce che 3.000 borsisti potranno ottenere un contratto in base all'anzianità di godimento delle borse da parte di ciascuno; com'è noto i borsisti possono avere una diversa anzianità di attività perchè le borse sono annuali, biennali o confermate. Si dovrà formare, quindi, una graduatoria solo in base all'anzianità. D'altra parte questo criterio è giustificato in quanto i borsisti hanno già affrontato un concorso per ottenere la borsa di studio e quindi si è ritenuto opportuno stabilire che almeno una parte di essi non venga sottoposta a ulteriori accertamenti.

Dopo i borsisti che dispongono di una certa anzianità vengono in ordine di priorità gli assistenti incaricati e gli assistenti supplenti. Questa categoria è stata posta al secondo posto perchè potrà accadere facilmente che con il meccanismo previsto dall'articolo 3 concernente l'immissione in ruolo degli idonei di concorsi di assistente già espletati, gli assistenti incaricati perdano il posto. Infatti l'articolo 3 stabilisce che tutti gli idonei di concorsi per posti di assistente verranno assunti in ruolo e pertanto è facilmente prevedibile che i posti attualmente occupati da incaricati vengano coperti dagli idonei che verranno ammessi in ruolo *ope legis*; si è ritenuto opportuno perciò garantire agli assistenti incaricati e supplenti che perderanno il posto, la possibilità di ottenere un contratto.

Infatti, essendo coloro che appartengono alle categorie degli assistenti incaricati in numero non superiore ai 2000-2500, si ritiene che dopo l'assegnazione dei contratti ai borsisti «anziani» tutti gli appartenenti alla predetta categorie potranno ottenere un contratto ai sensi dell'articolo 5.

Successivamente sono elencati tutti gli altri borsisti, quelli che non hanno potuto ottenere uno dei 3.000 contratti previsti per i borsisti in possesso di una certa anzianità. E tra i borsisti possono concorrere non solo quelli che hanno avuto una borsa dal Ministero della pubblica istruzione o dalle università, ma anche coloro che l'hanno ottenuta attraverso concorsi pubblici banditi

dal Consiglio nazionale delle ricerche o da altri enti pubblici di ricerca. Però la condizione è che tutti i borsisti di cui al punto *b*) siano in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento. Vengono poi le categorie che erano già previste dal comma che si intende sostituire.

Altro principio e criterio importante fissato dal nostro emendamento è quello per cui si stabilisce che l'appartenenza alle varie categorie elencate dall'emendamento stesso costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione dei contratti. Pertanto dovranno essere fatte delle graduatorie in cui verranno distintamente collocati gli aspiranti ai contratti a seconda della categoria di appartenenza. Perciò si avrà un'assegnazione dei contratti seguendo l'elenco delle categorie fissato dall'emendamento che proponiamo, in modo che vengano soddisfatte le esigenze di priorità che sono state brevemente da me illustrate.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Può chiedere la parola solo dopo l'illustrazione di tutti gli emendamenti.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, desidero soltanto chiedere dei chiarimenti al senatore Spigaroli che ha illustrato l'emendamento 5.13, nel quale ravviso dei punti oscuri.

P R E S I D E N T E . Il senatore Valitutti ha facoltà di parlare, ma con estrema brevità.

V A L I T U T T I . Volevo pregare il senatore Spigaroli di spiegarci due cose. La prima è relativa alla graduatoria nazionale dei borsisti longevi, chiamiamoli così, che hanno almeno due anni di attività. Il senatore Spigaroli ha detto che questo non è concorso, ma nell'emendamento si parla di una graduatoria nazionale fatta unicamente sul fondamento del requisito dell'anzianità. Ora, senatore Spigaroli, siccome questi borsisti longevi sono circa 3.000, perchè sono soltanto 2.000 i contratti assegnati a questa categoria, e che cosa accade per gli altri borsisti che non entrano nel numero corrispondente a quello delle borse assegnate *ope legis*?

P I O V A N O . Fanno il concorso.

V A L I T U T T I . Ma è sommamente ingiusto!

Il secondo punto che vorrei che il senatore Spigaroli chiarisse all'Assemblea riguarda le graduatorie dei vari concorsi di categoria.

Si tratta di 6.000 borse che saranno conferibili per concorso alle varie categorie. Poichè l'ultimo comma dell'emendamento parla di categorie preferenziali faccio un'ipotesi: se la prima categoria, quella dei borsisti non longevi, dei borsisti freschi, comprende un numero che corrisponde a 6.000, le altre categorie sono del tutto escluse dalla partecipazione?

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . L'intendimento di coloro che hanno presentato l'emendamento era quello di venire incontro soprattutto alla categoria dei borsisti biennali confermati. Da calcoli che si sono potuti fare sulla base dei vari concorsi espletati dal 1969 ad oggi, possiamo presumere che questa categoria dei borsisti biennali non superi il numero di 3.000. Questo per quanto riguarda la cifra di contratti che è stata assegnata ai cosiddetti borsisti con una certa anzianità. È chiaro che si va oltre ai borsisti biennali se rimane qualche altro posto. Il meccanismo poi prevede l'assegnazione delle borse di studio a tutti gli assistenti incaricati, e cioè alla categoria che viene subito dopo; si presume che, essendo ancora 6.000 i contratti a disposizione, tutti gli assistenti incaricati che chiedono di partecipare al concorso potranno avere un contratto.

Sistemati gli assistenti che sono circa 2.500, rimane ancora un numero notevole di contratti a disposizione dei borsisti più giovani. Qualora soddisfatti i borsisti rimanessero altri contratti, essi vanno alle categorie

che vengono dopo: questo il meccanismo previsto dall'ultimo comma, con cui si stabilisce che l'appartenenza nell'ordine alle categorie elencate costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione del contratto.

V A L I T U T T I . Teoricamente può accadere comunque che una sola categoria assorba tutte le borse!

S P I G A R O L I . In teoria sì.

B E R T O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B E R T O L A . Vorrei domandare al senatore Spigaroli che significato ha per un concorso — perchè di concorso si tratta come è detto esplicitamente al V comma dello stesso articolo 5 — l'espressione contenuta nell'ultimo comma dell'emendamento 5. 13 dove è detto: « L'appartenenza, nell'ordine, alle categorie elencate costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione del contratto ».

P R E S I D E N T E . La stessa domanda è stata posta dal senatore Valitutti, e il senatore Spigaroli ha già risposto.

B E R T O L A . Ebbene, se di concorso non si tratta, voterò contro l'ultimo comma dell'emendamento 5. 13.

D E L U C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L U C A . Signor Presidente, dichiaro di ritirare i miei emendamenti 5. 1 e 5. 4.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare i miei emendamenti 5. 2 e 5. 3, devo chiedere: se lasciassimo invariata la norma licenziata dalla Commissione che cosa si verificherebbe? Si verificherebbe che i nuovi laureati che hanno stipulato contratti dopo il 1° ottobre 1972, pur avendo svolto un anno di attività accademica, non potrebbero godere dei benefici previsti dalla legge perchè non avrebbero maturato un anno di attività come la norma prescrive. Quindi ci troveremmo di fronte ad un atto di autentica ingiustizia verso docenti che pur avendo stipulato un nuovo contratto ed avendo regolarmente svolto la propria attività nell'anno accademico precedente non avrebbero maturato, in base al disposto formale della norma, l'anno richiesto.

Pertanto chiediamo di eliminare questa ingiustizia sostituendo le parole: « all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento » con le altre: « all'atto della stipulazione del contratto ».

Con il 5. 3 ci permettiamo di avanzare una ipotesi e indicare alcune soluzioni. Che cosa avverrà di tutti i contrattisti allo scadere del quarto anno, durata massima prevista dai contratti? Ci troveremo di fronte ad una situazione drammatica, analoga a quella che abbiamo oggi, senza possibilità di soluzioni. Noi ci permettiamo di prevedere fin d'ora, attraverso una norma di legge, uno sbocco di carriera, sia pure mediante un processo di selezione che è indicato nel nostro emendamento; infatti allo scadere del quarto anno proponiamo che siano riservati — ripeto, attraverso norme precise — dei concorsi ai contrattisti per la loro promozione ad ordinario. Ci troveremo così di fronte a uno sbocco di carriera razionale che non farà trovare l'università dinanzi a situazioni clamorose — come sicuramente avverrà — oppure ad operazioni non razionali in rapporto alle esigenze dell'università.

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, desidero illustrare i nostri emendamenti e nel contempo inserire alcune note in merito a quello del collega Spigaroli che è con essi in qualche modo connesso. Alcuni emendamen-

ti sono abbastanza ovvi. Quando, ad esempio, con il 5.7 proponiamo di sostituire le parole: « dell'entrata in vigore del presente provvedimento » con le altre: « della pubblicazione del bando di concorso », è chiaro che intendiamo soltanto allargare i tempi tecnici in favore dei laureati più giovani consentendo di partecipare ai concorsi anche a quelli delle leve recentissime.

Ha invece importanza di fondo il 5. 6, con il quale proponiamo di accrescere l'importo degli assegni per i contrattisti da lire 2 milioni e 500.000 a lire 3.000.000. Noi ci siamo domandati quale sia l'importo netto che con questo decreto si assicura ai giovani che hanno i contratti quadriennali o agli altri che hanno le borse di studio biennali. Debbo richiamarvi tutti, onorevoli colleghi, a un conto elementare: le cifre previste dal decreto sono al lordo, ma al netto risulta che per i contrattisti lo stipendio è di circa 180.000 lire mensili; per i borsisti di cui all'articolo successivo è di 135.000 lire mensili. Con la svalutazione della lira e con l'aumento del costo della vita è chiaro che gli assegni che attribuiamo a questi giovani risultano del tutto insufficienti. Abbiamo quindi pensato di proporre un ritocco. Certo, tale ritocco comporta un aumento della spesa; ma faccio notare che abbiamo proposto e proponiamo tuttora un risparmio. Infatti, poichè nel nostro intendimento le borse di studio di cui all'articolo successivo dovrebbero essere prorogate di altri due anni, le due figure dei borsisti e dei contrattisti dovrebbero essere, se non unificate, almeno avvicinate; nel tempo il numero dei borsisti sarà destinato a diminuire, non ad aumentare. Inoltre in altra parte dei nostri emendamenti al decreto proponiamo un trattamento economico diverso per i docenti che non accettino il tempo pieno, e anche in quella sede si può ottenere qualche sensibile economia. Se poi malgrado ciò la spesa risultasse eccedente, pensiamo che sia possibile riperire i fondi togliendoli ad alcune iniziative di carattere culturale che a nostro parere hanno minore importanza. Se si pensa per esempio che nell'altro ramo del Parlamento si sta discutendo un finanziamento per gli enti lirici che è giunto ormai al tetto di 120 miliardi, è certo che in quella direzione si può risparmiare parecchio.

L'emendamento 5. 8 include nell'elenco dei giovani studiosi che possono concorrere ai contratti anche i titolari di borse di studio conferite dalle università con fondi tratti dai propri bilanci oppure conferite dalle regioni, provincie e comuni d'intesa con l'università, oppure vincitori per concorso di borse per laureati presso le università estere. Si tratta di tre categorie che non vediamo come possano essere distinte dalle altre che sono ammesse a concorrere.

L'emendamento 5. 9 è eminentemente tecnico. Si tratta di bandire concorsi per gruppi di discipline. Ribadiamo questo concetto perchè siamo contrari ad allargare i concorsi per singole materie specialistiche. Vogliamo inoltre fissare un termine per il bando di questi concorsi (31 gennaio 1974) per garanzia che i bandi vengano emanati entro un periodo determinato, e non avvenga invece che per inerzia più o meno voluta i bandi non vengano emanati, impedendo quindi che i posti vengano ricoperti.

Con l'emendamento 5.10 vogliamo profilare il lavoro di questi contrattisti in modo sensibilmente diverso rispetto al testo del decreto e alle successive modifiche apportate dalla maggioranza della Commissione. Noi pensiamo che il titolare del contratto, proprio perchè proponiamo di pagarlo meglio — e vi è quindi una logica connessione con il precedente emendamento — debba lavorare a tempo pieno. Pertanto non accettiamo l'indicazione della mezza giornata di lavoro nè per i cinque giorni di cui parlava il primo testo del decreto nè per i tre di cui parla il testo della maggioranza: si tratterebbe comunque sempre di un *part time.*

Tempo pieno, quindi: ma questo tempo pieno deve essere speso per la propria formazione scientifica, ed i compiti di assistenza all'attività degli studenti devono venire in secondo ordine. Ci sembra ovvio che per questa preparazione *full time* il contrattista debba avere il diritto di usufruire di tutte le attrezzature, laboratori, biblioteche della facoltà presso cui lavora.

L'emendamento 5.11 è puramente tecnico e saremmo molto stupiti se non venisse ac-

cettato. Con esso proponiamo che la dizione: « può essere inquadrato » sia sostituita dalla seguente: « viene inquadrato »; perchè dire « può » lascia pensare che si voglia riservare agli organi competenti — in questo caso le facoltà — una discrezionalità che farebbe a pugni con l'*ope legis* che di fatto è prevista soprattutto nell'ultimo emendamento Spigaroli.

Con il 5. 12 pensiamo di allargare i diritti di coloro i quali dopo aver fatto quattro anni da contrattisti non riescano a procedere in direzione della carriera universitaria. Il testo del Governo prevede che questi giovani, che possono essere valenti ma che hanno fallito sulla via dell'università, vengano immessi nei ruoli della scuola media superiore. Noi diciamo che può forse essere contemplato anche il caso che nei ruoli della scuola media superiore questi giovani non ci stiano bene, perchè si sono occupati forse di materie che con gli insegnamenti nella scuola media superiore non hanno alcuna diretta attinenza: per cui proponiamo che questi giovani possano essere inseriti anche negli organici degli istituti di ricerca o nei ruoli del personale tecnico-scientifico della pubblica amministrazione.

E vengo al penultimo comma. Noi ne proponiamo la soppressione, con l'emendamento 5. 24, non solo per le ragioni che ho già esposto in sede di discussione generale, ma anche in conseguenza del fatto che, come ho già detto, tendiamo ad allargare le possibilità di inserimento nella pubblica amministrazione per tutti i contrattisti. Il penultimo comma del testo della Commissione fissa un principio a nostro parere assai pericoloso, anche se ha dei precedenti di analogia nella nostra legislazione: il principio cioè per cui le università private, che decidono dell'assunzione del loro personale secondo propri insindacabili criteri, avrebbero poi la facoltà, qualora questo personale non riesca ad affermarsi nella carriera universitaria, di scaricarlo nelle amministrazioni dello Stato. È chiaro che in questo caso lo Stato si vede imposto del personale che non ha potuto sottoporre ad alcuna verifica. So che alcuni colleghi di parte cattolica sono molto diffidenti rispetto alle nostre posizioni in merito perchè vi ravvisano una indebita interferenza nel meccanismo di funzionamento di università come la Cattolica o la Pro Deo, e così via. Devo dichiarare qui che in questo momento non stiamo facendo il processo — anche se non accettiamo il metodo — a quanto avviene all'università Cattolica all'atto in cui sceglie i propri docenti. Non riteniamo che sia stato giusto respingere in passato il professor Luigi Russo; non riteniamo che sia stato giusto cacciare il professor Cordero; non riteniamo che sia stato giusto che recentemente dalla cattedra dell'Istituto di scienze teologiche e religiose di Parigi sia stato cacciato il professor Girardi. Non siamo d'accordo. Ma non è questo il tema su cui vogliamo intrattenerci. Lasciamo per ora impegiudicata la libertà di questi istituti di scegliere i loro docenti sulla base delle loro convinzioni ideologiche; non si può però ammettere che da questa libertà discenda il dovere dello Stato di raccattare a proprie spese coloro che queste università escludono. Quest'onere costituirebbe una violazione palese dell'articolo 33 della Costituzione.

L'emendamento votato dalla maggioranza in Commissione consente alle università private — non c'è solo la Cattolica, c'è anche la Bocconi e tante altre — di stipulare un numero indefinito di contratti. Se per esempio l'università Bocconi, per citare una università sulle cui sorti voi democristiani siete un po' meno ipersensibili, finanziata, mettiamo il caso, dall'Assolombarda, decidesse di fare mille contratti a proprie spese, essa garantirebbe perciò stesso ai contrattisti che non riuscissero a diventare professori universitari il diritto di essere immessi nella pubblica amministrazione.

Onorevoli colleghi, voi non potete gabellarci tutto ciò come riconoscimento della libertà dell'università Bocconi; perchè significa invece difendere il diritto dell'università Bocconi di prevaricare ai danni dello Stato!

Ecco perchè ci rivolgiamo al vostro senso di equità civica perchè questo attentato alla libertà dello Stato non venga consumato.

Da ultimo, abbiamo proposto di abrogare alcuni commi dell'articolo 23 della legge numero 62 del 24 febbraio 1967 e di far sì che

sia esclusa l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro con personale docente che non sia previsto dal presente provvedimento. La *ratio* di questo emendamento è che abbiamo fatto troppa esperienza della molteplicità di rapporti di lavoro che i consigli di amministrazione delle università via via stabiliscono con ogni genere di personale docente a vari titoli e a vari livelli per non sentire il bisogno di mettere un po' di ordine in questa intricata materia. Ed allora proponiamo anzitutto l'abolizione di quei commi della legge del 1967 che danno facoltà ai consigli d'amministrazione di destinare all'istituzione di nuovi rapporti con docenti quote dei proventi per prestazioni in conto terzi, dei proventi per i contributi di biblioteche e di laboratori, nonchè eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da enti pubblici e organismi privati.

È inammissibile che le università chiedano agli studenti dei contributi per poter poi fare dei contratti di lavoro con docenti che sono sottratti a qualsiasi regolamentazione. Ecco perchè vogliamo che si dica esplicitamente che si possono consentire contratti di lavoro solo nell'ambito della legge.

La natura delle cose che ho detto, signor Presidente, mi porta ad occuparmi, se lei me lo consente, anche dell'emendamento Spigaroli 5. 13. Debbo dire subito che esso trova per una certa parte il nostro consenso, in quanto accoglie una istanza che abbiamo più volte rappresentato e che solo l'azione dei sindacati è riuscita ad affermare, cioè che coloro fra gli attuali borsisti che hanno un certo numero di anni di anzianità siano esonerati da un ennesimo concorso, visto che ne hanno già sostenuto uno, e siano immessi nei ruoli *ope legis*. Se infatti il principio dell'*ope legis* è accettato per certe figure di docenti, non vediamo perchè lo stesso principio non debba essere esteso anche ai borsisti.

Ma — e vorrei che il collega Spigaroli ascoltasse con attenzione perchè il problema è serio — non riusciamo a capire perchè da questo principio in sè giusto dell'*ope legis* si sia ritenuto di escludere una categoria di borsisti i cui meriti scientifici ci sembrano fuori discussione, cioè i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche che abbiano lavorato presso le università.

Onorevoli colleghi, se l'emendamento proposto dalla maggioranza, credo a nome del Governo, dovesse passare in questa forma, potremmo assistere ad ingiustizie mostruose, perchè potrebbero avere *ope legis* il contratto giovani contrattisti che hanno due anni di anzianità, mentre potrebbero esserne esclusi borsisti del CNR che ne hanno sei. Non riesco a capire perchè si debba nei fatti accettare il principio, che ritengo assurdo, per cui ai borsisti del CNR dovrebbe essere riconosciuta minore dignità scientifica che a quelli delle università. E vorrei chiamare in causa a questo proposito un ministro che di queste cose dovrebbe occuparsi, cioè il ministro Bucalossi, che avrebbe il dovere di prendere le difese dei borsisti del CNR e che invece ha lasciato passare un emendamento di questa natura senza intervenire (mi auguro che sia perchè non lo conosceva). Ma la cosa ci preoccupa ancora di più se colleghiamo questo fatto all'altro che abbiamo più volte deplorato, cioè che al bilancio del CNR sono stati tolti recentemente ben 25 miliardi.

Onorevoli colleghi, cosa si vuole fare con quest'emendamento? Una guerra politica al CNR? Allora lo si dica chiaramente, perchè sul piano scientifico questa esclusione è assolutamente ingiustificata. Pertanto prego il collega Spigaroli e il relatore Arfè di considerare con favore il subemendamento 5. 13/2 che abbiamo presentato proprio per togliere questa sperequazione. Dico ciò in considerazione del fatto che, collega Spigaroli, l'ultimo comma del suo emendamento afferma un principio che, se il nostro subemendamento non viene accettato, sarebbe molto grave: si affermerebbe infatti che l'appartenenza, nell'ordine, alle categorie elencate, costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione del contratto.

Quando vi ho chiesto se volevate fare la guerra al CNR ho visto alcuni che alzavano le sopracciglia in segno di sorpresa: ma, onorevoli colleghi della maggioranza, proprio l'aver voi proposto quest'ultimo comma legittima la mia ipotesi. Ecco perchè, se non vogliamo intendere questa graduatoria secondo lo spirito che mi auguro non sia quel-

lo da me ipotizzato, mi sembra indispensabile che il subemendamento da noi presentato venga favorevolmente esaminato. Grazie.

P L E B E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . L'emendamento 5.22 mira ad estendere la possibilità di concorrere ai contratti anche a giovani che abbiano portato contributi originali alla ricerca con le loro pubblicazioni. Mi pare che questo sia un principio giusto, soprattutto nell'ipotesi, che proprio non voglio augurarmi, che venga approvato l'emendamento del senatore Piovano tendente ad estendere anche ai borsisti del CNR questi benefici perchè essi dal punto di vista didattico non hanno alcun merito, non hanno svolto alcuna attività didattica. Si tratta infatti di studiosi che hanno il merito, rispetto ad altri studiosi, di aver avuto uno stipendio fino adesso e che svolgono delle ricerche inquadrate nell'università o fuori.

Non vi è quindi alcun motivo perchè essi debbano essere preferiti ad altri giovani studiosi che non hanno avuto questo bene e che magari hanno prodotto fior di pubblicazioni, titoli che possono essere veramente valutati. Mi auguro quindi che il mio emendamento venga approvato, anche se certamente sarà bocciato; ancora di più però mi auguro che venga bocciato l'emendamento Piovano, perchè altrimenti si creerebbe una vera e propria ingiustizia nei riguardi di giovani studiosi che non hanno avuto il bene di ricevere uno stipendio dal CNR, che non hanno svolto nessuna attività nelle università e che invece vengono preferiti ad altri giovani studiosi i quali non hanno avuto neanche questo beneficio.

Quanto all'emendamento 5.23, esso è puramente tecnico. Non capisco infatti, come ho già detto in Commissione, come mai le commissioni giudicatrici prevedano la presenza di professori di ruolo e di un assistente e non di un professore incaricato. Non è un emendamento a cui attribuisco un'importanza enorme, però mi sembra che sia bene prevedere anche quest'ipotesi. Si tratta in ogni modo di un emendamento abbastanza marginale.

B U R T U L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U R T U L O . Signor Ministro, c'è una minoranza di laureati, i migliori, che vengono mandati dalle stesse università italiane, con borse di studio, a seguire dei corsi di perfezionamento per alcune specializzazioni tecniche o mediche presso università estere. Quando costoro rientrano, non hanno la possibilità di lavorare presso le università italiane, pur essendo stati inviati all'estero dalle università stesse, dopo essere stati scelti attraverso concorsi. Mi pare assurdo escludere questi giovani studiosi dalla possibilità di tornare in Italia a lavorare presso le università italiane; si tratta anche di dare una mano al fine di impedire la fuga dei cervelli all'estero. Questo emendamento riguarda un numero ristrettissimo di persone, di solito i migliori, che hanno tutto il diritto di essere equiparati ai borsisti delle università italiane.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Esprimo parere negativo sul subemendamento 5. 13/2, del senatore Piovano e di altri senatori, perchè credo che si tratti di personale che non ha mai esercitato alcuna attività presso le facoltà e che scavalcherebbe coloro che nell'università hanno lavorato e lavorano. Parere favorevole al 5. 13/1 e al 5. 13. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 5. 2, 5. 7, 5. 18, 5. 6, 5. 22, 5. 16. Sono contrario al 5. 8 e al 5. 14 perchè si estende e dilata la spesa in una direzione che non possiamo neanche prevedere. Ugualmente contrario è il parere sugli emendamenti 5. 5, 5. 17, 5. 19. Parere contrario al 5. 9 perchè fissa un periodo in maniera troppo imperativa; d'altra parte riteniamo che i concorsi saranno banditi, nello spirito del decreto, al più presto. Parere sfavorevole sul 5. 23, sul 5. 20 e sul 5. 10: circa

quest'ultimo perchè riteniamo più consona la dizione esistente nel decreto del Governo. Non accetto infine gli emendamenti 5. 3, 5. 11, 5. 12, 5. 24 e 5. 21.

F A L C U C C I F R A N C A . Al mio emendamento 5. 13/1 propongo di sostituire le parole: « alla scadenza », con le altre: « al termine ». Credo che sia formalmente più corretto.

A R F È , *relatore*. Sono favorevole alla modifica proposta dal senatore Franca Falcucci.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento 5. 13/1 del senatore Franca Falcucci e di altri senatori, contrario al 5. 13/2, favorevole al 5. 13. Sono contrario poi al 5. 2, al 5. 7, al 5. 18, al 5. 6, al 5. 22, al 5. 16, al 5. 8 e al 5. 14.

Al senatore Valitutti, presentatore dell'emendamento 5. 5, vorrei far rilevare, anche a proposito della discussione che abbiamo fatto prima, che i tecnici laureati non sono incaricati o supplenti: essi in quanto tali, senatore Valitutti, costituiscono un ruolo. Quindi lei desidera che i tecnici laureati in ruolo possano fruire contemporaneamente, oltre al fatto di essere in ruolo, del contratto quadriennale; io trovo che questo sia un fatto singolare e pertanto mi esprimo contro l'emendamento, anche se in questo caso siamo in un ambito più ristretto, vorrei dire di mini-incompatibilità.

Mi dichiaro inoltre contrario agli emendamenti 5. 17, 5. 19, 5. 9, 5. 20, 5. 23, 5. 10, 5. 3, 5. 11, 5. 12, 5. 24 e 5. 21.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del subemendamento 5. 13/2.

S A M O N À . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A M O N À . Vorrei dire con un certo equilibrio che non è affatto vero che i borsisti del CNR sono estranei alla scuola; al contrario gli estranei alla scuola sono pochi mentre la generalità è fatta di interni all'università. Sarebbe interessante che venisse fuori una regola nuova per cui i borsisti del CNR fossero finalmente esterni alla scuola, ma per ora non è così. Se si esaminano i giudizi di concorso sui borsisti CNR di architettura e di urbanistica si può constatare come quasi tutti sono interni alla scuola.

Pertanto domando da parte del relatore una certa chiarezza nel rispondere; quando si annunciano dei propositi che possono anche essere condivisi per ragioni estranee all'università non si devono tirare in ballo ragioni insostenibili per escludere i borsisti CNR. Bisogna invece fare un'altra dichiarazione: avere il coraggio di dire che una graduatoria tra borsisti è necessaria perchè con i finanziamenti disponibili in questo capitolo non tutti possono essere nominati. Affermare che i borsisti CNR sono estranei alla scuola e che questa è la causa dell'esclusione è falso, sia per quel che abbiamo detto, sia per il modo come le commissioni giudicano questi borsisti a livello nazionale, cioè con criteri estremamente rigorosi.

Orbene nel nostro settore sono stati sempre selezionati i borsisti in modo da escludere quelli poco meritevoli. Questo è il giudizio che hanno sempre dato nel nostro settore le giurie di professori, mentre i candidati alle borse sono sempre stati quasi tutti interni alle nostre facoltà. La motivazione del relatore è dunque priva di fondamento e perciò mi dichiaro favorevole all'emendamento 5. 13/2.

P L E B E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Sento il dovere di fare una precisazione perchè non vorrei si incorresse in un equivoco. Che i borsisti del CNR possano essere occasionalmente o anche nella loro maggioranza persone interne alla scuola non è un fatto istituzionale, è una coinci-

denza. Siccome in genere i giudici di queste borse sono professori universitari, le danno più volentieri a persone interne alla scuola che a persone esterne. Ma questo non fa sì che queste persone lavorino all'interno delle università in quanto borsisti del CNR, questo è assolutamente falso. In quanto borsisti del CNR essi fanno lì i loro studi come qualsiasi altro laureato; che poi contemporaneamente siano assistenti o incaricati è un fatto di concidenza. In quanto borsisti del CNR essi non hanno niente a che fare con l'insegnamento universitario.

Per tale motivo voterò contro l'emendamento in oggetto.

S P I G A R O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Dichiaro che voterò contro il subemendamento Piovano. L'emendamento da me presentato risponde a una determinata visione della situazione dei borsisti; esso intende venire incontro *in primis* a coloro che hanno avuto la borsa di studio dal Ministero e dalla università e si trovano in certe condizioni di anzianità. Ora, introducendo la categoria dei borsisti del CNR tra coloro che avranno diritto ai 3.000 contratti non sappiamo quali conseguenze si avrebbero anche sul piano pratico. L'intendimento era quello di venire incontro a chi ha una borsa di studio biennale confermata; ora potremmo indubbiamente trovarci di fronte a una situazione in cui questo obiettivo non si potrebbe più perseguire. D'altra parte faccio presente al collega Samonà che se i borsisti del CNR hanno quell'anzianità di cui si parla, essendo essi compresi tra i borsisti che vengono al terzo punto, potranno certamente essere ai primi posti della graduatoria relativa ai borsisti di cui al terzo punto e quindi conseguire ugualmente il contratto che non possono conseguire *ope legis* in virtù dell'appartenenza al punto *a*) dell'emendamento.

Queste sono le ragioni per cui, a nome del mio Gruppo, dichiaro di votare contro il subemendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5. 13/2, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 13/1, presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5. 13, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 5. 13 è uno strano emendamento. Nella prima parte, come diceva testè il senatore Spigaroli, suo primo firmatario, prevede l'inserimento *ope legis* per 3.000 posti degli appartenenti alla categoria dei borsisti con un certo periodo di anzianità di servizio. Ed ecco la stranezza di questa prima parte dell'emendamento: è solo in parte un inserimento *ope legis* quello che l'emendamento stabilisce perchè in realtà esso prevede la formazione di una graduatoria nazionale nella quale — e in ciò sta la gravità del principio — questi borsisti che hanno un certo periodo di anzianità di servizio sono inseriti unicamente in base al requisito dell'anzianità. Quindi si sancisce il principio che si ha diritto all'inserimento in questa anomala categoria dei contrattisti unicamente in base all'anzianità. Per cui è ipotizzabile anche questa circostanza: che vi saranno dei borsisti con il minimo di anni richiesti di anzianità che essendo meno anziani degli altri non saranno beneficati dalla norma che inserisce i borsisti nella categoria dei contrat-

tisti. Ma c'è di peggio e cioè che gli stessi borsisti ammissibili all'inserimento *ope legis* nella graduatoria per i 3.000 posti di contrattisti, quando non abbiano il requisito del minimo periodo di anzianità devono fare il concorso. Cioè l'emendamento Spigaroli opera una distinzione in seno alla stessa categoria dei borsisti. Io ho ascoltato con interesse il senatore Spigaroli quando diceva: ma in fondo si tratta di borsisti, cioè di giovani studiosi che hanno già superato una prova per conseguire la borsa. È vero che è una prova molto addomesticata, come sanno tutti coloro che vivono nell'università, però ha ragione il senatore Spigaroli nel dire che tuttavia è una prova. Ma io chiedo al senatore Spigaroli la ragione per cui quei borsisti che hanno superato la prova a cui egli si àncora per giustificare la norma, ma che non hanno il periodo di anzianità che è previsto per l'inserimento *ope legis* nella graduatoria per i 3.000 contratti, devono tuttavia fare il concorso, perchè ci sono dei borsisti che dovranno fare il concorso pur avendo superato la prova. È un'evidente incoerenza dell'emendamento; abbiamo sentito dire che è stato un cedimento ai sindacati, lo ha detto il senatore Piovano lodando ed esaltando questo cedimento. Effettivamente io non so se una trattativa ci sia stata tra il Governo e i sindacati ma senza dubbio questo è definibile come un cedimento ulteriormente corporativo; e tutti i cedimenti corporativi sono dannosi. La seconda parte dell'emendamento è veramente aberrante; adopero la parola assumendone pienamente la responsabilità; è aberrante perchè si prevede un concorso a cui sono ammissibili le varie categorie di interessati, però si stabilisce nell'ultimo comma dell'emendamento che tuttavia ci sono categorie preferenziali. Per cui è ipotizzabile questo caso: che io che appartengo all'ultima categoria nel concorso posso esibire titoli che mi danno il diritto di essere alla testa della graduatoria e tuttavia, siccome vige il principio della preferenzialità, io non ho il posto, il contratto. Questo mi sembra del tutto aberrante; quanto meno fate concorsi distinti per categoria ma non fate un unico concorso. Queste sono le ragioni per cui siamo contrari all'emendamento.

B E R T O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A . Signor Presidente, propongo che sia soppresso l'ultimo comma dell'emendamento 5. 13 al quale sono contrario perchè nell'attuale stesura distrugge il concorso, o in subordine che si aggiungano, dopo la parola: « preferenziale », le altre: « a parità di merito ».

P R E S I D E N T E . Senatore Spigaroli, accetta la proposta del senatore Bertola?

S P I G A R O L I . Mi dispiace dover dichiarare che non è possibile accogliere le richieste del senatore Bertola perchè nel primo caso non ci sarebbero indicazioni circa i criteri di assegnazione in ordine alle varie categorie e nel secondo caso verremmo a modificare sostanzialmente il meccanismo.

Ho chiarito le ragioni per cui si fa questo tipo di concorso. Non è una cosa aberrante, senatore Valitutti. Non è affatto aberrante.

B E R T O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A . Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 5. 13, nel senso che l'ultimo comma sia votato separatamente dal resto del testo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del senatore Bertola di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 5. 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Meto allora ai voti, nel testo emendato, i primi due commi dell'emendamento 5. 13, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Chi li approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvati.

Metto ai voti l'ultimo comma dell'emendamento 5. 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

(*Commenti*).

Pertanto restano preclusi gli emendamenti 5. 2, 5. 7, 5. 18, 5. 6, 5. 22, 5. 16, 5. 8, 5. 14, 5. 5 e 5. 17.

Metto ai voti l'emendamento 5. 19, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 9, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 20, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 23, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 10, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 3, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 11, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 12, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 5. 24, del senatore Piovano e di altri senatori.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto su questo emendamento e vorrei spiegare le ragioni di questa nostra decisione. In sostanza l'emendamento 5. 24 propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5 che dice: « I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico rispondente a quello dei titolari dei contratti delle università statali, nonchè i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal 13° comma dell'articolo 3 ». Quando, signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo ramo del Parlamento e nell'altro e più in generale nella vita politica di questo momento storico si evoca il problema dell'università libera non statale, ritorna il fantasma dello steccato storico tra guelfi e ghibellini.

Avverto il signor Ministro, i colleghi ed il relatore ed i colleghi della maggioranza che non sono tiranneggiato dal fantasma di questo steccato, ma c'è una ragione tecnica per cui secondo me e secondo noi l'emendamento del senatore Piovano, soppressivo

di questa norma che ho letto, si giustifica. Qual è la ragione tecnica? È molto chiara, semplice: l'istituzione del contrattista secondo il primo comma di questo articolo che stiamo discutendo è prevista in un numero circoscritto, limitato unicamente per le università statali. Ora, dalla norma che in questo momento è in discussione sembrerebbe di desumere che l'obbligo dell'istituzione del contrattista incomba anche alle università non statali. Questa è veramente una lesione della loro libertà; le università non statali sono liberissime di assumere per contratto, di fare contratti secondo norme che esse decidono nella loro discrezionale valutazione, come di non fare contratti. Quella del contrattista è una previsione legislativa strettamente inserita nella compagine dell'università statale, in cui è sorto questo problema.

Il problema dei precari a cui si vuole dare soluzione con questa norma non esiste nell'ambito delle scuole universitarie non statali. Qual è dunque la pericolosità, signor Presidente, onorevoli colleghi, di questa norma che non ha nulla a che fare con lo steccato storico dei guelfi e ghibellini? Che mentre per le università statali in relazione alle quali si istituisce il contrattista si stabilisce il numero dei contrattisti, — ottomila — per le università statali non si può stabilire alcun numero. Ha ragione il senatore Piovano quando dice che le università statali potrebbero assumere migliaia di contrattisti perchè non c'è alcun limite. A questi poi andrebbero riconosciuti gli stessi diritti che riconosciamo ai contrattisti statali, per i quali è invece previsto un numero limitato.

C'è quindi veramente alla base una ragione tecnica. In primo luogo dalla norma così come è formulata non si evince se le università non statali abbiano l'obbligo dell'istituzione del contrattista; se questo obbligo si volesse porre, si lederebbe la libertà dell'università non statale. In secondo luogo si legittima una illimitata assunzione di contrattisti a cui si riconoscono certi diritti che possono essere fatti valere nelle pubbliche amministrazioni e nella scuola secondaria italiana. Questo mi pare che sia un errore tecnico al quale non intendiamo associarci e perciò voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Piovano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5. 24, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 21, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 6.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In aggiunta agli ottomila contratti di cui al precedente articolo, è istituito altresì un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare annualmente, a partire dall'anno accademico 1973-74, 2.000 contratti quadriennali con laureati da non oltre 5 anni alla data dei bandi di concorso. Tali contratti hanno lo stesso contenuto economico e normativo di quelli di cui al precedente articolo e sono rinnovabili per un altro biennio.

I contratti vengono distribuiti per università, facoltà e gruppi di discipline in base al numero degli studenti.

I contratti sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, con prove scritte, orali ed eventuali esercitazioni pratiche. Le commissioni giudicatrici sono formate secondo le norme di cui al precedente articolo.

Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 492, e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di

borsa salvo che non stipulino un contratto ai sensi del precedente articolo 5 ».

6. 1 PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI

In via subordinata all'emendamento 6. 1, *sostituire il terzo comma con il seguente*:

« I titolari di assegni biennali, alla fine di un biennio, hanno diritto alla stipulazione di un contratto con l'Università, con lo stesso trattamento economico e normativo dei contrattisti di cui all'articolo 5 ».

6. 2 PAPA, SCARPINO, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI

Al secondo comma, sostituire la parola: « cinque » *con l'altra*: « due ».

6. 3 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Alla fine del secondo comma, aggiungere le seguenti parole: « l'assegno può essere conferito anche a laureati da oltre cinque anni, purchè laureati col massimo dei voti e la lode ».

6. 9 PLEBE, DINARO, NENCIONI

Sostituire i commi dal quinto al settimo con il seguente:

« Gli assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e uniformi indicati dalla 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione avendo riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà, alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica ed alle esigenze della programmazione economica. I consigli di facoltà nella composizione allargata di cui al successivo articolo 9 provvedono a destinare gli assegni alle singole discipline avendo riguardo al numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e ad altri criteri obiettivi ».

6. 4 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« Il Rettore dell'Università provvede con proprio decreto a bandire i relativi concorsi. La commissione giudicatrice è costituita dal titolare della disciplina e da altri due docenti di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà del pari allargato. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi ».

6. 5 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Sostituire i commi dal nono all'undecimo con il seguente:

« L'assegno è individuale e indivisibile. I titolari degli assegni non possono cumularli con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze di enti e privati, nè possono svolgere attività commerciale o professionale privata, nè attività di consulenza presso privati o enti pubblici, nè rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Ai fini della loro formazione didattica, i titolari degli assegni sono utilizzati, per non meno di due giorni la settimana, per l'assistenza individuale agli studenti e per le esercitazioni secondo norme ed orari fissati dalla facoltà. Essi svolgono principalmente attività di ricerca, sulla quale sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio di facoltà; l'attività di ricerca deve essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una Università o Istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del 50 per cento ».

6. 6. VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

All'undecimo comma, sostituire la parola: « può » *con l'altra*: « deve ».

6. 7 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:

« Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentiti il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dall'assegno. Avverso il provvedimento è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione, che decide in via definitiva sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

6. 8 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Con il nostro emendamento 6. 1, proponiamo la sostituzione dell'intero articolo 6. Tale articolo prevede che per la formazione scientifica e didattica siano conferiti ogni anno 3.000 assegni biennali. Noi proponiamo invece che, in aggiunta agli 8.000 contratti di cui al precedente articolo, sia istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare, a partire dall'anno accademico 1973-74, contratti — non borse — quadriennali con laureati da non oltre 5 anni.

La ragione della sostituzione dell'intero articolo e della nostra proposta, che anche per i giovani laureati siano stipulati contratti, è stata già illustrata dal collega Piovano. Noi tendiamo all'unificazione delle due figure, quella dei contrattisti e quella dei borsisti, per due ragioni fondamentali: in primo luogo per rompere la logica, proprio del decreto, della frantumazione dei ruoli e delle figure all'interno dell'università, che è poi anche frantumazione delle condizioni giuridiche ed economiche e che ripropone la vecchia organizzazione gerarchica dell'università (professori di ruoli, stabilizzati, assistenti ad esaurimento, contrattisti e alla base di questa piramide i borsisti). Questo è il motivo di fondo.

L'altro motivo importante riguarda gli sbocchi che possiamo assicurare a giovani laureati dopo che sono rimasti per quattro anni nell'università: infatti si prevede nel decreto che la borsa di studio biennale possa essere rinnovata per altri due anni. Si tratta del problema degli sbocchi di carriera, problema che abbiamo posto per i contrattisti e che noi poniamo per i giovani laureati. Ora, per i primi, si prevedono, nel precedente articolo 5, 8.000 contratti portati, attraverso un emendamento, a 9.000. Con i 9.000 contratti di cui 3.000 *ope legis*, si dà comunque una sistemazione ai tanti precari che vivono, lavorano, operano nelle università, cioè borsisti, assistenti incaricati, assistenti supplenti eccetera. Ora, il problema è di assicurare anche ai giovani laureati la possibilità di avviarsi subito, senza attendere quattro anni, all'attività di studio e di ricerca nelle università. Il decreto prevede 3.000 assegni annuali: noi chiediamo, che invece degli assegni annuali, siano stipulati immediatamente contratti e prevediamo, anche perchè vogliamo che l'università lavori e lavori seriamente, che si facciano concorsi seri, concorsi per titoli e per esami con prove scritte e orali ed eventuali esercitazioni pratiche, al fine di verificare le attitudini al lavoro di ricerca.

Mi pare che in questa maniera possiamo veramente assicurare ai giovani laureati fin dal momento della laurea possibilità che non vengono assolutamente assicurate dalle condizioni previste nel decreto per i borsisti.

D'altra parte parliamo di quattro anni e anche le borse di studio hanno la durata di quattro anni. Certo, ci siamo posti il problema del trattamento economico e prevediamo nel nostro emendamento, anche per questi contrattisti, lo stesso trattamento economico e normativo di cui ai contratti dell'articolo precedente del decreto. C'è un problema di spesa, ma già poc'anzi si diceva che è possibile realizzare economie e aumentare l'assegno, o meglio il contratto, anche per i giovani laureati. In sostanza la borsa è di 1.800.000 lire all'anno, che sono poi al netto 135.000 lire al mese! Per quattro anni un giovane deve stare all'università con una borsa di studio di 135.000 mensili! Ecco perchè chiediamo che anche per questi contratti da stipulare con i giovani laureati sia previsto lo stesso trattamento economico di

cui all'articolo 5 per i contrattisti. Avevamo fatto una proposta, non accolta, di portare i 2.500.000 ai 3 milioni; comunque chiediamo che anche per questo tipo di contratti il trattamento economico sia portato almeno a 2.500.000.

Preghiamo vivamente i colleghi, il relatore e l'onorevole Ministro perchè considerino attentamente questa nostra proposta di unificazione delle figure: sarebbe un passo avanti verso una diversa configurazione dell'università che appare in tutta la sua organizzazione troppo ritagliata su uno schema piramidale e gerarchico. Ma ove la nostra proposta non dovesse passare prevediamo allora una soluzione subordinata: i titolari di assegni biennali hanno diritto alla stipulazione, al termine del biennio, di un contratto con l'università, con lo stesso trattamento economico e normativo dei contrattisti di cui all'articolo 5. Anche qui prego gli onorevoli colleghi, il Ministro e il relatore di considerare che già all'articolo 5 è passato un emendamento della maggioranza che nella prima parte prevede che ai borsisti con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento saranno concessi dei contratti. Infatti nella prima parte dell'emendamento è detto che 3.000 contratti sono riservati ai borsisti che hanno due anni di attività. Ebbene, allora estendiamo questa norma anche ai borsisti biennali, sicchè possano stipulare, al termine del biennio, immediatamente un contratto con l'università. Ci richiamiamo in fondo a una norma proposta per gli attuali borsisti dalla maggioranza e sarebbe veramente contraddittorio, contrastante con un principio che i colleghi della maggioranza hanno sostenuto, non estendere la norma anche ai borsisti al termine del biennio.

Torno a ripetere: prego vivamente i colleghi della maggioranza di voler considerare in linea subordinata questa nostra proposta; sarebbe un modo per temperare quella suddivisione che vediamo appunto definirsi, precisarsi attraverso la distinzione anche del contrattista e del borsista. In questo caso, il giovane laureato, sia pure dopo due anni di attesa, potrebbe stipulare un contratto con l'università.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, con l'emendamento 6. 3 proponiamo che gli assegni di studio siano attribuiti ai giovani al massimo a due anni dalla laurea; la norma del decreto governativo prevede invece che gli assegni di studio sono conferibili agli aspiranti entro un quinquennio dalla laurea. Anche questa norma ci sembra ingiustificatamente antigiovanile; vorrei richiamare l'attenzione benevola dei colleghi su questa circostanza: è verosimile che dei giovani valenti aspettino cinque anni dalla laurea per concorrere alla borsa di studio? A noi sembra che lo spazio ragionevole sia al massimo di un biennio: è entro un biennio dalla laurea che i giovani veramente valenti devono prendere le loro decisioni.

V A R A L D O . Teniamo conto che alle volte devono prestare il servizio militare; ad esempio, mio figlio ha avuto la borsa adesso, dopo due anni dalla laurea, perchè ha dovuto fare il militare!

V A L I T U T T I . Allora facciamo tre anni, perchè il servizio militare dura al massimo due anni; ma cinque anni mi sembra un periodo un po' troppo lungo. Secondo me la norma governativa non opera a favore dei migliori giovani i quali, quando veramente sono valenti, dopo aver conseguito la laurea, al massimo entro due, diciamo pure entro tre anni, decidono di incamminarsi per la carriera scientifica.

Ed allora, qual è il pericolo in cui si incorre prolungando a un quinquennio l'intervallo entro cui i giovani possono concorrere agli assegni di studio? Il rischio è proprio di incoraggiare i giovani svogliati, cioè di configurare questo istituto, che intende essere di incoraggiamento e di valorizzazione per i giovani più valenti, più intelligenti, più capaci, contro la sua finalità e di utilizzarlo a favore dei giovani meno validi, cioè quei giovani che, dopo aver tentato altre vie, ripiegano sull'istituto dell'assegno di studio. Oltretutto non è un vantaggio per i giovani.

Ecco la ragione per cui abbiamo proposto questo emendamento.

Vengo all'emendamento 6. 4, che è stato da noi presentato come sostitutivo del quinto, del sesto e del settimo comma dell'articolo 6. La ragione per cui esso si giustifica è racchiusa proprio nel quinto comma dell'articolo 6, che ripartisce il numero delle borse per il 50 per cento ai concorsi nazionali e per il 50 per cento ai concorsi presso le facoltà.

Signor Ministro, è vero che nel nostro ordinamento abbiamo ancora questa norma arcaica secondo cui i concorsi per borse di studio sono concorsi nazionali che si bandiscono annualmente; ma si tratta di una norma che risale a un periodo anteriore alla data in cui si istituiscono le nuove borse di studio conferibili dalle facoltà. Comunque il numero delle borse che si conferiscono mediante concorso nazionale ancora oggi, in forza di questa norma arcaica, è molto modesto; e ora il quinto comma dell'articolo 6 porta niente meno che al 50 per cento il numero, ora modestissimo, delle borse che si conferiscono mediante concorso nazionale.

Soffermiamoci un momento, onorevole Ministro, sull'esperienza che tutti noi abbiamo acquisito circa l'applicazione di questa norma. I concorsi su base nazionale sono meno controllabili e obiettivamente meno controllati. Chi decide i concorsi, chi li giudica? Si tratta di commissioni designate dal Ministro, quindi dall'Esecutivo, secondo criteri non sempre approvabili. Questo gruppo di professori privilegiati che annualmente sono chiamati dal Ministro a conferire le borse sfuggono ad ogni controllo oggettivo. Quindi siamo contrari alla riserva del 50 per cento degli assegni di studio ai concorsi nazionali. Le borse di studio devono essere assegnate dalle facoltà e i concorsi per il loro conferimento devono essere espletati nell'ambito delle facoltà: sono concorsi assai più controllabili di quanto non siano obiettivamente controllabili i concorsi nazionali.

Essendoci proposti di modificare la norma in questo senso, naturalmente cade il comma successivo dell'articolo, cioè il comma sesto che prevede la disciplina, con riferimento alla legislazione vigente, del concorso nazionale. Abbiamo quindi dovuto necessariamente riformulare anche il settimo comma. Ma la sostanza dell'emendamento è quella da me or ora illustrata e riguarda soprattutto il comma quinto che, come ho già detto, ripartisce il numero delle borse tra concorsi nazionali e concorsi nelle facoltà nella misura del 50 per cento.

L'emendamento 6. 5 per una parte è puramente tecnico. Nella norma ministeriale si dice che le università bandiscono i concorsi, noi diciamo il rettore; ma questa potrebbe essere una pedanteria. La ragione principale dell'emendamento risiede nell'oscurità di una disposizione contenuta nel testo ministeriale.

Nel testo ministeriale si disciplina il procedimento per la commissione giudicatrice, e a questo noi siamo favorevoli. Però la norma che segue è piuttosto oscura; io vorrei che l'onorevole Ministro desse qualche chiarimento in proposito perchè se riuscissimo ad avere una spiegazione convincente potremmo anche ritirare l'emendamento. C'è una norma che non è facilmente interpretabile e potrebbe dare luogo a serie questioni.

L'ottavo comma dell'articolo 6 dice: « I relativi concorsi sono banditi dall'università ». Come ho detto, noi diciamo che sono banditi dal rettore ma questa potrebbe essere una pedanteria a cui rinunciamo volentieri. Poi si aggiunge: « La commissione giudicatrice è costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà ». E fin qui siamo consenzienti; è ciò che viene in seguito che ci rende un po' perplessi: « In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice ». Ecco, vorrei che l'onorevole Ministro ci spiegasse un po' la norma. Il numero degli eleggibili come giudici della commissione deve essere almeno doppio di quello dei componenti la commissione giudicatrice. Io non riesco nè a intravedere la *ratio* nè a cogliere l'applicabilità in tutte le situazioni concrete di questa nor-

ma. Vorrei che il Ministro e il relatore mi spiegassero, perchè potrebbe darsi che sia una norma saggia, avente una sua *ratio* che io non riesco a scoprire; se è così la voteremo, ma se non è così è più opportuno eliminarla e noi proponiamo che sia eliminata. Questa è la ragione dell'emendamento.

L'emendamento 6.6, in sostanza, è un emendamento sostitutivo dell'articolo 6 dal IX all'XI comma. Secondo noi questa riformulazione di questi commi è più chiara e dà luogo a meno dubbi interpretativi; nella sostanza riproduce il testo ministeriale.

L'emendamento 6.7 riguarda la facoltà che il decreto-legge prevede per i borsisti che si vogliano recare all'estero per ragioni di studio nel periodo in cui godono la borsa. Noi riteniamo che si debba prevedere l'obbligo; mentre il decreto-legge prevede la facoltà di recarsi per un semestre all'estero per studi in quelle università noi diciamo che deve esserci l'obbligo di almeno un semestre per ragioni di studio all'estero.

Con l'emendamento 6.8 ci proponiamo di offrire in uno Stato garantista come pretende di essere il nostro anche una garanzia a favore di quei borsisti che esattamente possono essere, secondo me, dal consiglio di facoltà dichiarati decaduti perchè non sono stati assidui nè nell'ambito dell'università nè nei loro studi. Noi vorremmo concedere a questi borsisti suscettibili di essere dichiarati decaduti la garanzia di un ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva sentita la prima sezione del Consiglio superiore. Ripeto, in uno Stato garantista come il nostro ci sembra equo e coerente offrire a questi giovani la possibilità di questo rimedio puramente amministrativo, non giurisdizionale, dinanzi al Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore. Con questo credo di avere esaurito la illustrazione dei miei emendamenti.

P L E B E . L'emendamento 6.9 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Sono contrario al 6.1 che modifica completamente il meccanismo previsto dal decreto; contrario al 6.3 e al 6.9: l'uno e l'altro propongono una modifica nei confronti dei termini stabiliti che non ci sembra motivata; contrario al 6.2; contrario al 6.4 proprio perchè ci sembra che il concorso nazionale sia meno controllabile e meno controllato di quanto non sia un concorso svolto nell'ambito dell'università stessa; quindi è un correttivo che noi poniamo al meccanismo adottando l'uno o l'altro.

Sono contrario all'emendamento 6.5; sono contrario al 6.6; sono contrario al 6.7 e sono contrario al 6.8.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario agli emendamenti 6.1, 6.3, 6.9, 6.2 e 6.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.5 devo dare il chiarimento richiestomi dal senatore Valitutti. Mi sembra sia evidente la ragione per cui sostengo il testo governativo: vorrei dire in paradosso per assicurare il carattere di elezione nella formazione della Commissione. Se i candidati a far parte della Commissione sono quelli che in ogni caso debbono essere eletti — non essendoci poi nessuna garanzia sul numero della maggioranza o quant'altro per eleggerli — si tratterebbe di una elezione burletta. Quindi si stabilisce che il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della Commissione giudicatrice per garantire il carattere di scelta (ma non di scelta preordinata). Pertanto sono contrario all'emendamento 6.5.

Sono inoltre contrario agli emendamenti 6.6, 6.7 e 6.8.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Papa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Valitutti e da altri senato-

ri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 9, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 2, presentato dal senatore Papa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 4, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 5, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6. 6, del senatore Valitutti e di altri senatori.

P I O V A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Votiamo a favore di questo emendamento. Desideriamo però precisare con quale spirito. Essenzialmente quello che ci interessa in questo emendamento sono alcune affermazioni che sono presenti anche in uno nostro; e cioè il tempo pieno per i titolari degli assegni, la priorità, nell'attività di questi titolari degli assegni, alla ricerca scientifica per la propria formazione.

Non ci interessa l'ultima parte dell'emendamento, ma riteniamo che la sostanza sia quella che condividiamo.

Certo, è per noi abbastanza amaro che da quella parte politica che propone questo emendamento, che implica il tempo pieno per i borsisti, si recalcitri poi ad affermare lo stesso principio per i docenti. Ma poichè non stiamo facendo un dibattito su quella materia, siamo lieti, ripeto, di dare il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 6. 6, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 7, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 8, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Prima di passare agli emendamenti relativi all'articolo 7, faccio osservare che, allorchè si è proceduto alla votazione dell'emendamento del senatore Perna 4. 13 concernente la stabilizzazione negli incarichi, l'Assemblea aveva sotto gli occhi l'emendamento stampato a pagina 8 del fascicolo n. 3.

Il senatore Perna peraltro aveva preannunciato a voce una modifica all'ultima parte del suo emendamento dopo le parole « pubblica sicurezza ». Con la modifica predetta, fatta pervenire alla Presidenza nell'esatta formulazione, le ultime parole risultano le seguenti: « i presidenti, i vice presidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segre-

tari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale ».

Poichè su questa modifica non ho esplicitamente richiamato l'attenzione dell'Assemblea al momento della votazione, ritengo doveroso che la Presidenza chieda all'Assemblea, che del resto ha votato a larghissima maggioranza l'emendamento 4. 13, se intenda prendere atto di questa precisazione che dà all'emendamento Perna l'esatta formulazione.

Non essendovi osservazioni, l'emendamento si intende accolto nella formulazione testè annunciata.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per ciascuno degli anni accademici 1974-1975 e 1975-76 lo stanziamento annuale per la corresponsione degli assegni di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 8, e successive modificazioni, è aumentato di 4 miliardi di lire. Lo Stato conferisce alle Regioni tutti i fondi destinati al diritto allo studio per il conseguimento delle seguenti finalità: *a*) la creazione di adeguate attrezzature e l'organizzazione di servizi intesi a consentire un'effettiva frequenza all'Università e la piena partecipazione degli studenti all'attività di studio e di ricerca, con particolare riguardo agli alloggi, alle mense, ai trasporti, alle cooperative librarie, all'assegnazione di libri, alle biblioteche, all'assistenza sanitaria anche preventiva, allo sviluppo degli impianti culturali e ricreativi e delle relative dotazioni; *b*) l'erogazione di assegni di studio, da corrispondere prioritariamente e in misura crescente attraverso la fornitura di servizi di cui al precedente comma, a favore dei giovani provenienti da famiglie di salariati dell'industria e dell'agricoltura, dei servizi e di altre categorie assimilabili alle condizioni dei salariati nonchè a favore dei lavoratori studenti; *c*) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e la loro iniziativa culturale e politica nell'Università.

Vengono altresì trasferiti alle Regioni le funzioni, i fondi e le attrezzature delle Opere universitarie e il relativo personale, che verrà inquadrato nei ruoli regionali.

I fondi stanziati annualmente per l'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione fra tutte le Regioni, tenendo conto delle condizioni sociali ed economiche delle singole Regioni e del numero degli studenti che nell'ambito di ogni regione frequentano l'Universita.

La Regione provvede con propria legge alla ripartizione delle somme ad essa assegnate per l'attuazione del diritto allo studio e di altre eventuali somme stanziate dalla Regione stessa o da altre fonti (comuni, province, enti pubblici, privati). Con la legge regionale sarà determinato il programma delle opere da realizzare e saranno stabiliti i criteri secondo i quali dovranno essere organizzati i servizi di cui al secondo comma; saranno inoltre indicati gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio e dovranno essere gestiti le attrezzature e i servizi a tal fine destinati, avendo cura di assicurare l'intervento nella gestione delle diverse componenti universitarie o di realizzare ovunque possibile forme di autogestione da parte degli studenti dei servizi collettivi che riguardano in modo esclusivo gli studenti stessi.

La legge regionale dovrà anche stabilire le modalità di erogazione dell'assegno di studio ispirandosi ai seguenti principi: *a*) si dovrà tendere a conferire una quota crescente dell'asse mediante la fornitura gratuita dei servizi; *b*) nell'assegnazione dovrà essere data la precedenza agli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato.

La legge regionale potrà decidere l'estensione dell'attribuzione dell'assegno anche a studenti che appartengono a famiglie le cui condizioni economiche siano equiparabili a quelle dei salariati, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dalla legge regionale stessa.

Per poter fruire dell'assegno di studio lo studente dovrà essere in regola col proprio piano di studi e aver superato positivamen-

te, all'inizio di ciascun anno accademico, almeno la metà delle prove previste per l'anno precedente.

7.7 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, PERNA, CALIA, CANETTI, PIOVANO, URBANI, PAPA, FERRUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il riparto fra le singole Università dello stanziamento annuale per la corresponsione degli assegni di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo tenuto conto:

a) del numero degli studenti italiani iscritti e in corso presso ciascuna Università, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'Università o in comuni contermini, e studenti provenienti da altri comuni;

b) del numero degli studenti ammessi in ciascuna Università alle graduatorie per il conferimento degli assegni di studio per il triennio precedente.

Il Ministro della pubblica istruzione promuove, anche per il tramite del comitato nazionale delle opere universitarie, gli studi e le iniziative atti a realizzare progressivamente in tutte le Università il disposto dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in ordine alla corresponsione dell'assegno mediante servizi, fatta salva una quota in denaro per le piccole spese. A tal fine il 30 per cento del fondo di cui al comma primo è ripartito fra le università che documentino di aver ottemperato all'anzidetto disposto, in proporzione dell'impegno finanziario di ciascuna opera nell'attuazione di servizi nel corso del precedente anno accademico, nonchè di quello inerente a progetti in via di esecuzione.

Il consiglio di amministrazione della opera di ciascuna Università provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea, tenuto conto del numero degli studenti italiani regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Per ciascuno degli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento di cui al primo comma è aumentato di 4 miliardi di lire.

La somma a disposizione di ciascuna facoltà per assegni di studio è destinata per due terzi alle conferme degli assegni agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno accademico, a condizione che:

a) abbiano superato entro la sessione autunnale gli esami previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda:

b) appartengano a famiglie il cui reddito imponibile non superi le lire 1.800.000 annue, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo, ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Il residuo terzo della somma disponibile è destinato per almeno due terzi agli studenti che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente comma, si iscrivano per la prima volta all'Università avendo riportato una votazione media non inferiore a 42/60 negli esami di maturità o di abilitazione e per la rimanente parte degli studenti che pur non avendo precedentemente fruito di assegno di studio si trovino tuttavia nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma.

Fra gli aspiranti all'attribuzione dell'assegno di cui ai commi precedenti si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito, in relazione ai voti di profitto. Per la formazione delle graduatorie e per il conferimento degli assegni il consiglio dell'opera di ciascuna Università emana un apposito regolamento.

Agli studenti che si iscrivono al primo corso l'assegno è attribuito per un terzo al 31 dicembre e per due terzi dopo il superamento degli esami previsti dal piano di studi per il primo anno di corso, che deve avvenire entro l'ultimo appello della sessione di esame autunnale dell'anno stesso.

La conferma dell'assegno è disposta automaticamente solo nell'ambito della medesima Università, sempre che ne ricorrano le condizioni di legge; lo studente che si trasferisce concorre con tutti gli aspiranti alla attribuzione dell'Università di nuova iscrizione.

Gli studenti che beneficiano degli assegni di studio sono tenuti alla regolare frequenza dei corsi. Il consiglio di amministrazione di ciascuna Università determina i modi di accertamento dell'osservanza dell'obbligo anzidetto, che è impegno d'onore del destinatario dell'assegno.

Gli studenti inclusi nelle graduatorie per l'attribuzione o la conferma dell'assegno di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo Stato provvede a rimborsare le Università delle somme corrispondenti.

Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta nell'ambito scolastico per le minoranze linguistiche.

Le opere universitarie trasmettono annualmente agli uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli beneficiari. Le opere universitarie sono tenute ad effettuare propri controlli anche per campione sull'effettiva sussistenza delle condizioni economiche richieste per l'attribuzione o la conferma degli assegni di studio. Chiunque a tal fine abbia rilasciato o prodotto false dichiarazioni, attestazioni o documenti o comunque fornito una inesatta presentazione dello stato economico proprio o familiare, è punito, semprechè lo stesso fatto non sia più gravemente punito dalla legge penale, con la reclusione fino a un mese e con una multa pari al doppio della somma indebitamente lucrata.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le opere universitarie sono restituite alla normale gestione e decadono gli attuali commissari governativi. Fino all'attuazione della riforma universitaria, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, i rappresentanti degli studenti nei consigli delle opere vengono eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto, dagli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno in ciascuna Università. Il voto è limitato a un terzo degli eligendi. Le elezioni sono organizzate a cura e spese delle Università; il relativo regolamento è approvato dal Senato accademico consultate, ove esistano, le organizzazioni studentesche e tenute presenti le procedure della legge elettorale comunale e provinciale, fermo restando che nessun seggio può essere chiuso prima del terzo giorno dell'apertura delle votazioni, e che tutte le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Le elezioni sono valide se ad esse abbia partecipato un terzo degli aventi diritto. Gli eletti devono essere maggiori di età ».

7. 5 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Al primo comma, sostituire le parole: « 4 miliardi » *con le altre*: « 6 miliardi ».

7. 1 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le Opere universitarie sono tenute a predisporre ogni due anni entro la data del 31 marzo e a partire dall'anno accademico 1973-1974 programmi per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con la creazione e l'organizzazione di servizi: mense, alloggi, trasporti, cooperative librarie ».

7. 8 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, PAPA, SCARPINO, URBANI, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente le Opere universitarie do-

vranno impegnare una quota parte del fondo annualmente ad esse destinato per gli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30 per cento ».

7. 9 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, PAPA, SCARPINO, URBANI, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Al terzo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « , tenuto conto delle necessità inerenti alla gestione del Centro residenziale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto ».

7. 6 GAUDIO, BLOISE, SPIGAROLI, SCARDACCIONE, ZUGNO, LA ROSA, DE CAROLIS, MONETI, MURMURA, AZIMONTI

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Per le spese di primo finanziamento del centro residenziale dell'Università calabrese per ciascuno degli anni accademici 1974-1975 e 1975-76 sono stanziati lire 1.500 milioni in aggiunta a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo ».

7. 10 SCARPINO, PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, URBANI, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Al quarto comma, sostituire le parole: « agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti » *con le altre*: « nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, agli interessati appartenenti ».

7. 4 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Al quarto comma, anteporre alla lettera b) la lettera c).

7. 3 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per il 50 per cento all'inizio dell'anno accademico e per il restante 50 per cento dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studi ».

7. 11 RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, PAPA, SCARPINO, URBANI, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche ».

7. 2 ZANON, FILLIETROZ, BENAGLIA, DE CAROLIS, MARTINAZZOLI, BRUGGER, FALCUCCI Franca, SPIGAROLI, SEGNANA, PORRO, BUCCINI, ROSSI DORIA, DE MARZI, BURTULO

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . L'emendamento 7. 7 presentato dal nostro Gruppo è sostitutivo dell'intero articolo 7 che si riferisce agli assegni di studio. Con questo emendamento vogliamo riaffermare alcuni orientamenti di carattere generale che ci sembrano fondamentali a proposito del diritto allo studio. Vo-

gliamo ribadire cioè l'esigenza che già con questo decreto siano demandati alle regioni tutti i compiti che si riferiscono al diritto allo studio. Alle regioni vanno destinati i fondi per l'organizzazione di servizi collettivi e di attrezzature a favore degli studenti, e per l'erogazione degli assegni di studio. A proposito degli assegni di studio, essi debbono essere assegnati con precedenza a favore dei giovani provenienti da famiglie di salariati dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi e di altre categorie assimilabili alla condizione dei salariati, nonchè a favore dei lavoratori studenti. Inoltre il Gruppo comunista propone che vengano trasferiti alle regioni, le funzioni, i fondi e le attrezzature delle opere universitarie, così come il relativo personale delle stesse opere. Sempre con questo emendamento lasciamo all'autonomia della regione di provvedere con proprie leggi alla ripartizione dei fondi destinati al diritto allo studio e prevediamo che, sempre con legge regionale, sia affrontato il programma delle opere da realizzare ai fini della organizzazione dei servizi che abbiamo ricordato, così come affidiamo ad una legge regionale il compito di stabilire i criteri e le modalità di erogazione degli assegni di studio. Quindi lo spirito di questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 7 è in sostanza quello di affidare finalmente alle regioni tutto quanto si riferisce al diritto allo studio degli studenti universitari.

Gli emendamenti 7. 8 e 7. 9 devono essere intesi come emendamenti subordinati allo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7. Circa l'emendamento 7. 8, apprezziamo il fatto che il decreto affermi finalmente che una parte dei fondi destinati al diritto allo studio sia gradualmente trasformata in servizi collettivi. Sappiamo quanti inconvenienti si sono verificati fino ad oggi per quanto riguarda l'erogazione degli assegni di studio. Da tempo, infatti, il nostro Gruppo sostiene che una parte dei fondi destinati agli assegni di studio debba essere destinata all'organizzazione e all'attrezzatura di servizi collettivi per gli studenti. Apprezziamo, quindi, il fatto che nel decreto si accolga in parte questo principio, però dal momento che il decreto affida alle opere universitarie il compito di predisporre dei programmi biennali, non comprendiamo perchè non si prevede entro quanto tempo questi servizi devono essere programmati. Cioè nel decreto-legge si stabilisce che le Opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per prevedere i servizi collettivi degli studenti, ma non si stabilisce alcun impegno di tempo. Quindi il nostro emendamento, al secondo comma dell'articolo 7, stabilisce che le Opere universitarie sono tenute a predisporre ogni due anni — e fin qui siamo d'accordo con il decreto-legge — entro la data del 31 marzo e a partire dall'anno accademico 1973-74 programmi per corrispondere in servizi una parte del fondo oggi destinato agli assegni di studio. Con questo non ci sembra di chiedere al Governo una maggiore spesa per il diritto allo studio, poichè nei limiti della stessa somma proponiamo un trasferimento della spesa a favore dei servizi. Mantenendo il testo del decreto così come è formulato, non avremmo alcuna garanzia che le Opere universitarie approntino veramente al più presto i programmi biennali di cui il decreto parla.

L'emendamento 7. 9 non fa che esprimere in termini forse più corretti, più precisi i concetti contenuti nel comma corrispondente dell'articolo 7 del decreto. Cioè noi condividiamo l'opportunità che una quota non superiore al 30 per cento del fondo globale destinato al diritto allo studio sia spostata sui servizi, ma ci permettiamo di suggerire una migliore formulazione.

E vengo all'emendamento 7. 11. Cosa dice il decreto al comma quinto? Afferma che agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studi. Ci sembra che questo modo di suddividere l'assegno non sia giusto nè equo. Comprendiamo che ci si deve garantire che gli studenti che beneficiano dell'assegno studino e sostengano prove d'esame, ma se dovessimo accettare i criteri espressi al quinto comma dell'articolo 7 del decreto, creeremmo condizioni di estrema difficoltà proprio a quegli studenti che sono in con-

dizioni economiche particolarmente disagiate e che invece vogliamo favorire, così come è detto in altri punti del decreto. Di qui il nostro emendamento che suggerisce di destinare almeno la metà dell'assegno agli studenti del primo anno di corso all'inizio dell'anno accademico, e l'altra metà dopo il superamento di due delle prove d'esame previste dal proprio piano di studi.

Ci sembra questo un modo più equo di distribuire in due rate l'assegno di studio e, secondo il nostro emendamento, ci garantiamo al tempo stesso che lo studente si applichi agli studi e sostenga almeno una parte delle prove d'esame previste.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, l'emendamento 7. 5, sostitutivo dell'articolo, si illustra da sè.

G A U D I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A U D I O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 7. 6 proposto al terzo comma dell'articolo 7 è stato dettato dalle particolari esigenze della nostra università della Calabria, di cui non si è tenuto sufficientemente conto nel decreto-legge n. 580. Essa per l'articolo 11 della legge istitutiva del 12 marzo 1968, n. 442, ha carattere residenziale e, pertanto, è tenuta ad accogliere nel centro residenziale, cioè ad ammettere al vitto e alloggio gratuito, una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti.

Con l'emendamento si vogliono prevedere i mezzi per sopperire alle necessità della gestione del centro medesimo, al fine di corrispondere agli studenti, che ne hanno diritto, le prestazioni di servizi stabiliti per legge. A tale riguardo è bene considerare che la ammissione all'università della Calabria e, quindi, anche al centro residenziale, in base al settimo comma, lettera *b*), della legge succitata, avviene tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia degli interessati.

Nell'anno accademico 1972-73 quasi tutti gli studenti ammessi, in numero di 600, appartenevano a famiglie con un reddito inferiore a lire 960.000, cioè a famiglie con basso reddito, le quali non avevano la possibilità di iscrivere i figliuoli in altre università. Si potrebbe, a questo punto, osservare che gli studenti dell'ateneo calabrese aventi diritto alla residenza sono obbligati alla cessione all'università dell'assegno nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, numero 80, pari ai due terzi dell'assegno stesso. Ma con questo è evidente che non è possibile coprire le spese, poichè, mentre uno studente della stessa sede della università è obbligato a lasciare circa 350.000 lire dell'assegno e uno studente di altra sede circa 150.000 lire, la residenza di ciascuno di loro nel centro universitario viene a costare rispettivamente 650.000 e 400.000 lire all'anno.

D'altra parte bisogna tener presente che non tutti gli studenti che ne hanno diritto ottengono l'assegno di studio; difatti dei 600 ammessi nell'anno accademico 1972-73, nonostante quasi tutti ne avessero diritto, soltanto 198, cioè meno di un terzo, ne hanno potuto godere, avendo l'università della Calabria ottenuto dal Ministero 74 milioni e 750.000 lire, di contro a 247 milioni, quanti ne sarebbero necessitati. Il Ministero distribuisce gli assegni di studio in relazione al numero degli studenti iscritti all'università, senza tener conto che, nel caso dell'università della Calabria, le iscrizioni sono soggette al criterio del numero chiuso e che, date le norme relative alla selezione, la proporzione degli aventi diritto al presalario rispetto all'intero corpo studentesco è in Calabria due o tre volte superiore alla media nazionale.

Orbene, considerato che questo stato di cose metterebbe l'università della Calabria nella dura condizione di non poter assicurare la gestione del centro residenziale per offrire i servizi necessari ai 1.600 studenti ammessi per il nuovo anno accademico 1973-74, che pure ne hanno diritto in base alla legge istitutiva, sono certo che l'onorevole Ministro e il Senato accoglieranno favorevolmente l'emendamento sottoposto al loro esame così formulato: « . . . sarà tenuto conto delle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale previsto dall'articolo 11 della

legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto ».

S C A R P I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R P I N O . Con l'emendamento 7. 10 noi chiediamo che per gli anni 1974-75 e 1975-76 vengano attribuiti alla università statale della Calabria tre miliardi complessivamente, per destinarli alla realizzazione del centro residenziale di cui all'articolo 11 della legge istitutiva. Chiediamo queste somme quantificandole in tre miliardi, in aggiunta alle somme previste nel primo comma dell'articolo 7 e non in detrazione, come invece appare dall'emendamento testè illustrato dal collega Gaudio.

Sappiamo che i servizi previsti per mille studenti non funzionano ancora; e il senatore Gaudio parlava di appena 600 studenti iscritti!

G A U D I O . Per l'anno 1972-73.

S C A R P I N O . La legge dice che al centro debbono essere rimborsate le quote ad esso dovute per l'alloggio ed il mantenimento degli studenti; noi riteniamo che sia più che giusto venire incontro alle esigenze di questa università che peraltro — come ho avuto occasione di dire in Commissione — stenta a crescere nonostante siano passati cinque anni dalla emanazione della legge istitutiva che risale al 1968. Nè ci pare che l'argomento della invalicabilità del tetto finanziario possa reggere, dal momento che è stata accolta — lo si ricordava poc'anzi nel dibattito — una nostra proposta di elevare il numero dei contrattisti.

Aggiungo che, se si ha volontà di ampliare il numero delle assunzioni nell'università e di qualificare la spesa prevista nel decreto, si può eliminare qualche chilometro dei 200 previsti per la costruzione di autostrade per un importo di 200 miliardi e dare le somme relative all'università calabrese e alle altre università statali per farle camminare un po' meglio.

Ritengo che i colleghi debbano riflettere su quanto sono venuto esponendo, restando fermo il principio che il nostro emendamento indica delle somme in aggiunta ai 4 miliardi previsti dal primo comma dell'articolo 7 e non in detrazione perchè, come è stato sottolineato da più parti in Commissione, non si vuole scatenare una guerra fra poveri. È evidente infatti che le parole che si aggiungono al terzo comma, in fine, secondo la proposta del collega Gaudio, significano tener conto delle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale previsto per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto sottraendo fondi agli stanziamenti generali e in particolare a quello previsto nel primo comma dell'articolo 7.

Pertanto, prima di passare alle votazioni, ritengo che il collega Gaudio e gli altri che hanno sottoscritto l'emendamento potrebbero prendere in considerazione la mia proposta che non è preclusiva a nessuno tipo di modificazione purchè si rispetti la sostanza di quanto è stabilito al primo comma dell'articolo 7.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, il mio emendamento 7. 4 ha un carattere sostanzialmente formale. Esso tende a precisare in modo inequivocabile che i fondi disponibili sono attribuiti soltanto a coloro che appartengono a famiglie il cui reddito è inferiore a lire 1.800.000. Il testo attuale potrebbe lasciare qualche margine di incertezza in proposito; pertanto ritengo che l'emendamento proposto possa essere utile ad eliminare eventuali dubbi nell'interpretazione del testo in esame.

Z A N O N . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N O N . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'emendamento 7. 2 da noi presentato

ricalca in pieno il testo di una analoga disposizione che era già stata votata al Senato il 28 maggio 1971. Lo stesso testo poi è stato riportato nella proposta Scalfaro. Noi ci siamo quindi permessi di ripresentarlo in questa sede. Esso intende dare la possibilità agli studenti di madrelingua diversa da quella italiana di compiere studi presso le università della loro madrelingua, anche in ottemperanza agli ordinamenti scolastici approvati, alle leggi speciali ed a varie norme di carattere internazionale.

La norma poi ha uno sfondo altamente sociale perchè permetterebbe agli studenti meno abbienti di avere gli stessi diritti e le stesse possibilità dei colleghi più dotati finanziariamente in quanto finora solo chi studiava alle università italiane poteva usufruire degli assegni di studio, mentre è giusto che chi appartiene ad una particolare minoranza linguistica ed ha la possibilità di veder riconosciuti i propri titoli attraverso studi in paesi della sua madrelingua abbia le stesse possibilità e prerogative, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche.

G A U D I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A U D I O . Vorrei fare osservare al senatore Scarpino che non si tratta di difficoltà per la residenza. Si è chiesto soltanto che l'università della Calabria sia tenuta presente in quel comma terzo dell'articolo 7 al fine della gestione dei servizi a favore degli studenti iscritti in questo nuovo anno accademico 1973-74, che sono 1.600, mentre quelli dell'anno precedente erano 600.

Inoltre non ho parlato del primo funzionamento, cui si riferisce la legge istitutiva. Mi son permesso, invece, di sottoporre al Senato un emendamento riguardante esclusivamente la gestione del centro residenziale per offrire agli studenti il vitto e tutte le altre prestazioni connesse alla gestione stessa.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, siccome partecipai nell'altra legislatura alla discussione ed all'approvazione del disegno di legge sulla riforma universitaria durante la quale venne varata questa norma, in questa sede desidero dare la mia adesione all'emendamento 7.2, per confermare che quanto viene richiesto dai presentatori è veramente cosa giusta e quindi l'emendamento è da approvare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 7.7, 7.5, 7.1, 7.8, 7.9; parere favorevole al 7.6; parere contrario al 7.10, 7.3 e 7.11; parere favorevole agli emendamenti 7.4 e 7.2.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento 7.7 perchè in esso si decide di questioni che esorbitano dall'attuale decreto, trasferendo alle regioni tutte le opere universitarie.

Sono contrario anche all'emendamento 7.5 in quanto è sostanzialmente conforme al testo del decreto: mutano soltanto alcune modalità procedurali. Quindi non mi pare necessario.

Sono contrario all'emendamento 7.1.

Sono contrario anche all'emendamento 7.8 perchè lo ritengo superfluo; a parte il fatto che sorgerebbero alcuni interrogativi in ordine alla data del 31 marzo.

Sono contrario all'emendamento 7.9. Secondo i presentatori, si vorrebbe esprimere meglio il concetto; ma mi pare superfluo.

Sono favorevole all'emendamento 7.6. Attiene appunto alla gestione.

Per i motivi per i quali approvo l'emendamento 7.6 sono contrario all'emendamento 7.10 che non attiene alla gestione ma al primo finanziamento: occorre far riferimento alla legge istitutiva del centro residenziale, non possiamo mutare quella legge.

Sono favorevole all'emendamento 7.4 e contrario al 7.3.

Sono contrario all'emendamento 7.11. Occorre garantirsi un po', non possiamo eccedere nel 50 per cento, all'inizio, per gli assegni di studio.

Sono favorevole all'emendamento 7.2 che risolve appunto una questione importante.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Rossi Dante e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6 del senatore Gaudio e di altri senatori.

S C A R P I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R P I N O . Signor Presidente, sono costretto a tornare sull'argomento. Forse sono stato frainteso. Il senatore Gaudio in Commissione ci ha informati del fatto che il centro residenziale non funziona nell'università ubicata nella provincia di Cosenza. E questo mi ha indotto ad indicare, quantificandole, le somme che possono sopperire a tutta quella parte di debiti dell'università. Sono stati ammessi 600 studenti per i quali è prevista una spesa *pro capite* di 650.000 lire. Il mio emendamento non era demagogico ma soddisfaceva un'esigenza di chiarezza; soprattutto con esso ritenevo possibile mettere l'università calabrese nelle condizioni di funzionare; e per funzionamento si intende fornire agli studenti e al personale docente e non docente i servizi adeguati che peraltro sono previsti dalla legge. Quindi non quantificando e non avendo l'assicurazione, perchè il sottosegretario Dell'Andro non l'ha espressa, che queste somme non saranno detratte dai 4 miliardi previsti nel primo comma dell'articolo 7, non possiamo essere d'accordo su questo modo di gestire il pubblico denaro, sulla base cioè di richieste di tipo pietistico che personalmente respingo e che invece in nome della legge si dovevano consacrare in un emendamento, non il mio, magari in quello presentato dal senatore Gaudio e da me, facendo in modo che la spesa sia quantificata, indipendentemente dalle considerazioni del Governo che è contrario ad accettare un aumento della spesa prevista per questo decreto.

Queste le poche cose sulle quali volevo richiamare l'attenzione dei colleghi e del sottosegretario Dell'Andro.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Credo di avere il dovere di esprimere il mio parere dato che in Commissione fui risolutamente contrario all'emendamento presentato dal senatore Gaudio sullo stesso oggetto. Invero quell'emen-

damento aveva un perimetro più ampio di questo emendamento.

Debbo dire, signor Presidente, che sostanzialmente si tratta di un emendamento pleonastico, per cui mi asterrò dal voto. E questo per una ragione molto semplice; i mezzi cui l'emendamento si riferisce sono ripartiti in due categorie: mezzi per gli assegni di studio, che si conferiscono ai singoli studenti e mezzi da ripartire tra le varie opere universitarie.

L'articolo 11 della legge istitutiva della università per la Calabria già prevede, senatore Gaudio, che gli iscritti a questa università godano, come gli iscritti di tutte le altre università italiane, a determinate condizioni, dell'assegno di studio. Anzi l'articolo 11 della legge precisa che quando questi studenti sono assistiti nel centro residenziale dell'università, debbono versare al centro stesso l'assegno di studio che percepiscono.

Inoltre, per quanto riguarda la seconda categoria di mezzi, quelli da ripartire fra le opere universitarie, posso dare personale testimonianza al senatore Gaudio che l'università per la Calabria già riceve i contributi previsti per tutte le opere universitarie.

Sono stato per pochi mesi sottosegretario alla pubblica istruzione ed ho presieduto in quella veste il comitato delle opere universitarie. Alle riunioni di questo comitato hanno sempre preso parte i rappresentanti dell'università della Calabria, la quale ha sempre ricevuto il contributo a disposizione delle opere. Quindi, sostanzialmente questo emendamento è pleonastico e non voterò nè a favore nè contro.

B L O I S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B L O I S E . Signor Presidente, non per fare una questione di campanile, perchè stanno prendendo la parola tutti i senatori calabresi, ma per dire che in effetti non chiediamo niente di nuovo: chiediamo solo che si rispetti una legge che il Parlamento ha votato. Non è quindi in forma caritatevole che ci inseriamo in un provvedimento, ma vogliamo dire di stare solo attenti perchè questo provvedimento può porre in condizioni di svantaggio l'università della Calabria.

Abbiamo già visto in precedenza, per quanto riguarda gli assistenti, come si sia riusciti a portare un correttivo a favore di questa università calabrese relativamente ai concorsi in quanto l'università — ed ha ragione a questo proposito il senatore Scarpino — ha iniziato un po' in ritardo il suo funzionamento. Siamo adesso al secondo punto che riguarda il centro residenziale, come il senatore Valitutti sa per avere dato un enorme contributo anche per quanto riguarda quella legge, che è uno dei punti qualificanti dell'università della Calabria. Si trattava di una legge molto avanzata, tanto è vero che lo stesso provvedimento che approviamo è in una posizione arretrata rispetto ad essa. Questa legge infatti prevedeva la residenzialità, ovvero il passaggio da questa assistenza con il presalario ad una assistenza con servizi, con la trasformazione quindi dell'assegno di studio in servizi. Questo è quanto comincia anche a fare questa legge in minima parte ed è la tendenza che dobbiamo confermare e portare avanti per il futuro anche per la riforma universitaria, quando sarà fatta.

Bisogna guardare quindi a quella legge non perchè riguarda la Calabria, ma perchè si tratta di un punto di riferimento giusto che dobbiamo aver presente. Aveva ragione il senatore Gaudio quando insisteva per dare un chiarimento al senatore Scarpino; in effetti qui, dietro questo problema, c'è sempre quello del finanziamento del centro residenziale. Certo, è giusto, ma adesso noi parliamo del funzionamento del centro residenziale, che sia pure in modo diverso, perchè non c'erano le costruzioni, ha funzionato assicurando la residenzialità magari in altri locali. Quest'anno poi cominceranno a funzionare una parte delle costruzioni, perchè c'è voluto tempo per costruirle.

Quindi non è che diciamo che siamo soddisfatti di quanto viene stabilito, perchè si tratta di poco rispetto al problema del centro residenziale, che pure rimane aperto. Infatti altrimenti ci sarebbe voluto un finanziamento di cinquecento milioni a partire da

quest'anno per arrivare tra otto anni al tetto di cinque miliardi al fine di assicurare completamente il funzionamento del centro residenziale.

S C A R P I N O . Significa che avete una situazione debitoria alla quale non potete far fronte per mille e seicento iscritti.

B L O I S E . Non è questo il fatto: non si tratta di una situazione debitoria. Il fatto è che questo provvedimento viene a modificare le disposizioni vigenti a svantaggio di quella che era una precedente legge istitutiva per l'università in Calabria. I colleghi sentendoci parlare dei problemi della Calabria, pensano forse che chiediamo sempre, mentre invece non è che chiediamo qualcosa, diciamo che se c'è una legge dello Stato per la università in Calabria, bisogna metterla in grado di funzionare, altrimenti non si va contro la regione, ma contro una legge fatta dal Parlamento.

Ecco perchè mi dichiaro favorevole a questo emendamento, anche se sono insoddisfatto perchè il problema rimane aperto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 7. 6 presentato dal senatore Gaudio e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 10, presentato dal senatore Scarpino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 4, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 3, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento. 7. 11, del senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola e di altri senatori.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Signor Presidente, invito i colleghi a riflettere attentamente prima di respingere questo emendamento, perchè in realtà, approvando il testo così come è stato predisposto dalla Commissione, dobbiamo essere consapevoli di commettere, nostro malgrado, un grave atto di ingiustizia e di apprestarci, con delle previsioni di carattere economico, ad una selezione di fatto degli studenti che possono frequentare l'università. Mi riferisco ai casi che si verificano in quelle zone geografiche del paese così numerose, che distano spesso centinaia di chilometri dalle università; mi riferisco a quegli ambienti sociali che con grandi sacrifici possono mantenere i propri ragazzi fino alla scuola media superiore. Riconosciamo a questi ragazzi il diritto, per merito conseguito e per condizione economica, di poter accedere all'università! Ma con il congegno economico indicato, in realtà, impediamo a determinati studenti, forse i più meritevoli del nostro paese, di frequentare i corsi universitari. Ritengo quindi che si debbano per lo meno accettare le proposte della collega Bonazzola di concedere il 50 per cento all'inizio e il 50 per cento dopo aver superato determinate prove. Diversamente studenti meritevoli non potranno in nessun modo frequentare l'università per le condizioni economiche delle loro famiglie. Prego i colleghi di riflettere perchè questa sarebbe veramente una selezione intollerabile, sia pure operata attraverso un congegno di carattere economico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione

di voto, metto ai ai voti l'emendamento 7. 11, presentato dal senatore Ada Valeria Ruhl Bonazzola e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 7. 2.

P I O V A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Avremmo preferito che nella stesura di questo emendamento si fosse fatto uno sforzo di maggior chiarezza. Non si tratta tanto del contenuto, per il fatto che vi si prescinde da un requisito che pure a noi sarebbe piaciuto fosse stato contemplato, cioè la reciprocità con quei paesi di cui qui si parla. Possiamo rinunciare alla reciprocità come gesto di buona volontà, che invogli i paesi qui ricordati ad usare verso i cittadini che parlano italiano ed abitano nei loro territori lo stesso trattamento che la Repubblica italiana usa nei confronti degli alloglotti. Ma vorremmo almeno che l'emendamento fosse chiaramente inteso ad assicurare questo trattamento a tutti i cittadini italiani. Il testo attuale, mi sembra debba essere inteso nel senso che il cittadino italiano che vuole studiare in un'università di lingua tedesca, francese o slovena ha il diritto di farlo. D'accordo, però bisogna che possa farlo ogni cittadino italiano. Voglio essere ben sicuro che il calabrese che vuole andare a studiare a Losanna, a Zurigo o a Zagabria non si senta dire che il diritto esiste solo per gli alto atesini. Poichè da parte del relatore e del Governo nulla, che io ricordi, è stato detto in proposito, spero che il loro silenzio significhi che l'interpretazione che sto dando sia un'interpretazione autentica. Se questo è lo spirito dell'emendamento, il nostro Gruppo voterà a favore; ma, ripeto, a questa precisa condizione.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, sono un po' preoccupato circa il testo che ci è stato ora sottoposto; desidero esporre anche al signor Ministro questa mia preoccupazione che è forse opposta a quella or ora enunciata dal senatore Piovano: mi sembra che questo testo, così come è formulato, estenda in sostanza l'attribuzione degli assegni di studio a tutti i nostri giovani cittadini italiani iscritti in qualsiasi corso universtario, che vogliano recarsi all'estero, in paesi che abbiano una lingua corrispondente a quella delle nostre minoranze linguistiche. Uno studente iscritto a Napoli, ad esempio, che voglia recarsi nell'università di Berlino in base a questo testo sembra che possa chiedere l'assegno di studio; e così, poichè abbiamo anche minoranze linguistiche francesi, uno studente che voglia trasferirsi dall'università di Roma a quella di Parigi ha in base a questa legge diritto all'assegno di studio.

Signor Presidente, non è che io contesti la validità dell'esigenza di aiutare anche questi studenti che vogliono recarsi in altre nazioni a completare i loro studi, ma osservo che il fondo per gli assegni di studio non è stato istituito per questa finalità. Mi corre anzi l'obbligo di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che già in alcuni capitoli del Ministero degli affari esteri sono stati stanziati fondi per ragioni di studio all'estero a favore di laureati e di studenti; è in quella sede semmai che dobbiamo risolvere il problema. Come ci era stato sottoposto in Commissione il problema aveva più strette dimensioni: era la questione — riconosco, questa sì, veramente valida — degli studenti altoatesini che si recano all'università di Innsbruck o in qualsiasi università austriaca appunto per seguire i corsi in quelle università, onde acquisire la cultura necessaria proprio per vivere la loro vita nell'Alto Adige. Questo è un problema che esiste e che dobbiamo risolvere. Ma ho dei dubbi che la sede più adatta sia questa del decreto-legge. Questo è un problema vero, non l'altro, senatore Piovano, anche se è valida l'esigenza di favorire i giovani che vogliono andare nel-

le università straniere; non è comunque, a parer mio, questione da trattarsi in questa sede.

Se approviamo questa norma, così come ci viene proposta, legittimiamo ogni studente universitario italiano a chiedere l'assegno di studio per recarsi a completare gli studi in questa o quella università straniera, il che secondo me è estremamente pericoloso. Questa la preoccupazione che ho voluto esporre all'attenzione dei colleghi e soprattutto del signor Ministro.

D E S A N C T I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A N C T I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, una brevissima dichiarazione di voto riguardo all'emendamento 7. 2. Ci troviamo d'accordo intanto con le argomentazioni sostenute dal senatore Valitutti. Indubbiamente si potrebbe osservare, in termini di carattere generale, che questo emendamento è in sostanza un'aggiunta di carattere strutturale piuttosto notevole ad un sistema, quello dell'articolo 7, cui questa aggiunta non sarebbe pertinente. Mi pare che il senso delle osservazioni qui svolte sia in qualche modo questo.

Indubbiamente è importante rilevare che anche nell'ambito di una concezione comunitaria, ad esempio, dei rapporti tra i paesi che fanno parte della Comunità economica europea, si possa guardare con occhio aperto e attento agli scambi in materia culturale e scolastica, soprattutto a livello universitario, tra i paesi che fanno parte della Comunità. D'altra parte mi pare che ci siano anche le cosiddette borse di studio di compensazione, che sono una istituzione prevista proprio per far godere a certi studenti annualmente della possibilità di recarsi in altri paesi: studenti italiani all'estero e stranieri in Italia. Ma questo è ancora un aspetto settoriale della questione.

Evidentemente la possibilità di accedere a una visione come quella che è stata prospettata da questo emendamento richiede tutta una impostazione strutturale che non può far parte a nostro avviso — ripetiamo — del decreto-legge che stiamo esaminando, ma va vista nell'ambito più globale, più aperto di una ristrutturazione dei rapporti universitari tra gli Stati. Nè si può contrabbandare, con tutto il rispetto che ho per il senatore Zanon e gli altri firmatari di questo emendamento, che è sottilmente malizioso, una sorta di impegno riformistico del cosiddetto pacchetto, che può riguardare una certa minoranza linguistica, ma che è un argomento che rientra in un piano e nell'ambito di problemi di ben altra natura, che debbono essere valutati in un quadro politico più organico e più serio di quanto non si possa fare soltanto settorialmente in ordine alla questione della quale ci stiamo occupando.

È per questa ragione che da parte nostra si darà voto contrario a questo emendamento, invitando anche i colleghi presentatori a rimeditare la loro iniziativa, perchè non escludiamo aprioristicamente anche da parte nostra che il problema debba essere rivisto, ma in sede più appropriata e globalmente più completa.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Voglio dichiarare, dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Piovano, che l'interpretazione da lui proposta per l'emendamento 7. 2 è esatta; cioè anche lo studente calabrese o siciliano ha titolo per ottenere l'assegno di studio ove si rechi a studiare, per esempio, all'università di Berlino. Ovviamente ciò avverrà secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Credo che l'intervento dell'onorevole rappresentante del Governo ab-

bia già chiarito, almeno in parte, la sostanza di questo emendamento. Certo, per capire a fondo questi emendamenti sopraggiunti, bisogna qualche volta essere ... addetti ai lavori. Io non sono un addetto ai lavori, ma credo che, secondo una obbiettiva interpretazione lessicale, quando si scrive cittadino italiano, non si debba intendere cittadino italiano di minoranza linguistica, ma cittadino italiano in genere.

D'altra parte, l'argomentazione portata dal senatore Valitutti dimostra che nel nostro bilancio abbiamo già delle provvidenze per favorire lo studio di studenti italiani in qualsiasi università estera, quindi — a maggior ragione — presso le università di paesi i quali siano di lingua corrispondente a quella delle nostre minoranze linguistiche: in pratica Francia, Jugoslavia e paesi tedeschi. Però il fatto stesso che l'emendamento Zanon, Fillietroz ed altri sia stato inserito in questo contesto mi pare che richiami il Governo alla responsabilità di studiare attentamente le modalità di attuazione, espressamente riservate ad esso e da stabilirsi con decreto.

È chiaro, infatti, che queste provvidenze vengono indirizzate soprattutto ai cittadini italiani di minoranza linguistica; perchè, se diventassero generali, da una parte porterebbero ad una inaccettabile discriminazione rispetto alle università di altre lingue, mentre dall'altra si rischierebbe di disperdere talmente queste modeste disponibilità, che — in pratica — gli unici a non fruirne finirebbero per essere proprio gli studenti appartenenti alle minoranze linguistiche.

Dichiaro dunque di votare a favore — e rispondo con questo anche al senatore Valitutti — perchè è vero che nel bilancio degli affari esteri c'è un capitolo per le borse di studio a favore di italiani che vadano a studiare all'estero; ma poichè abbiamo sempre lamentato che i fondi del Ministero degli affari esteri siano così modesti e ridotti, rallegriamoci che per un'altra strada (facendo carico cioè a questa legge dell'onere dei cittadini italiani di lingua tedesca, slovena o francese) resti qualche maggiore disponibilità sul bilancio degli affari esteri a favore della generalità degli studenti italiani di lingua italiana.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 7. 2, presentato dal senatore Zanon e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori.

A R N O N E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« Prestiti d'onore sono concessi agli studenti universitari particolarmente meritevoli, con esclusione degli iscritti al primo anno, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie, purchè abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi previsto o approvato dal consiglio di facoltà.

I prestiti sono concessi previo parere favorevole dei competenti consigli di facoltà che ne decidono l'ammontare e la cumulabilità con altre provvidenze.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dello studente non superi il 3 per cento comprensivo di ogni altra spesa ».

7. 0. 1 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con questo emendamento proponiamo di arricchire il sistema dei mezzi e delle iniziative che attualmente vige nel nostro paese per l'esercizio del diritto allo studio. Proponia-

mo infatti l'istituzione di una forma di tutela di questo diritto che è presente in molti ordinamenti scolastici di altri paesi. Dicevo in Commissione che questa forma di tutela è presente persino in paesi socialisti; e dico persino perchè normalmente i paesi socialisti per rendere effettivo l'esercizio allo studio adottano altri tipi di iniziativa.

Si tratta dell'iniziativa dell'istituzione del prestito cosiddetto d'onore da concedere in tutte le ipotesi in cui non ricorrano le condizioni prescritte per godere dell'assegno di studio, sempre che colui che richiede il prestito sia in regola con gli esami prescritti. È anche, secondo noi, una forma di incentivazione morale. Ricordo che in Jugoslavia il prestito d'onore è abbinato ad un altro meccanismo che secondo me è molto provvido, anche se per adesso non l'abbiamo proposto perchè vorremmo intanto che entrasse nel nostro ordinamento il prestito d'onore, salvo poi perfezionarlo. In Jugoslavia l'istituto del prestito d'onore è abbinato al meccanismo dell'estinzione del prestito in tutti i casi in cui i beneficiari raggiungono la massima votazione nel conseguimento della laurea. Ho citato questo caso proprio per testimoniare che questo congegno è largamente diffuso.

Ritengo che non vi debba essere una preoccupazione di copertura perchè all'ultimo comma dell'emendamento da noi proposto si prevede un concorso dello Stato per il pagamento degli interessi solo nella misura del 3 per cento. È un piccolo stanziamento che a nostro avviso è necessario; e data l'importanza dell'iniziativa questo piccolo onere a carico del bilancio dello Stato ci sembra giustificato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A R F È , *relatore*. Sono contrario all'emendamento.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io comprendo le ragioni addotte dall'onorevole presentatore dell'emendamento: indubbiamente in teoria sarebbe un bene introdurre questo istituto anche da noi. Però, nella specie, comportando un aggravio di spesa e soprattutto tenendo conto che questi benefici andrebbero agli studenti meritevoli ma indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia, non mi pare di dover dare parere favorevole perchè o le condizioni economiche non sono agiate, e in questo caso gli studenti hanno titolo a ricevere gli assegni, o sono in condizioni economiche agiate e in questo caso mi pare che sia un di più. Ripeto, l'aggravio di spesa comunque impedisce che si dia parere favorevole. Quindi sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7. 0. 1 presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 8. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Al primo comma, anteporre i seguenti:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i ruoli organici delle carriere del personale universitario sono aumentati di un numero di unità pari a:

1) quelle del personale attualmente in servizio nei ruoli organici soprannumerari;

2) quelle dei diurnisti di cui all'articolo 25 della legge n. 765;

3) quelle dei contrattisti del CNR;

4) quelle del personale incaricato dell'articolo 1 della legge n. 1042.

Il personale di cui ai punti 1), 2) e 3) transita direttamente nei ruoli organici; il personale di cui al punto 4) accede ai ruoli previo concorso, con esame colloquio ».

8. 3 URBANI, PIOVANO, SCARPINO, CALIA, FERRUCCI, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CANETTI

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tenuto conto, nell'ambito della dotazione disposta, di apposite piante organiche generali, predisposte entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, da ogni singola università o istituto di istruzione superiore in accordo con le organizzazioni sindacali del personale ».

8. 4 URBANI, PIOVANO, PAPA, SCARPINO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Sopprimere il quinto comma.

8. 5 URBANI, PAPA, PIOVANO, SCARPINO, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il cinquanta per cento dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per titoli riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Il residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi ».

8. 1 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È istituita nel ruolo tecnico delle Università la qualifica di ingegnere capo aggiunto cui è attribuito il parametro 530 ».

8. 2 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In attesa di definire il ruolo e la collocazione dei policlinici universitari e delle cliniche convenzionate in relazione alla prevalente attività ospedaliera che assolvono, viene determinata, a favore del personale non docente addetto all'assistenza, una indennità pensionabile che adegui il trattamento economico di detto personale a quello delle corrispondenti categorie del personale ospedaliero e che tenga conto dell'anzianità del servizio di ruolo e non di ruolo ».

8. 6 URBANI, PAPA, PIOVANO, SCARPINO, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte del senatore Urbani e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Prima dell'ultimo comma, inserire il seguente:

« All'entrata in vigore della presente legge il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, nonchè dell'osservatorio Vesuviano e del Giardino coloniale di Palermo, diviene a tutti gli effetti personale universitario. Agli astronomi e vulcanologi, il cui ruolo è previsto dalla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 377, e successive modificazioni, si applicano le norme previste, nella presente legge, per gli assistenti universitari. Il personale calcolatore degli osservatori astronomici e Vesuviano è inserito nei ruoli del personale e dei tecnici coadiutori delle università. Al personale assunto a contratto dagli osservatori astronomici e Vesuviano vengono applicate le norme previste dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 1971, n. 286 ».

8. 7 URBANI, CAVALLI, MADERCHI, PAPA, SCARPINO, PIOVANO, PIVA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di illustrare gli emendamenti che abbiamo presentato volevo far notare alla Commissione ed eventualmente al Governo che forse per un errore nel primo e secondo comma del testo del disegno di legge, laddove si elencano le diverse categorie di personale non docente per le quali si propone l'aumento della dotazione organica, in Commissione sono state — mi pare per proposta del senatore Spigaroli — eliminate le categorie dei bibliotecari e degli aiuto-bibliotecari che in effetti non appaiono nel testo della Commissione. Noi volevamo ripristinare il testo originario per ovvie ragioni. Spero infatti che questo non significhi che vogliamo ulteriormente denutrire di contenuto culturale un testo che nel complesso è già abbastanza denutrito. Siccome però per ragioni procedurali non è più possibile presentare degli emendamenti, proporrei che la Commissione o il Governo, se sono d'accordo, propongano loro il ripristino di queste due categorie di personale non docente per cui è opportuno, come per le altre, aumentare la dotazione organica.

F A L C U C C I F R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A . Per dare un chiarimento al senatore Urbani. Le categorie in oggetto, senatore Urbani, sono incluse nel comma, poichè nel testo proposto dalla Commissione l'articolo 2 della legge 3 giugno 1970, n. 380 si riferisce esattamente agli aiuto-bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuola. Quindi è avvenuto solo un mutamento di dizione nel senso che i due commi sono stati fusi in uno, ma desidero assicurarla che siccome nel testo si fa riferimento all'articolo 2 della legge 3 giugno 1970, n. 380, questo numero 2 si riferisce agli aiuto-bibliotecari.

U R B A N I . Qui si parla della carriera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche e poi si parla della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari. Vorrei sapere se la delucidazione che lei mi ha dato riguarda tutte e due queste categorie.

F A L C U C C I F R A N C A . Riguarda la carriera direttiva e quella di concetto.

U R B A N I . Grazie e ne prendo atto. Quindi in sostanza quello che era esplicitato nel testo del disegno rimane esattamente.

F A L C U C C I F R A N C A . Sì, anche se formulato in modo diverso.

P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, la prego di continuare nell'illustrazione dei suoi emendamenti.

U R B A N I . L'articolo 8 nel testo approvato dalla Commissione prevede l'ampliamento delle categorie di non docenti che sono elencate nelle percentuali precisate — a seconda delle varie categorie di personale rispettivamente del 20 e del 20 per cento e del 10, del 20 e del 20 per cento per il 1974, per il 1975 e per il 1976. Per la copertura di questi posti il decreto poi, nel testo della Commissione e con gli emendamenti presentati, prevede concorsi riservati per il 50 per cento e pubblici per l'altro 50 per cento. Il nostro emendamento 8.3 invece, seguendo la linea che abbiamo ritenuto di portare avanti anche per il personale docente, indica una serie di categorie di personale già in servizio che hanno a nostro parere il diritto di entrare *ope legis* di ruolo nelle rispettive carriere senza concorso. Precisamente si tratta dei soprannumerari cioè di coloro che occupano dei posti in soprannumero, dei diurnisti i quali in base alla legge del riassetto hanno diritto di entrare in posti di soprannumero a cominciare dalla data del 10 novembre 1973; e infine di coloro i quali sono stati assunti in base a contratti stipulati dalle università con gli enti di ricerca, e che — per non essere pagati con il bilancio della pubblica istruzione — non possono entrare in posti in soprannumero in base all'articolo 25 della legge 775, ma hanno gli stessi diritti e la stessa posizione dei

colleghi i quali invece, per non dipendere dal contratto di ricerca, possono coprire questi posti in soprannumero. Per queste tre categorie che occupano già o hanno diritto di occupare dei posti di soprannumero, non vediamo veramente la ragione per la quale si voglia proporre un concorso, per cui ci pare che la soluzione migliore sia quella dell'*ope legis*.

Invece, per il personale assunto dall'università in base alla legge 1042, che concede alle università di assumere personale non docente nella misura del 30 per cento delle dotazioni organiche, proponiamo un concorso attraverso l'esame-colloquio. Voglio far presente che queste modifiche in realtà non incidono sul bilancio dello Stato e quindi non pongono questioni di spesa se non per la categoria del punto 3) ma in una misura modesta. Ci pare perciò che la proposta possa essere presa in considerazione anche dalla maggioranza.

Naturalmente proponiamo poi che gli aumenti che sono previsti dal testo stesso della Commissione per nuovi posti, siano mantenuti nelle percentuali che sono specificate qui.

Voglio aggiungere che il personale non docente dell'università si trova in condizioni senza dubbio peggiori e di gran lunga, rispetto a quelle dello stesso personale docente sia per la precarietà sia per la difformità di condizione da categoria a categoria, sia perchè addirittura in molti casi mancano le piante organiche nelle diverse università.

Per questo, assieme all'emendamento 8. 3, abbiamo presentato un secondo emendamento al 5° comma, con il quale, là dove si dice che le determinazioni delle dotazioni organiche saranno effettuate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, proponiamo di tener conto, nell'ambito della dotazione disposta che riguarda tutto il personale, di apposite piante organiche generali da predisporre entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge. E ciò dovrebbe avvenire in ogni università ed istituto di istruzione superiore, in accordo con le organizzazioni sindacali.

Ne consegue che proponiamo la soppressione del comma che riguarda il meccanismo dei concorsi suddivisi in pubblici e riservati, perchè abbiamo proposto l'*ope legis*, come ho detto.

Il successivo emendamento 8. 6 propone di dare una sistemazione economica, sia pure provvisoria, nella prospettiva della riforma sanitaria, al personale dei policlinici e delle cliniche convenzionate. È noto che attualmente i policlinici e le cliniche convenzionate, soprattutto queste ultime, mentre svolgono attività ospedaliera, hanno personale sia docente cioè medici, che non docente, che in parte usufruisce di trattamento ospedaliero, in quanto dipende dagli ospedali e in parte di trattamento universitario come dipendente dalle cliniche convenzionate. Ma mentre per il personale medico, cioè docente, attraverso la legge De Maria è stato sancito il principio della perequazione economica, per quanto riguarda il personale non docente, questa perequazione non esiste. Quindi proponiamo che per il personale che svolge prevalente attività ospedaliera venga determinata una indennità pensionabile che adegui il trattamento economico di detto personale a quello delle corrispondenti categorie del personale ospedaliero e che tenga conto dell'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo.

Avevamo presentato un articolo aggiuntivo (l'emendamento 9. 0. 1) per risolvere una questione che da tempo interessa l'organizzazione degli studi ed il personale degli osservatori astronomici, vulcanologici e di altri istituti affini. In questo emendamento si diceva che questi istituti rientravano a tutti gli effetti nella struttura universitaria, mentre attualmente sono istituti aggregati alle facoltà corrispondenti e diretti dai cattedratici della materia, i quali sono anche sovente direttori dei corrispondenti istituti. Naturalmente, mediante questo inserimento degli osservatori nella struttura dell'università, proponevamo che anche il personale fosse inquadrato a tutti gli effetti nella tabella del personale universitario. Abbiamo saputo però che questa nostra posizione di principio, che va incontro alle esigenze degli in-

teressati e che ha anche una oggettiva ragione scientifica, incontra attualmente delle difficoltà, forse giustificate, per il fatto che si tratta di un problema di riforma. Ritiriamo quindi l'emendamento 9.0.1 e ne presentiamo un altro sempre all'articolo 8, l'emendamento 8.7, che propone l'inserimento al livello del personale non docente ed universitario del personale degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e del giardino coloniale di Palermo. In questo modo non solo si compie un atto di giustizia verso questo personale, ma si fa un primo passo in avanti verso la soluzione cui si dovrà arrivare e cioè della integrazione organica di questi istituti nell'ambito della struttura universitaria.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, l'emendamento 8.1 persegue un duplice scopo: l'aumento della percentuale dei posti che deve essere destinata al concorso per il personale avventizio assunto con la legge n. 1042 e l'istituzione del concorso per titoli in luogo del concorso normale. Questo perchè si tratta di personale che ha già sostenuto un esame di concorso. Riteniamo che la norma venga così incontro ad una esigenza di giustizia in quanto si tratta di personale che già svolge le sue funzioni presso l'università ed è stato assunto dopo adeguati accertamenti. Purtroppo non si è ancora in grado di offrire un numero di posti pari a quello dei dipendenti del personale non insegnante delle università assunti con la 1042, ma con questo emendamento si viene già incontro in misura assai consistente alle esigenze delle categorie interessate.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 8.3, parere favorevole all'emendamento 8.1 e parere contrario agli emendamenti 8.4, 8.2, 8.5, 8.6 e 8.7.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 9.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« A partire dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli di Facoltà sono composti da:

a) i professori di ruolo della Facoltà;

b) i professori incaricati della Facoltà;

c) una rappresentanza degli assistenti di ruolo in servizio presso la Facoltà, che non siano titolari di insegnamenti ufficiali, pari al 20 per cento degli assistenti stessi;

d) una rappresentanza dei contrattisti di cui al precedente articolo 5, in servizio presso la Facoltà, pari al 10 per cento dei contrattisti stessi;

e) una rappresentanza dei titolari di assegni di studio di cui al precedente articolo 6, in servizio presso la Facoltà, pari al 10 per cento dei titolari di assegni di studio stessi;

f) tre rappresentanti del personale non docente eletti dai non docenti, in servizio presso la Facoltà.

La designazione dei rappresentanti di cui ai punti *c*), *d*), *e*) avviene mediante elezioni, con modalità da concordare fra il rettorato e le organizzazioni sindacali del personale docente e non docente.

Tutti i componenti dei Consigli di Facoltà hanno voto deliberativo su tutte le materie di competenza del Consiglio di Facoltà stesso.

9. 18 URBANI, SCARPINO, PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Al primo comma, dopo le parole: « o fuori ruolo » *inserire le altre*: « e al conferimento degli incarichi d'insegnamento ».

9. 16 PLEBE, DINARO, NENCIONI

Al primo comma, sopprimere la parola: « stabilizzati ».

9. 1 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b*) tre rappresentanti dei contrattisti di cui al precedente articolo 5; ».

9. 2 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c*) due rappresentanti dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6; ».

9. 3 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« ....) tre rappresentanti del personale non insegnante ».

9. 4 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le riunioni dei consigli di facoltà e di tutti gli altri organi accademici sono pubbliche. Ai rappresentanti degli studenti, designati con modalità e procedure autonomamente decise dagli studenti stessi, è riconosciuto il diritto di parola e di proposte. Sulle loro proposte il consiglio di facoltà ha l'obbligo di pronunciarsi con deliberazione motivata ».

9. 5 ROSSI Dante

Al secondo comma, dopo le parole: « e di proposta » *sopprimere le altre*: « sulle materie che ritengano di interesse degli studenti ».

9. 19 URBANI, SCARPINO, PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si dovrà provvedere alla rielezione di tutti gli organi accademici delle università ».

9. 7 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Nelle facoltà in cui il numero complessivo dei professori incaricati stabilizzati superi il numero complessivo dei professori di ruolo e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati eleggono una rappresentanza proporzionale pari, nel complesso, al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo ».

9. 11 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Premettere al quarto comma le seguenti parole:

« La disciplina dell'Amministrazione delle opere universitarie sarà dettata dalle Regioni con proprie leggi, in modo da garantire la partecipazione, in misura prevalente, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui sopra, si applicano le norme legislative vigenti e... ».

Alla fine del comma aggiungere:

« Fino alla data di cui al periodo precedente i consigli di amministrazione delle Opere universitarie sono integrati da:

1) un rappresentante della Regione;

2) un rappresentante della provincia;

3) un rappresentante del Comune, nell'ambito del quale ha sede l'università;

4) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

9. 24 PIOVANO, URBANI, SCARPINO, CANETTI, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI

Sopprimere il quinto comma.

9. 6 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Il Consiglio di Facoltà, con un regolamento da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può darsi norme sulla sua organizzazione e sul suo funzionamento, nei limiti delle leggi vigenti. Ogni Consiglio di Facoltà elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Preside ed un segretario ».

9. 17 URBANI, SCARPINO, PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

« Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 15, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ».

9. 25 SPADOLINI, ARFÈ

Dopo il settimo comma, inserire il seguente:

« I consigli delle Opere universitarie sono integrati con un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università, scelto tra i cittadini che non abbiano con esse rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti ».

9. 20 PIOVANO, SCARPINO, URBANI, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Dopo il settimo comma, inserire il seguente:

« I Consigli di amministrazione per le opere universitarie sono così composti:

a) un professore di ruolo designato dal Rettore dell'università;

b) due rappresentanti dei professori di ruolo;

c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;

d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

e) tre rappresentanti della Regione in cui ha sede l'università, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti;

f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o fuori corso da non più di un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente ».

9. 26 BLOISE, ARFÈ, SPIGAROLI, PINTO, FALCUCCI Franca, PERITORE, STIRATI, SCARDACCIONE, GAUDIO

Dopo il settimo comma, inserire il seguente:

« I Consigli delle opere sono integrati con tre membri designati dalla Regione nel cui territorio ha sede l'università, scelti fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti ».

9. 27 ROSSI Dante, BRANCA, ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GALANTE GARRONE, PARRI, BONAZZI, OSSICINI

Sostituire il nono comma con il seguente:

« Entro il 31 gennaio 1974 i Consigli di amministrazione delle Università sono integrati con:

a) tre rappresentanti designati dal Consiglio della regione nel cui territorio ha sede l'università, con voto limitato ad un nominativo, scelti fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti;

b) quattro rappresentanti eletti dai professori di ruolo, dai professori incaricati, dagli assistenti ordinari, costituiti in un unico corpo elettorale attivo e passivo, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

c) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5, e un rappresentante dei titolari di assegni di studio di cui al precedente articolo 6;

d) due rappresentanti del personale non docente;

e) tre rappresentanti degli studenti;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative ».

9. 21 URBANI, SCARPINO, PERNA, CALIA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, CANETTI, FERRUCCI

Sostituire il nono comma con i seguenti:

« Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Consigli di amministrazione delle Università sono integrati con:

a) il pro-rettore;

b) un membro designato dalla Regione nel cui territorio ha sede l'Università;

c) due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenenti alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;

d) un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro della ricerca scientifica;

e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

g) un rappresentante del personale non insegnante;

h) tre rappresentanti degli studenti.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno scelti tra i cittadini che non abbiano con

l'Università rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti ».

9. 10 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Al nono comma, sostituire le parole: « entro centottanta giorni » *con le altre*: « entro sessanta giorni ».

9. 9 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Dopo il nono comma, inserire il seguente:

« Il Corpo accademico è composto di tutti i membri che fanno parte dei Consigli di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione ».

9. 22 URBANI, SCARPINO, PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Dopo il nono comma, inserire il seguente:

« La disciplina amministrativa delle Opere universitarie sarà dettata dalle Regioni, con proprie leggi. Dette leggi dovranno essere promulgate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Dovrà essere garantita la partecipazione prevalente degli studenti e dei rappresentanti dei lavoratori.

Le modalità di elezione saranno autonomamente stabilite dagli interessati ».

9. 8 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Dopo l'undicesimo comma, inserire i seguenti:

« Il Rettore dell'Università è eletto dalla Assemblea di tutti i componenti i Consigli di facoltà dell'Ateneo, previa discussione generale sui problemi della Università e sulla gestione dell'Ateneo.

Il Senato accademio è presieduto dal Rettore ed è composto da tre professori per ciascuna Facoltà, eletti dai Consigli con voto limitato ad un solo nominativo ».

9. 23 URBANI, SCARPINO, PIOVANO, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le norme regolamentari che disciplinano le elezioni degli studenti negli organi dell'Università garantiscono la libertà e segretezza del voto e la rappresentanza delle minoranze. Esse sono fissate dagli studenti di intesa con il Consiglio d'amministrazione.

Agli studenti ed alle loro organizzazioni è garantita la libertà di assemblea nei locali dell'Università.

L'uso dei locali è — a tale scopo — disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa e con l'approvazione degli studenti.

Agli studenti — all'interno dell'Università — è garantito il diritto di riunione, di associazione, di espressione, di propaganda e di consultazione.

Nell'Università gli studenti hanno diritto di organizzare assemblee aperte, al di fuori dei momenti decisionali inerenti alla vita universitaria.

Ogni gruppo, associazione, movimento organizzato all'interno dell'Università stabilisce in modo autonomo l'ordine del giorno, la durata e i modi di svolgimento delle proprie riunioni.

9. 12 URBANI, SCARPINO, PINNA, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CANETTI, FERRUCCI, CALIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i decani dei Consigli di facoltà e dei Corpi accademici convocano i collegi previsti dai precedenti commi del presente articolo per provvedere all'elezione del Rettore, dei Presidi, dei Segretari delle facoltà, nonchè dei rappresentanti delle

facoltà nel Consiglio di amministrazione e nel Senato Accademico ».

9. 13 URBANI, PIOVANO, SCARPINO, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI, PAPA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Possono essere eletti alle cariche accademiche di cui al comma precedente, soltanto i docenti a tempo pieno ».

9. 14 URBANI, SCARPINO, PINNA, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, PAPA, CANETTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Entro il 15 gennaio 1974 la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è integrata con:

a) tre rappresentanti designati dai Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

b) 24 membri, in aggiunta a quelli previsti dal punto *a*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1957, n. 699, eletti nel proprio seno dai professori incaricati stabilizzati e dagli assistenti membri dei Consigli di Facoltà riuniti in Collegio unico nazionale, nelle seguenti proporizoni: 2 eletti dalla Facoltà di giurisprudenza; due dalle Facoltà di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 4 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 4 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 4 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia; 1 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; uno dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi uno o più professori incaricati stabilizzati o assistenti di ruolo della stessa disciplina è eletto quello che ha avuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado e subentrano i professori incaricati stabilizzati o gli assistenti che immediatamente dopo abbiano avuto il maggior numero di voti. Tale incompatibilità non si cumula con quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1957, n. 699.

Fino all'avvenuta integrazione di cui al comma precedente la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella sua attuale composizione si riunisce solo per l'ordinaria amministrazione ».

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 699, è così modificato:

" Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 93 membri, oltre il Ministro che lo presiede ed è diviso in tre Sezioni, la prima per l'istruzione superiore, la seconda per la istruzione secondaria e la terza per l'istruzione elementare " ».

9. 15 URBANI, SCARPINO, PINNA, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CANETTI, PAPA, CALIA, FERRUCCI

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte del senatore Urbani e di altri senatori e da parte del Governo sono stati presentati due subemendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

All'emendamento 9. 26, *premettere le seguenti parole*: « la disciplina dell'Amministrazione delle Opere universitarie sarà dettata dalle Regioni con proprie leggi. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui sopra ».

Dopo la lettera f), *aggiungere la seguente*: «... tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi ».

9. 26/1 URBANI, PERNA, MADERCHI, ARGIROFFI, PAPA, SCARPINO, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria

All'emendamento 9. 26 *sostituire il secondo comma con il seguente*:

« Il rettore o un suo delegato presiede il Consiglio di amministrazione il quale a sua volta procede alla elezione del vice presidente ».

9. 26/2 IL GOVERNO

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non illustrerò i nostri emendamenti analiticamente, senza dubbio venendo incontro in questo ad un giusto desiderio dei colleghi che, come noi, sono stanchi di questa lunga seduta. Darò quindi per letti i particolari, cercando di richiamare invece, per quanto è possibile, i princìpi a cui si riferiscono i nostri emendamenti. Si tratta dell'articolo 9 concernente gli organi di governo dell'università e le nuove norme che appunto li devono regolare.

Per il consiglio di facoltà, con l'emendamento 9. 18, per il consiglio di amministrazione delle università, con l'emendamento 9. 21, e per quanto riguarda la prima sezione del Consiglio superiore, con l'emendamento 9. 15, proponiamo un allargamento delle rappresentanze attraverso una opportuna integrazione, nella prospettiva di quella che sarà la riforma, secondo questo principio: che tutte le categorie di docenti siano giustamente rappresentate, che siano rappresentati gli studenti, che nei casi in cui questo è opportuno, come ad esempio nei consigli di amministrazione, siano presenti anche le organizzazioni sindacali.

Gli emendamenti della maggioranza e il testo stesso qualche tentativo molto timido lo fanno per venire incontro a queste esigenze, ma veramente si tratta di tentativi troppo timidi, che non danno una risposta neppure lontanamente adeguata al disegno di una democrazia universitaria che non sia una democrazia spontanea ma una democrazia consapevole. In particolare riteniamo che le rappresentanze dei docenti e del personale che lavora nell'università, nell'attività scientifica o nell'attività amministrativa, concordino largamente su questa esigenza estremamente urgente al di fuori forse dei docenti universitari di ruolo — permettetemi di dirlo apertamente — al di fuori almeno di quella parte di costoro che giustamente in larga misura sono chiamati baroni. Ne è prova l'episodio di ieri, che ho citato qui, e su cui non ho avuto finora risposta. Cioè il modo con cui un gruppo particolarmente arretrato e conservatore che dirige la facoltà di magistero della città di Parma ha attuato il decreto che stiamo convertendo in legge, respingendo cioè cinque su sei aggregati, tra i quali almeno uno è un docente di larga fama. Questi docenti nella loro domanda — in base al decreto — chiedono semplicemente di rimanere nell'università e di essere trasformati in professori di ruolo, come vuole il decreto stesso. È questa una prova, l'ultima in ordine di tempo (su cui spero che il Ministro quest'oggi troverà il modo di dire qualche cosa, di darci qualche informazione); l'ultima prova dicevo, in ordine di tempo, che mostra l'urgenza che la tensione che c'è oggi nelle università tra le vecchie strutture e le nuove esigenze democratiche venga sciolta e risolta attraverso una consapevole mediazione che a noi pare non si trovi nelle proposte governative, e che invece ci pare trovi risposta nelle nostre proposte, nei nostri emendamenti sui quali del resto eravamo e siamo disponibili per un accordo ragionevole con gli altri gruppi.

Ci sono alcuni altri emendamenti che non riguardano la struttura degli organi di Governo tra i quali l'emendamento 9. 19. Nei consigli di facoltà il testo del decreto propone una presenza di studenti che devono però pronunciarsi soltanto su materie che ritengano di proprio interesse. A noi pare che veramente almeno questa frase dovrebbe essere eliminata, perchè non si capisce quali possano essere le materie dell'università che in un modo o in un altro interessino gli studenti e sulle quali gli studenti non abbiano diritto di proposta e di parola, perchè poi di proposte e di parole si tratta.

Per quanto riguarda invece il consiglio di amministrazione delle opere universitarie, prendiamo atto con piacere che la maggioranza — se non vado errato — in un emendamento che è stato riportato nel fascicolo 3-*bis*, ha introdotto almeno in parte alcune delle esigenze che sono reali: in particolare sulle rappresentanze di tale Consiglio, nella prospettiva di trasferire questi organismi alla competenza stessa delle regioni. Perciò noi abbiamo ritirato il nostro emendamento

9. 24 e proponiamo alla maggioranza di prendere in considerazione la proposta che al testo dell'emendamento 9. 26 sia inserita una parte del nostro emendamento, e precisamente quella che dice che la disciplina dell'amministrazione delle opere universitarie sarà dettata dalle regioni con proprie leggi e che in attesa di queste leggi valgano le misure della proposta della maggioranza, con l'aggiunta soltanto di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel consiglio di amministrazione.

Noi ritiriamo dunque il nostro emendamento 9. 24 e proponiamo il subemendamento 9. 26/1, che prevede la premessa della prima parte del nostro emendamento e l'aggiunta, dopo la lettera *f*), di una lettera *g*), in cui sono previsti i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali.

L'emendamento 9. 26/1, dunque, è sostitutivo del 9. 24. Qualora la maggioranza accettasse questa proposta potremmo votare congiuntamente, almeno su questo punto, il testo concordato. Proponiamo inoltre che al comma sesto del testo, che si riferisce alla possibilità del consiglio di facoltà di suddividersi in sottocommissioni, si lasci invece al consiglio di facoltà stesso il compito di darsi attraverso il suo regolamento la organizzazione interna che ritenga più opportuna per lo svolgimento della sua attività. Questo proponiamo con l'emendamento 9. 17.

Del 9. 21 ho detto. Il 9. 22 tende a definire il senato accademico come composto da tutti i membri che fanno parte dei consigli di facoltà e del consiglio di amministrazione. Infine, con il 9. 12 — che mira a dare una risposta, anche questa responsabile e consapevole, alle tensioni che esistono oggi nel mondo universitario per l'attuale collocazione della componente studentesca — si tenta di ottenere che queste tensioni diventino un elemento costruttivo e produttivo di una qualificazione democratica. Ciò non può essere raggiunto con il chiuso e ottuso rifiuto che viene opposto alle esigenze degli studenti da gruppi sovente ristretti di docenti.

Con l'emendamento 9. 12 proponiamo che le norme regolamentari che disciplinano le elezioni degli studenti negli organi dell'università garantiscano la libertà e segretezza del voto e la rappresentanza delle minoranze. Dovete darci atto che con tale proposta non solo ci opponiamo, ma agiamo in concreto per opporci ad ogni forma di assembleari smo vacuo e fumoso e facciamo sì che la componente studentesca si articoli attraverso un'organizzazione democratica. Pensiamo però che queste norme non possano essere di competenza del Senato accademimo: ho già detto in Commissione che questa è una vera e propria provocazione. Ci pare più ragionevole che tali norme possano essere stabilite dagli studenti d'accordo con il consiglio di amministrazione dell'università.

Inoltre l'emendamento prevede il riconoscimento della libertà di assemblea anche aperta, quando non si tratti di questioni istituzionali dell'università, per le organizzazioni e i gruppi studenteschi presenti nella università stessa. Perchè questo diritto venga esercitato, occorre che l'uso dei locali necessari sia disciplinato con regolamento approvato dal consiglio d'amministrazione di intesa e con l'approvazione degli studenti. Ai gruppi studenteschi all'interno dell'università riconosciamo non soltanto il diritto di riunione, di associazione, di espressione, di propaganda, di consultazione, secondo la formula che si è precisata di recente a Milano in occasione delle lunghe vicende dell'università statale, ma anche l'autonomia a determinare in modo autonomo l'ordine del giorno, la durata, i modi e lo svolgimento delle proprie riunioni.

Anticipo sin d'ora che l'articolo aggiuntivo da noi proposto dopo l'articolo 9 è stato ritirato per le ragioni che ho detto prima.

P L E B E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 9. 16. Noi proponiamo di sottrarre il capitolo del conferimento degli incarichi agli incaricati stabilizzati nel consiglio di facoltà; non proponiamo di sot-

trarre anche l'attivazione, cioè siamo d'accordo che l'attivazione di materie che tacciono, e che quindi debbono essere attivate, possa essere discussa dagli incaricati stabilizzati, mentre vorremmo sottrarre la discussione sulle persone che verranno chiamate a questi incarichi, in quanto gli incaricati stabilizzati sono entrati appena adesso e fino a ieri sono stati colleghi delle stesse persone intorno alle quali si dovrà discutere. Quindi sarebbe molto più serio lasciare questa materia ai professori di ruolo mentre i professori incaricati stabilizzati si distinguerebbero egualmente dagli altri in quanto possono, fra le loro competenze, anche trattare dell'attivazione degli incarichi.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Signor Presidente, intendo illustrare i miei emendamenti nel modo seguente. Sicuramente avverrà in quest'Aula ciò che è avvenuto in Commissione: la maggioranza respingerà in blocco con grande velocità questi emendamenti. Ora, respingere questi emendamenti non significa respingere l'emendamento Rossi-Antonicelli; ciò avrebbe scarso valore e scarsa importanza. Voglio mettere in rilievo che respingendo questi emendamenti, si respinge una grande attesa; l'attesa della maggioranza delle componenti universitarie (docenti, non docenti, studenti). Si respinge l'attesa delle regioni, per alcuni aspetti di carattere particolare. So che il complesso di questi emendamenti proietta quel nuovo che la maggioranza non è in grado, o non ha la volontà di recepire; dobbiamo essere consapevoli di questo. Quindi gli emendamenti si illustrano da soli, perchè affrontano questi problemi così energicamente rifiutati. Ritiro l'emendamento 9. 6.

Sull'emendamento 9. 27, mi preme fare un chiarimento. In Commissione è stato soppresso il paragrafo 8 per una ragione di carattere tecnico che poi non si è dimostrata valida in quanto non era una ripetizione. Si trattava della presenza delle regioni in due organismi diversi: opere universitarie e consigli di amministrazione delle università. Quindi chiediamo di reintrodurre il paragrafo soppresso con una modificazione: elevare a tre la rappresentanza delle regioni.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, con l'emendamento 9. 1 vogliamo sventare il pericolo che si costituiscano consigli di facoltà con una assoluta maggioranza degli incaricati stabilizzati. È un pericolo per me e per quelli che la pensano come me, ma trattasi di un'eventualità sulla quale tutti qui dentro di qualunque parte politica dovremmo far convergere la nostra attenzione. So che in alcune facoltà avremo probabilmente 200 stabilizzati di fronte a 50 professori di ruolo. Il governo della facoltà sarà in questa ipotesi affidato ad un personale che per quanto stabilizzato esso sia è sempre un personale effimero. Vogliamo veramente fare questa operazione di consegna di molte facoltà alla responsabilità di questo personale effimero? Se è questa la vostra decisione e la vostra intenzione fatelo pure, approvate il testo così come l'avete proposto; però non potete pretendere che non vi facciamo presente la conseguenza pratica dell'approvazione di questa norma. C'è qui il senatore Bettiol, mi può smentire se è in grado di farlo. Io so che nella facoltà di scienze a Padova avremo oltre 200 stabilizzati di fronte ad un'assoluta minoranza di professori di ruolo. È questo che voi volete? Con questo emendamento noi proponiamo che quando ci sia un numero di stabilizzati superiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo — i professori fuori ruolo sono in sostanza in una posizione di ruolo perchè sono gli ultrasettantenni — quanto meno — ecco la proposta che facciamo con questo emendamento — si elegga una rappresentanza di professori stabilizzati per la costituzione del consiglio che non superi il numero dei professori di ruolo e fuori ruolo. Questi sono la sostanza e il significato del nostro emendamento.

S P A D O L I N I . L'emendamento 9. 25 si illustra da sè.

B L O I S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B L O I S E . Devo dire solo pochissime parole sull'emendamento 9. 26. Pur nella logica di un decreto che non consente di fare un discorso approfondito e definitivo per quanto riguarda la riorganizzazione delle opere universitarie, insieme ad altri colleghi abbiamo ritenuto di presentare questo emendamento che quanto meno avvia questo discorso, cercando di inserire quelle componenti che ci sono nell'università e portando non la novità ma il fatto importante di inserire anche tre rappresentanti della regione dove ha sede la stessa università.

Come ho detto dianzi, in questo modo non in via definitiva ma come primo avvio verso questo discorso riteniamo di aver fatto un passo avanti stabilendo peraltro che per quanto riguarda le opere universitarie devono finire le gestioni commissariali; e bisogna quindi dare immediato corso all'azione necessaria per ripristinare gli organi normali per consentire a queste opere universitarie di funzionare meglio, tenendo conto delle esigenze e delle necessità degli studenti.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Onorevole Presidente, con l'emendamento 9. 10 si viene a modificare la struttura del consiglio di amministrazione così come è configurata dal decreto-legge, al fine di adeguare il consiglio di amministrazione alle nuove esigenze delle università anche in relazione alle innovazioni contenute nel provvedimento al nostro esame, in relazione alla necessità di un più stretto collegamento dell'università con la realtà sociale ed economica in cui operano e infine in relazione all'opportunità di assicurare una rappresentanza anche alle categorie di docenti cosiddette subalterne (incaricati, stabilizzati e assistenti).

Queste sono le ragioni per cui si è ritenuto opportuno stabilire che a far parte del consiglio di amministrazione siano anche chiamati un membro designato dalla regione e due membri nominati su terne proposte dal CNEL e che rappresentino i lavoratori e gli imprenditori; e, per ragioni di equilibrio, si stabilisce che i rappresentanti dei docenti siano sei di cui quattro di ruolo e due incaricati stabilizzati.

Si può senz'altro affermare che con le predette modifiche apportate alla composizione dei consigli di amministrazione si viene a dare un deciso avvio al processo di democratizzazione degli organi di governo degli atenei.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 9. 20 è stato ritirato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Nel programma di Governo era prevista la democratizzazione dell'università. Con questo articolo riteniamo di aver proceduto su questa direttiva e di aver aperto in effetti questo processo di democratizzazione con la necessaria cautela, avviando però un movimento che si qualifica attraverso l'articolo e gli emendamenti ad esso presentati.

In questo quadro esprimiamo il nostro parere sugli emendamenti. Siamo pertanto contrari agli emendamenti 9. 18, 9. 16, 9. 1, 9. 2, 9. 3, 9. 4, 9. 5, 9. 19, 9. 7, 9. 11, 9. 17. Siamo favorevoli agli emendamenti 9. 25, 9. 26 e 9. 26/2, mentre esprimiamo parere contrario al 9. 26/1.

L'emendamento 9. 27 in realtà è assorbito . . .

R O S S I D A N T E . Ma c'è un errore.

S P A D O L I N I . Senatore Rossi, l'errore è già superato dal nuovo testo della maggioranza che integra il consiglio delle opere. Lei ha ragione a dire che c'è un errore, ma i tre rappresentanti sono previsti dall'emendamento della maggioranza. Non si è accorto, nella pirandelliana rapidità con cui vengono presentati gli emendamenti, che c'è

un emendamento che accoglie ed allarga il suo ed è l'emendamento 9.26, del senatore Bloise ed altri, illustrato con eloquenza dal senatore Bloise.

P R E S I D E N T E . Chiarito questo punto, proceda, onorevole relatore.

A R F È , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 9.21, favorevole all'emendamento 9.10, contrario agli emendamenti 9.9, 9.22, 9.8, 9.23, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.15.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore. Per quanto riguarda il subemendamento 9.26/2 del Governo debbo dire che è evidente che è il consiglio di amministrazione che a sua volta procede « al suo interno » all'elezione del vicepresidente. Ritengo tuttavia che questo si debba specificare e pertanto il testo definitivo dell'emendamento è il seguente: « Il rettore o un suo delegato presiede il Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta procede, al suo interno, all'elezione del vice presidente ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.18, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Dante Rossi ed Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2 presentato dai senatori Dante Rossi ed Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Dante Rossi ed Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Dante Rossi ed Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.19, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Dante Rossi ed Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.24 e 9.6 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.17, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.25, presentato dai senatori Spadolini ed Arfè, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 9.26/1, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del subemendamento 9.26/2, presentato dal Governo.

B L O I S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B L O I S E . Volevo dichiarare il mio dissenso su questo subemendamento, non per motivi di coerenza caparbia all'emendamento presentato da me e dalla maggioranza, ma per il fatto che quando si mette in moto un avvio alla democrazia non lo si può interrompere subito dopo. Cioè, il fatto che il rettore possa presiedere il consiglio di amministrazione significa negare tutto quello che abbiamo detto nell'emendamento che abbiamo presentato. E allora non si può fare una cosa e negarla subito dopo. Dichiaro quindi che voterò contro questo emendamento, chiedendo scusa al Ministro di dargli questo piccolo dispiacere, pur facendo parte della maggioranza, ma il Ministro ha già dato un dispiacere a me presentando l'emendamento e quindi questo piccolo dispiacere è scambievole.

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Il collega Arfè, relatore di questa legge, che è una brutta legge, non ha potuto fare a meno, nonostante la disinvoltura con cui tutte le nostre proposte, concernenti questo tema così grave della democrazia nell'ambito dell'università, sono state liquidate, non ha potuto fare a meno, dicevo, di tentare una comprensibile difesa d'ufficio di questa parte del provvedimento quando ha detto che con le proposte governative e della maggioranza si ritiene di aver aperto in qualche modo la via per dare una risposta alle esigenze democratiche.

Credo che questa dichiarazione di principio, che appare proprio come una necessità di cui forse si è poco convinti, sia certo un tentativo di risposta — non solo dirò insoddisfacente, ma neppure sufficientemente motivata — al fatto che su questo tema non solo sono state respinte tutte le nostre proposte, ma non sono state neppure prese in considerazione e non si è tentato neppure quel colloquio che, secondo noi, era reso necessario ed urgente dalla situazione reale dell'università. Che lo spirito di questa legge vada contro ogni apertura ai problemi della democrazia universitaria è dimostrato dall'emendamento governativo. Si tratta di un settore (quello delle opere universitarie) certo non essenziale della vita universitaria nei cui confronti è stata avanzata la proposta per cui presidente di questo organismo poteva anche non essere il rettore. Naturalmente il Governo ha immediatamente presentato l'emendamento 9. 26/2 che anche in questo caso ridà in mano al rettore la presidenza dell'organismo. Capisco le ragioni che hanno indotto perfino il collega Bloise a dissentire. Noi troviamo in questo emendamento la riprova della chiusura che su questo tema hanno ancora il Governo e la maggioranza. Per queste ragioni abbiamo ritenuto opportuno fare questa dichiarazione di voto contraria al subemendamento presentato dal Governo.

P L E B E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . La nostra parte, mentre voterà contro l'emendamento 9. 26, è invece favorevole al subemendamento 9-26/2. Infatti, dato che il consiglio di amministrazione si troverà nelle mani delle solite regioni, con rappresentanti che hanno interessi politicizzati anzichè interessi di competenza e di funzionamento dell'università, credo che l'unica garanzia che possa essere data è quella che come presidente del consiglio di amministrazione vi sia una persona competente. Per queste ragioni voteremo a favore del subemendamento 9. 26/2 e contro l'emendamento 9. 26.

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Intervengo solo per dare un chiarimento al collega Urbani in

merito ai vari testi di decreto in materia di consiglio delle opere universitarie. Nel primo testo del decreto-legge esisteva un articolo, che poi cadde per un errore tecnico come ha giustamente rilevato il senatore Rossi, articolo che comprendeva un rappresentante delle regioni lasciando inalterata la struttura della vecchia legge.

In questa seconda fase, con l'emendamento di maggioranza firmato dal collega Bloise, indipendentemente dal subemendamento che secondo me non è rilevante, abbiamo allargato enormemente il quadro della primitiva struttura. Questo testo nel suo insieme inserisce tre rappresentanti degli studenti, tre anzichè uno della regione, un rappresentante degli assistenti di ruolo che non c'era nel vecchio testo, un rappresentante degli stabilizzati che non c'era. Sicchè, rispetto al testo del decreto-legge arrivato in assemblea, il nuovo testo proposto dalla maggioranza realizza un'importante innovazione riformatrice in senso democratico. È stato ritenuto dal Governo nell'ultimo subemendamento che fosse opportuno mantenere un punto di continuità con la legislazione vigente sulla sola questione della nomina del rettore, rettore che, come lei sa, *rebus sic stantibus,* è il presidente del consiglio di amministrazione delle opere.

È stato però anche qui introdotto un criterio elettivo a scopo democratizzante, attraverso l'elezione del vice presidente non compresa nel testo attuale. Così, nell'insieme — mi rendo conto delle obiezioni del senatore Bloise — mi sembra che si realizzi un passo avanti nella direzione da lei stesso indicata, senatore Urbani.

U R B A N I . Un passo avanti e due indietro!

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, mi scuso con il senatore Bloise, ma sul piano dei fatti quello che diceva testè il senatore Spadolini è esattamente la verità, come del resto si evince dai documenti sui quali stiamo lavorando.

Vi è un testo approvato dalla maggioranza, senatore Plebe, e non da lei in Commissione, nel quale — credo per delle questioni tecniche — è stato soppresso l'unico rappresentante della regione che era stato inserito nel consiglio di amministrazone delle opere universitarie senza modificare la struttura di base delle opere stesse che deriva dalla legge istitutiva del 1948 e che prevede appunto il rettore come presidente.

È un dato di fatto che l'emendamento presentato dal senatore Bloise ed il subemendamento che ne modifica l'ultimo comma, presentato dal Governo, allargano ed integrano ulteriormente, come partecipazione democratica, la composizione di questo consiglio, perchè aumentano il numero dei rappresentanti della regione. Conseguentemente credo che possiamo divertirci sul piano politico e ciascuno di noi può affidarsi alla schermaglia politica come vuole, però mi limito a constatare — ed anche questo è un dato di fatto — che il senatore Plebe, coerentemente con le sue idee, ha votato contro in Commissione ad un testo che era più restrittivo di quello al quale in questo momento si accinge a dare voto favorevole.

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Voglio solo far presente alla maggioranza, indipendentemente dalle schermaglie polemiche che abbiamo sentito, che se il testo viene approvato in questa forma si ha che, oltre alla presenza del rettore, c'è pure (comma *a*) un professore di ruolo designato dal rettore. Quindi il rettore è presente due volte. Vi prego di considerare questo fatto e di ovviare a questa assurdità tecnica veramente inammissibile.

S P A D O L I N I . Ritengo che l'osservazione del senatore Piovano sia giusta. Per-

tanto a nome della Commissione propongo il seguente subemendamento:

Al primo comma dell'emendamento 9.26 *sostituire alle parole*: « a) un professore di ruolo designato dal Rettore dell'Università; » *le altre*: « a) il Rettore dell'Università ».

9.26/3

B L O I S E . Dichiaro di essere contrario a tale subemendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9.26/3, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.26/2, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.26, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 9.27 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.21, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.22, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.23, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori,

non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dopo l'articolo 9 sono stati presentati numerosi articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. ....

« Gli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici; nonchè l'osservatorio vesuviano e il giardino coloniale di Palermo sono inquadrati a tutti gli effetti nelle università alle quali sono attualmente aggregati. Il personale è inquadrato nell'ambito della direzione generale dell'università.

9. 0. 1 PAPA, PIOVANO, URBANI, SCARPINO, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Art. ...

A decorrere dall'anno accademico 1973-74 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e la libera Università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

Al loro posto sono istituite le seguenti Università:

a) Università degli studi dell'Aquila;

b) Università degli studi di Chieti « G. D'Annunzio » con sede in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

9. 0. 2 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

L'Università statale degli studi dell'Aquila è costituita dalle Facoltà di magistero; di ingegneria; di scienze matematiche, fisiche e naturali; di medicina e chirurgia.

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia; di architettura; di economia e commercio; di lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia; di giurisprudenza con annessa scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale; di scienze politiche con la annessa scuola di perfezionamento in diritto europeo; e di scienze statistiche demografiche e attuariali.

Le facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche demografiche ed attuariali hanno sede in Teramo.

Nella stessa sede può essere nominato un Prorettore.

9. 0. 3 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

I Consigli di amministrazione della libera Università degli studi dell'Aquila, della libera Università « G. D'Annunzio » e del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di cui ai citati decreti presidenziali del 18 agosto 1964, n. 921, 8 maggio 1965, n. 1007, e 25 giugno 1969, n. 425, sono sciolti.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione delle suddette Università statali, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata al Rettore in carica al momento della entrata in vigore della presente legge, che assume, pertanto, la veste di Commissario governativo.

Tale nomina non potrà avere durata superiore a 3 anni accademici.

Al Commissario governativo dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti è altresì affidato l'incarico di predisporre gli atti necessari affinchè la sede staccata di Teramo sia costituita in Università autonoma entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al Commissario è affidato l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla pre-

sente legge nonchè alla costituzione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Del Consiglio di amministrazione farà parte un rappresentante del Consorzio universitario di ogni capoluogo.

9. 0. 4 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

Ogni commissario governativo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenterà al Ministero della pubblica istruzione lo Statuto della Università.

Lo Statuto di ciascuna Università, predisposto dal Commissario governativo coadiuvato dai Consigli di facoltà (o dai Comitati tecnici), sarà approvato a norma di legge ed andrà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

9. 0. 5 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei professori di una Facoltà appartenente ad una delle due Università statali risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un Comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di facoltà. A tale Comitato saranno aggregati in aggiunta i professori di ruolo.

Il Comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un triennio.

Qualora alla scadenza del triennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà con le stesse modalità e con la stessa durata indicata nel comma precedente.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge ad una Facoltà risultino assegnati Comitati, gli stessi continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla scadenza del triennio della loro istituzione.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i Presidi delle Facoltà, i Presidenti dei Comitati di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, designati dai membri di ciascun Comitato, ne eserciteranno le funzioni.

9. 0. 6 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ....

Alle Università statali degli studi dell'Aquila e di Chieti è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* annesse alla presente legge.

I posti previsti dal comma precedente, esclusi quelli di assistente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle Università e Istituti di istruzione universitaria.

9. 0. 7 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ....

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dagli statuti delle due dette Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università subordinatamente al giudizio favorevole da parte del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ed alla osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva carriera è effettuata nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita conservando l'anzianità maturata sia nella predet-

ta qualifica o classe che nel ruolo di provenienza.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale sede sarà conservata almeno per cinque anni, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le suddette norme, che hanno carattere transitorio, sono operanti soltanto nella prima attuazione della legge.

9. 0. 8 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

Il personale non di ruolo non insegnante, in servizio nelle due Università libere e nell'Istituto universitario di medicina e chirurgia alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1° novembre 1971, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1108.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalla tabella « C » annessa alla presente legge, su quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 7.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 e, ai fini del collocamento in ruolo, l'anzianità richiesta è ridotta a metà.

Il personale che ritenga di aver diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 0. 9 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ....

Al personale di ruolo delle due Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia che, per effetto della presente legge, viene inquadrato negli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze di una delle predette libere Università e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale delle suddette Università e del suddetto Istituto si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 22, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente ed ausiliario.

9. 0. 10 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere e il predetto Istituto universitario di medicina e chirurgia, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati a cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere e presso l'Istituto di medicina e chirurgia, sono iscritti nei ruoli del personale assistente

delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati alla cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nonchè dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni.

9. 0. 11 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

Gli studenti, regolarmente iscritti presso una delle anzidette Università libere e presso l'Istituto di medicina e chirurgia, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa Facoltà della rispettiva Università statale.

9. 0. 12 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

Il patrimonio mobile ed immobile delle due suddette Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila è devoluto, secondo le rispettive sedi, alle due Università statali.

L'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà dei Comuni e delle province dell'Aquila, di Chieti e di Teramo o degli Enti consorziati è mantenuto per le rispettive sedi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna delle due Università.

9. 0. 13 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

Mediante apposite convenzioni, da stipulare tra ognuna delle menzionate Università ed il Consorzio universitario delle rispettive Province e da approvare con decreto presidenziale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà determinato il contributo consorziale per il funzionamento dell'Università.

Ogni convenzione, di cui al precedente comma, avrà la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per eguale periodo di tempo.

9. 0. 14 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ...

All'onere derivante dall'istituzione dei posti di ruolo di professore e di personale non insegnante di cui alle apposite tabelle *A* e *C* annesse alla presente legge, si provvede con i fondi autorizzati dal provvedimento legislativo concernente la riforma dell'ordinamento universitario per quanto riguarda rispettivamente il trattamento economico complessivo del personale docente e gli incrementi da apportare agli organici del personale docente.

Alle esigenze relative al personale assistente da assegnare alle Università degli studi dell'Aquila e di Chieti, secondo l'allegata tabella *B*, si provvede nell'ambito delle nuove istituzioni di posti di ruolo stabilite con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

All'onere relativo all'erogazione del contributo per spese di funzionamento, relativo all'anno accademico 1973-74, stabilito in lire 1.500 milioni, si provvede per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del fondo iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

9. 0. 15 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Art. ....

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano per ciascuna delle Università statali dell'Aquila e di Chieti le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

9. 0. 16 NENCIONI, DINARO, PLEBE, DE FAZIO

TABELLA *A*

POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO

Università dell'Aquila:

Facoltà di magistero	posti n.	6
Facoltà di ingegneria	» »	6
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» »	9
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	6

Università « G. D'Annunzio » di Chieti-Pescara:

Facoltà di lettere e filosofia	posti n.	4
Facoltà di architettura	» »	4
Facoltà di economia e commercio	» »	4
Facoltà di lingue e letterature straniere	» »	3
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	5
Facoltà di giurisprudenza	» »	4
Facoltà di scienze politiche	» »	3
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	» »	3

TABELLA *B*

POSTI DI ASSISTENTI DI RUOLO

Università dell'Aquila:

Facoltà di magistero	posti n.	10
Facoltà di ingegneria	» »	14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» »	14
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	10

Università « G. D'Annunzio » di Chieti-Pescara:

Facoltà di lettere e filosofia	posti n.	6
Facoltà di architettura	» »	7
Facoltà di economia e commercio	» »	7
Facoltà di lingue e letterature straniere	» »	7
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	10
Facoltà di giurisprudenza	» »	6
Facoltà di scienze politiche	» »	4
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	» »	5

TABELLA *C*

POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

	Parametro	L'Aquila	Chieti
Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo			
Direttore amministrativo - 1ª classe	530	—	1
Direttore amministrativo - 2ª classe	426 387	1	1
Direttore di sezione	307	3	7
Consigliere	257 190		
Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo			
Segretario capo	370	1	1
Segretario principale	297 255	3	5
Segretario	218 178 160	3	5
Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria			
Coadiutore	245 213 183 163 133 120	17	20
Carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie			
Direttore di ragioneria di 2ª classe	307	1	1
Vice direttore di ragioneria	257 190		
Carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie			
Ragioniere capo	370	1	—
Ragioniere principale	297 255	1	3
Ragioniere	218 178 160	—	3
Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche			
Bibliotecario di 2ª classe	307	1	1
Bibliotecario	257 190		

Segue TABELLA *C*

POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

	Parametro	L'Aquila	Chieti
Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche			
Aiuto bibliotecario capo	370	1	—
Aiuto bibliotecario principale . .	297 255	3	4
Aiuto bibliotecario	218 178 160	—	6
Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati			
Tecnico laureato	435 426 387 307 257 218	8	4
Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori			
Tecnico capo	370	6	2
Tecnico coadiutore	302 260 227 188 160	54	18

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 9. 0. 1, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. è stato ritirato in quanto sostituito dall'emendamento 8. 7.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò tutti gli articoli aggiuntivi presentati dalla mia parte. Si tratta di una serie di emendamenti che riflettono una situazione che ha creato delle forti tensioni in Abruzzo. Infatti alcuni istituti universitari che vanno sotto la denominazione e la sostanza di libere università si trovano in una situazione asfittica e sembra (è una realtà del bilancio) che le postazioni di bilancio relative alla statizzazione di tali istituti siano state tolte dalla scure di La Malfa, l'uomo della scure, il Sonnino degli anni nostri, creando delle tensioni e delle situazioni localmente insostenibili.

Vi sono state delle prese di posizione piuttosto pesanti del corpo accademico dell'università Gabriele D'Annunzio che ha ritenuto che la mancata statizzazione dell'università stessa, nonostante i ripetuti impegni governativi e la redazione di due progetti di legge in materia, ora decaduti, renda impossibile il protrarsi della situazione attuale; vi sono stati ordini del giorno che hanno invitato il Governo e il Parlamento a provvedere, si dice, nei tempi minimi possibili. Vi è stata un'altra presa di posizione del senato accademico dell'università dell'Aquila che, nella seduta dell'11 ottobre 1973, ha

esaminato la grave situazione creatasi nell'ateneo per la mancata statizzazione e la situazione creatasi all'esterno da parte dei giovani che speravano nel consolidamento delle strutture di queste libere università finalmente statizzate. La postazione di bilancio aveva dato non solo delle speranze, ma vorrei dire una certezza in questo senso, tanto che fu presentato il disegno di legge n. 1968 dal ministro Misasi, di concerto con l'attuale ministro del bilancio e della programmazione Giolitti e dal ministro del tesoro, allora Ferrari-Aggradi (15 novembre 1971), per l'istituzione di una università statale in Abruzzo.

Questa è la situazione. Noi riteniamo che si debba provvedere proprio sotto il profilo di misure urgenti, cioè di norme-provvedimento, tanto più che i fondi necessari sono stanziati nel bilancio 1973 anche se non figurano nel bilancio di previsione successivo che il Senato andrà ad esaminare fra qualche giorno. Nel novembre 1971, quando fu presentato, questo disegno di legge era giustificato dalle difficoltà finanziarie e strutturali in cui versavano le due libere università dell'Aquila e Gabriele D'Annunzio di Chieti, sorte su iniziativa degli enti locali per le esigenze della gioventù studiosa, data la mancanza assoluta in quelle zone di una valida università. Da allora la situazione dei due istituti è rimasta veramente grave ed oggi si è aggravata al punto che i due organismi, il senato accademico dell'una e dell'altra, hanno minacciato la chiusura delle due università con gravissime conseguenze, come si può bene immaginare, per coloro che in questi istituti vedevano aperta una via per la vita.

I 1.500 milioni stanziati a copertura dell'esigenza di statizzazione voluta dal Governo sono ancora a disposizione nel bilancio corrente. Ecco la ragione per cui anche un provvedimento di urgenza potrebbe essere attuato a favore di questi istituti, senza preoccupazioni di carattere finanziario, almeno le preoccupazioni per la statizzazione, salvo le ulteriori esigenze, come per tutte le università. La richiesta, ripeto (e ho indicato quei due ordini del giorno del senato accademico), è stata fatta con manifestazioni financo all'esterno da parte del corpo dei professori, da parte dei due rettori. Ebbene, in occasione di questo provvedimento che prevede delle misure urgenti per l'università, mi sembra che questa richiesta possa essere accolta.

D'altra parte lasciatemi fare una critica conclusiva, nel corso dello svolgimento di questi emendamenti.

Onorevoli colleghi, le misure urgenti volute dal Governo attraverso il decreto-legge e gli emendamenti successivamente proposti e accolti si presentano come una serie di norme intese alla creazione di un'agenzia di collocamento per categorie di persone e per determinate persone. Si è pensato al collocamento dal punto di vista umano, professionale di categorie di persone benemerite e non benemerite. Tutte hanno trovato all'interno dell'università una collocazione. Non si è pensato alla cultura, alla promozione di essa, agli studi, alla funzione dell'università. L'accoglimento di questi emendamenti se non altro darebbe a questo decreto-legge, così arido nel suo contenuto, dal punto di vista dell'insegnamento e del sapere, quanto meno una nota che lo contraddistinguerebbe. Sarebbe un fiore all'occhiello di quest'arido provvedimento. Se io fossi della vostra idea, con una valutazione errata di un concetto, potrei dire che è un provvedimento meramente corporativo nella valutazione negativa che voi date al termine che non corrisponde alla valutazione che gli diamo noi; più volgarmente è una agenzia di collocamento. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. La proposta contenuta negli articoli aggiuntivi illustrati dal senatore Nencioni fuoriesce completamente dai limiti del decreto, che appunto è diretto a risolvere problemi urgenti dell'università italiana, e affronta un problema a sè stante che non ritengo sia da considerare in questo mo-

mento e in questa sede. Pertanto esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Esprimo parere contrario, ma vorrei dire scherzosamente, se me lo permette, senatore Nencioni, che rispetto a delle critiche che ho ascoltato dai loro banchi sugli emendamenti presentati in Aula e sui subemendamenti mi sembra che anche il suo Gruppo faccia la sua parte quanto ad originalità perchè in effetti gli emendamenti dal 9. 0. 2 al 9. 0. 16 non sono null'altro che un regolare disegno di legge ... (*Interruzione del senatore Nencioni*). Non ho potuto fare il confronto, ma immagino che ci sia proprio uno stampato già distribuito e giacente nei nostri archivi contenente una proposta presentata dall'onorevole Delfino alla Camera dei deputati che troviamo trasferita in questi articoli aggiuntivi all'articolo 9 del decreto-legge che è al nostro esame per la conversione in legge.

D I N A R O . Si tratta di un disegno di legge presentato dal Governo, dal ministro Misasi.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Quindi la sensazione che ho avuto è esatta: si tratta di un disegno di legge.

Passando dallo scherzo, se me lo consente, senatore Nencioni, al fondo della questione, riconosco che esiste il problema ed è urgente risolverlo. Ho già avuto modo di dirlo ai rettori magnifici delle università abruzzesi che sono venuti recentemente qui a Roma per sottolineare appunto i problemi urgenti delle università degli Abruzzi. Riconosco, ripeto, che è urgente definire questo problema. Ma, come diceva testè il relatore senatore Arfè, non è questa la sede, e forse — lasciamo stare la forma — nella sostanza non è neanche molto immaginabile di trasferire un intero disegno di legge sotto forma di emendamenti in un altro disegno di legge.

L'ultima osservazione che volevo fare, senatore Nencioni, si riferisce alla sua definizione di agenzia di collocamento. Evidentemente abbiamo delle opinioni diverse sul merito del provvedimento. Ma vorrei dire che un provvedimento per l'università, come in generale un provvedimento per la scuola, riguarda sempre in una misura prevalente una questione di uomini, una questione di persone, perchè, se è immaginabile un maestro senza un'aula, non è immaginabile una aula senza maestro. Non dico questo per influenzarla nel giudizio sul provvedimento, sul suo carattere corporativo in senso dispregiativo o meno; ma voglio dire che se si parla di problemi di messa a concorso di cattedre, se si parla di problemi di assegni di studio per post-laureati o per contratti quadriennali, ebbene, tutto questo evidentemente riguarda delle persone che sono delle componenti vive e fondamentali perchè vi sia una università, che è fatta di docenti, di discenti e di personale amministrativo, cioè proprio quelle categorie, per usare una brutta espressione, che sono previste da questo decreto; non sta a me dire se sono state comprese giustamente o malamente le loro esigenze nel quadro generale delle esigenze di vita e di sviluppo delle università.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9. 0. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

A seguito della reiezione dell'emendamento 9. 0. 2 sono preclusi tutti gli altri emendamenti, dal 9. 0. 3 al 9. 0. 16.

Senatore De Luca, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2, da lei presentato e accettato dal Governo, ordine del giorno rimasto accantonato?

D E L U C A . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore De Luca.

A R N O N E , *Segretario*:

Il Senato,

riallacciandosi alle discussioni, ai voti, alle dichiarazioni governative ripetutamente espressi in questa Assemblea;

avuto riguardo al proposito — dal Governo formalmente manifestato fin dall'agosto 1961, in occasione della presentazione del disegno di legge per l'istituzione dell'Università di Calabria — di addivenire ad analoga istituzione in Abruzzo;

tenuto presente che in Abruzzo da molti anni sono sorte le libere Università di Chieti e dell'Aquila, giuridicamente riconosciute, università che encomiabilmente e validamente funzionano per impegno di insigni docenti, consensi di famiglie, concorso di studenti e ingenti sforzi finanziari di enti locali;

considerando che ormai gli enti stessi, fortemente deficitari, non sono più in grado di assicurare il sempre crescente finanziamento per il mantenimento dei due atenei;

visto il disegno di legge 1962 (atto Senato V legislatura) presentato dal Governo al Senato il 15 novembre 1971 concernente la istituzione di Università statali in Abruzzo, decaduto per fine anticipata della legislatura,

impegna il Governo a presentare senza ulteriori ritardi analogo provvedimento legislativo per l'istituzione di Università statali in Abruzzo.

2. DE LUCA

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 10. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Sopprimere i commi primo, terzo e quarto.

10. 4 DINARO, PLEBE

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento i disegni di legge per l'istituzione delle Università in Basilicata e nel Molise ».

10. 2 SCARDACCIONE, ROSA, SAMMARTINO, ZACCARI, LA PENNA, DELLA PORTA, TESAURO, RUSSO Luigi

Al secondo comma, dopo le parole: « tenuto conto », *inserire le altre*: « delle esigenze prioritarie delle Regioni che ne sono prive ».

10. 3 SCARDACCIONE, DE LUCA, ERMINI, ZACCARI, LA PENNA, ROSA, DELLA PORTA, TESAURO, TIRIOLO

Al terzo comma, sostituire le parole: « di laurea o diploma » *con le altre*: « di insegnamento o di nuovi corsi di laurea ».

10. 7 BLOISE, ARFÈ, SPIGAROLI, PINTO, FALCUCCI Franca, PERITORE, STIRATI, SCARDACCIONE, GAUDIO

Al terzo comma, dopo le parole: « dell'ateneo », *inserire le altre*: « fatta eccezione per quei corsi che costituiscano il completamento ed il potenziamento di corsi di singole facoltà funzionanti in idonee sedi, gestiti da consorzi già istituiti e secondo le indicazioni di cui alla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo ».

10. 1 VALITUTTI

In via subordinata all'emendamento 10. 4, *al quarto comma, dopo le parole*: « da quella dell'ateneo », *inserire le altre*: « salvo nei casi in cui gli studenti provenienti dalla provincia per la cui circoscrizione vengono richiesti i corsi distaccati risultino in maggioranza rispetto a quelli delle stesse università e facoltà ».

10. 5 DINARO, PLEBE, GATTONI

Al quarto comma, dopo le parole: « in sede diversa da quella dell'ateneo », *inserire le altre*: « È consentito, tuttavia, previ gli ac-

certamenti che garantiscano la conformità alle disposizioni vigenti, il riconoscimento giuridico di istituzioni universitarie già funzionanti quando siano sorte nelle Regioni ove gli Atenei esistenti abbiano una popolazione scolastica superiore alle 40.000 unità. È consentita, altresì, la statizzazione di Università libere che siano istituite da almeno quattro anni e per le quali abbia avuto inizio la relativa procedura ».

10. 6 LISI, SENESE, FOLLIERI, DE CAROLIS, FERRARI, CASSIANI, DELLA PORTA, TANGA, MAZZAROLLI

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Illustro anzitutto l'emendamento 10. 4.

Onorevole Presidente, già in Commissione abbiamo avuto modo di esporre e illustrare i motivi che ci hanno trovato contrari a tutti i divieti previsti dall'articolo 10, commi primo, terzo e quarto, dei quali chiediamo formalmente la soppressione. I motivi sono di ordine costituzionale in quanto ci sembra indubbio che i divieti in questione violino i princìpi stabiliti dall'articolo 33 della nostra Carta costituzionale in materia di istruzione. Tali princìpi riguardano in particolare la scuola non statale e sono per l'esattezza: il diritto riconosciuto a enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione di ogni ordine e grado di studio senza eccezione, dalla scuola materna all'università e per qualunque materia o specializzazione; il diritto riconosciuto alle scuole non statali di chiedere e ottenere la parità una volta individuati con legge ordinaria, e rispettati, gli obblighi che da questa derivano; l'obbligo che ha lo Stato di assicurare con legge ordinaria alle scuole non statali piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali; il diritto garantito anche agli istituti di alta cultura non statali a darsi ordinamenti autonomi e ad ottenere, come per qualunque altra scuola non statale, la parità.

Questi, piacciano o non piacciano, onorevoli colleghi — e non è questa, comunque, la sede per entrare nel merito — i princìpi posti in materia di istruzione e di istituzioni scolastiche dalla nostra Carta costituzionale: princìpi sui quali — è bene sottolinearlo subito — si concreta soprattutto la libertà dell'arte, della scienza e del relativo insegnamento affermata dal primo comma dello stesso articolo 33. Due sono quindi, formalmente, i concetti tenuti presenti dal legislatore costituente e che il legislatore ordinario deve tenere a sua volta presenti: quello della piena libertà della scuola non statale e quello della parità di trattamento giuridico della scuola statale, ricorrendone le condizioni individuabili con legge ordinaria e una volta che la qualifica paritaria risulti desiderata e, ovviamente, richiesta. Due princìpi peraltro inscindibili: se infatti la scuola non statale, ai suoi livelli, non ha, attraverso l'istituto della parità, la possibilità di raggiungere la stessa rilevanza giuridica e sociale della scuola statale in ordine anche alla validità dei titoli di studio che voglia conferire, ferma restando ovviamente la prescrizione degli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio professionale di cui al quinto comma dell'articolo 33 della stessa Costituzione, tutte le affermate libertà della scuola verrebbero di fatto vanificate o semplicemente negate.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(*Segue* D I N A R O). Il nostro ordinamento scolastico trova dunque il suo fondamento e la sua validità nel principio del cosiddetto pluralismo scolastico, per il quale il diritto-dovere che lo Stato si assume di istituire proprie scuole per tutti gli ordini e gradi non è nè può intendersi esercitato in funzione di una presunta capacità esclusiva dello Stato ad istituire scuole (una presunzione che peraltro in Italia non nasce certo con la Carta costituzionale, perchè nel nostro paese gli enti privati hanno avu-

to sempre il diritto di istituire scuole ed istituti senza oneri per lo Stato), in quanto viene oggi costituzionalmente riconosciuta la libertà di insegnamento ad una pluralità di ordinamenti giuridici che istituzionalmente si prefiggono scopi educativi. E il discorso ci porta qui fatalmente alle origini del problema, al diritto cioè prioritario della famiglia di decidere a quale tipo di scuole, statali o non statali, anche ovviamente, si ripete, di ordine universitario, inviare i propri figli. Perchè non è certamente a caso che l'articolo 33 è preceduto dall'articolo 30 che assegna ai genitori il dovere e il diritto di « mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio ».

Nessun monopolio della scuola da parte dello Stato, quindi, nel nostro ordinamento. Lo Stato assolve il suo compito etico-giuridico di educare ed istruire il cittadino, istituendo scuole statali per tutti gli ordini e gradi; non ha però fino ad oggi assolto un altro compito preciso, pure demandatogli dalla Costituzione: quello cioè di fissare con legge ordinaria i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, che intendano chiedere la parità, al fine di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

Il Governo è dunque a tutt'oggi inadempiente in ordine al dettato costituzionale, non avendo esercitato il potere che solo aveva ed ha di disciplinare con legge ordinaria la materia in trattazione. Ma non può il Governo, in aggiunta a tale grave inadempienza e nella carenza delle norme di legislazione ordinaria a lui imputabile, arrogarsi pure il diritto, come intende appunto fare con l'articolo 10, di sospendere l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. Con l'articolo 10 del decreto-legge in conversione, infatti, si stabilisce: *a*) il divieto per le libere istituzione di alta cultura, che non siano riconosciute dallo Stato per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale, di usare persino le denominazioni di università, ateneo, politecnico eccetera (primo comma); *b*) il divieto di istituire o di riconoscere nuove facoltà fino all'entrata in vigore delle leggi previste dal secondo comma dello stesso articolo 10 (comma terzo); *c*) il divieto di istituire da parte delle università e delle facoltà corsi di insegnamento distaccati in sedi diverse da quella dell'ateneo (ancora terzo comma); *d*) il divieto di costituire nell'ambito della facoltà nuovi istituti monocattedra.

Tali divieti appaiono in stridente contrasto con i princìpi costituzionali già richiamati ed illustrati. Gli ultimi due divieti, poi, ledono, a nostro avviso senza giustificazione alcuna, anche il principio dell'autonomia universitaria e il diritto che gli istituti di alta cultura hanno di darsi ordinamenti autonomi.

A proposito del divieto di costituire nuovi istituti monocattedra, di cui all'ultimo comma dell'articolo 10, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, dell'onorevole Ministro e dell'onorevole relatore anche sulla circostanza che ci sono materie di per sè assolutamente non raggruppabili con altre. Faccio gli esempi della filologia bizantina o della gemellologia che hanno bisogno di autonomia in quanto possono lavorare solo se organizzate su monocattedre: se la filologia bizantina dovesse diventare, poniamo, una sezione della letteratura greca o la gemellologia solo una sezione dell'ostetricia, cadrebbe anche nelle università la possibilità di un lavoro specializzato. Ma di queste cose la maggioranza non sembra si preoccupi eccessivamente.

La delicata e rilevante questione di contrasto dell'articolo 10 con i princìpi costituzionali non è sfuggita, nè poteva ovviamente sfuggire, alla 1ª Commissione (affari costituzionali) di questa Assemblea, la quale ha espresso l'esigenza che la Commissione istruzione modificasse o integrasse talune disposizioni dell'articolo 10 proprio al fine di evitare eventuali impugnative di incostituzionalità. Questo è il giudizio, il deliberato della 1ª Commissione. Ma la Commissione pubblica istruzione non ha ritenuto di prendere in considerazione una tale esigenza neppure di fronte ad una così autorevole sollecitazione, dalla nostra parte politica e soltanto dalla nostra parte politica richiamata in Commissione. È stato osservato sempre in Commissione pubblica istruzione, mi pare

dall'onorevole Ministro, che con l'articolo 10 si vuole solo introdurre una semplice sospensione dei diritti, limitata peraltro ad un anno entro il quale il Governo, a norma del secondo comma, si impegna a presentare al Parlamento uno o più disegni di legge per l'istituzione di nuove sedi universitarie.

Non siamo d'accordo, onorevole Ministro. A parte che la sospensione di diritti costituisce sempre di per sè un divieto, nella materia in esame il Governo non ha il potere di disporre con decreto-legge la sospensione di diritti garantiti in via permanente dalla Costituzione.

È stato anche detto che i predetti divieti sarebbero giustificati dalla necessità di arginare il grave fenomeno della proliferazione delle nuove università non statali: e ciò mentre si osserva — lo ha ripetuto ieri in quest'Aula lo stesso Ministro della pubblica istruzione — che l'esplosione della scolarità nella stessa fascia superiore dell'istruzione, verificatasi negli ultimi anni nel nostro paese, rappresenta un fenomeno comune ad altri paesi che pure hanno ordinamenti dell'istruzione superiore tra loro diversi.

Risponderò all'osservazione dell'onorevole Ministro non senza prima aver sottolineato la strettissima connessione dei due fenomeni — proliferazione di università non statali ed esplosione della scolarità — anche al fine di precisare le responsabilità che ne stanno alla base. Stabilito che non si possono considerare costituzionalmente ammissibili provvedimenti che, come questi in esame, sono diretti ad impedire il sorgere di liberi istituti universitari e persino di usare la denominazione di istituti universitari, come abbiamo visto, diventa ovvio rilevare come alcuni di tali istituti sono sorti in molti casi — non dico in tutti — o sono stati stimolati a sorgere per il fatto incontestabile che lo Stato è venuto meno negli ultimi anni, proprio nella materia di cui si tratta, alle istanze della vita associata da lui stesso sollecitate. Lo Stato cioè non è intervenuto per dare attuazione, con legge ordinaria, alla disciplina dei diritti e degli obblighi delle scuole non statali, come pure avrebbe avuto il dovere di fare, ma ha stimolato e favorito una tumultuosa esplosione della scolarità anche nella fascia superiore dell'istruzione attraverso leggine demagogiche ed abnormi, quali ad esempio quelle della riforma dell'esame di maturità e della liberalizzazione degli accessi alle facoltà universitarie, che non potevano prevedibilmente che creare facilitazioni senza esami ed esami senza efficaci garanzie e richiamare appunto, come è avvenuto, una enorme popolazione scolastica in una università che risultava già drammaticamente congestionata.

Non ha senso e non serve a nulla, onorevole Ministro, il richiamare, come lei ha fatto, l'esplosione della scolarità verificatasi anche in altri paesi senza precisare, ad esempio, che in America, paese da lei citato, esistono notoriamente oltre 2.000 tra università e *colleges* per fronteggiare proprio le esigenze di tale esplosione scolastica. Non ha senso, ad esempio, citare l'Inghilterra senza aggiungere che in quel paese, solo negli anni dal 1961 al 1968, e il dato che sto per riferire, onorevole Ministro, potrà trovarlo nell'ampia e documentata relazione del senatore Bertola al disegno di legge n. 612, nel breve arco cioè di sette anni, sono state realizzate ben nove nuove università e si è provveduto altresì a rinnovare e ad adeguare le università tradizonali, proprio per fronteggiare in tempo utile l'esplosione scolastica.

Ma nel nostro paese — perchè questo è il punto che ci interessa, onorevole Ministro — che cosa si è fatto in questa direzione? Ben poco o nulla: leggine demagogiche da una parte, carenza assoluta di strutture dall'altra, dalle strutture edilizie a quelle del personale docente e non docente, alle attrezzature scientifiche e didattiche. Donde il fenomeno assai grave della contestazione giustificato, se non determinato, anche da queste carenze certamente colpevoli; donde la proliferazione di università non statali sorte in molti casi, come già ho osservato, anche per alleggerire le più che pletoriche università statali.

Alla luce di queste valutazioni politiche, oltre che delle riserve di natura costituzionale già formulate, appaiono censurabili i divieti previsti dai commi primo, terzo e

quarto dell'articolo 10 che ripetono nella sostanza quelli della infausta leggina Codignola *bis*. Per tali valutazioni abbiamo presentato l'emendamento soppressivo che ho avuto l'onore di illustrare.

Circa l'emendamento 10. 5, presentato in via subordinata da me assieme con i colleghi Plebe e Gattoni vorrei dire che esso invoca una deroga al divieto di istituire corsi di studio universitari in sede diversa da quella delle facoltà universitarie; una deroga per i casi in cui gli studenti provenienti dalla provincia per la cui circoscrizione vengono richiesti i corsi distaccati risultino in maggioranza rispetto a quelli delle stesse università e facoltà. Nell'illustrare questo emendamento e nella presentazione di esso avevo presente la situazione dell'università di Messina, tanto per fare un esempio concreto; ma credo che in Italia si possano riscontrare altri casi analoghi. L'università di Messina, per la sua vicinanza all'università di Catania, presenta appunto questa situazione: il 65 per cento di quella popolazione scolastica proviene dalla provincia di Reggio Calabria. Per questa particolare situazione sono state da tempo avviate delle trattative tra le stesse autorità provinciali democristiane e di maggioranza ed il rettore della università di Messina per la istituzione di corsi di laurea a Reggio Calabria. E ciò soprattutto per alleviare il disagio della frequenza presso la sede di Messina agli studenti provenienti dalla provincia di Reggio Calabria, data la particolare disagiatissima dislocazione dei maggiori comuni di questa provincia: si pensi, ad esempio, ai due settori ionico e tirrenico e alle relative distanze da Messina. Mi sembra quindi ingiusto prevedere il divieto di istituire a Reggio Calabria o altrove, in altra parte della circoscrizione provinciale dove l'autorità competente ritenesse opportuno, corsi universitari di studio dipendenti dalle facoltà dell'università di Messina.

Queste le ragioni che ci hanno indotti a presentare l'emendamento che ho illustrato.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, illustrerò congiuntamente gli emendamenti 10. 2 e 10. 3.

Quando si ebbe notizia in Italia che stava per scattare il decreto che portava all'aumento del prezzo della benzina, tutti gli automobilisti si precipitarono ai distributori per fare il pieno. Capitammo — combinazione — io e il senatore La Penna da uno di questi distributori e siccome avevamo i buoni in tasca e siamo persone amanti dell'ordine lasciavamo passare quegli automobilisti che avevano le macchine più potenti e che erano più audaci di noi, sicuri e convinti che con i buoni in tasca avremmo fatto il nostro pieno (i buoni sarebbero quei mezzi finanziari stanziati sul bilancio dello Stato per tre anni per l'università della Basilicata).

Ebbene, data la pressione esercitata dagli altri automobilisti, specialmente da parte di chi aveva oltre al serbatorio dell'auto anche una tanica da riempire, e quindi poteva fare un ulteriore rifornimento di benzina (un'altra università o altre università succedanee o corsi ed università libere delle regioni più progredite), a un certo punto il rifornitore di benzina, pressato da un collega che ci precedeva, del tipo di quelli disposti a portar via qualsiasi cosa a quelli che sono più docili e più tranquilli, si è stancato e ha detto: « No, basta; io poi che cosa vendo se do via tutta la benzina adesso? » Ed all'insegna dell'orario che era scaduto chiuse e cessò di distribuire la benzina, sicchè io e il senatore La Penna non riempimmo il serbatoio, la macchina rimase ferma e restammo fermi anche noi: resta ferma la Basilicata e resta fermo il Molise, due regioni che sono state istituite e che non riescono a muoversi, perchè una regione, per potersi muovere, ha bisogno anzitutto di cervelli, di una classe dirigente che si forma nelle università.

Ecco perchè a un certo momento queste regioni, per le quali pure facciamo determinati interventi e alle quali diamo dei mezzi finanziari per la ricostruzione — come spe-

ro farà il Senato approvando il prossimo lunedì il decreto-legge relativo alle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpite da recenti calamità atmosferiche — poi si bloccano perchè non hanno una classe dirigente locale che possa veramente portare avanti una politica di sviluppo adeguata a superare gli squilibri che esistono.

L'articolo 10 della legge è per me come un decreto-catenaccio che blocca le situazioni al punto di partenza: chi è rimasto senza benzina, chi è rimasto senza università continua a restare senza; bisogna attendere un nuovo rifornimento, bisogna attendere il nuovo piano generale di riordinamento delle università per esaminare se sia giusto o meno istituire nuove università nelle regioni che non ne hanno. Eppure molti colleghi ricorderanno che in questa stessa Aula, in fase di esame del disegno di legge sulla riforma universitaria, fu approvato un articolo nel quale si diceva che sarebbero state istituite università nelle regioni che ne erano prive. Capita invece di vedere che, mentre il provvedimento del Governo precedente — così come era stato proposto — conservava questa priorità alle regioni che ne erano prive, nel decreto che ora si presenta — da parte di un Governo di centro-sinistra, che dovrebbe essere più e meglio predisposto al superamento degli squilibri esistenti — non solo non si parla più di priorità per le regioni che sono prive di università, ma all'insegna dell'economia, del risparmio viene depennato, ad opera del Ministro del tesoro, dal bilancio dello Stato il miliardo che era stanziato da tre anni a disposizione delle università nelle regioni che ne sono prive, lasciando veramente disorientati noi che pure avevamo creduto e crediamo in questo Governo di centro-sinistra.

Per questa ragione io, il senatore La Penna ed altri colleghi siamo stati tentati almeno di correggere questa ingiustizia nei confronti delle regioni meno dotate e prive di università presentando i due emendamenti che sto illustrando. Il primo di questi emendamenti, il 10. 2, dice: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento » — non abbiamo detto « istituirà », saltando il Parlamento — « i disegni di legge per l'istituzione delle università in Basilicata e nel Molise ». L'altro emendamento, il 10. 3, tende ad inserire, dopo le parole: « tenuto conto » le altre: « delle esigenze prioritarie delle regioni che ne sono prive ». Credo che questo secondo emendamento possa essere accolto perchè non crea nessun grosso problema e non intacca princìpi politici.

Comunque non intendiamo fare pressioni per l'approvazione dei due emendamenti, ma chiediamo solo una prova di solidarietà nei confronti delle regioni prive di università. Se poi il Governo vuole inserire la norma nella logica del CIPE, cioè stabilire che sia il CIPE a programmare le università nuove, allora si potrebbe modificare l'emendamento 10. 3 nel senso che nel secondo comma dell'articolo 10, alla lettera *a*), dopo le parole: « delle osservazioni del CIPE relative » si potrebbero aggiungere le altre: « alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie ».

B L O I S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B L O I S E . Pochissime parole per illustrare l'emendamento 10. 7. Si tratta di un argomento molto delicato ed io cercherò di essere cauto nell'esporre il mio punto di vista perchè so anche di scontrarmi con alcune contraddizioni esistenti. In effetti non c'è niente di nuovo perchè già è stata approvata la legge n. 924 del 1970, che porta la firma del senatore Codignola ma che era una legge della maggioranza. È bene chiarire ancora una volta che la responsabilità, se c'è, non è solo di chi ha firmato prima, ma anche di chi si è dichiarato favorevole al provvedimento e che non si è voluto nè imporre un divieto, nè creare un presupposto punitivo, per non venire incontro alle esigenze delle regioni. Tuttavia, dopo questo divieto, la proliferazione delle libere università è andata avanti lo stesso a macchia d'olio. Di qui la necessità di approvare un decreto « catenaccio », come diceva il senatore Scar-

daccione, al quale do atto di battersi per una causa giusta. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 10. 3 circa la necessità di tenere presenti prioritariamente le esigenze delle regioni laddove le università non ci sono. L'emendamento che propongo estende la legge n. 924 anche a nuovi corsi di insegnamento e a nuovi corsi di laurea poichè nel passato si è trovato anche il modo di sfuggire a quella legge ricorrendo a tutti gli espedienti; sezioni staccate, eccetera.

Ma vorremmo portare avanti un certo discorso, e vorremmo essere creduti, non considerati sempre come quelli che bloccano: abbiamo bloccato i concorsi, abbiamo vietato la proliferazione delle università. In effetti a mio avviso quando c'è un provvedimento di divieto, il provvedimento diventa positivo se non resta così, a sè stante e cioè se il Governo provvede ad istituire università dove mancano, se cerca di rispondere immediatamente ad alcune esigenze giuste. Il divieto allora non si allungherebbe nel tempo divenendo punitivo, ma diventerebbe salutare.

Pertanto mantengo questo emendamento che non si estende all'infinito ma si riferisce ad un momento transitorio. Sono di diverso avviso sulla interpretazione che il senatore Dinaro ha dato al parere della Commissione affari costituzionali; parere che mi ha spaventato anche se non ha modificato il mio convincimento. Sappiamo tutti come vanno le cose e ci spieghiamo perciò il parere della Commissione che ha puntato proprio sull'articolo 10 che è uno dei problemi più scottanti del decreto.

Pertanto quando proponiamo una dizione più estensiva, non è che ci divertiamo solo a cambiare le parole; vogliamo evitare che si trovi di nuovo il sotterfugio per cercare di eludere ancora un'altra legge che stiamo approvando con la conversione di questo decreto. Quindi vogliamo essere sicuri che non ci siano dubbi. Non possiamo evitare che ci siano iniziative interessate e sbagliate ma per lo meno ci sia una legge che garantisca che non si riconosceranno queste nuove università, per non dare sfogo a questa inflazione strisciante; non perchè non si vogliano le università ma proprio perchè bisogna — e su questo mi associo alla sollecitazione del senatore Scardaccione — dare priorità alle richieste di alcune regioni cercando di inserire in un programma queste esigenze e non perdendosi però appresso ai programmi perchè abbiamo una brutta esperienza di programmazioni in altri settori. Pertanto diciamo che si può affrontare il discorso della istituzione di nuove università in un modo organico, cercando di contemperare le esigenze che sono state manifestate anche questa mattina. Mi rendo conto che ci sono delle situazioni di fatto e mi rendo conto che cozziamo anche contro interessi che si sono precostituiti. Ma questo non ci deve spaventare, non possiamo neanche per un po' subire il condizionamento e il ricatto ma dobbiamo confermare quello che abbiamo detto ribadendo la volontà che in effetti a questo decreto che verrà convertito in legge segua un provvedimento non dico immediato ma emanato entro breve tempo per cercare di accogliere alcune necessità e alcune esigenze che sono state manifestate.

V A L I T U T T I . L'emendamento 10. 1 si illustra da sè.

L I S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I S I . Signor Presidente, l'emendamento 10. 6 è stato presentato dopo aver letto, anzi studiato, il decreto-legge in conversione e dopo aver anche esaminato la relazione; questo perchè appartenendo i presentatori dell'emendamento al Gruppo di maggioranza essi non hanno inteso discostarsi dallo spirito che ha animato il decreto-legge.

Nella relazione leggiamo che questo decreto-legge è stato fatto al fine di rimuovere un lungo periodo di stasi rivelatosi gravemente nocivo alla vita delle istituzioni universitarie. Questo periodo di stasi è stato negativo soprattutto per quelli che restano in ogni caso il soggetto vero di questo decreto-legge: gli studenti, i giovani, quei giovani

che abbiamo portato sempre in maggior numero dalle scuole medie superiori all'università facendo però trovare loro un apparato insufficiente soprattutto per gli appartenenti alle categorie meno provvedute. Ecco perchè ad un certo punto, non per motivi campanilistici ma per motivi veramente sociali, politici e morali, che sono vivificatori di questo decreto-legge, sono sorte le cosiddette libere università. Ripeto, non per motivi campanilistici se è vero come è vero che gran parte di queste libere università sono sorte su iniziativa degli enti locali, comuni e provincie, i cui amministratori (ritengo che tutti vogliamo ammettere questo) per essere più a contatto con gli elettori, con i cittadini, con le popolazioni, meglio di tutti ne conoscono le esigenze e le ansie.

Queste libere università con l'articolo 10 penso che vengano troppo indiscriminatamente cancellate. Questo è il motivo di una parte dell'emendamento. Noi proponiamo di inserire al quarto comma, dopo le parole: « in sede diversa da quella dell'Ateneo », le altre: « È consentito, tuttavia, previ gli accertamenti che garantiscano la conformità alle disposizioni vigenti, il riconoscimento giuridico di istituzioni universitarie già funzonanti quando siano sorte nelle regioni ove gli atenei esistenti abbiano una popolazione scolastica superiore alle 40.000 unità ». Ma penso che a questo punto vi sia una lacuna, a cui però ha rimediato il senatore Scardaccione. Si dovevano infatti prevedere anche quelle regioni in cui le università non esistono affatto. Dobbiamo però prendere atto che nelle università in cui vi è una popolazione scolastica superiore alle 40.000 unità (è il caso comatoso di Roma, con oltre 100.000 presenze all'università) diventa impossibile, soprattutto per i giovani economicamente meno provveduti, frequentare la università. Questo il motivo che ha determinato il sorgere delle libere università e il motivo per cui queste università, aderendo la Commissione ed il Governo a questo emendamento, debbono essere riconosciute pur con le cautele che rimettiamo alla discrezione di chi dovrà operare questo riconoscimento e con una limitazione obiettiva: queste libere università debbono essere riconosciute solo nelle regioni che abbiano una popolazione scolastica superiore a 40.000 unità.

D'altra parte, nell'ipotesi dannata, che spero non si verifichi, che la Commissione ed il Governo siano contrari, che fine vogliamo far fare a questi studenti che, nell'inerzia dello Stato — come è detto nella relazione — che non ha provveduto al loro diritto ad una istruzione universitaria, si sono recati a studiare presso queste libere università? Ci sono oggi studenti che sono al terzo o al quarto anno. Cancellando tutto, ci rendiamo conto della tragedia di migliaia di famiglie?

L'altra parte dell'emendamento è conseguenza della prima.

Confido che la Commissione e il Governo vorranno dare parere favorevole a questo nostro emendamento per quei motivi, ripeto, che hanno mosso gli enti locali. Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, queste università sono sorte con deliberazione unanime e con contributi erogati da tutti. Quindi non si tratta di campanilismo; è solo un rimedio all'inerzia dello Stato che ha fatto sorgere queste libere università onde consentire ai giovani, specie i più sprovveduti economicamente, di accedere alle istituzioni universitarie. E sarebbe veramente delittuoso non consentire a questi giovani di continuare i loro studi con serenità.

B E R T O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B E R T O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non parlerò delle nuove università. Quello che desideravo dire l'ho già detto. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro e dei colleghi sulla prima riga dell'articolo 10 dove si tutela la denominazione di università, ateneo, eccetera. Il problema della tutela del nome di università era già sorto e fu a lungo discusso in sede di esame del disegno di legge sulla riforma universitaria. C'era già allora chi voleva tutelare il nome di università. Io convinsi che se si voleva proprio tutelare questo termine, bisognava tutelare l'espressione: « università degli studi ». Fu accettato allora il mio ragionamento. Ora, non so chi sia stato il ma-

ligno consigliere del Ministro che ha fatto scrivere che la denominazione di università è tutelata. Perchè non si può accettare questa proposta? Signor Ministro, non presento nessun emendamento perchè ne sono stati presentati già troppi, ma mi permetto di fare alcune considerazioni offrendole alla sua meditazione. Non parlo del fatto che l'Università gregoriana, l'Università lateranense, l'Ateneo salesiano dovranno cambiare nome (credo che sfuggiranno usando il latino: *universitas gregoriana, universitas lateranensis,* eccetera), perchè se mi riferissi a queste università, chissà quante accuse di clericalismo riceverei. Ma mi permetto di far notare all'Assemblea che l'accezione originaria del termine *universitas* vuol dire comunanza di cose o di persone e che questa accezione di significato esiste tuttora in Italia: esistono infatti in qualche parte d'Italia l'università dei barbieri, l'università dei calzolai, le università popolari. Nella mia città, ad esempio, infissa per terra da molto tempo c'è una lapide con scritto: « Area privata della università israelitica »; non c'è mai stata però nella nostra città l'università degli studi per gli ebrei. Per università israelitica si intende infatti la comunità israelitica.

Signor Ministro, nella mia città devo farmi patrocinatore per togliere una lapide che non so da quanti decenni si trova in una piazzetta, in cui, essendo nato nel ghetto della mia città, andavo a giocare? Domando scusa al signor Ministro e ai colleghi se ho citato questi episodi ma mi sembrava mio dovere fare queste considerazioni per non apparire razzista nella mia cittadina. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore.* Signor Presidente, non sono un costituzionalista e non entro nella discussione intorno al divieto qui formulato, e quindi affermo subito che sono contrario all'emendamento 10. 4. Evidentemente non si vieta di insegnare o di aprire scuole, ma si vuole tutelare solo la denominazione in questo settore per evitare frodi. Del resto esiste un controllo della denominazione anche per i vini ed altri generi e non capisco perchè non debba esistere un controllo nell'uso del termine università. Piuttosto a questo proposito può essere forse accolta l'osservazione fatta dal senatore Bertola sul termine università degli studi.

Per quanto riguarda l'emendamento 10. 2 sono contrario perchè non credo che si debba dare un mandato imperativo al Governo nell'ambito del decreto, sebbene non sia contrario nel merito della questione, per la istituzione delle università in Basilicata e Molise. Spetterà al Governo comunque dare una risposta su questo argomento. Mi rimetto perciò al Governo.

P I O V A N O . Voremmo che fosse chiaro che il relatore è contrario e non che si rimette al parere del Governo.

A R F È , *relatore.* Sono contrario allo emendamento 10. 2. Per quanto riguarda lo emendamento 10. 3, l'esigenza fondamentale credo sia condivisa da tutti.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Arfè, le ricordo che bisogna anche tener conto dell'alternativa nella collocazione dell'emendamento. Il senatore Scardaccione ha fatto presente che l'emendamento 10. 3 può essere inserito anche alla lettera *a*) dopo le parole: « delle osservazioni del CIPE relative ». Quindi la lettera *a*) del secondo comma suonerebbe così: « *a*) delle osservazioni del CIPE relative alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie, alla popolazione scolastica... ».

A R F È , *relatore.* Anche in Commissione eravamo rimasti d'accordo sullo spirito di questa esigenza. Quindi sono d'accordo che nel quadro della programmazione rientrino anche queste esigenze che sono proprie di regioni che hanno dei particolari bisogni.

Sono contrario all'emendamento 10. 1, presentato dal senatore Valitutti. Sono contrario all'emendamento 10. 5 e all'emendamento 10. 6. Sono favorevole all'emendamento 10. 7.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sono contrario all'emendamento 10. 4, presentato dai senatori Dinaro e Plebe. Ne abbiamo già parlato in Commissione ed è inutile che ripeta qui come le eccezioni di incostituzionalità che sono state avanzate ed argomentate, a mio giudizio non abbiano fondamento. Vorrei aggiungere che, malgrado il suo avviso contrario, senatore Dinaro, mi sembra che risulti manifesto che ci troviamo in presenza di una norma sospensiva dal momento che si afferma che entro un anno il Governo, con disegni di legge, provvederà per quanto si riferisce alle nuove istituzioni universitarie. Quindi i divieti che sono successivamente elencati nei commi dell'articolo 10 successivi al primo fanno riferimento evidentemente a questo periodo di sospensiva temporale.

Sono contrario all'emendamento 10. 2, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori. Sono invece favorevole all'emendamento 10. 3 con il suo inserimento alla lettera *a*) dell'articolo 10 del decreto-legge. Sono favorevole all'emendamento 10. 7, sono contrario all'emendamento 10. 1, presentato dal senatore Valitutti, all'emendamento 10. 5, presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori e all'emendamento 10. 6, presentato dal senatore Lisi e da altri senatori.

D I N A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Brevissimamente, onorevole Presidente, per precisare che non ho detto affatto quanto l'onorevole relatore mi ha attribuito; e cioè che sulle scuole non statali non debbano esserci dei controlli. Tutt'altro: non mi sono mai sognato neanche di pensare queste cose. La mia impostazione, onorevole relatore, muoveva da altre premesse: da una denuncia delle carenze governative proprio perchè non si è provveduto ad attuare con legge ordinaria quelle norme che la Costituzione faceva obbligo di attuare; precisamente quelle contenute nel comma quarto dell'articolo 33, dove è detto: « La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà... ». Ho inteso dire esattamente, alla luce di questo dettato costituzionale, che il Governo doveva provvedere prima ad emanare le leggi in base alle quali enti e privati potevano avere diritto a chiedere la parità. Il che significa cosa esattamente contraria a quello che l'onorevole relatore mi ha attribuito.

A R F È , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R F È , *relatore.* Si potrebbe proporre eventualmente, a nome della Commissione, il seguente emendamento all'articolo 10, accogliendo l'osservazione fatta dal collega Bertola: *al primo comma, dopo la parola*: « università » *inserire le parole*: « degli studi ».

P L E B E . Ma ieri si era detto che a nome della Commissione non sarebbero stati presentati emendamenti senza riunione della stessa. Questo era stato un impegno preciso del presidente Spadolini.

S P A D O L I N I . Ho preso quell'impegno e lo mantengo; non c'è nessun emendamento da parte della Commissione. Lo emendamento si può presentare se tutti i Gruppi sono d'accordo; questo è l'impegno che ho assunto e che rinnovo qui. (*Commenti del senatore Spigaroli*).

S A N T A L C O . Signor Presidente, presento, insieme ai senatori Salerno, Ermini, Della Porta, Stirati, Tiberi, Tiriolo e Limoni, il seguente emendamento all'articolo 10:

Al primo comma, dopo la parola: « università » *aggiungere le parole* « degli studi ».

10. 8

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammissibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 100 del Regolamento, l'emendamento del senatore Santalco e di altri senatori, in quan-

to non in correlazione con emendamenti già presentati o approvati dall'Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento 10. 4, presentato dai senatori Dinaro e Plebe. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10. 2.

P R E S I D E N T E . Allora passiamo alla votazione dell'emendamento 10. 3, presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, nella seguente nuova formulazione:

Al secondo comma, lettera a), dopo la parola: « relative » *inserire le altre*: « alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie ».

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Noi ci siamo nettamente opposti a ogni tentativo di rimettere in discussione la sospensiva di un anno nella determinazione di nuove università o di nuove facoltà. Invece, proprio in coerenza con questa posizione, siamo d'accordo con l'emendamento 10. 3, e quindi voteremo a favore di esso, anche nel testo modificato. Riteniamo che sia più che giusto che, nell'ambito della programmazione universitaria, si tenga conto, fra i criteri che devono presiedere a detta programmazione, appunto delle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di sedi universitarie e che poi sono in gran parte regioni meridionali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 10. 3, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10. 7.

B U R T U L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto .

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U R T U L O . Non voterò a favore di questo emendamento, in primo luogo perchè non lo capisco bene. Infatti nel testo su cui si è pronunciata la Commissione è scritto: « È vietata altresì la istituzione da parte delle università e delle facoltà di nuovi corsi di laurea o di diploma distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo ». Mi pare che sotto l'aspetto di precostituire degli organismi stabili, permanenti, che possano pregiudicare l'ordinamento universitario, questa formula sia già ampiamente cautelativa.

Se si dice e si vuol dire qualcosa di più, c'è — diciamo così — una nuova camicia di forza che si vuol mettere alla situazione in cui si trovano molte università, che non hanno sufficienti aule rispetto agli studenti e che forse talvolta tengono i corsi di insegnamento fuori della sede universitaria. Ora in un momento di difficoltà si vuole ulteriormente aggravare la situazione.

Non so in quale corano sia scritto che si insegna soltanto nell'ambito e dentro le mura delle cittadelle universitarie. Per questo motivo io voto contro.

A R I O S T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Signor Presidente, mi associo alle considerazioni del collega Burtulo ed annuncio il voto contrario a questo emendamento.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, voterò senz'altro a favore dell'emendamento 10. 7, del quale fra l'altro sono firmatario, perchè l'articolo 10 nell'attuale testo apre la porta alla possibilità di ricosti-

tuire i corsi dappertutto in Italia, mentre nelle regioni che ne sono prive le università non arrivano mai. Potrei citare anche degli esempi. Certe università o certe facoltà, pur di avviare un corso nuovo, parlano di insegnamento decentrato.

D I N A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Signor Presidente, annuncio che il nostro Gruppo voterà contro lo emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 10. 7, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

D I N A R O . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 1, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 5, presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10. 6, presentato dal senatore Lisi e da altri senatori.

L I S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I S I . Signor Presidente, sono sorpreso che su un emendamento che in fondo è motivato e che in definitiva è in relazione ad un'esigenza (quella delle libere università) sorta soprattutto per venire incontro agli studenti meno provveduti economicamente, sia stato espresso parere negativo dal relatore e dal Governo senza nessun commento. Noi sappiamo che l'*optimum* è l'istituzione di università statali in ogni provincia d'Italia nei limiti di quei 10-20 mila studenti, oltre i quali non si può avere insegnamento. Però domanderei al relatore e al Ministro: va bene, entro un anno presenteremo questa legge e speriamo che non sia l'ultimo giorno; dopo si avrà l'*iter* parlamentare che è molto lungo; dopo avverrà la realizzazione di questi centri e, senza voler ritornare all'esempio pessimo che ha dato a Roma Tor Vergata, ritengo che tra otto o nove anni ancora non ci sarà una nuova università (di quelle di cui a questo decreto-legge) che sarà funzionante; e in questi otto o nove anni, quando la popolazione scolastica sarà anche raddoppiata, che cosa avverrà nelle città in cui vi sono università intossicate come quella di Roma? Che cosa avverrà di queste migliaia di studenti — avrei voluto una risposta del Ministro — che hanno frequentato le libere università sorte per iniziativa di consorzi di comuni e di provincie? Cosa avverrà di quegli studenti dopo questo colpo di spugna che diamo con l'articolo 10? Per questo motivo voto a favore di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiazione di voto, metto ai voti l'emendamento 10. 6, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora agli ordini del giorno rimasti accantonati perchè in relazione all'articolo 10.

Senatore Della Porta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, accolto dal Governo?

D E L L A P O R T A . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'ordine del giorno.

P I N T O , *Segretario*:

Il Senato,

considerata l'urgenza di provvedere alla legalizzazione della Libera Università della Tuscia, con sede in Viterbo, giunta ormai al quinto anno di regolare funzionamento;

constatato che la stessa istituzione universitaria ha avuto il voto favorevole della Commissione pubblica istruzione della Regione Lazio, in considerazione all'impossibilità del razionale funzionamento dell'Università di Roma a causa dell'enorme popolazione studentesca che raggiunge circa le 140 mila unità;

accertato che la proposta del CRPE, accettata dalla Regione Lazio, prevede l'insediamento per l'Alto Lazio di una istituzione universitaria nel Viterbese;

tenuto conto che tale indicazione è confermata con carattere di priorità nel piano della programmazione dell'edilizia universitaria, redatto dalla Commissione Giannini;

visto che la Libera Università della Tuscia — promossa dal Consorzio universitario tra gli enti locali (Provincia, Comune, Camera di commercio e Cassa di risparmio) — ha portato a termine un regolare quadriennio di attività nell'ambito delle Facoltà di magistero, economia e commercio e scienze politiche con un notevole seguito di studenti iscritti;

atteso che per la stessa Università della Tuscia fu avanzata al Ministero della pubblica istruzione, fin dal dicembre del 1969, domanda di riconoscimento legale, e cioè prima della emanazione della cosiddetta seconda legge Codignola;

preso atto del grave danno che subirebbero famiglie e studenti, ed in particolare quanti sono in attesa da tempo di discutere la tesi di laurea;

impegna il Governo a presentare al Parlamento entro brevissimo tempo dalla conversione del decreto-legge un disegno di legge che riconosca la Libera Università della Tuscia, con sede a Viterbo, stante la serietà, l'impegno e la regolarità del funzionamento della Libera Università della Tuscia, al fine di consolidare un valido strumento di progresso culturale e socio-economico di Viterbo e dell'Alto Lazio.

1. DELLA PORTA

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 3 è stato accolto come raccomandazione dal Governo.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 4, accolto come raccomandazione dal Governo, se insistono per la votazione.

L A P E N N A . Mentre annuncio di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno, desidero ringraziare il Ministro per averlo accolto anche perchè l'accoglimento è più impegnativo se si salda la materia dell'ordine del giorno al contenuto dell'emendamento approvato al secondo comma dell'articolo 10, per cui il CIPE nel formulare le sue osservazioni deve innanzitutto tener conto delle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive delle istituzioni universitarie.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati come articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. . . . .

« I docenti universitari collocati nel ruolo dei professori universitari con qualifica di

straordinario di cui all'articolo 3 nonchè i docenti stabilizzati di cui all'articolo 4 e quelli che transiteranno nei ruoli, sono tenuti ad osservare il tempo pieno. Essi devono assicurare la loro presenza nell'Università per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, presso la facoltà ove prestano servizio.

Il consiglio di facoltà definisce il numero minimo di ore, distribuite in non meno di quattro giorni settimanali, che ogni docente deve dedicare all'attività didattica e ai rapporti con gli studenti.

Al personale di cui al primo comma non possono essere corrisposte retribuzioni aggiuntive per incarichi di insegnamento.

A tale personale viene attribuito un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui al successivo articolo 12.

Tale assegno va corrisposto anche al personale docente attualmente in ruolo che opti per la condizione di tempo pieno di cui al primo comma.

L'elettorato passivo alle cariche accademiche e la sorteggiabilità nelle commissioni di concorso sono riservati ai docenti a tempo pieno.

I docenti di ruolo, fuori ruolo, incaricati, a tempo pieno, non possono esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritti in albi professionali ordinari; non possono esercitare attività commerciali in nome di altri, nè svolgere attività di imprenditore agricolo o industriale; non possono assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati o enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, nè possono svolgere la loro opera presso università o istituti privati universitari.

I docenti che contravvengono alle disposizioni contenute nel precedente comma vengono diffidati dal Consiglio di facoltà, e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decadono dal ruolo di docenti universitari.

I Consigli di facoltà, nell'ambito della propria attività di ricerca o in relazione ai propri programmi didattici e purchè di rilevante interesse pubblico, possono assumere compiti attinenti ad attività professionali, progetti, ricerche, consulenze, possono stipulare con enti pubblici o privati convenzioni per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica e definiscono in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale, è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

I proventi di queste attività vengono devoluti all'Università che li ripartisce tra le facoltà per potenziarne l'attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

Sono collocati in aspettativa d'ufficio, per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio, i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di Assemblea o Consiglio regionale o di presidente o membro di Governo o Giunta Regionale, di presidente di Amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiore a 100 mila abitanti, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale.

Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

11. 0. 1 SCARPINO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, URBANI, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

« Il docente di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno. Egli deve assicurare la sua presenza nell'università per: *a*) le attività di studio e di ricerca; *b*) le attività didattiche con gli studenti; *c*) l'accertamento della preparazione degli studenti; *d*) la partecipazione agli organi collegiali dell'università.

Deve inoltre svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione di qualità di docente.

Per le attività di cui alle lettere *b*) e *c*) il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Il Consiglio di facoltà, d'intesa con i docenti determina il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera *c*) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo dove ha sede l'università e solo, su motivata richiesta, può essere autorizzato a risiedere in altre località, dal Consiglio di facoltà, purchè sia garantito il regolare adempimento delle funzioni di docente.

In caso di inadempienza, decade dal diritto di prendere parte all'attività degli organi di governo dell'ateneo.

Il docente di ruolo non può esercitare attività industriali o di commercio in nome proprio od altrui, nè attività professionale privata, nè assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati e enti pubblici ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro.

Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

I Consigli di facoltà possono stipulare con enti pubblici o privati convenzioni per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica.

I proventi, dedotte le spese, relativi alle prestazioni e alle ricerche, affluiscono nel bilancio dell'università; una quota dei proventi netti, non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento viene distribuita con deliberazione del Consiglio di facoltà, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca.

Nel caso in cui alle prestazioni ed alle ricerche di cui al comma precedente partecipino studenti, il 10 per cento della quota indicata nel comma stesso viene destinato alla Opera universitaria.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali. Le modalità per l'istituzione e la tenuta di tali elenchi speciali saranno determinate con regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, a giudizio del Consiglio di facoltà, siano riconosciute utili, ai fini didattici e scientifici, attività applicative o di consulenza, i docenti di ruolo interessati possono essere autorizzati a svolgerle nell'ambito e nell'interesse dell'università.

I criteri di ripartizione fra università e docenti dei proventi relativi alle attività indicate nel comma precedente sono stabiliti dal Consiglio di facoltà.

Per le prestazioni previste dai precedenti commi 10), 11) il docente di ruolo non può percepire complessivamente nel corso di ciascun anno accademico emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario che collabori nelle medesime attività.

Il docente universitario che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal Consiglio di facoltà a cessare dalla situazione di incompatibilità e, trascorsi trenta giorni dalla data della diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere della prima sezione del Consiglio superiore.

Ai docenti universitari in ruolo compete, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, una indennità mensile di tempo pieno pari al 70 per cento dello stipendio in godimento e degli altri assegni pensionabili.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per 12 mesi l'anno, assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di pieno tempo.

11. 0. 2 URBANI, PERNA, CANETTI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, FERRUCCI, SCARPINO, PIOVANO, PIVA

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. ....

« Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica e dell'ufficio i docenti:

1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;

2) che siano membri del Parlamento;

3) che rivestano la carica di presidente o di assessore di giunta regionale;

4) che rivestano la carica di presidente di amministrazione provinciale;

5) che rivestano la carica di sindaco di comune capoluogo di provincia, ovvero di comune con popolazione superiore ai centomila abitanti;

6) che rivestano la carica di assessore di comune con popolazione superiore ai quattrocentomila abitanti, e di provincia con popolazione superiore a un milione di abitanti;

7) che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali e di ogni altra impresa pubblica a carattere nazionale o regionale;

8) che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possono limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'anno accademico 1974-75 successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale, secondo i commi precedenti, è previsto il collocamento stesso.

Il periodo trascorso fuori ruolo, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I docenti fuori ruolo, di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, ai docenti di cui ai punti 1) e 2) del primo comma spetta il trattamento economico previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1281, e successive modificazioni, ed ai docenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) dello stesso comma quello stabilito dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto in conseguenza di nomina alle altre cariche previste nell'anzidetto comma primo, ed altresì per i casi indicati nel comma secondo del presente articolo, il docente è tenuto ad optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli.

Al termine del mandato, ufficio o carica per il quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata ».

11. 0. 3 SCARPINO, PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

S C A R P I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R P I N O . Onorevole Presidente, il Ministro ha parlato in Commissione di pieno tempo in termini di riflessione; e la stessa cosa ha ripetuto in Aula.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* S C A R P I N O). A suo giudizio il problema è da ricollegare ad un provvedimento di stato giuridico che in questo decreto al nostro esame non può essere contemplato, nel contesto poi dei rapporti tra università e società, tra docenti e studenti, tra docente e professione e docente e professionalità.

Questo provvedimento sul tempo pieno il Ministro dice che lo presenterà in tempi ravvicinati, tale che comprenda tutte le implicazioni e tutti i rapporti sopra citati. In altri termini il signor Ministro ha ribadito che la soluzione del problema del tempo pieno e delle incompatibilità così come è stata elaborata dai colleghi della maggioranza nella passata legislatura — mi riferisco alla 612 — non terrebbe pienamente conto della complessità del problema stesso, concludendo poi che il tempo pieno, siccome non è esauribile nella affermazione di volerlo, apre una problematica che è sistemabile in modo risolutivo solo nella riforma generale dell'università. Cioè il Ministro rinvia l'attuazione della incompatibilità alla riforma generale, ma non indica alcuna scadenza. Parla di tempi ravvicinati, non credibili a nostro giudizio in quanto il rinvio *sine die* è già contenuto nel provvedimento urgente del quale egli finora ha opposto un netto rifiuto ad alterare la logica: logica che è poi quella dettata dalla necessità di sistemare in ruolo 7.500 docenti calati però in un vecchio meccanismo di un vecchio sistema.

Da tanto risulta riconfermato che per il Governo il rapporto tra insegnamento universitario ed esercizio della professione privata — cioè la necessità di disciplinare il lavoro professionale svolto nelle università e negli istituti in modo che risponda a reali esigenze didattiche e di ricerca di interesse collettivo e non già privatistico — resta un tabù, non è modificabile e che il Governo si rifiuta di compiere un primo passo per una nuova qualificazione culturale e scientifica dell'università italiana.

I mali che sono nell'università, a nostro giudizio, non possono essere solo registrati senza prendere l'iniziativa di inserire nel decreto alcuni meccanismi senza i quali l'organismo universitario marcirebbe ulteriormente. Nè vale l'obiezione dell'onorevole Ministro secondo la quale parlare di tempo pieno significa mettere in discussione il vivo della riforma ed incidere sulle strutture attuali. In realtà il decreto incide, e nella forma più conservatrice, sulle strutture attuali perchè precostituisce il diritto per 7.500 docenti di essere tutti trattati come cattedratici.

Il relatore, senatore Arfè, si è dichiarato convinto assertore del tempo pieno, ha spiegato che altro è essere professori universitari, altro è fare il professore universitario, aggiungendo che ciò che conta nella scelta è fare il professore universitario. Egli ha anche espresso la preoccupazione che una regolamentazione rigida del pieno tempo potrebbe avere conseguenze gravi quali l'abbandono dell'università e la preferenza da parte dei docenti dell'attività professianale.

In altri termini, o non modifichiamo il decreto e lasciamo che, accanto al vecchio baronaggio, prosperi per simpatia un nuovo baronaggio, cosa che renderebbe molto difficile o addirittura impossibile la rimozione di privilegi che diventerebbero nel tempo, per quantità, più consistenti, o, se introduciamo elementi di moralizzazione nella vita universitaria, esprimendo fin d'ora una scelta politica di fondo per una vera riforma democratica dell'università, rischiamo di spopolarla.

A questi argomenti, alcuni dei quali molto stiracchiati per la verità, contrapponiamo altre ragioni: la considerazione che la spesa prevista nel decreto va qualificata proprio per evitare una incentivazione del vecchio si-

stema universitario anzichè uno stimolo ad un modo nuovo di essere dell'università. Comunque un fatto è certo: si può riflettere quanto si vuole sulle connessioni tra pieno tempo e retribuzioni, pieno tempo ed edilizia, pieno tempo ed aule affollate di studenti, o con scarsissima presenza, resta però in tutta la sua importanza il problema fondamentale di come investire bene il denaro dello Stato nel senso di modificare alcuni meccanismi arrugginiti, malati dell'università, eliminare taluni comportamenti da « rami secchi », consentire ai rapporti tra docenti e discenti di venire modificati in meglio e soprattutto riaffermare il principio secondo il quale la funzione del docente universitario non può non essere che quella della ricerca e dell'insegnamento.

Si sono versati fiumi di inchiostro, si sono mobilitati molti saccenti e pochi sapienti per dimostrare che l'università è stata paralizzata dalla contestazione studentesca, ma resta il fatto certo sul piano storico e politico che la paralisi dell'università è stata determinata dalla strumentalizzazione fatta da parte dei professori impegnati in attività professionali, per cui è stata organizzata una resistenza ad oltranza da parte dei cattedratici e da parte dei loro seguaci servili aspiranti al baronaggio, per impedire qualsiasi innovazione che significasse controllo, verifica, moralizzazione, nuova organizzazione dell'università, per superare la crisi della nostra organizzazione scolastica in generale, crisi della quale l'università però rappresenta il punto più delicato ed esasperato, ormai al limite della rottura. Nella passata legislatura la Commissione pubblica istruzione fu impegnata in discussioni, considerazioni appassionate; esaminò con scrupolo le difficoltà, l'importanza e la complessità del problema del tempo pieno. Ma la Commissione pubblica istruzione del Senato affrontò il problema; non si sottrasse all'obbligo di disciplinare una materia scottante, esplosiva; non si sottrasse al diritto-dovere di cacciarsi in un covo di vipere, proponendo soluzioni tra le quali prevalse quella del principio del tempo pieno per tutti i docenti di ruolo, prevedendo un'apposita indennità e inoltre norme particolari per i docenti ordinari non rinunziatari dell'esercizio professionale. Regolamentò le scelte. Nel caso in cui l'esercizio professionale si rendeva incompatibile con il pieno tempo e quindi con il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici nell'università, i docenti venivano collocati fuori ruolo, potendo effettuare presso le università attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali, cioè senza valore legale e senza compenso alcuno. A tali decisioni addivenne la Commissione pubblica istruzione del Senato, approvando a maggioranza il disegno di legge n. 612.

Ora, nella nostra Commissione non solo nella relazione del senatore Arfè, ma nei vari interventi dei senatori di maggioranza ed anche liberali — non volendo dilungarmi sulla posizione del nostro Gruppo che del tempo pieno e dell'incompatibilità, attraverso l'intervento Piovano, ha fatto la condizione fondamentale per dare un senso ed un orientamento ben precisi al decreto-legge al nostro esame — nessuno ha taciuto sulla necessità di inserire in questo decreto elementi che possano preludere all'avvio alla riforma, muovendo dal pieno tempo, per qualificare la spesa, per evitare di precostituire situazioni antagoniste alla realizzazione della riforma.

Queste preoccupazioni erano presenti quando si sono fatte proposte e considerazioni sull'esigenza di impedire la proliferazione degli insegnamenti; quando si è proposto di rivalutare la condizione dei contrattisti, dando loro il pieno tempo e riconoscendo loro diritti e doveri che li ponessero al riparo dalla schiavizzazione da parte dei professori di ruolo, dei cattedratici. Quando si è allargato il numero dei contrattisti da 8.000 a 9.000, si è riconosciuta l'esigenza e l'importanza della funzione che i contrattisti hanno nell'università. Ma ad essi non si è voluto riconoscere compiutamente il pieno tempo, regolamentandolo. In maniera aperta o sottintesa la maggior parte dei senatori ha detto che così non si può andare avanti, che bisogna intervenire in qualche modo per risolvere il problema del pieno tempo e dell'incompatibilità.

A tanto ci si è riferiti quando da parte liberale si è proposta la decadenza dei comi-

tati tecnici dopo un biennio, considerato che, attraverso il loro mantenimento, si esprime soprattutto il potere baronale. Noi proponiamo il pieno tempo per i contrattisti invece e lo regolamentiamo, mentre la maggioranza lo pretende con l'articolo 5 al decimo comma senza regolamentarlo e specificarlo e senza un adeguato aumento dell'assegno annuo che si risolve in poco più di 180.000 mensili. Il contenuto del decimo comma dell'articolo 5 stride con tutto il resto del decreto, nè è accettabile che il pieno tempo venga escogitato solo per i contrattisti lasciando al riparo quei professori — mi riferisco a quelli delle facoltà mediche e giuridiche — che hanno avuto sempre interesse a mantenere un rapporto con l'università che non impegnasse la pienezza delle loro energie e del loro tempo, la qualcosa non poco ha compromesso e continua a compromettere, deteriorandolo certo, un giusto rapporto tra docenti e studenti.

Si è venuta a creare nel tempo una situazione nella quale i puri ricercatori sono stati costretti a subire una politica di disimpegno e di basse retribuzioni in contrasto con la loro presenza attiva, pienamente fattiva ed esclusiva nell'università. Essi si sono ridotti in condizioni di iniquo disagio e rispetto ai colleghi che traggono i loro lauti guadagni da attività professionali e rispetto alle altre carriere burocratiche e militari.

La presenza di docenti professionisti crea una rete di perturbazioni interne estranee all'università che dominano l'intera vita politica ed organizzativa universitaria. A questa parte morta dell'università intendeva certamente riferirsi il relatore, senatore Arfè. E non c'è dubbio che in questo caso è il morto a dominare tuttora sul vivo e il decreto ribadisce il potere del morto sul vivo.

Non possiamo consentire più che, all'interno dell'università, l'esercizio delle professioni alle facoltà mediche continui a ridursi alla utilizzazione delle strutture, degli strumenti, del personale, pagati dallo Stato e quindi dalla collettività, per produrre un reddito che viene distribuito privatisticamente e con preponderante vantaggio dei direttori cattedratici. Un esempio clamoroso — lo ha citato il collega Piovano, ma consentitemi di ricordarlo anche io — ci è dato dai clinici torinesi, attualmente sotto processo, accusati di peculato. Sono clinici che hanno inventato il bifrontismo professionale come clinici universitari e primari ospedalieri. Addirittura, durante il processo, citano a loro difesa l'onorevole Andreotti il quale nominò a suo tempo la commissione tecnica che stabilì l'equiparazione dei cattedratici a primari ospedalieri. Da questa confusione nasce poi il cattivo funzionamento ed il male originario dell'università. Il fatto è che si sono appropriati di 2 miliardi di lire, mica di poco! Si dice che ciò nasce da una situazione esistente ricca di confusione ma estremamente utile ai facili e fruttuosi sconfinamenti. Ciò avviene mentre noi trattiamo i provvedimenti urgenti. E il non dare indicazioni per evitare le commistioni che sono alla base dei mali, come dicevo, dell'università è un fatto estremamente grave. Noi insistiamo perchè il decreto costituisca un'occasione — ed ancora si è in tempo — per il Governo e per la maggioranza per cominciare almeno a modificare tale situazione perchè questi provvedimenti urgenti riguardano esclusivamente il corpo docente con un ampliamento consistente, nel giro di tre anni, dei docenti ordinari.

Occorre introdurre il principio dell'incompatibilità tra insegnamento universitario ed attività professionale privata. Abbiamo l'occasione oltre che la possibilità di incentivare seriamente la scelta dell'impegno a pieno tempo concentrando i miglioramenti retributivi sul pieno tempo e riservando ai docenti a pieno tempo l'eleggibilità alle cariche accademiche.

Si è in condizioni oggi di decidere e si deve e si può decidere positivamente. La questione del tempo pieno non è solo una questione di costume, che pure è importante, ma è questione essenziale per qualificare in modo nuovo l'attività didattica e scientifica, per recidere la rete di interessi che opprime ed asfissia l'università e orientare l'insegnamento e la ricerca a fini di interesse generale e per qualificare l'incremento numerico dei docenti come un vero, sano servizio che si deve rendere agli studenti. Ritengo nostro dovere portare chiarezza nell'intera situazione dell'università, con urgenza, direi, se tenia-

mo conto che gli atteggiamenti baronali, tra l'altro, hanno gettato discredito sull'intero corpo docente, anche su quello che non trae nessun vantaggio anzi paga il prezzo di una tale situazione, e che viceversa costituisce l'animo vivo della ricerca e della didattica. Si deve impedire che tutto ciò si rifletta negativamente sulla formazione dei giovani; occorre che l'università si raccordi con la realtà, contribuendo a modificarla e cessando di essere un « esamificio ».

Per queste ragioni abbiamo presentato una serie di articoli aggiuntivi principali e subordinati sui quali richiamiamo l'attenzione della maggioranza. Nella sua replica in Commissione il Ministro ha precisato che il rifiuto di trattare con i sindacati è nato dalla impossibilità di contrattare modifiche che alterassero la logica del provvedimento, a suo giudizio non suscettibile di modificazioni profonde. La tesi della invalicabilità del tetto finanziario non è accettabile quando si tratta di vietare, sia pure limitatamente ai nuovi che diventeranno docenti ordinari, di svolgere attività professionali per interessi privatistici che inevitabilmente concorrerebbero a rafforzare il privilegio e la conservazione.

Il signor Ministro ci ha informato sull'esito dell'incontro avuto sabato e lunedì scorso con i sindacati; ma teniamo a ribadire che mentre salutiamo la trattativa che attiene anche ad alcuni punti minimali, ma non a quelli fondamentali, spetta responsabilmente al Parlamento, spetta a noi impegnarci a trovare tutti insieme punti di convergenza qui nel Senato; invitiamo la maggioranza a modificare in pochi punti qualificanti il decreto; punti sostanziali, proprio per non compromettere la futura riforma universitaria. Ciò che proponiamo non sconvolge il decreto, anzi lo qualifica. Non c'è assolutamente da minimizzare la nostra critica rivolta al decreto, come ha tentato di fare il signor Ministro; semmai non si deve rinviare l'attuazione del pieno tempo, per non correre il rischio di consolidare una situazione intollerabile per un lungo periodo di tempo ancora, così come in maniera preoccupata e responsabile ha detto il collega Bertola nel suo intervento.

Quanto premesso è un'introduzione alla illustrazione degli articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 11.

Entrando nel merito quindi dell'emendamento aggiuntivo 11. 0. 1, le nostre proposte rendono operante il tempo pieno attraverso punti irrinunziabili. I docenti devono assicurare la loro presenza nell'università per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, presso la facoltà ove prestano servizio. Ricordo che ciò è previsto anche nella legge istitutiva dell'università in Calabria. I consigli di amministrazione definiscono il numero minimo di ore, distribuito in non meno di quattro giorni settimanali, che ogni docente deve dedicare all'attività didattica e ai rapporti con gli studenti. Proponiamo questa parte perchè riteniamo che sia venuto il momento in cui alla espansione numerica del corpo docente deve corrispondere concretamente un incremento del servizio che bisogna rendere agli studenti, come dicevo nella mia introduzione. Ma ciò si può realizzare se ai docenti si fa divieto di esercitare attività privatistiche a fine di lucro: è questa una scelta politica di fondo che va nella direzione dell'auspicio espresso dal relatore circa la necessità di dare una definizione nuova dell'autonomia universitaria, che sia feconda, un'autonomia che si proponga meccanismi autoriformatori; ma senza fissare alcuni princìpi di fondo del pieno tempo e della incompatibilità che pongano un freno e riducano al minimo, fino ad eliminarle, le conseguenze nefaste di un rinsaldamento della rete di interessi privatistici, estranei sia all'autonomia dell'università, sia ad un nuovo rapporto tra docenti e studenti, l'auspicio resta fine a se stesso.

Il sacrificio di queste legittime richieste, quali il pieno tempo e la incompatibilità, resta un fatto vergognoso di autentica tolleranza e di permissività veramente inspiegabili sul piano storico e politico. Ecco perchè prevediamo che l'assegno pensionabile debba essere corrisposto solo al personale docente di ruolo, collocato nei ruoli dei professori universitari con qualifica di straordinario, e a tutti gli altri che transiteranno nei ruoli. Al personale attualmente in ruolo l'assegno compete se opta per la condizione di pieno

tempo, come pure compete l'elettorato passivo alle cariche accademiche; la sorteggiabilità nella commissione di concorso è riservata ai docenti a tempo pieno.

Si domanda: ma i docenti in che modo possono assumere compiti attinenti ad attività professionali, progetti, ricerche, consulenze? Noi rispondiamo con una proposta, cioè proponiamo che debbono essere i consigli di facoltà che, nell'ambito della propria attività di ricerca o in relazione ai propri programmi di ricerca e purchè di rilevante interesse pubblico, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. La condizione posta con fermezza è che per l'esercizio di attività di ricerca, di consulenza eccetera, i docenti che ne abbiano i requisiti vengano iscritti in un elenco speciale, allegato all'albo professionale, e i proventi di tutte queste attività affluiscano all'università che li deve ripartire tra le facoltà per potenziarne l'attività didattica e di ricerca; tali proventi devono andare ad integrazione dei finanziamenti dello Stato e non più direttamente, come purtroppo è avvenuto finora, nelle tasche di quei docenti che con i meccanismi attuali sfuggono ad ogni controllo.

Certo, comprendiamo che questa nostra posizione è severa, ma non è punitiva e corrisponde perfettamente agli interessi della comunità universitaria; conferma poi una norma etica di costume di cui l'università e la società nostra hanno bisogno per progredire democraticamente. Sappiamo che non mancheranno le proteste, ma per la concezione che noi abbiamo del ruolo del docente nella università non si può consentire a certi docenti di considerare la cattedra un piedistallo di prestigio, come è detto nella relazione del nostro progetto di legge, per incrementare i redditi della loro professione privata; tanto più che essi non si accontenterebbero di alcun assegno speciale, per cospicuo che possa essere, dati i loro proventi non sottoposti a controllo, sicchè l'assegno speciale sarebbe una goccia in un mare di milioni.

Anche per questo definiamo le incompatibilità e collochiamo in aspettativa d'ufficio, con tutti i benefici previsti ai fini della progressione economica, della carriera e del trattamento di quiescenza, tutti i docenti che vengono chiamati a cariche pubbliche a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, ove la popolazione sia superiore a centomila abitanti, ovvero rivestano cariche di presidente o consigliere di istituti pubblici, assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali.

Ho finito per questa parte e passo ad illustrare brevemente l'emendamento 11. 0. 2. Questo articolo aggiuntivo è stato da noi tratto dal disegno di legge 612, riguardante la riforma universitaria, approvato dalla maggioranza nella passata legislatura. Se all'inizio di questa legislatura il governo Andreotti avesse accettato la proposta di ripescarlo, evidentemente le iniziative legislative sulla università, anche quelle urgenti, avrebbero avuto una altra caratterizzazione; avrebbero comunque tenuto conto di un testo base su cui il confronto politico si sarebbe potuto riaccendere e le proposte avrebbero sicuramente avuto una costante di riferimento nel pieno tempo e nell'incompatibilità quale è espressa nella 612.

Ho detto in premessa che nel decreto voi della maggioranza regolamentate un pieno tempo per i contrattisti di cui all'articolo 5, ma imponendo una retribuzione di circa 187 mila lire al mese. Abbiamo detto che è un'ingiustizia patente per la quale la giustificazione che il tetto finanziario è invalicabile non regge perchè scaricate sui contrattisti compiti che per i docenti di ruolo diventano una sinecura. In questo articolo aggiuntivo invece sono regolamentate le attività di studi e di ricerca, le attività comuni e di gruppi, gli incontri individuali con gli studenti, l'accertamento della preparazione degli studenti, la partecipazione agli organi collegiali dell'università; è fissato l'orario, da rendere pubblico, di 15 ore settimanali al quale nessun docente può sottrarsi; sono previste le autorizzazioni a svolgere, nell'ambito e nell'interesse dell'università, attività applicative e di consulenza; i proventi netti vengono ripartiti tra università e docenti con criteri che stabilirà il Consiglio di facoltà per quote non inferiori al 30 per cento e non superiori al 60 per cento; è previsto perfino un 10 per cento da destinare alle opere universitarie qualora alle prestazioni e alle ricerche partecipino

gli studenti; è prevista la decadenza per quei docenti che non ottemperino ai divieti sopra specificati, come pure che l'indennità mensile di pieno tempo sia pari al 70 per cento dello stipendio e degli altri assegni personali per dodici mesi all'anno.

Questi nuovi meccanismi che regolano il pieno tempo è legittimo inserirli nel decreto. Nè vale la dichiarazione del Ministro, invocata dal collega Bertola, che questa materia non può essere presa in considerazione perchè considerata futuribile. La nostra proposta non è nè strumentale nè demagogica ma muove da esigenze politiche ed etiche per le quali il collega Bertola profuse energie ed impegno. Quindi vi invitiamo a votare almeno per ciò che voi stessi avete elaborato e approvato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Mi scuso con il senatore Scarpino se non risponderò punto per punto al suo lungo e articolato intervento; d'altra parte credo che al punto in cui siamo questo mi varrà la gratitudine degli altri colleghi! Comunque avremo occasione di riparlare ancora di questi argomenti; ne abbiamo parlato in Commissione e formeranno oggetto ancora del nostro dibattito.

I fini che si propongono di raggiungere questi emendamenti sono in larga misura comuni anche a noi. Però, a parte il carattere generale del decreto, proprio per questi aspetti, abbiamo preso atto delle dichiarazioni che il Ministro ha fatto in via personale e a nome del Governo e riponiamo in tali dichiarazioni tutta la nostra fiducia per quanto riguarda la regolamentazione a breve scadenza dei problemi connessi del tempo pieno e del meccanismo retributivo. Sono pertanto contrario a questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Anch'io, signor Presidente, sono contrario a tutti e tre gli articoli aggiuntivi presentati dal senatore Scarpino. Le ragioni le ho ampiamente espresse ieri nella mia replica.

B E T T I O L . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Signor Presidente, desidero dire soltanto poche parole. Non sono intervenuto in questo importante dibattito perchè posso avere le mie idee e perchè non volevo disturbare il ritmo del lavoro parlamentare, tanto responsabile, tanto pieno di significato e tanto pregno d'avvenire; però una cosa debbo dire e devo dirla a nome di migliaia di professori universitari italiani. Nessuna categoria professionale in quest'Aula, mai in cento anni di vita è stata maltrattata e bistrattata. Abbiamo sempre avuto il massimo rispetto verso tutti: verso gli umili e verso chi umile magari non è. Noi abbiamo rispettato e rispettiamo il lavoratore del braccio, ma dobbiamo rispettare anche il lavoratore della mente. In quest'Aula, nel corso di questo dibattito, i professori universitari sono stati veramente bistrattati e maltrattati, considerati come baroni sfruttatori, baroni dalla mente opaca ed ottusa, gente che blocca lo sviluppo della vita, gente che fa i suoi comodi e non pensa all'università. Ebbene io debbo dire che tutto questo è falso. (*Applausi dal centro e dall'estrema destra*). Alcune piccole situazioni particolari noi non possiamo assolutamente generalizzarle perchè questo sarebbe veramente una menzogna, un insulto, ad una categoria altamente benemerita, che ha fatto l'Italia, che ha fatto le strutture culturali d'Italia, che ha dato all'Italia la posizione culturale che ha nel mondo. Non aggiungo altro perchè veramente sono indignato di fronte a questa ondata di insulti contro una classe altamente qualificata e altamente benemerita. (*Applausi dal centro*).

P I O V A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . L'ultimo intervento ha completamente distorto il significato dei nostri emendamenti dai quali può ritenersi ferito soltanto chi non fa il suo dovere scientifico, didattico e professionale.

B E T T I O L . Avete generalizzato.

P I O V A N O . I nostri emendamenti si riferivano alla sacrosanta esigenza di assicurare all'università dei professori che facciano in primo luogo i professori; e sentire che questa esigenza viene presentata in quest'Aula come cosa che suona insulto alla categoria è veramente cosa contro cui dobbiamo protestare. È una protesta che noi eleviamo a nome di tutta la gente che lavora in Italia e viene pagata per il suo lavoro, per la sua attività ad ogni livello dal più basso al più alto, e non si è mai sognata di arrogarsi il diritto di fare contemporaneamente più professioni e magari nell'esercizio di quelle professioni lasciarsi andare a « distrazioni » del genere di quelle di cui parlano i giornali a proposito dei fatti di Torino. (*Interruzione del senatore Dinaro*). Noi protestiamo quindi a nome dei professori onesti, a nome di tutti i lavoratori onesti contro questa calunniosa e provocatoria distorsione dello spirito con cui abbiamo presentato il nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P L E B E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Colgo l'occasione della dichiarazione di voto — con toni credo molto più pacati di chi mi ha preceduto perchè la verità irrita chi non la ama, non può irritare chi l'ama — soprattutto per rivolgere una preghiera al senatore Bettiol. Egli ha detto che in quest'Aula si sono sempre solo insultati i professori universitari e questo è in gran parte vero, al 90 per cento credo; ma chi avesse la pazienza o il tempo di leggere solo per un quarto d'ora la mia relazione di minoranza vedrebbe che essa procede in ben altra direzione, indipendentemente dalle ideologie, che qui non c'entrano per niente: qui si tratta di lavoratori che lavorano in una maniera diversa dagli altri lavoratori, rispettano gli altri lavoratori ma esigono che sia rispettato il loro lavoro che non si può computare con l'orologio, non si può computare con la mera presenza fisica e spesso stupida dentro un'aula universitaria, come si vorrebbe dai fautori del tempo pieno, o con cartellini di presenza. Vorrei che soltanto riconoscesse, neppure apertamente ma tra sè e sè, che in quest'Aula c'è stata una parte politica che, indipendentemente dalle ideologie, indipendentemente dai colori, ha soltanto voluto protestare contro questa denigrazione che da sei anni a questa parte, dalla cosiddetta contestazione, con i mezzi più vistosi di stampa, di propaganda, di televisione si compie contro la classe insegnante e ha voluto dissociare le proprie responsabilità da questa campagna denigratoria. La mia quindi è una dichiarazione di voto, ma è anche una preghiera che si consideri che una parte di questa Assemblea non solo non si è associata a questa veramente infame campagna denigratoria, ma ha cercato di denunziarla con l'energia più forte possibile. (*Vivi applausi dalla estrema destra*).

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia doveroso da parte del Ministro della pubblica istruzione, arrivati a questo punto, dire pochissime parole per associarsi alle espressioni di ammirazione e di devozione di tutta la comunità nazionale nei confronti del corpo accademico italiano dell'università, che, ovviamente, di essa ne è il cuore.

Non si può, io credo, quando si interviene in una materia così delicata qual è quella degli ordinamenti della nostra università, quali che possano essere le idee che ciascu-

no di noi ha in proposito, dimenticarsi di un fatto evidente: che l'università è e sarà quello che saranno in primo luogo i suoi docenti e i suoi discenti. E sarebbe veramente assai triste se alcune forzature polemiche, se alcune violenze verbali che sono certamente riecheggiate in quest'Aula e che riecheggiano talvolta fuori di qui, stessero a caratterizzare la condizione reale della nostra università. La nostra università ha certo molti problemi da risolvere e la stessa complessità di questo dibattito lo sta a dimostrare, ma essa non è quella zona d'ombra o peggio come qualcuno vorrebbe dipingerla. La nostra università resta quella che è stata e sempre di più sarà nel futuro, cioè una comunità di uomini che ricercano la verità in uno spirito di tolleranza, che tramandano le tradizioni gloriose del nostro paese, che si affidano alle leggi oggettive della scienza. Questa è l'università per la quale lavoriamo, questa è l'università che conosciamo e che vogliamo tramandare per l'avvenire del nostro paese. (*Applausi dal centro*).

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Desidero esporre il pensiero del Partito liberale sugli emendamenti illustrati dal senatore Scarpino. Noi siamo contrari, ma, esprimendo la nostra contrarietà, ho l'occasione di precisare il mio punto di vista su questa breve ma vivace polemica che ora si è svolta.

Senatore Piovano, c'è un disfattismo antiuniversitario nel nostro paese che, colpendo giustamente fenomeni degenerativi che sono certamente presenti anche nel corpo accademico italiano come in ogni altro corpo accademico o professionale, investe la totalità della nostra università e degli uomini che vi lavorano. È un disfattismo ingiusto; l'università italiana ha ancora forze morali ed intellettuali valide e sane e in tanto è suscettibile di riforma in quanto è ancora un organismo nel quale prevalgono le forze sane.

Se davvero l'università italiana fosse totalmente corrotta e corrosa, essa non sarebbe suscettibile di nessuna azione riformatrice, bisognerebbe soltanto disfarla. Noi invece — e credo che voi siate d'accordo — proponiamo di riformarla perchè riconosciamo sussistere il presupposto necessario per la riforma che è appunto la prevalente sanità dell'università italiana a cui io, non ipocritamente e non retoricamente, desidero rendere omaggio. Ci sono professori, senatore Piovano, che non fanno il loro dovere ed io li conosco, ma ci sono tanti professori che fanno seriamente il loro dovere e ad essi dobbiamo rendere omaggio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 11. 0. 1, presentato dal senatore Scarpino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 0. 2, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 0. 3, presentato dal senatore Scarpino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 12. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo col seguente:

« Al personale insegnante delle Università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato, che non svolga privatamente libera attività professionale retribuita o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da

diritti d'autore, superiore a due milioni di lire, è attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno annuo pensionabile ed utile ai fini della indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

A partire dalla stessa data è soppressa la indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni di indennità di analoga natura nè con trattamenti economici onnicomprensivi.

Al personale di cui al primo comma che non svolga alcuna attività di consulenza professionale nè fruisca di altri emolumenti a qualunque titolo a carico dello Stato o di enti pubblici è attribuito, in deroga al precedente comma, un ulteriore assegno di entità pari al precedente, ma non pensionabile.

Il personale medico universitario che fruisca degli assegni previsti dal presente articolo, continua a beneficiare dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni medesimi. Le Università versano al Tesoro dello Stato, anche nel caso di istituti clinici gestiti direttamente, la parte corrispondente agli assegni spettanti al personale medico universitario previa detrazione delle quote necessarie per la corresponsione dell'indennità ai contrattisti ai sensi del comma undicesimo del precedente articolo 5.

Ove il personale di cui al quarto comma non fruisca nè di consulenze professionali nè di incarichi di insegnamento retribuiti, nè dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, e neppure di un qualunque contributo o premio su fondi del CNR o di altro ente di ricerca e svolga le sue mansioni di ricerca scientifica e di insegnamento a tempo pieno presso l'Università, l'aggiunta di cui al quarto comma è raddoppiata.

Per avere diritto all'indennità di cui al precedente comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ogni anno accademico, sotto la loro personale responsabilità, al dirigente dei servizi amministrativi dell'Università di svolgere la loro attività a tempo pieno con un impegno aggiuntivo equivalente a quello di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione professori e assistenti universitari possono essere distaccati, per dirigere un istituto o laboratorio, presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi resta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Ai professori e agli assistenti distaccati non può essere consentito di percepire retribuzioni o indennità a carico del CNR e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico.

TABELLA

ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO

Parametro	*Importo*
825	2.000.000
772	1.880.000
609	1.680.000
535	1.440.000
443	1.300.000
387	1.055.000
317	1.000.000
307	950.000
243	770.400 ».

12. 7 VALITUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Al personale insegnante delle Università ed istituti di istruzione universitaria, di ruolo, fuori ruolo e incaricato che non esercita attività professionali ivi compresa quella retribuita ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1973, un'indennità mensile pensionabile pari all'80 per cento dello stipendio iniziale del parametro spettante.

Per avere diritto all'indennità predetta ogni docente universitario deve dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico, sotto la propria responsabilità, di non esercitare attività professionali; il consiglio di amministrazione dell'Università, cui il docente appartiene, effettua gli accertamenti necessari d'intesa con l'amministrazione finanziaria.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno; assorbe l'indenità di ricerca scientifica di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; è subordinata alla corresponsione dello stipendio. Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, l'indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Al personale assistente di cui all'articolo 3 è corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1973, un'indennità pensionabile nella misura mensile lorda di lire 75.000, con l'osservanza della disciplina di cui al precedente comma. Detta indennità è cumulabile con quella di ricerca scientifica.

Ai professori del ruolo aggregato è corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1973, e fino al collocamento nel ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 3, un'indennità pensionabile nella misura mensile lorda di lire 80.000, con l'osservanza della disciplina di cui al terzo comma.

Le indennità previste dal presente articolo si applicano anche nei confronti dei professori e degli assistenti di ruolo di cui alla nota alla tabella unica, quadro terzo, sezione *A*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Lo stanziamento di lire 100 milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingue e letterature straniere a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973 ».

12. 13 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Sostituire i primi sei commi con i seguenti:

« Al personale insegnante delle Università ed Istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito, a decorrere dalla data del 1° novembre 1973, un assegno pensionabile e utile ai fini della indennità di buonuscita nella misura di lire 300.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti.

Detto assegno non compete a coloro che:

a) svolgono attività retribuita da enti pubblici o privati;

b) svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita.

Ai professori di ruolo e agli incaricati esterni l'assegno compete solo se essi non abbiano altro incarico d'insegnamento presso università statali o private o, se lo hanno, vi rinuncino.

Gli assistenti di ruolo che siano incaricati interni possono usufruire dell'assegno solo se si pongono in congedo dal posto di assistente ».

12. 17 SCARPINO, PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, CALIA, PERNA, FERRUCCI, CANETTI

In via subordinata all'emendamento 12. 7, *sostituire i primi due commi con i seguenti*:

« Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato, che non svolga privatamente libera attività professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, superiore a due milioni di lire, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno annuo pensionabile ed utile ai fini della indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

A partire dalla stessa data è soppressa l'indennità di ricerca scientifica di cui al-

l'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, numero 16, e successive modificazioni ».

12. 8 VALITUTTI

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Al personale insegnante delle Università ed istituti di istruzione universitari, di ruolo, fuori ruolo ed incaricato, è attribuito a decorrere dal 1° novembre 1973, un assegno mensile pensionabile ed utile ai fini della indennità di buona uscita, nella misura seguente:

per il personale inquadrato nei parametri dal 243 al 387: lire 200.000;

per il personale inquadrato nei parametri dal 443 all'825: lire 300.000.

A partire dal 1° novembre 1974 tale assegno sarà rispettivamente portato a lire 300 mila e lire 450 mila.

Esso non compete a coloro che sono iscritti in albi professionali o che comunque svolgono privatamente la libera attività professionale, consulenza professionale e ricerca retribuita, con un reddito annuo inclusi quelli derivati da diritti di autore, dal riparto di proventi di istituti o cliniche universitarie, superiore a 2.000.000 (due milioni) di lire ».

12. 1 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Le pensioni ordinarie e di reversibilità ai professori e agli assistenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono riliquidate computando l'assegno che, in base al parametro di loro appartenenza al momento del collocamento a riposo, spetterebbe loro a norma del presente articolo ».

12. 16 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

In via subordinata all'emendamento 12. 13, *al terzo comma sostituire la frase*: « nè con trattamenti economici onnicomprensivi » *con l'altra*: « nè pensionabile per chi fruisca di trattamento economico onnicomprensivo o di altro stipendio a carico dello Stato o di enti pubblici ».

12. 14 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« In relazione al penultimo comma del precedente articolo 4, il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, è modificato come segue: " Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione annua lorda corrispondente al parametro 443 ".

Il secondo ed il terzo comma vengono abrogati conformemente alla sentenza n. 11 del 20 febbraio 1973 della Corte costituzionale ».

12. 19 PLEBE, NENCIONI

Sopprimere il quarto, quinto e sesto comma.

12. 2 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Sostituire il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma con i seguenti:

« Al personale insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, di ruolo o incaricato, è attribuito, a decorrere dalla data del 1° novembre 1973, un assegno pensionabile e utile ai fini della indennità di buona uscita nella misura di lire 350.000 (trecentocinquantamila) per i professori di ruolo e di lire 200.000 (duecentomila) per i professori incaricati esterni e per gli assistenti.

L'assegno di cui al comma precedente è computato in tutti i casi in cui competano la pensione e l'indennità di buona uscita e per i soli periodi di servizio durante i quali esso sia stato percepito.

L'assegno non compete a coloro che:

1) svolgano attività di lavoro subordinato o, comunque, attività continuativa o abituale retribuita da enti pubblici o privati;

2) svolgano continuativamente o abitualmente libera attività imprenditoriale o professionale o di consulenza professionale retribuita.

Non rientra nelle categorie *sub* 1) e *sub* 2) chi percepisca diritti d'autore.

Al professore di ruolo e agli incaricati esterni l'assegno compete solo se non abbiano altro incarico d'insegnamento presso università o istituti universitari, pubblici o privati o, qualora lo abbiano, vi rinuncino.

Gli assistenti di ruolo che siano incaricati interni possono usufruire dell'assegno solo se si pongono in congedo dal posto di assistente.

Per avere diritto all'assegno di cui al quarto comma i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico al dirigente dei servizi amministrativi dell'università, che raccoglie la dichiarazione in un verbale avente valore di atto pubblico, di trovarsi nelle condizioni previste per potere beneficiare dell'assegno.

L'elenco dei docenti che hanno compiuto tale dichiarazione deve essere affisso all'albo dell'università di appartenenza.

I professori e gli assistenti universitari non possono partecipare ad alcun titolo al riparto degli eventuali proventi derivanti agli istituti universitari da attività applicative, professionali o di consulenza. Tali proventi vanno interamente destinati al finanziamento della ricerca scientifica ».

12. 5 BRANCA, PARRI, SAMONÀ, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BONAZZI

In via subordinata all'emendamento 12. 7, *sostituire i commi dal quarto al settimo col seguente*:

« Al personale di cui al primo comma, che non svolga alcuna attività di consulenza professionale nè fruisca di altri emolumenti a qualunque titolo a carico dello Stato o di enti pubblici, è attribuito, in deroga al precedente comma, un ulteriore assegno di entità pari al precedente, ma non pensionabile ».

12. 9 VALITUTTI

Al quarto comma, sostituire la cifra: « 150 mila » *con l'altra*: « 170.000 », *e la cifra*: « 80.000 » *con l'altra*: « 100.000 ».

12. 18 PLEBE, DINARO, NENCIONI

In via ulteriormente subordinata, al sesto comma, dopo le parole: « due milioni di lire », *aggiungere le altre*: « nonchè a coloro che fruiscono di altro stipendio od emolumento a carico dello Stato o di altri enti pubblici ».

12. 15 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

In via conseguenziale all'emendamento 12. 2, *al settimo comma, sostituire le parole*: « al quarto comma » *con le altre*: « al primo comma ».

12. 3 ROSSI Dante, ANTONICELLI

In via subordinata all'emendamento 12. 7, *dopo l'ottavo comma, inserire i seguenti*:

« Ove il personale di cui ai precedenti 4°, 5° e 6° comma non fruisca nè di consulenze professionali, nè di incarichi di insegnamento retribuiti, nè dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, e neppure di un qualunque contributo o premio su fondi del CNR o di altro ente di ricerca e svolga le sue mansioni di ricerca scientifica e di insegnamento a tempo pieno presso l'università, l'aggiunta di cui al 4° comma è raddoppiata.

Per avere diritto all'indennità di cui al precedente comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ogni anno accademico, sotto la loro personale responsabilità, al dirigente dei servizi amministrativi dell'università di svolgere la loro attività a tempo pieno con un impegno aggiuntivo equivalente a quello di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

12. 10 VALITUTTI

Al nono comma, sostituire le parole: « ed altri assegni fissi » *con le altre*: « , altri asse-

gni fissi ed eventuali incarichi di insegnamento ».

12. 11 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

« Ai professori e agli assistenti universitari distaccati non può essere consentito di percepire retribuzioni o indennità a carico del CNR o di altro ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico ».

12. 6 BRANCA, PARRI, SAMONÀ, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BONAZZI, OSSICINI

All'undicesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso è inoltre permesso ai professori ed assistenti universitari di percepire retribuzioni o indennità a carico degli organismi ed enti predetti ».

12. 12 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« I professori o gli assistenti che percepiscono l'assegno di cui al comma primo potranno, a richiesta, essere iscritti in albi professionali speciali.

Questa iscrizione non consente l'esercizio di attività professionale privata retribuita, ma solo attività professionali esplicative gratuite, nelle forme che saranno precisate con apposita legge ».

12. 4 ROSSI Dante, ANTONICELLI

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte del Governo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma: « I rettori comunicano alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione e queste sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo ».

12. 20

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, selezionerò i nostri emendamenti. Alcuni di essi non hanno bisogno di essere illustrati perchè si illustrano da sè. E il primo emendamento che si illustra da sè è per l'appunto il 12. 7 che propone una formula diversa da quella proposta nel decreto-legge circa la disciplina del trattamento economico.

Debbo invece brevemente illustrare l'emendamento 12. 13 per una precisa ragione politica. Infatti, mentre il primo emendamento è tecnico, questo è politico. Sostanzialmente con questo emendamento riproduciamo la norma contenuta nel disegno di legge 1012, con la quale ci proponevamo di compiere un atto di rottura aumentando dell'ottanta per cento lo stipendio base dei docenti e degli assistenti nella varietà delle loro categorie di pieno tempo. Quella norma era volta ad incentivare il pieno tempo senza aumentare e senza migliorare il trattamento economico dei docenti a tempo parziale o determinato ma aumentando in questa larga misura la retribuzione di pieno tempo con un assegno pensionabile.

La copertura è sufficiente, cioè la stessa copertura che prevede questo decreto-legge per il trattamento proposto dallo stesso decreto è sufficiente per la norma da noi proposta.

E passo ad illustrare gli altri emendamenti. Anche l'emendamento 12. 8 si illustra da sè; è infatti anche questo un emendamento tecnico. Ha bisogno invece di essere rapida-

mento illustrato l'emendamento 12. 16. Con questo emendamento proponiamo la riliquidazione delle pensioni ordinarie di reversibilità ai professori e agli assistenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto in base al parametro di loro appartenenza al momento del collocamento a riposo. Ci sembra una norma equa.

Debbo illustrare, sempre molto rapidamente, anche l'emendamento 12. 14 che si riferisce al comma terzo. Mi permetto, signor Ministro, di richiamare la sua attenzione su questo emendamento poichè si tratta di un emendamento tecnico che ha una certa rilevanza.

Il comma terzo dell'articolo 12 dice esattamente: « L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura nè con trattamenti economici onnicomprensivi »; è una norma che nella sua applicazione potrà suscitare molti dubbi. Perciò proponiamo di sostituire questa espressione: « nè con trattamenti economici onnicomprensivi » con la dizione: « nè pensionabile per chi fruisca di trattamento economico onnicomprensivo o di altro stipendio a carico dello Stato o di enti pubblici ».

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 9, si illustra da sè. Invece l'emendamento 12. 15 propone in via subordinata di aggiungere, dopo le parole: « due milioni di lire », le altre: « nonchè a coloro che fruiscono di altro stipendio od emolumento a carico dello Stato o di altri enti pubblici », perchè senza questa aggiunta la norma sarebbe di difficile applicazione. L'emendamento 12. 10 si illustra da sè.

S C A R P I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R P I N O . Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 12. 17. Con questo emendamento proponiamo l'abolizione dei primi sei commi tra i quali quello scandaloso relativo al personale che per beneficiare dell'assegno speciale di 150.000 lire o di 80.000 lire, a seconda che si tratti di professori di ruolo, fuori ruolo, di incaricati esterni o assistenti, deve avere un reddito annuo non superiore a due milioni di lire. Con questo testo sostitutivo caratterizziamo l'intervento urgente per l'università partendo dal principio che vogliamo che l'università partecipi più ampiamente di oggi ai problemi della società in rapporto ai reali bisogni di sviluppo e di rinnovamento del nostro paese e non secondo scelte dettate da interessi e convenienze privatistici. Incentiviamo seriamente la scelta dell'impegno a pieno tempo nell'insegnamento e qualifichiamo la spesa rendendola produttiva al massimo. Si attribuisce al personale di ruolo, fuori ruolo, incaricato dell'università, a partire dal 1° novembre 1973, un assegno pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buona uscita nella misura di lire 300.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo e di lire 200.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti. Tale assegno non possono percepire coloro che svolgano attività retribuite da enti pubblici o privati, o svolgano privatamente attività professionali o di consulenza professionale retribuita. Tale assegno compete se i docenti non hanno altro incarico di insegnamento presso le università statali o private; se intendono farsi attribuire tale assegno devono rinunciare all'altro incarico.

Per risolvere poi un altro problema che riguarda anche la disponibilità dei posti per altri aspiranti, è detto che gli assistenti di ruolo che abbiano l'incarico interno possono usufruire dell'assegno solo se si pongono in congedo dal posto di assistente. Con questa proposta, a nostro giudizio, si può rivitalizzare l'università e si possono cominciare a recidere quei legami che da anni si sono venuti determinando tra università ed interessi privati di vario genere e si possono concretamente orientare a fini di interesse generale l'insegnamento e la ricerca.

Come dicevo, questa è un'occasione che si offre ai colleghi della maggioranza per cominciare a modificare la situazione aggrovigliata e pesante della nostra università. Un vostro rifiuto, evidentemente, riproporrebbe sempre l'unità e la lotta vigorosa e decisa e del mondo universitario e delle classi lavoratrici che non tollerano più che l'uni-

versità resti isolata dal resto della realtà sociale.

La nostra proposta non è posta in termini alternativi di prendere o lasciare. Posso anche capire la reazione del senatore Bettiol forse per il mio dire che, a suo giudizio, sarà stato violento nei confronti dei docenti universitari, dei « baroni di cattedra ». Ho ben specificato, senatore Bettiol, chi sono quelli che lavorano e quelli che non lavorano e si possono fare nomi e cognomi. Il fatto è che il corpo accademico dovrà avere pure la forza — e ho parlato della famosa autoriforma cui si è riferito il relatore — di espellere dal suo seno chi nell'università non compie il suo dovere al pari degli altri che lo compiono. Questo è il senso del mio intervento, certo con tutto il rispetto per i docenti universitari giovani ed anziani che lavorano e che hanno dato e continuano a dare, specie nella ricerca, tanto al paese oltre che all'università.

Dicevo che la nostra proposta non è in termini alternativi di prendere o lasciare ma, rivolta come è — e nessuno l'ha potuto smentire — a qualificare culturalmente e scientificamente l'università e a quantificare la portata stessa di questo decreto, noi l'affidiamo alla maggioranza perchè ci rifletta su, se vuole la modifichi, salvandone certo il principio e la sostanza, e l'approvi. Nè, signor Ministro, ci si venga per l'ennesima volta a riproporre lo stesso argomento dell'invalicabilità del tetto finanziario. Non solo il collega Piovano stamattina ha indicato alcune fonti di miliardi disponibili, ma certamente lei, onorevole Ministro, d'accordo con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, se ha deciso di imboccare una via di scelta di rinnovamento per l'università, può ricavare altri miliardi, come dicevo, togliendo qualche chilometro ai 200 chilometri di autostrade (e si tratta di un miliardo per ogni chilometro di autostrada anche in pianura) nell'interesse di tutto il paese, per fare camminare un po' meglio l'università.

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Gli emendamenti che abbiamo presentato non si prestano ad un'illustrazione partendo da considerazioni di carattere tecnico; i congegni che essi prefigurano, si spiegano confrontando indirizzi di politica scolastica, tenendo conto che quelli da noi prospettati sono in contrasto con le idee prevalenti oggi nell'università italiana e con le idee prevalenti nella maggioranza che si appresta a varare i provvedimenti. Per questa parte, quindi, riconfermo pienamente le argomentazioni che ho portato illustrando gli emendamenti presentati all'articolo 9. Infatti i nostri emendamenti, come il 12. 1, affrontano il tempo pieno e le forme concrete di promozione di questa possibilità, senza prefigurare momenti di umiliazione per chi questa situazione non accetti; il 12. 2 contiene accorgimenti di carattere particolare come il 12. 3, mentre con il 12. 4 affrontiamo la possibilità di esercitare attività professionale, ma a solo titolo esplicativo e non per ragioni di carattere economico; così prevediamo di concedere la più ampia possibilità di scelta per coloro che non intendono o non ritengono opportuno accettare la logica di questo nuovo modo di essere dell'università. Ciò avviene non soltanto con congegni di incentivazione di carattere economico, ma nel contesto di differenti diritti nell'assunzione di responsabilità, negli organi dirigenti dell'università stessa.

Quindi tutte le idee che portiamo avanti si inquadrano in una visione che non ritroviamo nel provvedimento; sono però temi appassionanti che, al di là del consenso e del dissenso, da qualche anno si dibattono nella università; temi con i quali la classe dirigente deve fare i conti se vuole in concreto, e non in astratto, pensare seriamente ai problemi dell'università, ai problemi della sua rinascita culturale, alla funzione che essa deve esercitare nel paese.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 12. 19, dei senatori Plebe e Nencioni, è precluso.

N E N C I O N I . Signor Presidente, l'emendamento 12. 18 è meramente quantitativo e si illustra da sè.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, poichè l'emendamento 12. 5 è nel giro degli altri con cui si propone l'aumento delle retribuzioni dei professori universitari, oltrechè degli assistenti, e poichè sono professore universitario di ruolo da più di 35 anni, potrebbe sembrare che io venga qui a difendere un mio interesse personale. Devo dire subito che, essendo rientrato all'università dopo dodici anni di fuori ruolo nella Corte costituzionale, ho conservato lo stipendio che percepivo come giudice costituzionale, stipendio che è tre volte quello dei professori; come dire che sono completamente estraneo, per quanto riguarda la mia persona, al problema dell'approvazione o non approvazione di questi aumenti dell'assegno di studio che vengono proposti da più parti. Anche se si arrivasse al massimo, io non ne beneficerei in quanto il mio stipendio resterebbe sempre superiore.

Detto questo, devo aggiungere che il nostro emendamento non ci soddisfa completamente, tanto che lo abbiamo presentato nell'ipotesi che gli altri emendamenti, quello ad esempio dei senatori Dante Rossi e Antonicelli, non vengano approvati; e l'abbiamo presentato, tuttavia, perchè ritenevamo che una parte della Democrazia cristiana e i repubblicani fossero d'accordo. Soprattutto ci incoraggiava il fatto che i repubblicani lo volessero, perchè essi sono solo cinque ma potentissimi. Invece noi siamo undici, ma poco potenti, per cui si potrebbe dire che, mentre il Gruppo repubblicano è un Gruppo elevato alla quinta potenza, noi siamo un Gruppo elevato all'undicesima impotenza. Ma con tutto questo sono costretto a illustrarlo e l'illustrazione può farsi in poche parole.

Il disegno di legge attribuisce ai professori che non svolgano attività professionale 150.000 lire lorde mensili e agli assistenti e incaricati 80.000 lire lorde mensili. A parte ciò, qual è il senso dell'intero provvedimento, così come è stato voluto dal Governo? Immettere diecimila nuovi professori, ma nel tempo stesso immettere negli ambienti universitari diecimila nuovi professori che — come si dice — facciano il proprio dovere. Ma perchè facciano il proprio dovere è necessario che sia dato ai professori e agli assistenti universitari un assegno sufficiente. Centocinquantamila lire non pensionabili per i professori ed ottantamila per gli assistenti non costituiscono una retribuzione sufficiente se si vuole che queste diecimila persone svolgano attività esclusivamente universitaria, accademica oppure scientifica; infatti qualunque professore universitario che si metta a svolgere attività professionale può guadagnare facilmente, senza sforzo e senza spesa, più di ottanta e più di centocinquantamila lire mensili lorde: perciò l'incentivo a che questa gente porti nuovo sangue nel corpo delle università è del tutto insufficiente.

Noi quindi pensiamo — e abbiamo proposto e proponiamo — che l'assegno sia portato a 350.000 lire per i professori e a 200.000 lire per gli assistenti e che tutti costoro possano beneficiare delle 350.000 e delle 200.000 lire di assegno speciale solo nel caso in cui non svolgano nè attività professionale nè attività imprenditrice o imprenditoriale che si voglia dire.

C'è un altro motivo — e qui vorrei richiamare particolarmente l'interesse del Ministro — per cui riteniamo che si debba aumentare in questa misura l'assegno, che chiamerò di studio, dei professori universitari, ed è che alcuni di loro, arrivati al vertice o quasi al vertice della carriera, hanno ricorso al Consiglio di Stato chiedendo una retribuzione uguale a quella dei superburocrati e hanno sollevato questione di costituzionalità della norma dei superburocrati in quanto non estende lo stesso trattamento economico ai professori universitari, nonostante che per questi sia rimasto in vita un parametro uguale a quello degli alti dirigenti. Il Consiglio di Stato, a quanto pare, ha accolto l'eccezione e ha preparato o mandato un'ordinanza alla Corte costituzionale.

Come si può rispondere alla obiezione per cui, a parità di parametro, alcuni hanno uno stipendio di un milione e altri uno stipendio di mezzo milione? È difficile rispon-

dere. Si potrebbe replicare sostenendo che, mentre gli alti dirigenti dedicano (quando lo fanno!) molte ore della giornata al lavoro, i professori universitari dedicano all'insegnamento soltanto tre ore la settimana e qualche altra ora per le esercitazioni. Questa sarebbe una discriminante rispetto agli alti burocrati. Ma noi, anche attraverso l'attuale riforma, vogliamo che i professori, tanto quelli che già ci sono quanto gli altri che verranno, dedichino tutta la loro attività all'università e alla ricerca scientifica. Allora, una volta che questa indennità di studio viene data ai professori che non svolgano una professione estranea all'attività accademica o scientifica (non voglio parlare di tempo pieno per non suscitare proteste tra i pochi presenti), la discriminante rispetto agli alti burocrati cade perchè i professori dovranno dedicare all'attività accademica e alla ricerca scientifica molte più ore di quante non ne dedichino gli alti burocrati al loro lavoro.

Riteniamo perciò che l'indennità di studio debba essere portata a livelli tali per cui domani la Corte costituzionale non possa affermare che vi sia una larga disparità di trattamento. Pongo dunque anche questo problema all'attenzione del Governo.

Ripeto, ciò comporterebbe una spesa che non sappiamo neanche definire, ma che è certamente inferiore a quella che abbiamo previsto in un altro emendamento sul quale non mi attardo. In sostanza il nostro emendamento non è poi molto diverso da quello del collega Valitutti, da quello del collega Rossi e anche da quello presentato dal Gruppo comunista.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti da noi presentati riguardano il nono e l'undicesimo comma dell'articolo 12. Per quanto concerne il nono comma, si vuole affermare il principio che anche la spesa per affrontare eventuali incarichi di insegnamento affidati a docenti che siano stati distaccati presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti o enti di ricerca a carattere nazionale, debbano essere in ogni caso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Si tratta di un principio la cui applicazione è stata sollecitata anche dal CIPE in un documento recentemente approvato riguardante l'attività del CNR.

Si ritiene poi opportuno modificare l'undicesimo comma dell'articolo al fine di stabilire in termini più rigorosi che in nessun caso è permesso ai professori ed assistenti universitari di percepire retribuzioni o indennità a carico del CNR o di altri organismi ed enti di ricerca presso i quali abbiano degli incarichi e con i quali intrattengano rapporti di attività. È un rafforzamento del principio già affermato nell'articolo al nostro esame che consentirà di evitare il sorgere di equivoci o il verificarsi di incertezze nell'interpretazione della norma.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* L'emendamento 12. 20, che per la verità era stato suggerito dal senatore Valitutti in Commissione e che il Governo ha fatto proprio, come d'altra parte aveva già detto in Commissione, vale a superare delle difficoltà che attualmente vi sono per quanto riguarda la corresponsione del dovuto agli incaricati, a superare cioè i ritardi che attualmente si determinano.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione al eseprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunti ormai praticamente a conclusione della nostra fatica, credo di farmi interprete di un sentimento comune in tutta la maggioranza ringraziando i colleghi tutti per la serenità che hanno portato in questo dibattito, per la comprensione che hanno anche dimostrato nei confronti di disguidi connessi alla comples-

sità del nostro lavoro, per il contributo che hanno dato alla sollecita conclusione dell'opera nostra.

Credo comunque che ne valesse la pena perchè il decreto che stiamo per varare contiene una carica innovativa veramente assai forte che, indirizzata lungo le linee di una organica politica universitaria, potrà dare veramente un volto nuovo all'università italiana, segnare una svolta nella politica universitaria del nostro paese. E credo che possa essere motivo di compiacimento per il ministro Malfatti aver legato il suo nome a questo decreto ed è motivo di compiacimento per la maggioranza averlo sostenuto in questo difficile sforzo.

Fatta questa premessa sono spiacente di dover dare ancora parere contrario agli emendamenti che sono stati presentati dai nostri colleghi e che sono tali da alterare il meccanismo del decreto, per cui indubbiamente non potremmo accettarli senza snaturare il provvedimento stesso.

Mi dichiaro pertanto contrario agli emendamenti 12. 7, 12. 13, 12. 17, 12. 8, 12. 1, 12. 16, 12. 14, 12. 2, 12. 5, 12. 9, 12. 18, 12. 15, 12. 3, 12. 10. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 12. 11, contrario all'emendamento 12. 6, favorevole all'emendamento 12. 12, contrario all'emendamento 12.4, favorevole all'emendamento del Governo 12. 20.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore e quindi condivido tutti i suoi no e tutti i suoi sì.

Vorrei solamente dare al senatore Scarpino, che non vedo in Aula, alcune precisazioni. Egli poc'anzi aveva usato un'aggettivazione particolarmente colorita; ed ha continuato con tale aggettivazione anche per quanto riguarda, se ho bene inteso, quello che ha definito lo scandalo dei due milioni d'imponibile propri del meccanismo della indennità speciale previsto nel decreto-legge.

Ciascuno può avere la propria opinione; e certamente questo fatto dei due milioni può essere considerato scandaloso. Vi è libertà di pensiero. Constato solamente che lo scandalo è diffuso anche nei banchi di sinistra poichè l'emendamento 12. 1, dei senatori Rossi Dante e Antonicelli, prevede anch'esso, se non comprendo male, che si riconosca una certa attività professionale che non superi un imponibile di due milioni; per maggiore chiarezza in questo emendamento c'è anche scritto tra parentesi due milioni per esteso in lettere.

Per quanto si riferisce alle considerazioni che ha fatto il senatore Branca sul suo emendamento 12. 5, sono contrario per evidenti ragioni, perchè è fuori del meccanismo, che il Governo sostiene, di adeguamento delle retribuzioni. Ma indipendentemente da questo, vorrei dire sommessamente che ho qualche dubbio sulla costituzionalità dell'emendamento stesso perchè si prevede un assegno pensionabile e l'assegno pensionabile sostanzialmente è un aumento retributivo; quest'aumento retributivo viene però all'interno di uno stesso ruolo a privilegiare alcuni nei confronti di altri. Quindi si potrebbe avere il dubbio che questo possa incrinare la *par condicio,* cioè l'articolo 3 della Costituzione. Ma è solamente, ripeto, un dubbio che ho voluto fare presente più che altro per cortesia nei confronti del senatore Branca per argomentare, anche entrando nel merito del suo emendamento, la mia posizione contraria all'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12. 7, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 13, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 17, presentato dal senatore Scarpino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 8, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 1, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 16, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 14, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 2, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 5, presentato dal senatore Branca e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 9, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 18, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 15, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 12. 3, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 12. 10, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 11, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 6, presentato dal senatore Branca e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12. 12, del senatore Spigaroli e di altri senatori.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stesso fenomeno che si è presentato per il nostro emendamento 12. 19 e per l'emendamento 13. 1, si presenta all'emendamento 12. 12 in relazione al 12-*bis*. 1. Il senatore Spigaroli cioè con abile mossa

ha presentato emendamenti che hanno svuotato di contenuto gli emendamenti successivi. Ora, a mio avviso, nell'ordine degli emendamenti stessi, si sarebbe dovuto tener conto dell'identità degli emendamenti che sono invece lasciati in ordine di assoluta preclusione e senza possibilità di discussione.

L'emendamento 12. 12, ad esempio, è identico alla prima parte dell'emendamento collocato al 12-*bis*. 1. Lo stesso fenomeno si è verificato per altri emendamenti. Ora sarebbe opportuno, poichè l'emendamento 12-*bis*. 1 è più completo, a mio avviso, tener conto di questa situazione. Comunque siamo nettamente favorevoli all'emendamento 12. 12. Rimarrebbe allora per il 12-*bis*. 1 da porre in votazione solo la seconda parte perchè la prima è assolutamente identica. Si potrebbe collocare l'emendamento 12-*bis*. 1, seconda parte, come seguito — sarebbe infatti una collocazione più corretta — dell'emendamento 12. 12.

P R E S I D E N T E . Quando voteremo, considereremo l'opportunità di questa collocazione.

N E N C I O N I . Comunque siamo favorevoli all'emendamento perchè identico alla prima parte del nostro emendamento 12-*bis*. 1.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, il problema posto dall'emendamento 12. 12 era stato ampiamente discusso nella nostra Commissione che lo aveva bocciato, tanto in questa che nella norma precedente che rivive in un emendamento del senatore Plebe.

Sono contrario non tanto per il contenuto dell'emendamento quanto per una ragione di metodo. Con questo emendamento infatti, che ha notevole rilevanza, si opera una separazione tra la nostra ricerca scientifica, così come oggi essa è organizzata, e il mondo universitario.

Non sono affatto soddisfatto dell'attuale organizzazione della nostra ricerca scientifica, anzi in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione ho presentato un ordine del giorno con il quale chiedevo al Ministro di venire al Senato per una esauriente e documentata esposizione sullo *status* e l'organizzazione della nostra ricerca scientifica in questo momento. Ma questo è un problema da affrontare proprio nel quadro della riorganizzazione della nostra ricerca scientifica. Senatore Spigaroli, mi appello proprio al suo senso di responsabilità. Oggi ci sono dei legami tra il mondo universitario e la ricerca scientifica e ritengo che alcuni di questi siano da recidere; ci sono però altri legami validi che bisogna conservare. Ora, intervenendo con questo emendamento di cui non capisco la *ratio*, si colpiscono interessi che non sono soltanto delle persone o di gruppi di persone a cui lei probabilmente pensa, signor Ministro, ma che sono interessi della nostra ricerca. Sono molto turbato dalla previsione facile a farsi, dopo il parere favorevole del Governo e del relatore, che questo emendamento sarà approvato, però ancora una volta dobbiamo essere tutti consapevoli delle conseguenze.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 12. 12, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 4, presentato dai senatori Dante Rossi ed Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 20, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte dei senatori Dante Rossi e Antonicelli è stato presentato un emendamento

come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 12, *inserire il seguente*:

Art. ....

« Ai docenti di ogni ordine e grado che in forza della presente legge saranno immessi nei ruoli delle Università, è vietata ogni attività professionale retribuita extra-universitaria. Essi saranno tenuti a svolgere attività a pieno tempo nei modi che saranno fissati con successivo provvedimento.

Ai docenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 è riservata facoltà di scelta fra il mantenimento della loro attività professionale e l'accettazione del pieno tempo con i benefici che la presente legge prevede.

I professori che non fruiscono dell'assegno di cui al primo comma dell'articolo 12 non potranno far parte di organi accademici elettivi ».

12. 0. 1 ROSSI Dante, ANTONICELLI

P R E S I D E N T E . Avverto che il primo comma di questo emendamento è precluso.

R O S S I D A N T E . Do per illustrato questo emendamento per la parte che non è preclusa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A R F È , *relatore*. La Commissione è contraria.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12. 0. 1, presentato dai senatori Dante Rossi ed Antonicelli, limitatamente al secondo e al terzo comma. Chi l'approva è prevato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue un emendamento presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 12, *inserire il seguente*:

Art. ....

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i docenti universitari di ruolo attualmente in servizio possono chiedere il riconoscimento dei servizi previsti dall'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, o il riesame della valutazione dei servizi medesimi, se già effettuato dall'Amministrazione ».

12. 0. 2 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, questo emendamento mi pare che dovrebbe essere accolto dal Ministro perchè dà ai docenti universitari di ruolo la possibilità di richiedere il riconoscimento dei servizi previsti dall'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, o il riesame delle valutazioni dei servizi medesimi, se già effettuato dall'Amministrazione. C'è una sentenza del Consiglio di Stato che ha creato appunto una situazione nuova ed ha ispirato la formulazione di questo emendamento. Mi permetto perciò di raccomandarlo al signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A R F È , *relatore*. La Commissione è contraria.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario, anche se ne è spiacente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12. 0. 2, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue un emendamento presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori all'articolo 12-*bis*. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« In nessun caso è consentito a professori e assistenti universitari di percepire retribuzioni o indennità a carico degli organismi di ricerca di cui al precedente comma 9° del presente articolo ».

« Ai ricercatori del CNR o di enti o istituti nazionali di ricerca che assumano un incarico retribuito di insegnamento universitario in sede diversa da quelle di servizio è fatto obbligo di chiedere il collocamento in congedo senza assegni, ovvero la sospensione del contratto in corso per tutta la durata dell'incarico ».

12-*bis*. 1 NENCIONI, PLEBE, DINARO

P R E S I D E N T E . Avverto che il primo comma di questo emendamento è precluso dall'esito della votazione sull'emendamento 12. 12.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Ho già illustrato l'emendamento. Voglio aggiungere che questo era l'ex emendamento Spigaroli presentato in Commissione e al quale il Governo si era dichiarato favorevole. Noi l'abbiamo ripresentato perchè ci sembra che la specifica alla seconda parte sia veramente necessaria ai fini di moralizzazione. Per questo abbiamo insistito, con lo stesso spirito con il quale il Governo aveva dichiarato di essere d'accordo in Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A R F È , *relatore*. Parere contrario.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Dopo meditata riflessione il Governo esprime parere contrario alla seconda parte dell'emendamento.

N E N C I O N I . Ma questo è l'emendamento Spigaroli! (*Replica del Ministro della pubblica istruzione*).

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il secondo comma dell'emendamento 12-*bis*. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue un emendamento presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 12-bis, *inserire il seguente*:

Art. ....

« Per lo sviluppo della ricerca scientifica dell'università, è stanziata, per ciascun anno, a partire dall'anno accademico 1973-74, la somma aggiuntiva di 25 miliardi.

Tale somma è ripartita tra le università statali in relazione al numero degli studenti e alle necessità dei programmi di ricerca ».

12-*bis*. 0. 1 PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI, PERNA, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se, a conclusione di un così lungo dibattito, mi fermerò qualche momento per illustrare il nostro emendamento con il quale proponiamo che per lo sviluppo della ricerca scientifica universitaria venga stanziata, per ciascun anno, la somma aggiuntiva di 25 miliardi a partire dall'anno accademico 1973-74.

Abbiamo ritenuto di presentare questo emendamento per porre all'attenzione dell'Assemblea un problema che nel decreto-legge non solo non viene affrontato in modo soddisfacente, ma non viene neppure sfiorato. Infatti il decreto-legge sul tema della ricerca scientifica, che è certo fondamentale ai fini del rinovamento, del progresso culturale e scientifico dell'università, tace, non fa alcuna proposta.

I colleghi ricorderanno certamente che perfino i provvedimenti urgenti presentati dal precedente Governo prevedevano, all'articolo 15, stanziamenti aggiuntivi per la ricerca. Fra l'altro il decreto-legge oggi al nostro esame, mentre ha raccolto con gli emendamenti proposti dalla maggioranza una serie di sollecitazioni e di spinte, giungendo ad una casistica molto minuziosa, non contiene alcun impegno per la ricerca scientifica.

In realtà questa dimenticanza, nel decreto legge, configura l'assenza di una prospettiva, di un indirizzo generale di rinnovamento, di progresso culturale e scientifico dell'università. Certo, nell'illustrazione di un emendamento, alla conclusione di un dibattito così lungo, non intendo, nè pretendo affrontare il problema della ricerca scientifica, sollevato, e solo marginalmente, dal senatore Valitutti. Non ho la pretesa di affrontare il problema della ricerca, nell'università e fuori; voglio dire che il silenzio del Governo su questo punto, il fatto che nel decreto manchi la testimonianza di un impegno rivela o conferma la tendenza ad emarginare la ricerca dall'università, il che è poi uno dei segni del processo di dequalificazione dell'organizzazione culturale e scientifica dell'università. È un problema questo che è vivamente avvertito dalle forze culturali, dai docenti che lavorano seriamente nell'università, dagli studenti, da tutti coloro che si impegnano negli studi, nella ricerca.

Queste le ragioni del nostro emendamento; non è che con la nostra proposta si chieda molto, si chiedono 25 miliardi. Non dimentichiamo che dal bilancio del CNR sono stati tagliati proprio 25 miliardi e indirettamente sono tagliati anche i contributi che dal CNR arrivavano all'università. Mi permetto di insistere su questo nostro emendamento perchè i problemi del paese impongono oggi un forte, fortissimo impegno in tale settore se veramente vogliamo far sì che dall'università escano nuovi quadri intellettuali, nuovi tecnici, nuovi scienziati che siano al livello del progresso tecnologico-scientifico, del progresso civile, economico e sociale del nostro paese. I problemi stessi del paese impongono questo forte impegno; mi riferisco ai problemi della medicina preventiva, dell'assetto urbanistico, della salute, del lavoro nella fabbrica, del Mezzogiorno, dell'uso delle risorse, eccetera. Tutto ciò non può essere estraneo alla vita dell'università e insieme qualifica il lavoro della ricerca nell'università, la sua finalizzazione, il suo uso, e promuove un diverso rapporto tra l'università e la società, tra l'università e i problemi reali del paese.

Onorevole Presidente, concludo auspicando che questo nostro emendamento possa essere preso in esame. Qui ci sono problemi di contenimento della spesa, non c'è problema del tetto della spesa: chiediamo solo 25 miliardi ogni anno come somma aggiuntiva, ed è una spesa che va nella direzione della serietà degli studi, della serietà dell'organizzazione scientifica e culturale dell'università, che va nella direzione del progresso civile, sociale ed economico del nostro paese. Questa la ragione del nostro emendamento che affido all'Assemblea perchè, a conclusione di questo lungo dibattito in cui sono state esaminate tante questioni (alcune anche marginali) uno dei problemi di fondo della vita universitaria non sia ignorato: che questa Assemblea dimostri, testimoni, dinanzi al-

l'opinione pubblica, dinanzi al paese, che, approvando l'emendamento, ha voluto affrontare un problema di grande valore e assicurare alla legge quel respiro culturale, del tutto assente in tutto il decreto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A R F È , *relatore*. La Commissione è contraria.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*. 0. 1, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

All'articolo 13 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Dopo le parole: « n. 62, e successive modificazioni e integrazioni » *inserire le altre*: « e l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965 n. 749 ».

13. 1 PLEBE

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso.

All'articolo 14 è stato presentato un emendamento dal senatore Branca e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 60.000 milioni » *con le altre*: « 70.000 milioni ».

14. 1 BRANCA, PARRI, SAMONÀ, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BONAZZI, OSSICINI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

A R F È , *relatore*. La Commissione è contraria.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14. 1, presentato dal senatore Branca e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Alla tabella è stato presentato un emendamento dal senatore Valitutti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 12. 7, *sostituire la tabella con la seguente*:

« Tabella:

Parametro	*Importo*
825	2.000.000
772	1.880.000
609	1.680.000
535	1.440.000
443	1.300.000
387	1.055.000
317	1.000.000
307	950.000
243	770.400 »

Tabella 1

V A L I T U T T I . Signor Presidente, ritengo di dover ritirare questo emendamento perchè connesso all'emendamento 12.7 che è stato respinto.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli emendamenti relativi al settimo comma dell'articolo 2, che erano stati accantonati. Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Al settimo comma sostituire le parole: « o di sette in caso diverso e di due supplenti per eventuali sostituzioni » *con le altre*: « ; qualora i posti messi a concorso superino il numero di dieci, i componenti la Commissione sono dieci. In tal caso si costituiscono due sottocommissioni di cinque membri, in ordine di estrazione, ciascuna delle quali indica, ai fini della formazione in ordine alfabetico della lista unica dei vincitori, un numero di designati non superiore alla metà dei posti messi a concorso. Se tali posti sono in numero dispari, l'ultimo vincitore è designato dalla commissione in sede collegiale. Per eventuali sostituzioni nelle commissioni, si provvede mediante sorteggio suppletivo ».

2. 23 LA COMMISSIONE

Sostituire il settimo comma con i seguenti:

« La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie messe a concorso e di due supplenti per eventuali sostituzioni. Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a otto.

Qualora il numero dei posti messi a concorso per il gruppo di discipline superi otto, vengono banditi altri concorsi e sorteggiate altre commissioni per ogni multiplo di otto ».

2. 1 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al settimo comma sostituire le parole da: « se le relative » *sino alla fine del comma con le altre*: « e di due supplenti per eventuali sostituzioni. Ciascuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti non superiore a " dieci ". Se il numero dei posti messi a concorso per il gruppo di discipline sia superiore a dieci, si bandiscono altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni per ogni multiplo di dieci ».

2. 8 VALITUTTI

Al settimo comma sostituire le parole: « se le relative cattedre » *con le altre*: « se i posti a concorso ».

2. 16 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

P R E S I D E N T E . Avverto che all'articolo 2 sono stati presentati due altri emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Al settimo comma, sostituire le parole da: « , se le relative cattedre » *alla fine del comma, con le altre*: « . Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiori a dieci. Qualora il numero dei posti messi a concorso superasse la cifra di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni per ogni multiplo di dieci ».

2. 24 SPADOLINI, SPIGAROLI, STIRATI, ROSSI Dante, VALITUTTI, URBANI, ARIOSTO, PLEBE

Al settimo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo:

« In ogni caso le richieste delle Facoltà per i concorsi previsti nel presente articolo debbono essere approvate dalla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

2. 25 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Chiedo al senatore Spadolini se, dopo la presentazione dell'emendamento 2. 24, la Commissione mantiene l'emendamento 2. 23.

S P A D O L I N I . No, viene ritirato, e sostituito con quello che mi propongo di illustrare, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Dante Rossi, mantiene l'emendamento 2. 1?

R O S S I D A N T E . Prendo atto che il mio emendamento è stato recepito nell'emendamento 2. 24 e quindi lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, lei mantiene l'emendamento 2. 8?

V A L I T U T T I . No, lo ritiro perchè è assorbito dall'emendamento 2. 24.

P R E S I D E N T E . Senatore Spigaroli, mantiene l'emendamento 2. 16?

S P I G A R O L I . Lo ritiro.

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione per illustrare l'azione che ha svolto la Commissione pubblica istruzione in merito a questo problema. Come loro ricordano, gli emendamenti al settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, ieri accantonati, tendevano ad introdurre un correttivo equilibratore al meccanismo puro e semplice del sorteggio.

Si riconobbe che in determinati casi questo sarebbe potuto risultare rischioso, per esempio quando vi fossero materie con pochi titolari, il che poi è un caso abbastanza frequente considerato il « blocco renale » che ha colpito i nostri atenei in questi ultimi anni e che ha ridotto la selezione del personale docente. Entrando a far parte di una commissione giudicatrice esponenti di un solo indirizzo scientifico, potrebbe essere compromesso l'esito equilibrato del concorso con pericolo per la pluralità degli orientamenti di ricerca.

Sull'esigenza di superare le difficoltà non vi sono stati dubbi; dubbi invece sono sorti sui rimedi proposti. Ai vari emendamenti infatti sono stati mossi appunti e riserve, per verità tutti di carattere piuttosto tecnico che politico. Di qui l'opportunità di un approfondimento in sede ristretta e quindi la proposta, accolta dal Presidente, dell'accantonamento dell'emendamento firmato dalla maggioranza della Commissione e del rinvio alla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 100, comma XI, del Regolamento.

La Commissione si è riunita ieri sera al termine della seduta dell'Aula e ha nuovamente affrontato i vari aspetti del problema. Il dibattito è stato ampio e le possibili soluzioni prospettate diverse. Non essendo in un primo tempo emersa una linea comune in termini di concrete soluzioni, la Commissione nel prenderne atto non ritenne ieri sera maturo il momento per arrivare ad una conclusione formale e quindi non formulò nella stessa seduta di ieri notte una proposta propria sostitutiva appunto degli emendamenti all'esame dell'Assemblea. Ciò ha permesso (la notte porta consiglio, come dice l'antico proverbio) un'ulteriore fase stamani di approfondimento, di studio, di confronto nel corso della quale è maturata una proposta che, partendo dagli emendamenti dei colleghi Valitutti e Rossi e integrandosi con alcuni dei meccanismi della proposta della Commissione, ha incontrato il consenso unanime della Commissione ed è quindi stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Gruppi politici presenti nella Commissione secondo il desiderato obiettivo del rinvio alla Commissione stessa.

È stato quindi formulato l'emendamento 2. 24 sottoscritto da tutti.

Abbiamo almeno cercato di realizzare quella chiarezza che era stata giudicata non eccessiva nell'iniziale testo della Commissione, non senza qualche fondamento.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente l'emendamento 2. 25. Si tratta di aggiungere alla fine dell'articolo 2, al termine del settimo comma, le seguenti parole: « In ogni caso le richieste delle Facoltà per i concorsi previsti nel presente articolo debbono essere approvate dalla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Osservo che, mentre per quanto si riferisce ai raggruppamenti di discipline si

sente il Consiglio superiore, per quanto si riferisce alle richieste di concorso delle facoltà con questo emendamento non si fa altro che richiamare l'articolo 68, secondo comma, del testo unico del 1933 sull'istruzione superiore, nel quale si prevede che le nuove nomine da farsi per concorso debbano essere approvate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Mi sembra che questo punto sia importante e che sia opportuno richiamarlo in fondo a questo articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Sono favorevole ad ambedue gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 24.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 24, presentato dal senatore Spadolini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 25, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1267.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Moneti. Ne ha facoltà.

M O N E T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a conclusione di un impegno di lavoro particolarmente intenso e talvolta defatigante che ha tenuto impegnata la 7ª Commissione anche in ore notturne, siamo giunti al voto del decreto riguardante provvedimenti urgenti per le università italiane. A ciò si è giunti, non soltanto per la volontà e la compattezza della maggioranza, ma anche per la consapevolezza di tutti i gruppi politici della pericolosità insita in ulteriori differimenti della risoluzione dei problemi più gravi e pressanti che gravano sulle nostre università. Credo che sia giusto dare atto che anche i gruppi politici dell'opposizione non hanno ostacolato l'*iter* del decreto, senza per questo rinunciare, ovviamente, al loro diritto-dovere di esprimere le loro valutazioni, di avanzare e di sostenere le loro proposte. Questo atteggiamento, d'altra parte, è la dimostrazione che anche i gruppi dell'opposizione sono d'accordo, almeno sul piano pratico, che la via più spedita per eliminare i più gravi inconvenienti delle università era quella del decreto-legge. Il Governo e la maggioranza che lo sostiene, comunque, hanno scelto questa via e se ne assumono la responsabilità, in quanto la situazione è talmente grave da richiedere misure urgenti attraverso il decreto-legge che consente di operare immediatamente, senza, peraltro, ledere le prerogative e l'autonomia del Parlamento.

Scelta questa via, il Gruppo della democrazia cristiana ne ha accettate anche le conseguenze restrittive, quelle cioè di precludersi la possibilità d'introdurre nel decreto delle norme riguardanti temi della riforma, sui quali noi vogliamo il confronto delle idee e delle proposte con tutte le forze politiche del Parlamento. È vero che nel decreto sono contenute norme profondamente innovatrici sul tema del governo democratico dell'università, aprendo la possibilità a tutte le componenti di essa di partecipare alle decisioni più importanti della vita universitaria. Ma basta riflettere appena a quello che è avvenuto e che sta avvenendo nella scuola italiana in genere e nelle università in ispecie, per convenire che anche questo era un problema da avviare a soluzione con urgenza. Piaccia o non piaccia, sta di fatto che parte del corpo docente, ma soprattutto gli studenti non hanno atteso la legge, in effetti in grande ritardo davanti ad una realtà profondamente mutata, per far valere le loro esigenze di partecipazione democratica al governo didattico e disciplinare della scuola, ma si sono fatti avanti in maniera disordinata, spesso violenta, facendo dell'univer-

sità il luogo dello scontro rissoso delle fazioni più fanatizzate. Certamente inaccettabile è lo *slogan* « l'università è dei giovani », ma è in errore anche chi ritenesse che essa sia un feudo dei docenti. L'università, non dobbiamo mai dimenticarlo, è un servizio sociale di alto livello culturale e scientifico messo a disposizione dei giovani perchè in esso trovino il più qualificato strumento per la loro maturità intellettuale e civile. Le norme relative al governo dell'università non intendono affatto dare veste legale alla rissa ed alla violenza, ma offrire alle giuste esigenze di libertà, di autonomia dei giovani e non soltanto dei giovani, gli strumenti democratici adatti per esprimere ed affermare le loro idee nel rispetto della legge e del metodo democratico. L'università ha bisogno di serenità, senza di che manca la più essenziale delle condizioni per lo svolgimento del suo grande impegno culturale.

Si lamenta da molti e non a torto che l'università non garantisce più il livello culturale che le è proprio e che essa marcia verso la licealizzazione. Questo è un fenomeno dovuto in gran parte all'irruzione rapidissima dei giovani di tutti i ceti sociali nelle università; e quindi non era del tutto eliminabile inizialmente. D'altra parte questa irruzione è stata incoraggiata, sollecitata dalla stragrande maggioranza dei partiti operanti in Italia oltre ad essere una caratteristica di tutte le nazioni industrializzate.

Occorre però che rimeditiamo molti dei problemi di fondo della nostra scuola e in modo particolare ritengo che si debba rimeditare più attentamente il tema del diritto allo studio, ricordandoci che la Costituzione indica con precisione il suo significato e il relativo impegno: garantire cioè con larghezza di mezzi ai capaci e ai meritevoli, senza discriminazioni socio-economiche, la possibilità di valorizzare fino ai più alti livelli le loro capacità personali. Questa quindi non è un'opinione della Democrazia cristiana, ma è una norma della Costituzione alla quale la Democrazia cristiana intende attenersi.

Una interpretazione demagogica del diritto allo studio infatti renderebbe inarrestabile il processo di degradazione culturale di tutta la scuola italiana che si risolverebbe in un gravissimo danno per la nostra società e sarebbe in definitiva il più grande tradimento che potremmo perpetrare nei riguardi dei giovani.

Ma questi non sono temi da trattare in questa sede, così come non è tema da decreto-legge quello sul tempo pieno o quello sulle incompatibilità. Ed è per questo motivo che il Gruppo della democrazia cristiana si è rifiutato di includere norme ad essi relative nel decreto-legge, d'accordo del resto con gli altri partiti della maggioranza. Non si tratta di scappatoie dettate da furbizia gattopardesca, ma imposte dalla natura del decreto, il quale inoltre non sarebbe giunto certamente al suo traguardo finale se non al prezzo di soluzioni affrettate di problemi veramente difficili e delicati.

Il Gruppo della democrazia cristiana comunque, a questo riguardo, prende atto con soddisfazione dell'impegno preso solennemente dal Ministro in quest'Aula.

Se il decreto non è nè vuole essere la riforma, esso però non soltanto non la pregiudica, ma la favorisce, la mette in movimento. La favorisce perchè avviando a soluzione i problemi più gravi porta un po' di serenità nelle università e consente al Parlamento una più attenta considerazione dei complessi e difficili problemi della stessa riforma dell'università. Ancora, favorisce questa riforma e la mette in moto con l'articolo 1 e con l'articolo 2 in quanto la sistemazione giuridica di situazioni non ben definite, la immissione nei ruoli, tramite concorsi, di ben 7.500 docenti in un triennio, le nuove norme per i concorsi stessi non solo porteranno in breve tempo al cambiamento degli attuali equilibri di potere, ma incideranno profondamente e positivamente sul rapporto docente-discente attualmente diventato pressochè impossibile.

Nè meno importanti sono le norme contenute nell'articolo 11 che snelliscono l'*iter* burocratico delle pratiche riguardanti l'edilizia universitaria, uno dei problemi più gravi ed urgenti. Parlare infatti di tempo pieno, di rapporto docente-discente sembra persino, anche se non lo è, una declamazione retorica o addirittura ironica se non riusciamo a garantire nel più breve tempo possibile

agli studenti la possibilità di essere almeno fisicamente presenti nell'università.

Anche l'articolo 12 concorre a riportare una certa calma tra il personale docente e non docente delle università. Nè si può disconoscere che si sono introdotte norme più favorevoli nei riguardi dei cosiddetti precari.

Con questo non si intende affermare che nel decreto non siano contenute norme che lascino perplessità e preoccupazioni e tanto meno che il medesimo sia perfetto. Ma le situazioni così complesse e varie determinatesi nel mondo universitario anche a seguito del blocco dei concorsi non consentivano comunque soluzioni soddisfacenti per tutti.

Il Gruppo della democrazia cristiana comunque, convinto che gli aspetti positivi del decreto prevalgano largamente su alcune norme ritenute meno valide, voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 580. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bloise. Ne ha facoltà.

B L O I S E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la complessità e delicatezza di questa materia ci è apparsa di nuovo con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto riscoprire in questi giorni.

Nell'annunciare il voto favorevole, che è ovvio, del Gruppo socialista, vorrei fare qualche considerazione per registrare alcune posizioni e riserve più che per fare un discorso. Siamo partiti da un accordo di Governo sul quale si possono anche avanzare alcune riserve e da un decreto-legge la cui logica non consentiva di estendere il discorso al di là di certi limiti. Va dato perciò atto al ministro Malfatti di essersi mosso con apertura e sensibilità in una situazione pesante e difficile che ha determinato con i sindacati l'insorgere di una vertenza che non si è chiusa e che non si chiuderà, come non si chiudono i problemi della università. Abbiamo scontato per la strada la scelta del decreto-legge.

Ripensandoci — ma ormai non serve più — avremmo fatto in tempo a presentare una legge ordinaria per avere maggiori possibilità di approfondire alcuni aspetti che si pongono di fronte a noi con urgenza.

Non voglio più ripetere, per averlo già detto in Commissione ed in altra sede, che c'era la possibilità di ripescare la legge 612, ma che abbiamo perso tempo. Potevamo lavorare dall'inizio di questa legislatura su quella legge. C'era il tempo per una legge ordinaria con provvedimenti che potevano essere preliminari. Ma ormai siamo arrivati al giudizio politico generale su questo provvedimento. Per quanto ci riguarda, il giudizio è complessivamente positivo non tanto per quello che è scritto in questo testo, ma per la volontà politica che regge questo provvedimento. E qui vorrei dire qualcosa di più; ci sono delle responsabilità gravi che ella, signor Ministro, dovrà assumersi e, se mi ascolta un momento, vorrei farle una raccomandazione: se è vero che porta a termine questo provvedimento dopo anni di tentativi, è vero pure che si assume una grossa responsabilità per il modo in cui verrà attuato. Quello che conta in questo momento è proprio il modo in cui si attuerà questo decreto che sta per essere convertito in legge.

Signor Ministro, faccia contare di meno la burocrazia di viale Trastevere non perchè vogliamo esprimere sfiducia in quella burocrazia, ma perchè deve prevalere il momento politico nell'attuazione. Abbiamo avuto in passato esperienza di come alcuni provvedimenti siano poi rimasti per la strada e abbiano creato situazioni difficili nella vita dell'università. Quando si parla del blocco dei concorsi, della liberalizzazione degli accessi o quando si parla della stabilizzazione del personale ci si deve riferire al momento in cui venivano elaborati quei provvedimenti che dovevano anticipare la riforma.

Signor Ministro, oggi lei come Ministro e noi come maggioranza ci assumiamo una grossa responsabilità, quella di non ritenere a sè stante questo provvedimento e di far seguire ad esso la riforma. Rimangono alcune questioni da affrontare poi con provvedimenti singoli in attesa della riforma organica.

Vorrei ora avanzare qualche perplessità per quanto riguarda alcune questioni che abbiamo affrontato a proposito dell'articolo 1 che è e rimane un articolo importante perchè cambia il meccanismo dei concorsi. Per i tempi non previsti però rimane alla volontà politica fare in modo che vengano messi a concorso i posti al più presto possibile. Noi volevamo invece rendere automatico il meccanismo dei concorsi, non per offendere l'autonomia delle facoltà ma perchè alcune volte ci sorge qualche sospetto su alcune facoltà che nel passato non hanno agito sempre bene, per cui l'automatismo del meccanismo poteva vincere le resistenze che incontreremo quando attueremo questa legge.

Così ancora qualche perplessità sorge sull'articolo 2 per il raggruppamento delle materie o per le singole discipline. Bisogna fare in modo che venga veramente interpretato lo spirito della legge che stiamo approvando e che non venga peggiorato da coloro che devono attuare la legge. Ci sono poi perplessità per quanto riguarda l'emendamento Limoni approvato questa mattina e che certamente creerà problemi circa l'articolo 2, perchè ci sono delle contraddizioni nel testo che è stato approvato.

Devo infine dire qualche parola per ringraziare il Ministro per aver recepito anche la richiesta che veniva dall'università della Calabria e per ripetere che in effetti per quanto riguarda quella università teniamo a che si conservino le caratteristiche nuove che c'erano e che devono rimanere. Devo dare atto al Ministro della dichiarazione fatta in Commissione; non ho avuto il tempo di presentare un ordine del giorno, ma credo che anche senza di esso valgano le dichiarazioni del Ministro che si è impegnato — dal momento che vengono soppressi i posti di aggregato — ad assegnare all'università della Calabria il corrispettivo dei posti perduti quando si redistribuiranno i posti fra tutte le università.

Devo dire che avremmo fatto bene a fare qualche cosa per affermare la tendenza al pieno tempo; comunque non abbiamo perso l'ultimo treno, come si va dicendo. Bisognerebbe però presentare un provvedimento a parte per quanto riguarda il pieno tempo e l'incompatibilità senza aspettare la riforma anche qualora questa arrivasse presto. Comunque per ora non è stata data una risposta all'esterno, come è stata data per i concorsi e per altre questioni insorte anche in direzione della democrazia nell'università. Per il pieno tempo però abbiamo taciuto e probabilmente non abbiamo fatto bene, perchè si poteva almeno avviare il discorso su questo tema fondamentale che dall'opinione pubblica è sentito e che in effetti rimane al centro di una università che ha bisogno oltre tutto di professori che facciano solo i professori e che stiano con gli studenti.

Inoltre abbiamo dato forse troppi poteri al consiglio superiore. Cerchiamo di stare attenti: è necessario ora apportare modifiche al consiglio superiore (in questo momento non lo abbiamo potuto fare perchè potevamo anche non fare in tempo ad approvare entro i termini stabiliti questo decreto), altrimenti avremo consegnato tutto il potere al consiglio superiore che così come è fatto non ci garantisce del tutto. Si tratta, anche a questo proposito, di presentare un provvedimento apposito.

Sull'agibilità dell'università abbiamo fatto qualche passo avanti e così anche per quanto riguarda l'elezione del preside della facoltà. Forse potevamo fare qualcosa di più per quanto riguarda il rettore, ma si tratta di un problema ancora aperto, da vedersi in seguito.

Vorrei dare un breve chiarimento per quanto riguarda la nota e tormentata questione dei maturi per far presente che tale problema, che è venuto dinanzi a noi con pressioni anche notevoli, non è stato affrontato nei termini giusti. Non si è detto no ai maturi e sì ad altri; si è detto: non apriamo l'*ope legis* nè per i maturi nè per altre categorie, tranne per quelle per le quali era previsto già nella 612.

Per quanto riguarda le nuove sedi il Ministro è giustamente un po' preoccupato per l'emendamento che è stato approvato dalla Assemblea questa sera. Ma anche questo è

stato un atto di volontà, non un atto punitivo o di persecuzione di fronte alle necessità e alle esigenze delle regioni. È stata una manifestazione di volontà forse un po' rigida, ma proprio per questo bisogna interpretarla come un atto consapevole inteso a frenare quello che non siamo riusciti a frenare neanche con una legge precedente.

Signor Ministro, onorevole Presidente, concludo dicendo che abbiamo contribuito alla fase di formazione del provvedimento per quanto riguarda gli accordi ed abbiamo contribuito anche in questi giorni, in un defatigante lavoro, a cercare di portare qualche correttivo ad un decreto che, per le sue dimensioni limitate, partiva già condizionato dai tempi. Possiamo quindi dichiararci in generale soddisfatti di aver operato in un settore del quale ci si era occupati per più legislature. Non è la riforma, diceva giustamente il senatore Moneti, ed è vero, però sono alcune anticipazioni che potranno servire se seguiranno gli altri provvedimenti. Altrimenti anche questo provvedimento, come il blocco dei concorsi, come la liberalizzazione degli accessi, come tutti quei provvedimenti denominati strumentali, servirà solo a peggiorare la vita dell'università. Se non faremo seguire a questo, con una certa sollecitudine, gli altri provvedimenti necessari dovremo domani nuovamente pentirci, come è avvenuto in altre occasioni, non perchè il provvedimento non era giusto, ma perchè non avrà avuto il seguito che doveva avere.

In questo contesto, possiamo essere soddisfatti non di aver risolto i problemi dell'università, ma di aver fatto un buon lavoro e di aver cercato di affrontare concretamente alcuni problemi urgenti dell'università, cercando di proiettare questo discorso nel futuro per assicurare una linea da portare avanti per la riforma generale dell'università. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Antonicelli. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il testo presentato in Aula dalla Commissione non ha subìto variazioni di qualche entità, anzi è da sottolineare la quasi sistematica reiezione degli emendamenti presentati dalla sinistra ed il totale accoglimento di quelli della maggioranza. Perciò il giudizio che abbiamo già espresso sul decreto-legge rimane sostanzialmente immutato ed il Gruppo della sinistra indipendente dà a maggioranza voto contrario alla conversione in legge del decreto-legge. Il fatto che tale voto non sia unanime testimonia una certa perplessità che ha il suo apprezzabile fondamento. Infatti nessuno di noi disconosce il valore di riparo, per quanto parziale e disorganico, che hanno i presenti provvedimenti nei confronti della situazione sconvolta, precaria, pericolante delle nostre università. È sembrato perciò che l'aver avviato un disegno di immediati rimedi, in particolare la ricerca di un adeguamento quantitativo dei docenti alla tumultuosa crescita delle presenze studentesche, costituisse da se stesso un titolo di merito. La astensione dal voto avrebbe dunque significato un consenso, un appoggio a questa prima volontà soddisfatta di venire incontro alle necessità più urgenti, senza rinviare il tutto ad un lontano disegno più completo di riforma. Ma poi ha prevalso il criterio di dare al voto negativo un carattere di pressione per la rapida soluzione del problema universitario nella sua integrità. Occorre aggiungere che le lacune, le deficienze del presente decreto, avvertite da più parti, debbono essere giudicate severamente, poichè non mancava il tempo per colmarle e correggerle.

Dobbiamo in sostanza riconoscere che il Governo e l'attuale maggioranza, nonostante molti esperimenti andati a vuoto in questi ultimi anni, nemmeno ora hanno dimostrato la volontà e la forza di affrontare il problema in tutta la sua gravità. Per questo non ci pare che bastino le giustificazioni addotte. Un necessario appunto sentiamo il dovere di rivolgere alla trascuratezza nei confronti di un problema politico fondamentale: quello della presenza studentesca, che senza dubbio ha un peso irrilevante in questo decreto. Come giudicheranno gli studenti un simile decreto? Si tratta di un testo che si è preoccupato essenzialmente della categoria dei docenti, che è certo importante e degna della considera-

zione che qui ha avuto e che, in attesa del suo *status* giuridico, ha conquistato a buon diritto alcune condizioni che le competevano; ma questo popolo giovane degli studenti che sin d'ora doveva essere tranquillizzato e salvato dalle sue esasperate diffidenze e incertezze, questo popolo che è una gran parte del nostro avvenire — perciò ci sta maggiormente a cuore — non riesce a trovare nel decreto la comprensione, la sollecitudine che aveva ragione di attendersi.

Non è infine tollerabile che la riforma sia in effetti rinviata di altri quattro anni, quando le situazioni oggi ad essa contrarie o per lo meno diversamente stabilizzate non potranno che renderne difficile l'attuazione o riempirla di ambiguità. Non è nemmeno tollerabile che un problema come quello del pieno tempo, del tutto estraneo al presente decreto, divenga oggetto di una legge separata per la quale c'è una semplice promessa del Ministro. La riforma dell'università, cioè in sostanza il suo adeguamento ad una realtà del paese che è profondamente mutata e che va aiutata, guidata nel suo evolversi, non può essere attuata a porzioni distinte, senza che sia presente la prospettiva di una organica strutturazione. Certo, lo diciamo sin d'ora, non è che il pieno tempo, le incompatibilità e la democratizzazione di organi universitari (tre piloni essenziali della riforma) debbano mantenere il carattere alquanto esteriore che hanno avuto nei progetti precedenti, suggeriti nella loro cruda normativa da un sentimento di rivolta contro le negligenze, gli abusi tradizionali, più che da un'intima connessione tra le diverse esperienze vitali che intercorrono tra scienza e servizio sociale. Ma che nessun cenno vi sia, o vi sia in modi elusivi, nel presente decreto, ciò diminuisce la fiducia nei propositi futuri.

Questo dunque il significato del nostro voto negativo: la dichiarazione di un timore che il presente decreto-legge, a parte le molte limitazioni, non abbia in sè contenuti coraggiosamente aperti all'evoluzione verso una riforma morale e culturale dell'università italiana che sia il fondamento di un nuovo indirizzo sociale del paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ariosto. Ne ha facoltà.

* A R I O S T O . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i motivi di fondo per i quali il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sono stati brillantemente e chiaramente esposti in sede di discussione generale dal collega senatore Peritore. In sostanza, a noi sembra che gli undici punti dell'accordo di maggioranza siano contenuti in altissima percentuale, soprattutto anche nello spirito, nel decreto che ci si propone perchè sia convertito in legge e questo ci soddisfa.

Se lo ritenessimo opportuno e soprattutto utile, potremmo fare una esposizione del nostro *cahier des doléances* per l'accettazione e quindi l'introduzione di emendamenti proposti dalla maggioranza ed anche per la reiezione di alcuni emendamenti proposti dalla minoranza di sinistra, ma riteniamo che non sia il caso. La legge, con queste modifiche sia pure di lieve conto, diventa un po' più gracile, ma soprattutto ha mancato l'occasione di un irrobustimento che le sarebbe stato tanto giovevole. Però non è per questo caduta in malattia; è ancora una legge sana, mantiene ancora le sue caratteristiche iniziali così come erano volute dall'accordo di maggioranza, soprattutto a nostro giudizio mantiene la caratteristica di essere una valida introduzione a quella che sarà la riforma generale.

È su questo punto che vogliamo porre l'accento perchè a questo traguardo aspettiamo soprattutto il Governo e tutte le forze interessate. È vero che in questo decreto-legge, che comprende provvedimenti urgenti per la università, non si fa esplicito riferimento a quelle che dovranno essere le caratteristiche fondamentali della riforma, ma dirò, come si diceva nella astrologia nel Medioevo: *astra inclinant si non determinant*. Questa legge non determina, ma speriamo che porti tutte le forze interessate, soprattutto il Governo, sul piano inclinato di una valida, definitiva riforma universitaria. (*Applausi dal centro-sinistra*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Plebe. Ne ha facoltà.

P L E B E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, se dovessi giudicare da certi segni esteriori, da certe andature del dibattito che si sono avute in quest'Aula e soprattutto in Commissione, da certi atteggiamenti del Ministro, che indubbiamente non sono trascurabili e vanno sottolineati, dovrei dichiarare l'appoggio, la simpatia, il voto favorevole della nostra parte, nonostante che io sia l'autore della relazione di minoranza.

Indubbiamente l'atmosfera di questo dibattito è stata più volte diversa da quella che in questi ultimi sei anni si era instaurata in ambedue i rami del Parlamento tutte le volte che si parlava dell'università: un'atmosfera da sacra inquisizione, da tribunale speciale contro i professori universitari che venivano sempre messi al muro e additati al disprezzo come se fossero responsabili di chissà quali mali, mentre erano ancora una delle forze sane su cui può sperare la nazione, forze sane non foss'altro perchè hanno sopravvissuto questi sei anni senza scappare all'estero, senza cambiare mestiere, sempre sperando che giungesse il momento di far rinascere l'università.

Devo riconoscere che non solo sotto Misasi ma neppure sotto Scalfaro sarebbe stata pensabile una dichiarazione così coraggiosa e così nobile come quella che abbiamo ascoltato dal senatore Bettiol poco fa. E direi che anche quella successiva del Ministro, per quanto ovviamente molto più cauta, pareva che finalmente si rivolgesse a pensare agli studi e non più al tribunale speciale contro i professori. Di questo bisogna dare atto: bisogna dare atto che non è più motivo di scandalo che il sottoscritto, che è un professore universitario, prenda la parola nel dibattito sull'università. Perchè all'epoca della cosiddetta legge Codignola era una cosa inaudita se un professore universitario chiedeva di parlare; so che i partiti in genere evitavano che fossero relatori o che intervenissero i professori universitari, perchè erano sospetti, erano gli appestati, erano coloro che, proprio perchè competenti nell'argomento, non dovevano prendere la parola. Oggi non ci si scandalizza di questo.

Devo dire invero che ciò è solo parzialmente merito del Governo (anche se questo merito lo riconosco), perchè anzitutto è dell'opinione pubblica che non crede più alla favola dei baroni come degli orchi cattivi che mangiano i bambini, ma sa benissimo che se vi è una necessità, è proprio che i nostri figli vadano in una scuola che veramente abbia degli insegnanti che sappiano il loro mestiere e che possano insegnare liberamente, senza essere terrorizzati, in modo che i giovani possano conseguire dei titoli di studio di cui non vergognarsi più all'estero. E questo si può ottenere soltanto riscattando quei valori che sono stati calpestati e derisi continuamente dall'epoca della cosiddetta contestazione a questa parte: lo studio, il merito, la serietà di chi si impegna veramente a voler imparare. È ora di finirla con la storia che quando uno va all'estero con una laurea italiana viene deriso perchè proviene da quell'Italia dove si sa che università significa non politica (significasse politica!) ma soltanto violenza organizzata a certe finalità da ben determinate parti politiche.

Dunque, è vero, per la prima volta abbiamo una riforma universitaria che non è più condizionata dai guerriglieri. Il Ministro, con i suoi collaboratori, ha concepito questa riforma non più col terrore che la sera gli mettano la bomba sotto casa, un terrore che aleggiava quasi sempre con i governi precedenti. Questa riforma non è stata condizionata dai guerriglieri violenti; però è stata condizionata da un'altra genia di persone non molto migliori, cioè dai sindacalisti ricattatori, da coloro che dicono: bada bene che se

non ti alleerai con noi, se non cederai ai nostri ricatti avrai l'università in fiamme, avrai l'università che non funziona più, bloccata; cominceremo a scioperare, cominceremo con le manifestazioni!

Devo riconoscere, comunque, che la partenza di questo decreto-legge era buona, era sacrosanta; era quella di rimediare a due famigerate ingiustizie ideate all'epoca della dittatura più o meno larvata del senatore Codignola: il blocco dei concorsi, per cui i giovani che volevano non potevano più accedere alla carriera universitaria perchè o si accettava quella data riforma che distruggeva l'università oppure tutto doveva rimanere fermo, tutto doveva rimanere immobile, e in secondo luogo il blocco delle retribuzioni al 1961 per i professori universitari, questi potenti, ricchissimi baroni che al culmine della carriera guadagnavano 400.000 lire al mese e che erano, io credo, l'unica categoria di tutto lo Stato italiano che non aveva mai ricevuto un aumento di stipendio a partire dal 1961.

Indubbiamente come punto di partenza era sacrosanto e devo dire che il provvedimento si era avviato su buoni binari. Senonchè le due disposizioni volute da Codignola e da altri — disposizioni ricattatorie in questo senso: se non volete morire di fame dovete augurarvi che la riforma (quella sovvertitrice dell'università) giunga al più presto; se volete che i giovani possano adire la carriera universitaria dovete augurarvi che la riforma giunga al più presto — hanno continuato a pesare anche su questo decreto-legge. Il ricatto è come la calunnia di cui si dice che qualche cosa resta sempre. E così, ricatta ricatta, l'ombra della 612 ha continuato a gravare anche su questo decreto-legge. Dico l'ombra della 612 che è un numero e un'entità astratta; in realtà abbiamo visto anche un'ombra un po' più corpulenta quando vedevamo più volte il senatore Codignola aggirarsi al terzo piano nell'anticamera della 7ª Commissione. Ora questo incubo purtroppo non ha mancato di lasciare le tracce.

Che cosa si attendeva dal decreto-legge che partiva non solo da buone premesse, ma soprattutto da un fondamentale mutamento di atmosfera nell'opinione pubblica? Esso avrebbe dovuto imboccare due direzioni fondamentali. Primo, una direzione riparatrice di tutto il male che è stato fatto all'università italiana in questi tre anni. Secondo, una direzione che instaurasse finalmente una agibilità degli studi che non fosse la cosiddetta agibilità politica, che è proprio il contrario di quella. Ma invece, il primo punto, cioè la riparazione delle ingiustizie e anzitutto lo sblocco dei concorsi, il rimettere in moto la macchina universitaria che aveva dovuto di colpo restare ferma in attesa della messianica riforma, è stato realizzato sulla base del far tacere chi strilla più forte. Io non nascondo a quest'Aula il terrore che avevamo io ed altre persone a cui sta a cuore l'università, ogni volta che andavamo in Commissione a discutere di questo decreto-legge, di che cosa avremmo mai letto l'indomani mattina sui giornali, di accordi che i sindacati avrebbero imposto al Ministro. Riconosco che il Ministro si lasciava imporre abbastanza poco, però a un certo momento vi era la paura che quel po' diventasse un po' più tanto, tanto da rovinare quel che di buono da cui si era partiti. Avevamo sempre la paura che in fondo noi stessimo a discutere, facessimo tanti bei dibattiti tecnici sulla base del desiderio di far funzionare le cose, ma intanto quella fosse tutta acqua fresca. Chi veramente decideva non erano le persone che stavano in quell'Aula, erano fuori: i padroni della piazza sindacalistica di fronte ai quali . . .

B L O I S E . Cerchi di essere più serio e non inventi le favole. Chi era in Commissione sapeva decidere col proprio cervello.

P L E B E . Credo che in questo caso la serietà sia una cosa molto opinabile e io non vorrei pronunziarmi a questo proposito.

B L O I S E . Scusi, ma non sia puerile, parli di cose più importanti.

P L E B E . La puerilità è ancora più opinabile.

P R E S I D E N T E . Senatore Plebe, cerchi di concludere.

P L E B E . Comunque io sono stato ad ascoltarla credo con una civiltà che vorrei augurare anche per chi ascolta me. D'altra parte chi è stato in Commissione sa benissimo che era così, quindi è inutile sottolinearlo.

Ma a cosa ci troveremo di fronte? Ci troveremo di fronte indubbiamente a parecchi cedimenti che avranno fatto entrare persone non selezionate nell'università, a partire dalle stabilizzazioni che indiscriminatamente rendono inamovibile dall'università fino alla morte chiunque abbia avuto il bene di avere per tre anni consecutivi l'incarico; ci troveremo di fronte a tutta una classe universitaria che solo parzialmente sarà degna d'insegnare. La nobilissima difesa che ha fatto il senatore Bettiol della classe universitaria oggi ha ancora una ragione d'essere perchè la classe universitaria attuale è ancora quella che ha vinto sacrosanti concorsi, ma fra trequattro anni avrebbe molto meno ragion d'essere, perchè in quella classe universitaria ci saranno pure tante persone degnissime, ma pure tante altre persone che solo in grazia di un automatismo di legge si troveranno ad esser professori universitari. E allora ammettiamo che un altro ministro, partendo dagli stessi propositi onesti, voglia agire ancora con più coraggio e con più decisione; che cosa potrà fare? Potrà imporre una revisione delle nomine degli ultimi cinque o sei anni? Potrà far rifare un concorso a queste persone? Io me lo auguro, ma indubbiamente tornare indietro sarà molto difficile.

Invece il secondo punto, cioè l'instaurazione di un'autentica agibilità degli studi, purtroppo è mancato del tutto. Cioè è vano che noi tanto ci preoccupiamo del personale docente all'università di Milano se esso non può aprire la bocca perchè purtroppo è ancora terrorizzato ed ancora condizionato dalla violenza politica. Certo oggi la situazione è molto migliore di quella che poteva essere qualche anno fa, ma è ancora molto gravemente ammalata di violenza e di imposizione; l'ombra della contestazione è più che un'ombra in alcune università. Veramente ancora essa rende impossibile quella libertà, quella serenità di studio senza la quale non sono possibili nè ricerca nè autentico insegnamento. Ecco perchè questo è un punto che — noi diciamo — non poteva mancare in provvedimenti urgenti: vedere come si potesse ridare serenità e tranquillità a quelle università che ancora sono sotto l'incubo di quelle che, sotto il nome di assemblee, in effetti non sono nient'altro che continui atti di violenza contro la classe insegnante.

E poi vi è il problema, che ho sottolineato nella mia relazione di minoranza, del sovraffollamento delle università che doveva trovare un qualche avvio di soluzione — non dico una soluzione — in esami di ammissione, in quelle forme appunto di limitazione, di contenzione di questa massa di futuri disoccupati che ormai anche all'estero si cerca di attuare.

Pertanto dico che in questo decreto, partito forse da buone premesse, si è fatto sì che vi sia tanto di vecchio e poco di nuovo. Perchè di vecchio? Perchè non vi è persona più vecchia di quella che a trent'anni crede ancora di essere giovinetto e all'avanguardia perchè ripete le cose che dieci anni prima erano giovani e all'avanguardia. Ripetere le avanguardie di sei anni fa, degli anni ruggenti della contestazione oggi è quanto di più vecchio e di più decrepito si possa fare. Oggi la novità è veramente avere il coraggio di andare oltre, è volere finalmente una università dove si studi e ci si prepari alla professione. E purtroppo le più vecchie categorie che possano esistere della ex contestazione sono ancora pesate su questo decreto soprattutto in quella prospettiva messianica di una riforma che ancora non c'è; una riforma che ancora è basata su quegli *slogans* che ormai non stanno più in piedi. Chi ha steso questo decreto-legge si è accorto come sia un'assurdità il docente unico. Le sinistre difatti hanno continuato a rimproverare che non solo non ci si è limitati alle distinzioni che già esistevano, ma se ne sono create di più: il professore ordinario, il professore straordinario, il professore incaricato stabilizzato, l'incaricato non stabilizzato, l'assistente, l'assistente incaricato, il contrattista, l'assegnista. Ed è bene che sia così perchè per forza la carriera degli studi non si compie in un giorno solo proprio perchè è una

dura conquista: ha tanti gradini e ad ogni gradino deve corrispondere una diversa funzione, una diversa responsabilità. Ma che tutto questo si sia fatto in nome di un ipotetico futuro docente unico ha rovinato di molto le cose, perchè si è bloccato l'accesso dal gradino inferiore al gradino superiore: per cui solo chi era già in quel gradino potrà rimanerci ed essere stabilizzato, proprio in vista di quell'ipotetico docente unico.

Ci si è preoccupati della serietà dell'esame. Riconosco che in Commissione sono avvenute delle autentiche serie discussioni animate da propositi di funzionalità su come riuscire a reclutare nella maniera più seria i professori universitari; però sempre con il miraggio futuro di un dipartimento, dell'abolizione della cattedra; per cui da un lato si vuole che l'esame sia serio, ma dall'altro si vuole abolire l'unica maniera seria di fare un esame, di fare una prova: che è quella di limitarla ad una disciplina specializzata, secondo quello che poi è il corso più moderno della scienza.

Non parlo poi delle promesse di futuri provvedimenti legislativi sul tempo pieno e sulla incompatibilità. Questo è un motivo per cui ci auguriamo — mi dispiace — che questo Governo cada il più in fretta possibile, perchè non arrivi in tempo a mantenere queste due sciagurate promesse.

È peccato — devo dire concludendo — che quello che vi è di buono in questo decreto-legge lo si sia dovuto contrabbandare quasi come una marachella, nasconderlo all'insegna di questi grandi feticci, docente unico, dipartimento, tempo pieno, e quindi camuffare da tempo pieno quello che tempo pieno non è, camuffare da docente unico quello che docente unico non è: e purtroppo camuffando lo si è rovinato, perchè si è voluto introdurre delle categorie estranee alla funzionalità dell'università, mentre si cercava — e lo riconosco — di fare fuzionare l'università.

Pertanto a questo punto quale può essere la conclusione di chi veramente ancora voglia aver fiducia nell'università e nei docenti, quelli veri, quelli che hanno superato autentici concorsi? Non può essere che una speranza: come una volta, quando c'erano certi programmi obbligatori, il professore riusciva lo stesso ad esprimere la sua libertà passando attraverso le maglie dei programmi obbligatori, speriamo che i professori autentici riescano a passare attraverso le maglie di questo decreto-legge. Si impongono dei concorsi: di colpo 7.500 professori universitari vengono immessi nei ruoli. È una cosa folle; non è neppure pensabile che 7.500 persone possano giungere ad avere la responsabilità di direzioni d'istituto con l'attuale scadimento culturale dell'Italia. Speriamo allora che le facoltà trovino una scappatoia per ritardare il più possibile questi concorsi. In questo senso io stesso cercherò di esortarle. Ho in mente di scrivere un volumetto: « Come difendersi dal decreto-legge Malfatti »; mi scusi, onorevole Ministro.

Cercheremo così di aiutare i giovani, che sono le vere vittime di questo decreto-legge, non perchè l'onorevole Ministro abbia voluto deliberatamente farne delle vittime, ma perchè tutti i progetti sindacalistici di sistemazione degli anziani danneggiano sempre i giovani. Cercheremo di studiare come, nonostante il decreto-legge Malfatti, si possano aiutare i giovani.

In questo senso, pur registrando la svolta che è nel paese e che si è registrata anche in questo Parlamento per cui sembra che il medioevo della contestazione si stia allontanando, debbo tuttavia dire che i residui di quel medioevo pesano ancora su questo decreto-legge. E proprio per questi residui del medioevo contestatario siamo costretti a votare contro questo provvedimento. Grazie. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, dissi avant'ieri nella discussione generale che la nostra decisione relativa al voto finale sarebbe dipesa dalla forma in cui il testo sarebbe giunto al voto stesso. Debbo ora rilevare, per rispetto della verità, che il testo è giunto al voto finale avendo accentuato nel suo veloce viaggio gli aspetti corporativi che già lo deturpavano all'origine non in piccola ma in grande misura.

Per iniziativa della maggioranza sono state approvate norme aggiuntive o sostitutive dietro le quali è persino possibile scorgere i lineamenti precisi delle persone che ne usufruiranno; norme cioè rientranti nella famiglia delle cosiddette norme per fotografia. Questa è la logica del corporativismo. Si parte dal favore ai gruppi e si giunge al favore al singolo perchè anche il singolo ha un corpo.

Dissi anche che, se avessimo acquisito il convincimento che il decreto-legge nella sua forma finale sarebbe stato da noi ritenuto idoneo a suscitare forze positive e benefiche più che negative e malefiche nell'ambito dell'università, avremmo dato voto favorevole e avremmo invece dato voto contrario se avessimo acquisito l'opposto convincimento.

Debbo ora dire che, giunti al voto finale, abbiamo serie ragioni per dubitare che questo decreto, convertito in legge, pur risolvendo in modo giusto alcuni problemi, possa complessivamente essere più giovevole che dannoso all'università italiana ed al suo rinnovamento.

Tuttavia non è possibile perdurare nell'attuale situazione di stasi dell'università italiana. Perciò non riteniamo in coscienza di poter dire di no al provvedimento. Al perdurare indefinito della presente situazione posta in essere dal blocco imprevidente, se non irresponsabile, del 1970 è preferibile la situazione che sarà posta in essere dall'applicazione del decreto-legge.

Ad una situazione statica ed immobile come quella di oggi subentrerà una situazione nella quale alcune cose cominceranno a muoversi. Non vogliamo impedire questo iniziale movimento e perciò non voteremo contro la conversione, ma poichè abbiamo ragioni serie per temere e prevedere che le cose che si muoveranno non andranno tutte nella direzione giusta non possiamo neppure assumerci la responsabilità di votare per la approvazione della conversione Perciò ci asterremo.

Sappiamo che una parte cospicua delle migliori forze intellettuali e morali ancora presenti ed operanti nell'università italiana attende tale decreto-legge pur nella consapevolezza dei suoi aspetti negativi e rischiosi. Non vogliamo e non dobbiamo deludere questa attesa dando voto contrario, ma neppure possiamo e dobbiamo esporci all'accusa, che un giorno potrebbe provenirci proprio da tali forze, di non aver saputo prevedere e preparare l'avvenire con il nostro atteggiamento nel dibattito che sta per avviarsi alla sua conclusione. Qui dentro, signor Presidente, ognuno di noi ha le sue specifiche responsabilità che derivano dalle idee che ciascuno di noi rappresenta e con le quali si sforza di servire il paese. Fuori di qui si deve sapere da parte di tutti quali sono gli atti che compiamo a servizio delle nostre rispettive idee per accertare se siano atti coerenti o incoerenti con le stesse idee.

Il Governo e la maggioranza si sono assunti la responsabilità di presentare, di modificare e di portare avanti questo decreto-legge. Il paese giudicherà il Governo e la maggioranza. Noi non abbiamo compiuto nessun atto premeditatamente ritardatore dell'*iter* del provvedimento. A servizio delle idee che rappresentiamo abbiamo esercitato lealmente il nostro diritto di motivato dissenso e inoltre ci siamo sforzati di dare il nostro volenteroso contributo al miglioramento del testo sul piano tecnico ed anche su quello delle prospettive di sviluppo delle nostre istituzioni universitarie, in relazione alle quali ci pareva che sussistessero le condizioni necessarie per ottenere il consenso della stessa maggioranza.

Ci siamo assunti, per l'appunto, queste responsabilità e riteniamo che l'atto dell'astensione, con esse coerente, valga e chiarirle. Debbo qui dolermi del fatto che la maggioranza è stata assai avara di benevola attenzione al nostro sforzo di collaborazione. Sono sicuro che, se la maggioranza fosse stata meno pregiudizialmente chiusa ed ostile, si sarebbe potuta giovare della nostra collaborazione lealmente e democraticamente offertale nell'interesse della nostra università. Ma ovviamente anche di ciò, di questo atteggiamento di preconcetta chiusura soprattutto verso questa parte, la maggioranza ed il Governo hanno ritenuto di assumersi apertamente la responsabilità.

Onorevoli colleghi, la nostra astensione vuol essere non un segno di indecisione, o

peggio di diserzione, ma la manifestazione di una più decisa e più pugnace volontà. Quello che infatti più ci preoccupa è la previsione che coloro che approveranno questo decreto-legge, stanchi e paghi di aver portato a termine questa erculea fatica, si addormenteranno sul guanciale della loro soddisfazione e della loro vittoria, pur continuando a celebrare il rito di devozione alla futura riforma totale e cosmica dell'università italiana.

D'altra parte i giornali di ieri e di oggi ed i servizi radiotelevisivi di ieri sera hanno diramato un comunicato, da cui risulta che l'onorevole ministro Malfatti, non sappiamo se a nome della maggioranza o a titolo personale, ha rinunciato alla riforma totale, essendosi impegnato con i sindacati confederali e con il CNU (comitato nazionale universitario), che sono gli organismi, come è a tutti noto in questa Assemblea, meno rappresentativi delle forze reali dell'università italiana, a presentare alcuni disegni di legge che per il loro contenuto occuperanno in gran parte l'area della riforma. Non possiamo prevedere quando il ministro Malfatti presenterà i preannunciati disegni di legge, ma dopo che li avrà presentati sarà assai difficile determinare quali altri consistenti obiettivi rimarranno davvero disponibili per la riforma cosmica. Ma anche dopo, prevedibilmente, si continuerà a celebrare il rito e la promessa della futura riforma totale e cosmica come si è celebrato finora, ossia per coprire la non volontà o l'impotenza di fare effettivamente la riforma. Benedetto Croce in un suo scritto individuò gli esaltatori di una forma più alta di moralità come personaggi che sono molto reverenti per la morale da lontano, posta perciò da loro tanto in alto proprio per poterla più comodamente violare da vicino. Possiamo affermare che nell'Italia di oggi vi sono molti che quanto meno vogliono la riforma in pratica tanto più ostentano di volerla totale e cosmica. Essi dicono: o si riforma tutto o non si riforma nulla. E poichè non si può mai riformare tutto — riformatrice totale, cari colleghi, è soltanto la rivoluzione e mai la riforma che per sua stessa natura è sempre moderata e limitata — questi riformatori totali e assoluti finiscono con il non riformare nulla.

Noi non siamo niente affatto favorevoli, signor Ministro, al contenuto dei disegni di legge preannunciati dal comunicato di ieri e attribuito alle intenzioni del ministro Malfatti ma vogliamo tuttavia compiacerci con il Ministro per la sua smentita metodologica ai riformatori totali e totalitari. Nondimeno non crediamo — ci perdoni, signor Ministro! — che la sua volontà riuscirà a prevalere sulla volontà fatale dei riformatori totali che sta prevalendo ormai da ben circa 15 anni e che ha condannato l'università italiana al più deteriorante immobilismo. Quest'ultimo quindicennio è stato molto alacre ed operoso nelle università di quasi tutti i paesi della Comunità europea: in Francia, in Germania, nel Belgio, in Olanda, persino in Inghilterra che, come sappiamo, si muove sempre gradualmente e lentamente. Solo l'Italia è rimasta ferma. Più esattamente, come dirò tra poco, solo in Italia abbiamo più distrutto che costruito perchè quando si resta fermi in un mondo che si muove fatalmente si deteriora e si corrode quello che esiste in quanto non si rinnova. Oltre tutto, con il nostro immobilismo universitario, ci siamo ulteriormente isolati nella Comunità europea. Nella Comunità europea, della quale facciamo parte, l'università resta e deve restare un'istituzione nazionale, ma un'istituzione nazionale che necessariamente si deve aprire alle altre università, anch'esse nazionali, per integrarsi in un organismo scientifico unitario e coordinato. I giovani che oggi si laureano in Italia devono potersi inserire in un più ampio mercato di attività e precisamente nel mercato della Comunità europea. Senonchè il nostro isolamento universitario, determinato dall'immobilismo, rende sempre più difficile la collaborazione delle università italiane con le altre università europee e conseguentemente la formazione di laureati italiani che possano circolare fruttuosamente nell'ambito della Comunità.

I nostri laureati, signor Ministro, incontrano purtroppo sempre più pesanti difficoltà di assorbimento e di conveniente uti-

lizzazione sul mercato nazionale, ma ad essi sono ancora più chiuse le porte degli altri paesi della Comunità non per preconcetta ostilità di tali paesi, ma per mancamenti intrinseci dei nostri studi e dei nostri ordinamenti universitari.

Anche su questo delicato terreno non ci avviciniamo di più all'Europa, ma continuiamo ad allontanarcene. L'esigenza di inserire la nostra università nel moto culturale e scientifico di tutte le università europee assai più avanzate della nostra è del tutto assente anche in questo decreto-legge, che dà prevedibilmente un ulteriore contributo all'isolamento dell'università italiana nei suoi vecchi schemi che, in forza dell'applicazione di questo decreto, avranno come loro sostegno una più vasta e potente massa di cointeressati. Il pericolo maggiore, secondo noi, è che questo decreto-legge, pur mettendo in moto certe forze, finirà con il concretarsi e svolgersi come una grande operazione ulteriormente immobilizzatrice. È vero che il decreto-legge ha accolto in sè le anticipazioni tutt'altro che entusiasmanti dei concorsi per gruppi di materie e dell'abbattimento di tutti i ruoli, salvo il ruolo rimasto unico dei docenti straordinari e ordinari; ma, senatore Arfè e senatore Bloise, queste sono anticipazioni velleitarie e certo varranno a deteriorare ulteriormente gli attuali meccanismi, ma prevedibilmente saranno anche esse riassorbite dalla superiore forza di inerzia e di resistenza di questi stessi meccanismi.

La nostra astensione vuol dire no al trionfalismo che drogherà in qualche misura gli autori e fautori del decreto-legge e ne smorzerà ulteriormente la già debole volontà riformatrice. Negando la nostra adesione al decreto-legge, manterremo in noi e intorno a noi più viva e chiara la consapevolezza dei suoi più gravi rischi, cui si potrà porre rimedio solo con nuovi, davvero urgenti interventi che valgano in primo luogo a dare a noi tutti e a tutto il popolo italiano la coscienza di ciò che deve essere l'università in una società democratica e libera come vuole essere, e sempre più vuole diventare, la società italiana. Ora questa coscienza è gravemente offuscata e questo offuscamento è visibile in molti punti di questo provvedimento, cui percio non possiamo dire di sì, ma non riteniamo neppure di dire di no. L'offuscamento della coscienza della vera identità e della precisa responsabilità dell'università è giunto tanto oltre che da un provvedimento come quello che sta per essere approvato, il quale grava il bilancio dello Stato di oneri non irrilevanti, non è obiettivamente possibile desumere un'immagine coerente e chiara dell'università.

Qual è l'università che vuole il legislatore e cui lo stesso legislatore destina così cospicui mezzi? A questa domanda non è possibile rispondere obiettivamente. Il legislatore ha confessato per bocca del suo relatore che per non pregiudicare la riforma ha rinunziato ad avere e a suggerire con i suoi provvedimenti un'immagine dell'università. Questa rinunzia è palese e operante nelle stesse norme che costituiscono il contenuto del decreto-legge. La verità è, onorevoli colleghi, che si è voluto ideare e apprestare questo decreto-legge proponendosi di evitare tutti i problemi dell'università che avrebbero potuto dividere la maggioranza. Senonchè sono proprio questi problemi che richiedevano e richiedono decisioni chiare e idonee a risolverli per intervenire davvero nell'università in via d'urgenza, non esclusivamente a vantaggio di determinati gruppi di persone, pur meritevoli di tutela, ma soprattutto nell'interesse degli studi e della formazione scientifico-professionale dei giovani.

Si sarebbe dovuto, ad esempio, intervenire sulla famigerata legge n. 910 del 1969, che liberalizzò indiscriminatamente gli accessi alle facoltà. È infatti impossibile ristabilire la serietà degli studi nell'università italiana finchè continua a dilagare la piena degli studenti. Ho accennato a quello che si è distrutto: questa è una legge che ha distrutto, non ha costruito. Abbiamo un primato in Europa, anzi nel mondo: siamo il solo paese che non abbia nè filtri all'ingresso nè filtri all'uscita. Per quanto riguarda l'ingresso non dico di ristabilire le barriere o di decretare il numero chiuso, ma dico che è intollerabile pretendere di andare avanti rifiutandosi di affrontare il problema e

anzi fingendo che esso non esista pur sapendo da parte di tutti che è il problema più importante e condizionante. Per quanto riguarda l'uscita noi ci rifiutiamo di programmare le lauree e nello stesso tempo ci rifiutiamo di svalutare i titoli di studio. I grandi paesi scolasticamente progrediti (l'Inghilterra, la Germania, la Russia, l'America del Nord e la stessa Francia) ci danno delle lezioni in questa materia; ma noi siamo scolari non contestatori ma semplicemente disattenti e indifferenti.

Faccio un esempio: l'università degli studi di Torino è salita in pochi anni da 12.000 a 40.000 studenti; ora a questa università con il decreto-legge diamo i mezzi, i docenti, gli assistenti, ma se la piena continuerà ad irrompere fra due anni ci troveremo di fronte al problema del funzionamento dell'università di Torino, non illeso ma aggravato, ad onta dell'approvazione di questo decreto-legge.

Onorevoli colleghi, non si possono risolvere neppure i problemi secondari se si lasciano irrisolti i problemi primari e centrali da cui derivano quelli secondari. Noi ci asterremo, ma per fare della nostra astensione il fondamento della nostra azione in Parlamento e nel paese per l'effettiva salvaguardia e ricostruzione della nostra università come il centro morale e intellettuale più fecondo e condizionante della nostra libera democrazia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Perna. Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, la vicenda di questa discussione parlamentare è apparsa a noi comunisti abbastanza deludente; e non tanto per il fatto che il contenuto specifico del decreto-legge sia stato limitato a pochi oggetti, perchè non da parte nostra è venuta l'insistenza a volere tutto o niente, dal momento che noi stessi già molti mesi or sono presentammo un provvedimento per alcune misure urgenti per l'università e dal momento che avevamo creduto di cogliere una nota autocritica seria quando il Governo dell'onorevole Rumor si presentò alle Camere facendo la pubblica confessione che il centro-sinistra avesse, a volte, accarezzato sogni troppo vasti e sostenendo di voler interpretare una coerente volontà del paese di cose concrete ed effettive.

Il problema non è questo. Noi stessi — come ho già detto — dovemmo prendere atto di una situazione che nasceva dal fallimento di ben due progetti di riforma, il primo meno impegnato, se si vuole; il secondo più impegnato che aveva superato la prima prova del voto parlamentare qui in Senato. Preso atto di questo duplice fallimento che aveva coinvolto il Parlamento italiano per oltre dieci anni nella ricerca inutile di una riforma rivelatasi impossibile, noi stessi eravamo convinti — e lo siamo tuttora — che occorrevano ed occorrono misure concrete urgenti e precise.

Quindi, al di là di altri giudizi che pure sono stati ampiamente espressi dal senatore Piovano e dalla collega Bonazzola nel corso della discussione generale, noi non ci scandalizziamo neanche in questo momento del fatto che in sostanza questa lunga congerie di parole contenuta nel testo governativo e ancor più allungata dai molti emendamenti che vi ha introdotto la maggioranza si limita a quattro fondamentali cose: ad aumentare il numero dei posti di docenti di ruolo, a trasformare in ruolo ad esaurimento quello degli assistenti, a istituire i contratti di ricerca, a determinare la famosa stabilizzazione degli incaricati.

Le altre misure sono assai modeste. Ma il punto è che tutto questo poteva essere fatto intanto con un metodo diverso: pendeva un vecchio disegno di legge governativo, si costituiva un nuovo Governo, era stato richiesto in sede parlamentare un confronto politico di questo nuovo Governo rispetto al vecchio testo, c'era il tempo per esaminare attentamente questa situazione; il Governo ha preferito non fare nessuna dichiarazione in Parlamento, si è trincerato dietro gli accordi di maggioranza, ha rifiutato il dialogo con la Commissione parlamentare, ha preannunciato che avrebbe varato il decreto-legge che è uscito, come sappiamo, il 1° ottobre.

È un metodo che non comprendiamo. L'aver rifiutato il dialogo politico e parla-

mentare per preferire non soltanto gli accordi di Governo, che sono sempre di per sè cosa lecita, ma il faticoso, confuso, lungo e deteriore perfezionamento letterario di questi accordi che alla prova dei fatti si è rivelato superficiale ed effimero, tutto questo denota prima di tutto una scarsezza di volontà politica, un modo non uniforme di intendere i problemi che si vorrebbero risolvere e una scarsa autorità politica e culturale verso i problemi che si trattano.

Ciò nonostante, pur denunciando tutto questo, ci siamo sforzati, in Commissione e in Aula, di portare un contributo positivo. Ci rendiamo ben conto, infatti, che non è possibile inseguire nessuna mitica riforma dell'universita, come di tutta la scuola italiana, se non si cominciano a stabilire punti fermi e sicuri. Ma se non possiamo non riconoscere che dal punto di vista strettamente quantativo il provvedimento adottato dal Governo con la forma del decreto ha in qualche modo soddisfatto temporaneamente le esigenze di stabilità di una gran parte del personale oggi al lavoro e allo studio nelle università, tuttavia non possiamo minimamente condividere nè l'impostazione iniziale nè le conclusioni finali attraverso le quali si perfeziona questo disegno.

È stato già detto da molti — e conviene ripeterlo brevemente — che il dato più caratteristico di questa operazione è che si sono in sostanza accontentati coloro che erano già nelle universitá. Il che non è di per sè un fatto del tutto trascurabile. Ma i meccanismi messi in opera con il congegno relativo al ruolo degli assistenti, con quello relativo ai contratti di ricerca e con quello relativo alla stabilizzazione sono tali che tutti coloro — e saranno probabilmente la quasi totalità — che riusciranno ad adire questi canali passeranno (tranne pochi che resteranno fuori) ma dietro di sè chiuderanno le saracinesche, sbarrando per lunghi anni il cammino ai giovani che si vogliono cimentare con la ricerca scientifica e con la didattica.

Ma questo non è tutto. Quando abbiamo ripetuto la proposta, già fatta molti mesi fa, di dare a parte di questo personale, non a tutto, una sistemazione, sia pur temporanea, che lo mettesse sullo stesso piano, ci si è risposto che questo era impossibile, che era un sogno inutilmente egualitario e particolarmente costoso; senza però che si accogliesse il suggerimento che veniva da parte nostra, nel senso che eravamo disponibili a discutere le condizioni di ammissione in questo ruolo di aggregati, che noi proponevamo, le condizioni di sviluppo di questa carriera e anche i limiti di spesa e di impegno. Tutto questo è stato messo da parte perchè l'accordo di Governo diceva: assistenti con ruolo ad esaurimento, contratti di ricerca, incaricati stabilizzati; questa è la verità e questa verità non si tocca.

Ci si poteva anche dar torto, ma in altro modo, cimentandosi con la sostanza del problema, andando ad approfondire nella loro realtà, anche dal punto di vista stretto dell'urgenza, i problemi didattici, di indirizzo, offrendo non soltanto alle università, agli studenti e ai docenti, ma anche alla maggioranza del paese il quadro di una volontà politica che guardasse al futuro, che avesse una prospettiva, che non si fermasse sulla soglia dei piccoli interessi precostituiti, che non andasse inseguendo il consenso delle più piccole categorie e delle singole persone, ma che avesse di mira davvero un processo che si voleva iniziare.

Tutto questo non si è visto. Abbiamo assistito, al contrario — e la cosa ci ha molto addolorati — ad un'attività marginale, accanto ai nostri lavori parlamentari, di febbrili consultazioni, di incontri fra esponenti più o meno qualificati della maggioranza, di esperti, di comitati di tecnici che andavano persino inseguendo il relatore ed altri della maggioranza della Commissione con i loro pezzi di carta che in Aula si trasformavano misteriosamente in emendamenti firmati « La Commissione ». Abbiamo assistito a fatti che non sono stati edificanti, signor Ministro, a fatti che da qualche tempo non vedevamo e la cui assenza avevamo considerato abbastanza positiva, di un sostanziale mercanteggiamento fra i partiti della maggioranza sulle piccole cose e non di ricerca di una transazione (perchè certo una transazione ci

vuole in una coalizione di Governo) sulle grandi cose. Provvedimenti transitori, anche limitati, se rapportati a grandi esigenze devono essere ispirati a grandi idee. Queste grandi idee non ci sono state e questo è il limite fondamentale del provvedimento.

E del resto — e concludo — perchè noi abbiamo insistito tanto, forse anche al limite della noia per molti dei presenti quando il collega Scarpino qualche tempo fa in un'Aula ormai stanca da tanta fatica — e riconosciamolo, presidente Spadolini, fatica provocata anche dalla maggioranza — si è sforzato di spiegare perchè noi riproponevamo al Senato di adottare quei testi sul tempo pieno e sulla incompatibilità che il Senato stesso aveva già votato in altri tempi, o comunque di affrontare questo argomento con la volontà di fare qualche passo avanti (non si è fatto, e lo ha riconosciuto poco fa il senatore Bloise)? Perchè ci rendiamo conto che quando saranno stati espletati i concorsi per i 7.500 posti, quando cioè ci saranno in Italia 12.000 docenti di ruolo; quando il famoso ruolo degli assistenti, di 12.000 e forse più, si trasformerà in un ruolo in soprannumero; quando l'imprecisato numero di incaricati stabilizzati, certamente più di 10.000, attenderà o non attenderà a seconda della levatura intellettuale di ciascuno che si faccia la riforma; quando scadranno i 4 anni dei 9.000 contratti di ricerca: a quel punto, se non sarà intervenuto un altro atto vero di indirizzo legislativo e politico, ci troveremo soltanto di fronte a nuove sconfinate richieste, a nuove pressioni per stabilizzazioni di altre categorie, a chissà quali altre qualifiche da inventare. Se non si interverrà, prima che questo *iter* sia compiuto, per indicare un quadro di riferimento che sia il risultato non solo di un incontro della maggioranza, ma di una verifica politica puntuale con l'opposizione che sia ispirata dalla volontà non di confondere tutto, perchè nessuno si vuole confondere con gli altri, ma di voler verificare su questo punto, che è decisivo per l'avvenire scientifico, tecnico, produttivo e politico del paese, la volontà e le idee delle opposizioni, se non si farà questo, e presto, non si farà niente di serio e di durevole. L'onorevole Ministro ci ha detto che intende presentare presto tre provvedimenti legislativi. Ci dispiace di dover dire che non possiamo neanche ripetere la frase rituale: ci rivedremo a Filippi. Abbiamo atteso il mantenimento di tante promesse come questa inutilmente. Certo non potremo stare ad aspettare in eterno, e nemmeno che la cosa si trascini all'infinito in conciliaboli, riunioni, comunicati, commissioni di esperti fino a quando il Parlamento, chissà quando, dovrà trovarsi di fronte a decisioni già belle e pronte. Questo non sarà possibile...

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ho fatto un solo comunicato ai sindacati...

P E R N A . I sindacati, onorevole Ministro, fanno il loro mestiere e con i sindacati dialogano il Governo e le forze politiche, ognuno nella propria autonomia. Qui stiamo parlando delle responsabilità del Governo verso il Parlamento, il che è un'altra cosa.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. È una precisazione che ho voluto fare perchè ho fatto un solo comunicato ai sindacati. Lei ha parlato di comunicati al plurale.

P E R N A . Ma io parlo di quei comunicati che potranno essere fatti in futuro. Ne abbiamo visti e letti tanti nel corso degli ultimi quindici anni o anche più. Purtroppo è facile essere profeti. Ad ogni modo, ripeto che non si potrà stare ad aspettare molto. E questo anche per quelle stesse considerazioni che sono state fatte qui con tanta passione e onestà intellettuale dal senatore Bettiol, il quale ha fatto risuonare una nota, che appartiene in gran parte al passato, della parte migliore della nostra cultura accademica, una nota che se chiede il rispetto di una tradizione che gli uomini come lui ed altri rappresentano in questa Assemblea, tuttavia deve anche significare che le forze politiche, siano al Governo o all'opposizione, devono avere la capacità di interpretare la

realtà di oggi e di infondere novità vere nella scuola e nell'università italiana. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Spadolini. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, questo di oggi è il termine di una lunga battaglia che ha occupato, si può dire, questa legislatura dai suoi inizi e nella quale le forze democratiche si sono cimentate secondo una direttrice e una volontà che a mio giudizio non meritano le severe censure che ci ha rivolto poc'anzi il collega Perna.

È vero: si tratta di una legge di emergenza, si tratta di una legge di interventi urgenti per riparare i mali più gravi dell'università italiana. Ma si tratta anche di una legge che obbedisce ad una sua logica tutt'altro che corporativa, senatore Valitutti, tanto è vero che si inserisce nel tronco di quei provvedimenti urgenti alla cui elaborazione lei stesso partecipò nel precedente Governo di centro.

Certo, il provvedimento cui siamo arrivati attraverso la formula del decreto-legge comprende, fonde e contempera esperienze di vari partiti. Ma in questa sede, nella brevità del momento e nell'attesa impaziente dei senatori di chiudere questo lungo e logorante dibattito, è necessario ribadire, contro le tesi sostenute dal senatore Perna, la funzione essenziale che i partiti hanno avuto in questo decreto-legge. Chi confronti il testo uscito dall'Aula del Senato con il testo che alcuni di noi negoziarono al Viminale nell'ultima settimana di giugno non troverà nessuna di quelle modifiche sostanziali che possano giustificare il cedimento a pressioni corporative o a pressioni di presunti uffici-studi che da qualche giorno turbano la fantasia del senatore Perna. (*Interruzione del senatore Perna*).

Che i rappresentanti degli uffici-studi popolino i corridoi dei partiti di maggioranza e di opposizione nei momenti in cui si discute la politica scolastica mi pare un fatto assolutamente ineccepibile e contro il quale non vedo quale obiezione sia legittimo sollevare. Che ci siano state pressioni varie, la principale quella dei sindacati, per modificare radicalmente i termini dell'accordo politico è cosa che il Ministro della pubblica istruzione conosce meglio di ogni altro perchè con abilità e con sagacia ha fronteggiato questo fenomeno ed ha saputo anche ottenere una desistenza delle centrali sindacali da una serie di iniziative di scioperi che oltre tutto, come i colleghi sanno, quando attuati, erano stati coronati in molte zone da un clamoroso fallimento. Ma che il testo del decreto si sia allontanato dalle linee politiche che presiedettero alla scelta sovrana dei partiti, mi permetto proprio di dire al collega Perna che non è esatto. E neppure è esatto che le norme urgenti codificate nel decreto attuale nascano da scarsa autorità culturale o politica, come egli ha voluto dire.

In realtà il decreto nasce da due idee precise che non sono scarse perchè rappresentano la cultura moderna *tout court* della quale il Partito comunista è figlio: innanzitutto l'idea di mantenere sul piano della competitività quella istituzione universitaria che era stata bloccata da errori della legislatura precedente nel suo meccanismo di selezione che non è di stabilizzazione. Qui stabilizziamo perchè non siamo stati in grado per tre anni di scegliere. Abbiamo il coraggio di dire che si provvede con interventi tardivi e di emergenza a riparare alla miopia, insufficienza, cecità del legislatore, comprese le maggioranze di centro-sinistra, responsabili prime di un fenomeno unico nella storia del mondo: la liberalizzazione degli accessi dalla scuola secondaria associata con la chiusura « malthusiana » dei concorsi universitari. Di fronte a questo fenomeno che non ha precedenti nè riscontri in nessuna parte del mondo è chiaro che il legislatore (prima i provvedimenti Scalfaro, poi i provvedimenti Malfatti) ha dovuto adottare alcune misure di emergenza tali da contemplare anche quell'orrenda cosa che è l'*ope legis*, contro la quale l'antipatia mia è pari a quella del senatore Perna.

È certo che quanto è avvenuto con la stabilizzazione degli incaricati appare di gran lunga preferibile all'immissione *oves et bo-*

ves degli stessi incaricati e assistenti entro il ruolo degli aggregati ad esaurimento come volevano i colleghi di parte comunista, secondo me con scarsa convinzione, tanto è vero che hanno combattuto una battaglia parlamentare di grande lealtà. Il che prova che essi stessi credevano fino ad un certo punto alla tesi di « consacrare » diecimila professori, senza concorso o con prova di idoneità, dentro il ruolo dei professori aggregati, fatale primo passo verso un docente unico dequalificato e dequalificante.

Quindi la stabilizzazione, estesa anche alla formula di seimila contrattisti *ope legis*, ha rappresentato un prezzo e un pedaggio necessario e, lo ammetto, collega Perna, amaro volto a riparare quello che è stato un fenomeno incredibile: lo scoppio dell'universita italiana associato alla completa paralisi, per un complesso di motivi che è inutile ricordare, di tutti i meccanismi di finanziamento della ricerca scientifica e di ricambio del personale dirigente dell'università italiana. Il nostro sistema però ubbidisce ad una idea centrale, l'idea della selezione, del concorso. Ed è il secondo fondamentale punto che volevo toccare.

Questo disegno di legge ha una sua autorità morale e culturale tutt'altro che scarsa perchè al principio ormai dominante in Italia di inserire tutti in base a titoli di anzianità, sostituisce la prova aperta a tutti i meritevoli. E mi consenta il collega Valitutti di dire che non è esatto il motivo, ripetuto anche dal senatore Plebe, della chiusura totale ai giovani. Certo, nella misura in cui immettiamo alcune categorie di precari, che sono precari per errori o distrazione della classe politica, chiudiamo in qualche misura gli accessi ai giovani, ma faccio rilevare al senatore Perna che 7.500 concorsi aperti a tutti costituiscono una sfida lanciata alla giovane cultura italiana. E ci siamo battuti per questo contro i concorsi riservati, contro ogni forma di conquista corporativa, esistente anche nella prima parte del progetto Scalfaro, senatore Valitutti. Dodicimila assegni di studio in quattro anni costituiscono una palestra di grande respiro aperta ai giovani.

C'è il tema della fascia intermedia; sono stati indubbiamente compiuti atti collegati a situazioni di necessità, ma il senatore Valitutti mi consentirà di delineare un confronto tra lo schema, cui io stesso collaborai, di provvedimenti urgenti del Governo di centro e quello attuale. Quella formula aveva una sua logica, in una visione di collegamenti e di raccordi con uno schema di riforma generale che in questo caso non si poteva realizzare per differenti valutazioni, ma implicava una immissione quasi *ope legis* analoga agli aggregati del progetto comunista. Stabilizzando gli incaricati, non abbiamo chiuso la via futura alla selezione e al ricambio. Ed è questo principio del concorso, della selezione che vogliamo affermare con questo decreto-legge, in funzione di una cultura che si fondi su una alta qualità della vita universitaria, contro gli sbandamenti della recente contestazione e contro la tendenza a tutto mortificare, a tutto livellare.

Un anno di travaglio legislativo e di approfondimenti ideologici e programmatici, anche all'interno dei partiti costituenti l'attuale maggioranza, è servito a dissipare i *qui pro quo* piu minacciosi e paralizzanti, a ricreare punti d'intesa più larghi di quelli su cui era fondato il primo tentativo di provvedimenti urgenti delineato dal governo Andreotti. È stata una evoluzione positiva e feconda.

Rinviate, o accantonate, le polemiche che rischiavano di soffocare tutto: le controversie sulla seconda fascia del personale docente, la *vexata quaestio* sulla scelta fra associato, come autonomo livello nel ruolo unico del docente, o aggregato, magari ad esaurimento. Ristabilito il principio del concorso, e della selezione severa, per i professori: attraverso la procedura, anti-nepotistica o anti-baronale, del sorteggio integrale. Affrontato con coraggio e con risolutezza il problema del precariato, un'autentica vergogna nazionale. mediante la creazione della figura dei contrattisti, inizialmente chiesta dagli stessi sindacati, in correlazione al ruolo ad esaurimento degli assistenti, ma senza sterilizzazione « malthusiana » dei posti. Avviato il processo di democratizzazione degli organi di governo, senza furori contestatori ma senza inibizioni conservatrici. Limitate ai soli aggregati le eccezioni, già abbastanza pesanti, in favore dell'*ope legis;* un sistema

che in genere contribuisce solo a dequalificare il livello degli studi (e non ce n'è veramente bisogno!). Affermata la linea tendenziale verso il pieno tempo: una linea che si traduce nella diversa remunerazione degli insegnanti senza attività professionali private ma che dovrà poi concludersi presto in un provvedimento organico, corrispondente alle trasformazioni strutturali e di fondo della nostra università.

Non è, in nessun senso, una legge conservatrice. È senza dubbio la legge più innovatrice che la Repubblica abbia saputo condurre in porto nel suo venticinquennio, tutt'altro che ricco d'iniziative feconde per la università. Allarga in forme massicce il personale; rompe il monopolio baronale, legato alle antiche consorterie accademiche. Immette nuove energie nell'università; riapre le speranze per la ricerca. Arresta l'esodo dei giovani; colma, almeno in parte, lo squilibrio pauroso fra docente e discente, dopo l'indiscriminata liberalizzazione degli accessi. Concilia i valori di una tradizione, che nessuno ha diritto di umiliare, con le esigenze di un futuro, che nessuno sarebbe in grado di arrestare. Salva, ed è quello che conta, l'autonomia dell'insegnamento e l'autonomia dello studio.

Vorrei concludere questo breve intervento ricordando, in materia di meritocrazia, il clima dell'Assemblea costituente, allorchè la sinistra dell'Assemblea costituente chiese, a proposito dell'articolo 32, che solo ai più capaci e meritevoli fosse aperto l'accesso agli istituti superiori. Cadde poi quel « solo » e rimase: « ai capaci e meritevoli »; tanto il costituente guardava a sottrarre l'accesso agli studi superiori ad ogni qualificazione di classe e di censo. Crediamo ancora in quello spirito e crediamo in una democrazia che si fondi sulla qualità, sulla competenza, sulla selezione, proprio come dice il dettato costituzionale.

E permettetemi di ricordare le parole risuonate giorni fa a Venezia ad un congresso del comitato dell'emergenza universitaria, pronunciate da Lowenthal, un grande professore di scienze politiche che ha vissuto a fondo il dramma della contestazione a Berlino-Ovest: « Dobbiamo educare le nuove generazioni nella libertà del pluralismo attraverso un continuo dibattito razionale e tollerante. È la fede nella ragione, nel confronto che vogliamo riaffermare dando alla università italiana paralizzata da questi ultimi anni una possibilità di vita, una possibilità di ricerca ».

So che tutto non è stato fatto. Certo, ci sarà una politica dell'edilizia universitaria che il nostro Ministro, che ha dimostrato un impegno così valido e coraggioso, saprà portare avanti. Ci saranno varie leggi perchè, senatore Perna, non crediamo nelle riforme mitiche e forse il tempo delle grandi riforme è terminato ed è giusto guardare ad una serie di leggi che realizzino la riforma in uno spirito organico, in una visione organica ed unitaria, ma senza pretendere di esaurire tutto, di tutto predeterminare.

In questo senso le misure urgenti rappresentano uno strumento, un primo passo; tocca a noi saperlo utilizzare vincendo ogni chiusura corporativa e ogni paura del nuovo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Avverto che non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

A R F È , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R F È , *relatore*. Signor Presidente, le faccio presente che è necessario attendere ancora qualche minuto prima che possano essere sottoposte all'Assemblea le proposte di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, in attesa che la 7ª Commissione porti a termine il coordinamento, possiamo procedere all'esame del disegno di legge n. 1111-*B*, del quale all'inizio della seduta è stato approvato l'inserimento nell'ordine del giorno.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1293

S A L E R N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L E R N O . Signor Presidente, a nome della 8ª Commissione permanente chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1293: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 », già approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Salerno è accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea » (1111-B) (*Approvato dall'11ª Commissione del Senato e modificato dalla 13ª Commissione della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971 n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea », già approvato dalla 11ª Commissione del Senato e modificato dalla 13ª Commissione della Camera dei deputati, inserito nell'ordine del giorno ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento e sul quale riferirà oralmente l'onorevole relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori.

Si dia lettura dell'ordine del giorno:

A R N O N E , *Segretario*:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 1111-B concernente norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo addestramento professionale lavoratori,

impegna il Governo ad emanare solleciti provvedimenti per estendere alle Regioni a Statuto speciale le competenze fissate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per le Regioni a statuto ordinario.

1. RUSSO Arcangelo, DERIU, GIOVANNETTI, OLIVA, POZZAR, ZICCARDI, FERRALASCO

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R U S S O A R C A N G E L O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, motivi di opportunità mi inducono a svolgere una brevissima relazione sul disegno di legge n. 1111-*B*: l'angustia del tempo a disposizione dopo questa logorante discussione, come è stato detto, sul disegno di legge precedente, impone assolutamente la brevità. Trattasi di un provvedimento che viene in Aula dopo una prima approvazione in sede deliberante da parte della 11ª Commissione e che, dopo le modifiche apportate dalla Camera, ha avuto una successiva approvazione in sede referente in Commissione lavoro: e ciò non per mancata disposizione della Commissione a proseguirne l'esame in sede deliberante, ma per motivi di estrema urgenza. Il ritorno infatti è dovuto ai vincoli temporali che sono stabiliti dalle scadenze poste dalla Comunità

economica europea. Passo perciò immediatamente ai contenuti, anzi accenno ad essi.

C'è stata una decisione della Comunità economica europea del 1° febbraio 1972 che porta il n. 71/66 e che, in applicazione dell'articolo 133 del trattato istitutivo della stessa Comunità, pone determinati modi di intervento sul piano sociale, attraverso il cosiddetto fondo sociale europeo. Le finalità sono di realizzare il massimo risultato in ordine alle possibilità di occupazione e alla mobilità geografica e professionale della manodopera. Questa decisione assegna appunto nuovi compiti al fondo precedentemente istituito, compiti che sono rivolti prevalentemente a porre in essere il massimo sforzo per riassorbire la disoccupazione e la sottoccupazione strutturale e che sono legati ad un altro obiettivo, che è quello di assicurare, nei limiti del possibile, a tutti i lavoratori un'occupazione che corrisponda alle loro capacità nonchè l'adattamento della domanda e dell'offerta di manodopera all'interno della Comunità.

Per realizzare tutto questo la decisione comunitaria fissa dei mezzi che, a differenza del passato quando erano i contributi degli Stati membri, sono le « risorse proprie ».

L'articolo 8 della decisione comunitaria stabilisce anche le aliquote di intervento. Per non tediare l'Assemblea stanca, non riferisco su questa materia. Si tratta di interventi che ciascuno Stato membro potrà operare attraverso istituzioni pubbliche e interventi che potranno essere operati da enti privati.

Da questa decisione nasce però l'esigenza di un adeguamento della nostra legislazione, che consenta appunto l'utilizzazione della quota parte che spetta all'Italia dei contributi sul fondo sociale europeo: che è non indifferente, trattandosi di almeno 100 miliardi.

Ora, la legge che è al nostro esame viene a dare proprio la possibilità che sia consentita, per i soggetti indicati nell'articolo 8 della decisione di cui si è detto, l'erogazione di contributi a carico della quota statale del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. Tutto questo mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al secondo comma dell'articolo unico (la legge precedentemente, quando è stata approvata in sede deliberante dalla Commissione lavoro del Senato, era costituita da due articoli, ma è stata poi ridotta ad un articolo unico dalla Commissione lavoro della Camera) pone anche la possibilità che, per esigenze formative connesse con le attribuzioni residue dello Stato, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, vengano erogati, a carico della quota statale del fondo per l'addestramento professionale, con procedure previste dagli stessi articoli, dei contributi alle regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, previo accertamento della capacità tecnico-organizzativa degli stessi enti.

Questi sono i contenuti del breve provvedimento al nostro esame, che ha però una propria importanza, perchè avvia all'utilizzazione piena del fondo sociale europeo in una materia tanto delicata, quale può essere quella della migliore preparazione professionale dei lavoratori.

L'attenzione maggiore — in questo *iter* che sarebbe bene esporre puntualmente, ma non abbiamo il tempo per poterlo fare — si è appuntata sulla parte che riguarda la costituzionalità delle norme che venivano ad essere poste, e ciò anche perchè siamo in presenza di una legge che interviene a breve distanza dal trasferimento delle funzioni statali alle regioni a statuto ordinario e per di più in una materia non completamente definita, poichè attende da una parte una legge-quadro che riguardi l'istruzione professionale e dall'altra che intervengano le norme di attuazione per quanto riguarda le regioni a statuto speciale. Di qui le modificazioni apportate dalla Camera.

Ma ci sembra preminente in questo momento, data la brevità del tempo a disposizione, mettere solo in evidenza l'opportunità di un'approvazione sollecita, immediata, della stessa legge, appunto per poter consentire di fruire dei benefici del fondo sociale europeo al nostro paese: preminente su qualsiasi altra considerazione, quale potrebbe essere il ripristino nel testo da approvare di quello che era l'articolo 2, che dava

la possibilità alle regioni a statuto speciale di godere del fondo alla pari delle regioni a statuto ordinario, eliminando una incongruenza, che purtroppo è determinata dal fatto che ancora non sono intervenute le norme di attuazione già richiamate.

A proposito di quest'ultima situazione abnorme, appunto per cercare di realizzare al più presto la parificazione delle possibilità è stato presentato un ordine del giorno (e queste parole servano come illustrazione) concordato tra le diverse parti politiche, come si evince dalle firme, con cui si sollecita e si impegna il Governo a realizzare al più presto i provvedimenti necessari perchè le regioni a statuto speciale possano godere delle stesse possibilità che hanno già le regioni a statuto ordinario.

Per tutti i motivi esposti il relatore chiede all'Assemblea l'approvazione della legge in esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, cui rivolgo la preghiera di esprimere, nel corso del suo intervento, anche il parere sull'ordine del giorno presentato.

F O S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, concordo sostanzialmente con la relazione ora svolta dal senatore Russo e lo ringrazio per aver consentito anche questo *iter* così urgente che il Senato ci ha accordato, date le motivazioni di fondo per le quali, proprio in queste stesse ore, a Bruxelles si sta decidendo sull'erogazione dei contributi per l'anno 1973.

In realtà senza l'approvazione di questo provvedimento saremmo costretti a rinunciare ad una quota di circa 100 miliardi, relativi all'utilizzazione del fondo sociale europeo, sulla base di progetti che sono stati già approntati o sono in corso di perfezionamento in questi giorni, e che riguardano anche alcune delle regioni a statuto ordinario. Devo sottolineare che la Commissione affari costituzionali della Camera ha sollevato numerose obiezioni che riteniamo fondate; e non siamo affatto insensibili alle motivazioni che hanno indotto ad introdurre nella norma una scadenza per cui sulla base del primo comma solo fino al 31 dicembre 1973 potranno essere presentati progetti. Il che ci impegna, naturalmente, a provvedere immediatamente a presentare — ritengo nell'ambito della legge-quadro per la formazione, che è già in fase avanzata di elaborazione — tutte quelle norme che saranno necessarie per contemplare anche le modalità d'accesso al fondo sociale europeo e di utilizzazione di questo strumento che al momento dell'emanazione dei decreti, e in particolare del decreto presidenziale n. 10 del 1971, non era ancora in vigore.

Il fondo sociale europeo è stato profondamente modificato e gli interventi attualmente sotto forma di contributi hanno per obiettivo non solo la piena occupazione ma anche la lotta alla sottoccupazione; oltre che i disoccupati, potranno beneficiarne anche persone attive che debbono adeguare o migliorare la consistenza professionale o cambiare residenza per esercitare un lavoro. L'interlocutore necessario per questi interventi è lo Stato membro. Era per questo motivo che l'introduzione di una norma era necessaria. In questa fase abbiamo ritenuto che fosse accettabile il testo che la Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro della Camera hanno ritenuto di emendare. Naturalmente confermiamo il nostro impegno già assunto di provvedere rapidamente alla presentazione della legge-quadro sulla formazione e, nell'ambito di essa, anche delle norme definitive che regoleranno i rapporti tra Stato e regioni per quanto attiene all'utilizzazione del fondo sociale.

Colgo l'occasione per esprimere, come da invito del Presidente, il parere sull'ordine del giorno che non può che essere sostanzialmente accolto da noi, poichè in fondo già l'articolo 2 del disegno di legge governativo prevedeva questa esigenza di giungere in pratica allo scioglimento degli

enti INAPLI, ENAPLI ed INIASA che, essendo stati sciolti per le regioni a statuto ordinario, sono stati mantenuti in vita in quelle a statuto speciale, creando una evidente disparità a danno delle stesse regioni a statuto speciale.

Debbo però sottolineare che posso accogliere questo ordine del giorno con le precisazioni che già stamattina in Commissione in sede referente ho dato, tenuto conto del fatto che già la Commissione affari costituzionali della Camera ha richiesto di stralciare questo testo poichè potrà provvedersi solo con un *iter* particolare, a causa del contrasto che esisteva — nel testo che era stato precedentemente formulato — con le norme di grado costituzionale contenute negli statuti delle regioni speciali, le quali stabiliscono la competenza di queste ultime in materia di riordinamento degli uffici e del personale.

Il Governo si farà pertanto promotore delle opportune iniziative, d'accordo anche con le regioni a statuto speciale e con le modalità che sono necessarie. Sono certo che, tenuto conto della situazione e delle motivazioni per cui si addiviene all'approvazione di questa norma, che in parte è di carattere transitorio, si possa stasera stessa concludere questo faticoso *iter* e che presto si possa riaprire il discorso sulle norme di carattere definitivo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Arcangelo Russo e da altri senatori. Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

A R N O N E , *Segretario*:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 1111-B concernente norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo addestramento professionale lavoratori,

impegna il Governo ad emanare solleciti provvedimenti per estendere alle Regioni a Statuto speciale le competenze fissate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per le Regioni a statuto ordinario.

1. RUSSO Arcangelo, DERIU, GIOVANNETTI, OLIVA, POZZAR, ZICCARDI, FERRALASCO

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo unico nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

A R N O N E , *Segretario*:

Articolo unico.

Limitatamente al finanziamento dei progetti predisposti per i settori di intervento di cui alle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea presentati entro il 31 dicembre 1973, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le Regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per esigenze formative connesse con le attribuzioni residue dello Stato di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, possono essere erogati, altresì, a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con le procedure negli stessi articoli indicate, contributi alle Regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

G I O V A N N E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non profitterò della vostra cortesia, anche perchè la giornata è stata pesante; ma ritengo necessario e doveroso precisare i motivi per i quali il nostro Gruppo voterà contro questo disegno di legge. Si tratta di un disegno di legge che avrebbe meritato un più ampio dibattito, ma la fretta a cui siamo stati sottoposti non è da imputarsi a noi.

La Camera dei deputati ci ha rinviato questo testo e dobbiamo dibatterlo rapidamente, anche per non perdere la fetta di quei cento miliardi del fondo sociale. Il disegno di legge, sul quale lo stesso Sottosegretario stamattina ammetteva l'esistenza ancora di perplessità, è stato oggetto di dubbi sulla sua costituzionalità avanzati in Commissione dal nostro Gruppo. In sede di Commissione affari costituizonali alla Camera sono state accolte le nostre tesi.

Il secondo motivo di opposizione che permane tuttora e che determina il nostro voto contrario è il riferimento all'articolo 8 della decisione della Comunità europea n. 71/66 del 1° febbraio 1971. Con tale decisione infatti viene estesa la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici ad enti privati che non siamo in grado di poter conoscere; anche se vi è un elemento cautelativo costituito dal fatto che saranno valutati nella loro capacità da parte del Governo, in noi permane sempre il dubbio della possibilità di ulteriori proliferazioni nel campo della formazione professionale. È per questo fondamentale motivo che voteremo contro il disegno di legge. Il nuovo testo è tornato dalla Camera depurato dagli aspetti di carattere costituzionale ma non da quelli che ci impongono ancora di dare il nostro parere contrario.

Per quanto attiene all'ordine del giorno, l'unico elemento che vorrei sollevare è questo: il problema è di urgenza e non si può continuare a tenere le regioni a statuto speciale nella condizione di vuoto costituzionale, in quanto la mancata estensione alle regioni a statuto speciale delle prerogative già concesse alle altre in campo di addestramento professionale crea una situazione di instabilità e non dà certamente grandi garanzie in questo fondamentale settore.

D E S A N C T I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A N C T I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dichiarare il voto favorevole della mia parte a questo disegno di legge, voto che già fu espresso in sede deliberante la prima volta e che va confermato anche in questa occasione perchè fortunatamente, una volta tanto, ci si rivela da parte del Governo adempienti, sia pure all'estremo limite, all'assolvimento di impegni che attengono ai nostri rapporti con le direttive della Comunità economica europea. È sotto questo profilo quindi che confermo la nostra adesione — che fra l'altro è adesione anche all'ordine del giorno che è stato presentato e che soltanto per un inconveniente di carattere materiale, per una dimenticanza non porta anche la firma di chi vi sta parlando — confermo, dicevo, la nostra adesione, dopo le assicurazioni che ha dato il Governo che quel termine del 31 dicembre 1973 voglia costituire anche il limite entro il quale si possa dar luogo alle concrete proposte legislative che sono necessarie per il settore, al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1267, 981, 988, 989, 1012, 1181, 201, 240, 607, concernenti misure urgenti per l'Università. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1267, con il seguen-

te titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università »

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sui disegni di legge nn. 1267, 981, 988, 989, 1012, 1181, 201, 240 e 607, concernenti misure urgenti per l'università.

A R F È , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R F È , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome della Commissione presento le seguenti proposte di coordinamento:

Art. 2.

Al quarto comma sostituire le parole: « su richiesta della facoltà che sia approvata » *con le altre*: « su richieste della facoltà approvate ».

Dopo il quinto comma è inserito il seguente: « In ogni caso le richieste delle facoltà per i concorsi previsti dal comma precedente debbono essere approvate dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione », *conseguentemente tali parole vanno soppresse dal settimo comma cui erano aggiunte in base all'emendamento approvato.*

Il settimo comma reciterà come segue: « La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati fra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni ».

All'ottavo comma, sopprimere le parole: « i professori aggregati ed i ternati » *e sostituirle con*: « i professori ».

All'undicesimo comma, sopprimere le seguenti parole: « dal supplente ».

Art. 3.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento ».

Al dodicesimo comma, dopo le parole: « presente provvedimento » *inserire le altre*: « e non ancora espletati ».

Al tredicesimo comma la lettera b) *va letta come segue*: « titolari di assegno di formazione scientifica e didattica ovvero in possesso di diploma di specializzazione conseguito entro l'anno accademico 1975-1976 presso la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 ».

Al quattordicesimo comma leggere: « dal secondo comma del successivo articolo 5 » *anzichè*: « dal primo comma del successivo articolo 5 ».

Al quattordicesimo comma sostituire: « i laureati » *con*: « coloro che siano in possesso di laurea ».

Art. 4.

Al primo comma, dopo le parole: « triennio di anzianità », *inserire le altre*: « non abbiano prestato servizio nell'anno accademico 1972-73 per essersi recati all'estero per motivi di studio e ».

Il comma aggiuntivo dopo il primo all'articolo 4 andrà diviso in due commi separati di cui il primo reciterà come segue: « In nessun caso può essere accordata la stabilizzazione a coloro che, avendo svolto insegna-

mento per incarico di qualunque durata, si siano avvalsi delle speciali norme sull'esodo dei funzionari delle carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. », *e il secondo comma come segue*: « La stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le Armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vice presidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale ».

Art. 5.

Al secondo comma, risultante dall'emendamento approvato, la lettera a) *dovrà recitare come segue*: « *a*) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione; ».

Art. 8.

Al sesto comma sostituire la parola: « Vesuviani » *con l'altra*: « Vesuviano ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « numero 775 », *sono aggiunte le seguenti*: « e all'articolo 3, comma ottavo del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 ».

Art. 9.

L'emendamento 9. 25, *formulato come comma aggiuntivo dopo il sesto comma, diviene periodo aggiuntivo allo stesso sesto comma.*

Al settimo comma sostituire le parole: « di cui al primo e terzo comma » *con le altre*: « di cui al primo o terzo comma ».

Il comma aggiuntivo dopo il settimo dovrà recitare come segue:

« Il Consiglio di amministrazione per le opere universitarie è composto da:

a) il Rettore, o un suo delegato, che lo presiede;

b) due rappresentanti dei professori di ruolo;

c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;

d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

e) tre rappresentanti della Regione in cui ha sede l'università, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti;

f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o fuori corso da non più di un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti direttamente dagli studenti in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente ».

Conseguentemente sopprimere il quinto comma dello stesso articolo.

Art. 11.

Il nuovo nono comma dovrà recitare come segue: « I limiti di spesa fissati dall'articolo 9-*bis*, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni ».

Art. 12.

Il nuovo ultimo comma dovrà recitare come segue: « I Rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa

provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti le proposte di coordinamento presentate dal relatore. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1267 nel suo articolo unico, con l'avvertenza che il titolo risulta così formulato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Pertanto i disegni di legge nn. 981, 988, 989, 1012, 1181, 201, 240 e 607 si intendono assorbiti.

Variazioni al calendario dei lavori

D E C A R O L I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiedo il rinvio ad una seduta successiva della discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno della seduta odierna.

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Onorevole Presidente, al termine di questa laboriosa seduta che ha impegnato l'attività intensa dei senatori tutti ma in modo particolare dei componenti la 7ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, che venga apportata una modifica al calendario dei lavori, onde consentire alla Commissione stessa di discutere più approfonditamente il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, recante provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico. Ricordo che l'esame del suddetto provvedimento era già previsto nell'attuale calendario dei lavori nelle sedute del 29 e 30 ottobre prossimi e che il termine di scadenza per la conversione scade il 24 novembre prossimo.

Ritengo quindi che sarebbe cosa opportuna se alla Commissione venisse consentito di procedere con maggior agio all'esame in sede referente del ricordato disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, le richieste avanzate dai senatori De Carolis e Spadolini sono accolte.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni i deputati Mariotti, Fracanzani, Galloni e Mazzarino, in sostituzione dei deputati Bertoldi, Arnaud, Donat - Cattin e Granelli, chiamati a far parte del Governo.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (1327);

« Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città » (1328);

« Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto » (1329);

Deputati SIMONACCI; DE MEO ed altri; BOLOGNA ed altri; CATELLA; BOFFARDI Ines ed altri; GALLONI; MANCO; FELICI e LOBIANCO; FELICI e LOBIANCO; BELLUSCIO; DE LORENZO Giovanni ed altri; POLI; SAVOLDI e BALZAMO; SAVOLDI e BALZAMO; GIOMO ed altri; FELICI; MENICACCI ed altri. — « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (1330).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FORMA, LIMONI, BERTOLA e ZACCARI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati civili dello Stato in caso di passaggio di carriera » (1326);

LA PENNA e SAMMARTINO. — « Modifiche all'articolo 151 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523 » (1331).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), il senatore De Carolis ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: SPAGNOLLI ed altri. — « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316), DALVIT ed altri. — « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913) e: DALVIT ed altri. — « Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056), dei quali la Commissione stessa ha approvato, in sede redigente, il testo degli articoli.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

FERMARIELLO, GIOVANNETTI, ZICCARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia che il programma per il 1973 dell'Istituto italiano di cultura di Stoccarda è stato sottoposto a severe critiche dagli emigrati italiani, per la sua impostazione arretrata e conservatrice.

In particolare, risulterebbe che a rappresentare la cultura italiana sia stato chiamato il senatore Plebe che, nel corso del corrente mese di ottobre 1973, proprio a Stoccarda, svolgeva una conferenza.

Con l'occasione, gli interroganti domandano di conoscere con quale criterio vengono elaborati i programi culturali all'estero ed a quale organismo viene affidata la responsabilità del controllo.

(3 - 0827)

MURMURA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — Per richiamare l'attenzione sulla grave situazione in cui versa la Gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane dopo l'esaurirsi dello stanziamento di 16 miliardi di lire previsto dalla legge numero 368 del 1968.

Detto stanziamento, poichè si riferiva a progetti già predisposti fin dal 1964, e perciò basati sui prezzi in vigore a tale epoca,

si dimostrò subito insufficiente alla realizzazione di tutte le opere programmate, e ciò a causa della lievitazione dei prezzi verificatasi nel frattempo.

In effetti, quindi, nella fase esecutiva dell'ammodernamento, il programma originario, quale approvato dalla Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1221, ha dovuto essere modificato e ridotto più volte, sia per i detti aumenti dei prezzi, sia a causa di nuove esigenze che si sono manifestate successivamente.

La Gestione delle Ferrovie calabro-lucane, comunque, nella consapevolezza che il programma originario aveva mantenuto, nel complesso, la sua validità, ha inoltrato al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), fin dall'agosto 1971, la richiesta per un ulteriore concreto stanziamento, tale da consentire di completare l'ammodernamento delle Ferrovie calabro-lucane: in quell'occasione fu formulato anche il definitivo programma da portare a termine con lo stanziamento in corso, sulla base delle principali ed improrogabili esigenze dell'azienda e del personale.

La Gestione delle Ferrovie calabro-lucane ha impegnato, su tale programma, per lavori e forniture, oltre 12 miliardi di lire ed ha già inoltrato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richieste per i restanti 4 miliardi. Poichè, però, alla cifra già impegnata occorre aggiungere una maggiore spesa di circa 3 miliardi per revisione prezzi e di oltre 1 miliardo per l'IVA, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ha disposto la sospensione dell'affidamento della restante parte di lavori per non trovarsi senza la necessaria copertura finanziaria.

Al fine di non compromettere il globale conseguimento delle finalità di cui all'originaria legge n. 368, ispirata al principio equilibratore dello sviluppo meridionale, l'interrogante chiede il più sollecito accoglimento delle richieste avanzate dalla Gestione, nell'interesse delle comunità calabresi e lucane.

(3 - 0828)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIVA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza che la 1ª Sezione ortofrutticola, preposta all'istruttoria delle domande di riconoscimento e di contributo di avviamento delle associazioni ortofrutticole, si trova, a causa di un'ulteriore riduzione dell'apparato, nella quasi impossibilità di operare, con negative conseguenze sui programmi di attività delle associazioni stesse, in particolare per quelle che ancora debbono avere il contributo di avviamento del primo anno;

se, per ovviare a tale situazione, intende potenziare e rafforzare la 1ª Sezione, onde assicurare il pieno funzionamento del Comitato nazionale consultivo ortofrutticolo;

se, per consentire al Comitato stesso di svolgere pienamente le sue funzioni, intende riconoscergli la facoltà di esaminare e dibattere argomenti che interessano la regolamentazione del settore, rivedendone, nel caso, anche la composizione, onde renderlo più rappresentativo della crescente realtà delle associazioni ortofrutticole.

(4 - 2462)

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi gravi per i quali è stato deciso di sospendere l'atterraggio a Capodichino dei reattori « Tristar », impiegati per i voli *charter*, in considerazione del fatto che le conseguenze di tale decisione saranno assai negative per Napoli e contribuiranno ad aggravarne la preoccupante crisi economica e sociale.

(4 - 2463)

FERMARIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere ragguagli sul nuovo, vergognoso scandalo dell'appalto dei servizi di nettezza urbana, nel quale sono coinvolti gli amministratori comunali di Sorrento, e per sapere se si intendano adottare misure che si propongano di colpire i responsabili,

i quali, ancora una volta, hanno voluto offendere una nobile città, nella sua dignità e nella sua fierezza.

(4 - 2464)

GIOVANNETTI, ZICCARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'ospitalità offerta dai nostri Consolati a pubblicazioni di chiaro orientamento fascista;

se non ritenga, la diffusione o l'esposizione di tali pubblicazioni nelle sale di lettura o di attesa dei nostri Consolati, un'offesa ai sentimenti della gran parte dei nostri emigranti, non certamente di consenso verso il passato regime, responsabile delle condizioni di arretratezza delle regioni d'Italia dalle quali proviene gran parte della nostra emigrazione.

(4 - 2465)

PREMOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità ed al Ministro senza portafoglio per l'ambiente.* — Per sapere se siano state accertate con il dovuto rigore scientifico le cause dell'improvviso aggravamento delle fughe di gas inquinante e tossico da alcuni stabilimenti di Marghera, tanto che le condizioni di generale inquinamento atmosferico nelle zone industriali avrebbero assunto proporzioni allarmanti, così come hanno diffusamente riportato sia la stampa che la radiotelevisione, e per sapere, in particolare, se il Ministro o i Ministri competenti abbiano dato disposizioni per effettuare rigorosi accertamenti ed entro quali termini essi intendano rendere pubbliche le relative risultanze.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere nel dettaglio i singoli provvedimenti che, ad avviso dei suddetti Ministri, siano idonei a porre termine ad una così grave situazione ed a risolvere definitivamente l'assillante problema.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quanti e quali siano stati, nel corso del 1973, gli infortuni sul lavoro e, comunque, i casi di malattia ed il numero delle assenze dai posti di lavoro — nonchè i casi di invalidità temporanea o permanente, con particolare riferimento alle affezioni polmonari — che possono essere considerati direttamente o indirettamente dovuti all'inquinamento in atto nella zona.

Anche in merito a ciò, l'interrogante desidera conoscere quali siano stati i provvedimenti che i Ministri competenti abbiano preso o intendano prendere al più presto, al fine di eliminare i gravi inconvenienti sopra descritti e sovvenire alle difficoltà fisiche ed economiche in cui si dibattono i lavoratori colpiti.

(4 - 2466)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le interrogazioni nn. 3 - 0742 e 3 - 0743 del senatore Giovannetti saranno svolte presso la 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 29 ottobre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 29 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

CHIAROMONTE ed altri. — Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dall'alluvione del marzo-aprile 1973 (1035).

PITTELLA e BLOISE. — Provvedimenti per i Comuni della Basilicata colpiti dalle calamità del marzo 1973 (1103). (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia (1291) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FILETTI. — Norme per variazioni di carriera per i dattilografi giudiziari (182) (*Relazione orale*).

II. Votazione dei disegni di legge:

SPAGNOLLI ed altri. — Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo (316).

DALVIT ed altri. — Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo (913).

DALVIT ed altri. — Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (1056).

III. Discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento* IV, n. 69).

2. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 71).

3. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595, commi 1°, 2° e 3°, del Codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 80).

4. contro il senatore FRANCO, per i reati di: *a*) istigazione a delinquere (articolo 414, primo e ultimo comma, del Codice penale); *b*) calunnia aggravata (articoli 368 e 61 n. 10 del Codice penale); *c*) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 656 del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 82).

5. contro il senatore FRANCO, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, primo e ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 83).

6. contro il senatore FRANCO, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, primo e ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 84).

7. contro il senatore TEDESCHI Mario, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595, 1° e 3° comma, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 85).

8. contro il senatore FRANCO, per il reato di istigazione a delinquere e di apologia di reato (articolo 414, primo e ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 86).

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari